Poste Italiane - Spedizione in a.p.
Tab. "D" Aut. DCO/DC - CZ/038/2003 **Parti I e II • Anno XLIV • N. 13**
valida dal 4 febbraio 2003

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, lunedì 1 luglio 2013

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, TRAVERSA CASSIODORO, 19 • (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1º e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- *Leggi*
- *Regolamenti*
- *Statuti*

SEZIONE II

- *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- *Deliberazioni della Giunta regionale*
- *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- *Annunzi legali*
- *Avvisi di concorso*

Regione Calabria

BOLLETTINO UFFICIALE

Traversa Cassiodoro, 19 – Catanzaro

Il pubblico si riceve:

Martedì e Giovedì
dalle ore 10 alle ore 12

Informazioni telefoniche:

Martedì e Giovedì
dalle ore 10 alle ore 12

Tel. e fax 0961/775522

A V V I S O

Con l'entrata in vigore della L.R. 4 settembre 2001, n. 19, questa Direzione è sollevata da ogni eventuale responsabilità che potrebbe scaturire dal mancato rispetto delle norme sulla privacy, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria di atti, documenti e quant'altro verrà trasmesso dagli organi e soggetti proponenti. Pertanto, al fine di non incorrere in violazioni di legge, si richiama l'attenzione degli interessati sulla normativa relativa alla tutela della sfera privata della persona.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
SEZIONE II

Regione Calabria
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NELLA QUALITÀ DI COMMISSARIO *AD ACTA*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 67 del 29 maggio 2013

Recepimento Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti". Rep Atti n. 149/CSR del 25 luglio 2012
pag. 14939

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 68 del 29 maggio 2013

Recepimento Accordo - quadro, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera d-bis) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL). Repertorio Atti n. 34/CSR del 2 febbraio 2012
pag. 14941

REGIONE CALABRIA
Bollettino Ufficiale

A V V I S O

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 69 del 29 maggio 2013

Recepimento Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, rep. Atti n. 255/CSR recante: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province autonome" pag. 14949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 70 del 29 maggio 2013

Approvazione "Linee guida regionali per lo screening spontaneo del carcinoma prostatico" - Progetto 3.1.4. Piano Regionale Prevenzione 2010-2012 pag. 14982

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 71 del 29 maggio 2013

Approvazione scheda Registro NAD Regionale Obiettivo G05.S14 Riduzione e controllo della spesa farmaceutica ospedaliera pag. 14991

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 72 del 29 maggio 2013

Modifiche ed integrazioni al DPGR n. 6 del 29.01.2013. Linee Guida per l'abbattimento e la cattura selettiva e utilizzo delle carni di fauna selvatica - abbattimento selettivo del cinghiale. Obiettivo SVET pag. 14992

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 73 del 30 maggio 2013

DPGR n. 59 del 9.05.2013 recante "Atto aziendale Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria. Validazione con prescrizioni. Obiettivo G07.S18.4" - Parziale rettifica pag. 14995

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 74 del 5 giugno 2013

Bad Debt Entity (BDE) istituita con DPGR n. 36 del 14.12.2010. Sostituzione componente. Obiettivo G08.S20.02 pag. 14997

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 75 del 5 giugno 2013

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro - Deliberazione del 30.07.2012, n. 2024 - Bilancio d'esercizio 2011 - Variazione deliberazione n. 1136/2012 - Determinazioni pag. 14998

Regione Calabria
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
31 maggio 2013, n. 311

Presentazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione e dell'articolo 16 dello Statuto regionale di proposta di legge statale, recante: "Istituzione di una Zona Economica Speciale nel distretto logistico-industriale della Piana di Gioia Tauro" pag. 15004

Regione Calabria
DELIBERAZIONI UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'8 gennaio 2013 n. 1

Bilancio 2013. Assegnazione fondi Segretario/Direttore Generale. Art. 3 Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità pag. 15019

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – 16 gennaio 2013 n. 4

Modifiche al disciplinare per l'uso delle sale di rappresentanza del Consiglio regionale della Calabria pag. 15030

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'11 marzo 2013 n. 6

Presa d'atto del verbale di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 2012 pag. 15035

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'11 marzo 2013 n. 7

Proposta di legge regionale di iniziativa popolare concernente "Modifica alla regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale, Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)." - (Art. 39 Statuto e art. 10 legge regionale n. 13/83) pag. 15036

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'11 marzo 2013 n. 8

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 2 del 13 maggio 2010 e s.m.i., relativa alla costituzione dei Gruppi consiliari pag. 15036

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'11 marzo 2013 n. 9

Istituzione POLO CULTURALE del Consiglio regionale della Calabria pag. 15037

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'11 marzo 2013 n. 10

Scarto materiale non documentale conservato negli archivi del Consiglio regionale della Calabria - 2° intervento pag. 15038

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'11 marzo 2013 n. 11

Scarto documentazione elettorale inerente alle consultazioni del 3 e 4 aprile 2005 conservata negli archivi del Consiglio regionale della Calabria pag. 15040

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'11 marzo 2013 n. 12

Scarto materiale giacente presso i depositi di Palazzo Campanella pag. 15041

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'11 marzo 2013 n. 13

Intitolazione del Polo Culturale del Consiglio regionale della Calabria al pittore calabrese Mattia Preti in occasione del quattrocentenario dalla sua nascita pag. 15041

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'11 marzo 2013 n. 14

Valutazione Direttore - Segretario Generale. Anno 2012 pag. 15042

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'11 marzo 2013 n. 15

Modalità operative per l'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 pag. 15042

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – del 28 marzo 2013 n. 16

Revoca deliberazione n. 43 del 23 maggio 2012 - Nuova disciplina indennità accessorie spettanti ai Consiglieri regionali pag. 15043

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – del 28 marzo 2013 n. 19

Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione. Art. 1 comma 7 legge 6 novembre 2012, n. 190 pag. 15044

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – del 28 marzo 2013 n. 20

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 2 del 13 maggio 2010 e s.m.i., relativa alla costituzione dei Gruppi consiliari pag. 15045

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – del 7 maggio 2013 n. 26

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 2 del 13 maggio 2010 e s.m.i., relativa alla costituzione dei Gruppi consiliari pag. 15046

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – del 7 maggio 2013 n. 27

Approvazione "Obiettivi strategici 2013 - 2015" della struttura burocratica del Consiglio Regionale della Calabria pag. 15048

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – del 7 maggio 2013 n. 28

Revoca deliberazione U.P. n. 236 del 05/11/2003 e deliberazione U.P. n. 52 del 06/09/2010 pag. 15049

Regione Calabria
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 aprile 2013, n. 123

Legge Regionale 27/12/2012, n. 69 - Art. 36, comma 2, lettera a). Provvedimento di determinazione delle informazioni che le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, sono tenute a trasmettere pag. 15050

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 aprile 2013 n. 124

Rimodulazione del programma delle forniture di materiale rotabile da destinare ai servizi di trasporto pubblico d'interesse regionale da finanziarsi con utilizzo delle risorse di cui alla legge statale 27 dicembre 2006, nr. 296, art. 1, comma 1031, con modificazioni della deliberazione 3 marzo 2010, n. 192 pag. 15051

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 maggio 2013 n. 159

Legge 19 ottobre 1998, n. 366. Elenco delle priorità del "Piano regionale degli interventi sulla mobilità ciclistica". Approvazione Programma Regionale pag. 15052

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 maggio 2013 n. 173

Servizi di trasporto pubblico locale su gomma: programmazione dei servizi per l'anno 2013; approvazione schema di contratto di servizio pag. 15053

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2013 n. 178

Espressione dell'intesa di competenza regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti facenti parte della rete di trasporto nazionale (RTN) ai sensi della DGR 376/2008 per l'opera "Autorizzazione ai sensi dell'att. 1 - sexies del decreto legge 29.08.2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.2003, n.290 e s.m.i., alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto 150 kv in cavo interrato "Laino Rotonda". Opere site nei comuni di Laino Borgo (CS) e Rotonda (PZ) "Posizione n. EL-256 pag. 15062

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2013 n. 184

Sostegno al reddito dei lavoratori percettori della mobilità in deroga. Continuità erogazione sussidi 2013 pag. 15064

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2013 n. 185

Potenziamento dei centri di Ascolto per donne vittime di violenza di genere presenti sul territorio - Legge Regionale n. 20/2007 pag. 15065

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2013 n. 186

Presa d'atto e ratifica dell'Accordo di Valorizzazione sottoscritto in data 6 marzo 2013 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Calabria ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 42/2004 pag. 15066

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2013 n. 187

Direttive di attuazione della Linea di intervento 5.2.5.1 del POR Calabria FESR 2007/2013 approvate con D.G.R. n. 103 del 29.3.2013. Presa d'Atto del parere della II Commissione Consiliare ed approvazione del nuovo testo delle Direttive pag. 15083

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2013 n. 188

Art 12 e 12 bis D.Lgs. 502/92 e D.Lgs. 229/99 - Bando ricerca finalizzata e giovani ricercatori anno 2010 - Accordo Stato/Regioni del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 127/CSR) - Presa d'atto approvazione Progetti di ricerca - Approvazione schemi di convenzione pag. 15083

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2013 n. 189

Contratti aggiuntivi di formazione specialistica presso l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro per l'anno accademico 2012-2013 pag. 15086

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2013 n. 192

Dirigente dott.ssa Stefania BUONAIUTO: Rinnovo assegnazione al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" per conferimento incarico dirigenziale "ad interim" pag. 15088

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2013 n. 199

Avviso di selezione, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001, per il conferimento n. 8 incarichi di Dirigenti Generali di Dipartimenti della Giunta della Regione Calabria, pubblicato sul sito web istituzionale in data 10.4.2013: Nomina Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" pag. 15089

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 giugno 2013 n. 202

Comune di Rende - Università della Calabria - Progetto relativo alla costruzione di unbar, pizzeria e ristorante in piazza Molicelle del compendio universitario. Presa d'atto ai fini dell'assenso all'intesa Stato-Regione ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/1977 e dell'art. 3 del D.P.R. 383/1994 pag. 15092

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 giugno 2013 n. 207

DGR n. 199 del 30.5.2013 "Avviso di selezione, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001, per il conferimento n. 8 incarichi di Dirigenti Generali di Dipartimenti della Giunta della Regione Calabria, pubblicato sul sito web istituzionale in data 10.4.2013: Nomina Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" - Rettifica pag. 15092

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 giugno 2013 n. 208

Dirigente Ing. Francesco TARSIA: Riassegnazione pag. 15094

Regione Calabria
DETERMINAZIONI DEI DIPARTIMENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DETERMINAZIONE n. 390 del 27 maggio 2013

Estratto Determina Dirigente del Settore Risorse Umane Reg. Particolare n. 168 del 15.05.2013 avente per oggetto: **"Consiglieri Regionali che svolgono le funzioni di cui all'art. 1, comma 3 della L.R. n. 3/96 - Esercizio Finanziario 2013 - impegno di spesa Cap. 5, Art. 2, Sub. 360"** pag. 15095

DETERMINAZIONE n. 391 del 27 maggio 2013

Estratto Determina Dirigente del Settore Risorse Umane Reg. Particolare n. 155 del 13.05.2013 avente per oggetto: **"Consiglieri Regionali - liquidazione missioni dei mesi di marzo e aprile 2013"** pag. 15096

DETERMINAZIONE n. 392 del 28 maggio 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale - Settore risorse umane Reg. Part. n. 153 del 10.05.2013 avente per oggetto: **"Dott. Paolo ALBANO - Dipendente di ruolo del Consiglio Regionale della Calabria - Cessazione ai sensi dall'art. 13 della L.R. 34/2010 - Ricognizione dei Servizi utili al Trattamento Pensionistico"** pag. 15097

DETERMINAZIONE n. 393 del 28 maggio 2013

Estratto Determina Dirigente del Settore Risorse Umane - Reg. Part. n. 150 del 08/05/2013 avente per oggetto: **"Co.Re.Com. - liquidazione missioni mesi di aprile 2013"** pag. 15098

DETERMINAZIONE n. 394 del 28 maggio 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale - Settore risorse umane Reg. Part. n. 149 del 07.05.2013 avente per oggetto: **"Liquidazione missioni effettuate nei mesi di Marzo e Aprile 2013 dal Personale di ruolo del Consiglio regionale"** pag. 15099

DETERMINAZIONE n. 395 del 28 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 167 del 16-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Giovanni NICITA nato a Casignana (RC) il 12/02/1985. Conferimento incarico di "Collaboratore esperto al 50% dell'On.le Pietro CRINÒ, con decorrenza 09/05/2013"** pag. 15100

DETERMINAZIONE n. 396 del 28 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 168 del 16-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Benito Domenico DI GIORGIO nato a Cinquefrondi (RC) il 19/01/1984. Conferimento incarico "Responsabile di struttura al 50% dell'on.le Pietro CRINÒ, con decorrenza 09/05/2013** pag. 15100

DETERMINAZIONE n. 397 del 28 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 170 del 16-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Nicola CORBINO, nato Taranto il 17/06/1979. Conferimento incarico "Autista al 100%" dell'On.le Damiano GUAGLIARDI, con decorrenza 04.05.2013"** pag. 15101

DETERMINAZIONE n. 398 del 28 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale - **Sig. RUBINO Luigi, dipendente del Consiglio regionale della Calabria. Proroga comando presso la Provincia di Reggio Calabria, a decorrere dall'1/04/2013 e fino al 30/06/2013** pag. 15102

DETERMINAZIONE n. 399 del 28 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 175 del 17-05-2013 avente per oggetto: **"Sig.ra Stefania FOLINO nata a Crotone il 08/06/1982. Conferimento incarico "Responsabile di struttura al 50%" dell'on.le Emilio DE MASI, con decorrenza 08/05/2013"** pag. 15102

DETERMINAZIONE n. 401 del 29 maggio 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale - Settore risorse umane Reg. Part. n. 143 del 29.04.2013 avente per oggetto: **"Sig. Francesco LABRINI nato il 02.11.1945 - Attribuzione quota regionale indennità premio di servizio, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2 maggio 1986, n. 19"** pag. 15103

DETERMINAZIONE n. 402 del 29 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 166 del 16-05-2013 avente per oggetto: **"Sig.ra Alida CARUSO nata a Reggio Calabria il 14/12/1976. Conferimento incarico di "Collaboratore esperto al 50%" dell'On.le Pietro CRINÒ, con decorrenza 09/05/2013"** pag. 15104

DETERMINAZIONE n. 403 del 29 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 169 del 16-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Domenico STRANIERI nato a Siderno (RC) il 07/03/1977. Conferimento incarico "Responsabile di struttura al 50%" dell'on.le Pietro CRINÒ, con decorrenza 09/05/2013"** pag. 15105

DETERMINAZIONE n. 404 del 29 maggio 2013

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane n. 156 del Reg. Part.re del 14.05.2013 avente per oggetto: **Dott.ssa Stillitano Mariarosaria, dipendente della Regione Calabria - Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. Presa atto proroga comando al Consiglio regionale della Calabria per i periodi dall'1.01.2012 al 31.12.2012 e dall'1.01.2013 all'1.05.2013** pag. 15105

DETERMINAZIONE n. 405 del 29 maggio 2013

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane n. 154 del Reg. Part.re del 10.05.2013 avente per oggetto: **Sig. Calafiore Saverio, dipendente del Comune di Reggio Calabria. Presa atto proroga comando al Consiglio regionale per mesi 12 (dodici) dal 18.05.2013 al 17.05.2014** pag. 15107

DETERMINAZIONE n. 406 del 29 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale - **Sig.ra VALLONE Adele Lucia, dipendente della Giunta regionale. Comando presso la Struttura Speciale dell'On. Rosario MIRABELLI - Consiglio regionale della Calabria, a decorrere dal 18/04/2013 e fino al 17/04/2014**

pag. 15108

DETERMINAZIONE n. 407 del 30 maggio 2013

Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Provveditorato Economato e Contratti - **Rinnovo contratto di locazione immobile sito in Catanzaro - Via Paolo Orsi adibito a recapito dei Gruppi Consiliari e della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria**

pag. 15109

DETERMINAZIONE n. 408 del 30 maggio 2013

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane n. 170 del Reg. Part.re del 16.05.2013 avente per oggetto: **Sig.ra Lacava Eufemia dipendente del Comune di Condofuri. Presa d'atto rinnovo comando al Consiglio regionale Co.Re.Com./Calabria per mesi 12 dall'8.01.2013 al 07.01.2014** pag. 15109

DETERMINAZIONE n. 409 del 31 maggio 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale - Settore risorse umane Reg. Part. n. 175 del 20.05.2013 avente per oggetto: **"Sig.ra omissi, matr. 10093, nata l'11.05.1977 e deceduta il 22.07.2012 - liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e compenso per ferie maturate e non godute"**

pag. 15111

DETERMINAZIONE n. 410 del 31 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale - **Sig. ROPERTI Mariano, dipendente dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro. Proroga comando presso la Struttura Speciale del Presidente del Consiglio regionale della Calabria, On. Francesco Talarico a decorrere dal 06/05/2013 e fino al 05/05/2014** pag. 15112

DETERMINAZIONE n. 411 del 31 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 176 del 20-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Carlo Alberto PARPIGLIA, nato a Reggio Calabria il 06/08/1958. Conferimento incarico di "Supporto tecnico interno" presso la Struttura speciale del Presidente Gruppo consiliare "UDC", on.le Ottavio Gaetano BRUNI, con decorrenza 17/05/2013"**

pag. 15112

DETERMINAZIONE n. 412 del 31 maggio 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale - Segretariato Generale Reg. Part. n. 182 del 20-05-2013 avente per oggetto: **"Liquidazione compenso per ferie non godute alla data di cessazione del rapporto di lavoro per caducazione automatica di n. 33 operatori informatici"** pag. 15113

DETERMINAZIONE n. 413 del 31 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 179 del 20.05-2013 avente per oggetto: **"Sig.ra Maddalena CIRIGLIANO, nata Gernsbach (Germania) il 17/03/1969. Conferimento incarico "Responsabile amministrativo al 100%" dell'On.le Damiano GUAGLIARDI, con decorrenza 04.05.2013"** pag. 15114

DETERMINAZIONE n. 414 del 31 maggio 2013

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane n. 173 del Reg. Part.re del 17.05.2013 avente per oggetto: **Sig. Ferrara Baldassare Antonio dipendente del Comune di Milano. Presa d'atto rinnovo comando al Consiglio regionale Co.Re.Com./Calabria dal 01.01.2013 al 30.06.2013**

pag. 15114

DETERMINAZIONE n. 415 del 31 maggio 2013

Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico - **Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Portanova Spa, società in house del Consiglio regionale**

pag. 15116

DETERMINAZIONE n. 416 del 3 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale - **Sig. RACO Emanuele, dipendente del Consiglio regionale della Calabria. Comando presso il Senato della Repubblica, a decorrere dal 9/05/2013 e fino all'8/05/2014**

pag. 15116

DETERMINAZIONE n. 417 del 3 giugno 2013

Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico avente per oggetto: D.Lgs. 163/2006. Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto dell'irrigazione dell'intera area a verde compreso aiuola Via Marina. Approvazione preventivo lavori. Impegno della spesa occorrente € 3.804,85. CIG: ZF809E3F2E pag. 15117

DETERMINAZIONE n. 418 del 3 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 185 del 20-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Carmelo CIAPPINA nato a Palmi (RC) il 13/11/1974. Conferimento incarico di "Collaboratore esperto al 50"% dell'On.le Clotilde MINASI, con decorrenza 21/05/2013"** pag. 15117

DETERMINAZIONE n. 419 del 3 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 184 del 20-05-2013 avente per oggetto: **"Sig.ra Maria Francesca SPEZZANO nata a Cosenza il 02.04.1974. Conferimento incarico di "Collaboratore esperto al 50"% dell'On.le Pietro Giamborino, con decorrenza 22/05/2013"**

pag. 15118

DETERMINAZIONE n. 420 del 3 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 181 del 20.05-2013 avente per oggetto: **"Sig.ra Angela CALLIPO nata a Vibo Valentia il 09/07/1982. Conferimento incarico "Responsabile di struttura al 100%" dell'on.le Francescantonio STILLITANI, con decorrenza 30/04/2013"**

pag. 15118

DETERMINAZIONE n. 421 del 3 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 183 del 20-05-2013 avente per oggetto: **"Sig.ra Stefania CATALANO, nata a Reggio Calabria il 09/07/1971. Conferimento incarico di "componente interno" presso la Struttura speciale del Presidente Gruppo "Federazione Sinistra" on.le Damiano GUAGLIARDI, con decorrenza 20/05/2013"** pag. 15119

DETERMINAZIONE n. 422 del 4 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 177 del 20-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Giovanni MORANO nato a Vibo Valentia il 04/06/1968. Conferimento incarico "autista al 100%" nella Struttura Speciale dell'on.le Ottavio Gaetano BRUNI, capogruppo UDC, con decorrenza 07/05/2013** pag. 15120

DETERMINAZIONE n. 423 del 4 giugno 2013

Estratto Determinazione del segretario Generale R.P. n. 180 del 20.05.2013 avente per oggetto: **"Sig.ra Gabriella Targoni, nata a Samo (RC) il 24/04/1970. Conferimento incarico di "supporto tecnico interno" presso la Struttura Speciale del Presidente Gruppo consiliare "UDC" on.le Ottavio Bruni, con decorrenza 14/05/2013"** pag. 15120

DETERMINAZIONE n. 424 del 4 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 186 del 22-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Giovanni FERITO nato a Vibo Valentia il 04/10/1973. Conferimento incarico "Responsabile amministrativo al 100%" dell'on.le Ottavio Gaetano BRUNI, con decorrenza 16/05/2013"** pag. 15121

DETERMINAZIONE n. 425 del 4 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 187 del 22-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Antonino MORABITO nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 05/05/1982. Conferimento incarico di "Collaboratore esperto al 100"% dell'On.le Alfonso DATTOLO, con decorrenza 07/05/2013"** pag. 15121

DETERMINAZIONE n. 426 del 4 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale - **Sig. RASO Giovanni Antonio, dipendente del Comune di Lametia Terme. Proroga comando presso la Struttura speciale del Presidente del Consiglio regionale della Calabria, On. Francesco Talarico a decorrere dal 07/05/2013 e fino al 06/05/2014** pag. 15122

DETERMINAZIONE n. 427 del 4 giugno 2013

Estratto determinazione del Segretario Generale R.P. n. 199 del 03.06.2013 avente ad oggetto: **"Immissione definitiva in ruolo nella dotazione organica del Consiglio regionale, con decorrenza 15.10.2012, n. 21 operatori informatici, concorso cod. 999 cat. B3"** pag. 15123

DETERMINAZIONE n. 428 del 5 giugno 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale - Settore risorse umane Reg. Part. n. 178 del 27.05.2013 avente per oggetto: **"Contratto di manutenzione ed assistenza dell'applicativo rilevazione presenze "Golem" e dei relativi terminali di rilevazione - Società Golem software s.r.l. - Anno 2012 C.I.G. n. 51462725FF - Liquidazione fattura n. 272/2012"** pag. 15124

DETERMINAZIONE n. 429 del 5 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale - **Sig. CORTESE Gennaro, dipendente dell'ASP di Cosenza. Comando presso la Struttura Speciale dell'On. Damiano GUAGLIARD1 - Consiglio regionale della Calabria, a decorrere dall'8/05/2013 e fino al 07/05/2014** pag. 15125

DETERMINAZIONE n. 430 del 5 giugno 2013

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane n. 177 del Reg. Part.re del 24.05.2013 avente per oggetto: **Dipendente Consiglio regionale ... omissis ... riconoscimento benefici art. 80, comma 3 legge 388/2000** pag. 15125

DETERMINAZIONE n. 431 del 5 giugno 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale - Settore risorse umane Reg. Part. n. 167 del 15.05.2013 avente per oggetto: **"Sig. Corigliano Antonio, dipendente Ferrovie della Calabria S.r.l. Rimborso competenze ed oneri per il periodo 01.10.2007 - 09.03.2008"** pag. 15126

DETERMINAZIONE n. 432 del 5 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. ... del ... avente per oggetto: **"Sig.ra Maria Giovanna SQUILLACE, nata a Delianuova (RC) il 04/06/1958. Conferimento incarico di "componente interno" presso la Struttura speciale del Presidente III Commissione Consiliare, on.le Salvatore PACENZA, con decorrenza 17/05/2013"** pag. 15127

DETERMINAZIONE n. 433 del 5 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale - **Sig. SCARPELLI Emanuele, dipendente della Provincia di Cosenza. Proroga comando la Struttura Speciale dell'On. Mario MAIOLO, Consiglio regionale della Calabria, a decorrere dal 03/05/2013 e fino al 02/05/2014** pag. 15128

DETERMINAZIONE n. 435 del 6 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 189 del 28-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Domenico CARNOVALE nato a Vibo Valentia il 01/07/1982. Conferimento incarico "Responsabile amministrativo al 100%" dell'on.le Alfonsino GRILLO con decorrenza 22/05/2013"** pag. 15129

DETERMINAZIONE n. 436 del 6 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 190 del 28-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Pino Dell'ARMI nato a Luzzi (CS) il 04/02/1976. Conferimento incarico di "Collaboratore esperto al 50"% dell'Gianluca GALLO, con decorrenza dell'1/05/2013"** pag. 15129

DETERMINAZIONE n. 437 del 6 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale - **Sig. MAZZEI Leonardo, dipendente della Provincia di Cosenza. Proroga comando presso la Struttura Speciale dell'On. Giulio SERRA al Consiglio regionale, a decorrere dal 03/05/2013 e fino al 02/05/2014** pag. 15130

DETERMINAZIONE n. 438 del 6 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 193 del 28-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Tommaso BRUTTO, nato a Settingiano (CZ) l'8/04/1963. Conferimento incarico "Responsabile Struttura al 50%" dell'On.le Mario MAGNO, con decorrenza 01.05.2013"** pag. 15131

DETERMINAZIONE n. 439 del 6 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 192 del 28-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Bruno Alessandro GALLO, nato a Lamezia Terme (CZ) il 18/07/1978. Conferimento incarico "Responsabile Struttura al 50%" dell'On.le Mario MAGNO, con decorrenza 01.05.2013"** pag. 15131

DETERMINAZIONE n. 440 del 6 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 191 del 28-05-2013 avente per oggetto: **"Sig.ra Maria Luisa CALDIERO nata a Cetraro (CS) il 03/07/1988. Conferimento incarico di "Collaboratore esperto al 50"% dell'Giulio SERRA, con decorrenza 01/05/2013"** pag. 15132

DETERMINAZIONE n. 441 del 10 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale - **Sig. CLAUSI Francesco, dipendente della Giunta regionale. Proroga comando presso la Struttura Speciale dell'On. Agazio LOIERO - Consiglio regionale della Calabria, a decorrere dall'1/06/2013 e fino al 31/05/2014** pag. 15133

DETERMINAZIONE n. 442 del 10 giugno 2013

Estratto Determina Segretariato Generale Reg. Part. n. 201 del 06.06.2013 avente per oggetto: **Rinnovo della Commissione preposta all'esame delle richieste di interventi assistenziali e previdenziali a favore del personale del Consiglio regionale** pag. 15133

COMUNICATI DI ALTRE AUTORITÀ O UFFICI REGIONALI

REGIONE CALABRIA – SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Elenco delle deliberazioni della Giunta Regionale pag. 15134

PARTE SECONDA

SEZIONE I

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI STATALI E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE - ROMA

Ordinanza n. 127 – Anno 2013 nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, lettera a), e 4 della legge della Regione Calabria 11 giugno 2012, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008 n. 29, recante: «Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero») pag. 15136

Regione Calabria
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NELLA QUALITÀ DI COMMISSARIO *AD ACTA*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 Luglio 2010)

DECRETO n. 67 del 29 maggio 2013

Recepimento Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti". Rep Atti n. 149/CSR del 25 luglio 2012.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

— la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

— ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173;

— l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza, di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.;

— il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23.12.2009, avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009 - Approvazione", successivamente integrata dalla DGR n. 97 del 12/02/2010;

PRESO ATTO che l'art. 7, comma 5, dell'Accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'Accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione Calabria in materia di programmazione sanitaria";

CHE l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

— la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L.23/12/2005 n. 266;

— la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dei disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 83 della Legge n° 191/09, il Presidente della Regione nominato Commissario ad acta adotta tutte le misure indicate nel piano nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del Piano;

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 4 agosto 2010, con la quale il Gen. Dott. Lu-

ciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati sub Commissari per l'attuazione del Piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria;

PRESO ATTO che il dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 1° febbraio 2011;

VISTA la delibera adottata nella seduta del 31/05/2011 con la quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Navarria, ha nominato il dott. Luigi D'Elia sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010;

DATO ATTO che dall'analisi del combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del DL n. 159/2007, conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 - nella parte applicabile - e comma 88, ultimo periodo, della L. 191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al Commissario ad acta attengono:

a) all'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro (o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti PdR, ai sensi dell'art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2, comma 83, terzo periodo);

b) alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2, comma 83, quarto periodo);

c) alla trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti legislativi regionali rivelatisi d'ostacolo all'attuazione del PdR o dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2, comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta, unitamente al periodo quarto e quinto, dall'art. 17 - comma 4 - lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011);

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati» che detta i principi fondamentali in materia di attività trasfusionali;

VISTO l'art. 20, comma 1, della suddetta legge, il quale prevede che "le Regioni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo di cui all'art. 19, definiscono i requisiti per l'accreditamento delle medesime strutture, nonché le procedure per la richiesta, la verifica dei requisiti previsti e la concessione dell'accreditamento delle strutture trasfusionali, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia e tenendo conto delle linee guida fornite dal Centro Nazionale Sangue";

VISTI

— il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 207, "Attuazione della Direttiva 2005/61/CE che applica la Direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi';

— il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 208, "Attuazione della Direttiva 2005/62/CE che applica la Direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionalf;

— il Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 recante "Revisione del D.L. 19/08/2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti'';

— l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, Rep. Atti n.115 recante "I principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" sancito il 20 marzo 2008;

— l'Accordo Stato-Regioni sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica repertorio Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

— l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011, sul documento relativo a "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali";

CONSIDERATI

— la Legge regionale n. 24 del 18 luglio 2008 "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";

— il Regolamento Regionale del 1 settembre 2009, n. 13, che approva i Regolamenti e i manuali per l'accreditamento del sistema sanitario regionale;

— il DPGR n. 32 del 15 aprile 2011 e s.m.i "Recepimento Accordo Stato-Regioni, rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta (Allegato A) e sul modello per le visite di verifica (Allegato B);

— il DPGR n. 33 del 28/03/2012 "Costituzione team per le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti";

— il DPGR n. 81 del 18/06/2012 "Istituzione della struttura di coordinamento regionale delle attività trasfusionali denominata Centro Regionale Sangue, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), Legge 219/2005";

CONSIDERATO:

— che la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nella seduta del 25 luglio 2012, dopo aver acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ha sancito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, rep. Atti n.149/CSR, sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti";

— che lo stesso Accordo prevede che:

— le predette linee guida sono finalizzate a garantire, in modo omogeneo e uniforme sul territorio nazionale, la raccolta del sangue intero e degli emocomponenti sia attraverso il livello di formazione del personale addetto alla raccolta e sia attraverso adeguati livelli di qualità, sicurezza ed efficienza delle attività di raccolta del sangue ed emc;

— le Regioni si impegnano a recepire con propri provvedimenti le linee guida allegate, entro sei mesi dalla definizione del presente Accordo;

RITENUTO, pertanto, necessario recepire l'Accordo sulle "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti", rep. Atti n. 149/CSR del 25 luglio 2012;

PRESO ATTO che tale documento costituisce lo strumento per garantire adeguati livelli di qualità, sicurezza e appropriatezza delle attività trasfusionali e per concentrare i processi di qualificazione biologica e le attività di produzione degli emc, con conseguente standardizzazione delle prestazioni e maggiore efficienza ed economicità della rete trasfusionale regionale;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI RECEPIRE l'Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sulle "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti", rep. Atti n. 149/CSR del 25 luglio 2012, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'accordo del piano di rientro, ai Ministeri competenti;

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 maggio 2013

Scopelliti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 68 del 29 maggio 2013

Recepimento Accordo - quadro, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera d-bis) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL). Repertorio Atti n. 34/CSR del 2 febbraio 2012.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

— la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

— ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173;

— l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza, di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.;

— il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23.12.2009, avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il

Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009 - Approvazione", successivamente integrata dalla DGR n. 97 del 12/02/2010;

PRESO ATTO:

CHE l'art. 7, comma 5, dell'Accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'Accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione Calabria in materia di programmazione sanitaria";

CHE l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

— la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266;

— la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dei disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 83 della Legge n. 191/09, il Presidente della Regione nominato Commissario ad acta adotta tutte le misure indicate nel piano nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del Piano;

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 4 agosto 2010, con la quale il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati sub Commissari per l'attuazione del Piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria;

PRESO ATTO che il dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 1° febbraio 2011;

VISTA la delibera adottata nella seduta del 31/05/2011 con la quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Navarria, ha nominato il dott. Luigi D'Elia sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010;

DATO ATTO che dall'analisi del combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del DL n. 159/2007, conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 - nella parte applicabile - e comma 88, ultimo periodo, della L. 191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al Commissario ad acta attengono:

a) all'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro (o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti PdR, ai sensi dell'art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2, comma 83, terzoperiodo);

b) alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2, comma 83, quarto periodo);

c) alla trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti legislativi regionali rivelatisi d'ostacolo all'attuazione del PdR o dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2, comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta, unitamente al periodo quarto e quinto, dall'art. 17 - comma 4 - lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011);

VISTO l'art. 9, comma 4, lett d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in base al quale l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo Accordo-quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali, di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

VISTO l'articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251 ed il decreto del Presidente della repubblica 18 luglio 1984, n. 782, in base ai quali l'INAIL oltre a fornire protesi, presidi ortopedici e ausili tecnici agli infortunati sul lavoro, può erogare prestazioni proteiche a favore degli assistiti del Servizio sanitario nazionale, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Regioni, unitamente all'addestramento all'uso, alla riabilitazione e ad una sistematica azione di sostegno finalizzata ad un ottimale recupero psicologico e sociale;

VISTO l'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, in base al quale l'INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionale e, nell'ambito di rapporti con-

venzionali con le Regioni, all'erogazione delle "prime cure ambulatoriali", in coordinamento con le aziende sanitarie locali;

VISTO l'articolo 95 della legge 23 dicembre 2000, 388, che prevede la possibilità per le Regioni di definire convenzioni con l'INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero dell'integrità psico-fisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL;

VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001 che definisce i Livelli essenziali di assistenza che il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assistiti, nel rispetto dei principi di necessità assistenziale, efficacia, appropriatezza ed economicità nell'impiego di risorse;

VISTO il Piano sanitario nazionale 2006-2008 che individua tra gli obiettivi prioritari del Servizio sanitario nazionale la promozione della salute e della sicurezza nell'ambiente di lavoro, attraverso la riduzione dei rischi di infortuni e malattie professionali e la riduzione dei costi umani ed economici conseguenti i danni per la salute dei lavoratori;

VISTO l'art. 11 comma 5 bis, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in base al quale, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m., l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le Regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;

RITENUTO, pertanto, necessario recepire l'Accordo - quadro (Rep. Atti n. 34/CSR del 2 febbraio 2012) ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL), unitamente al Protocollo di Intesa secondo l'allegato schema - tipo e rinviare a successivi atti l'adozione dei provvedimenti conseguenti al suddetto Accordo;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI RECEPIRE il documento allegato al presente decreto, per costituirne parte integrante e sostanziale, denominato "Accordo - quadro (Rep. Atti n. 34/CSR del 2 febbraio 2012) ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL), unitamente al Protocollo di Intesa";

DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'accordo del piano di rientro, ai Ministeri competenti;

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 maggio 2013

Scopelliti

_____ (segue allegato)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo - quadro, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera d-bis) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Rep. Atti n. 34/CSR del 2 febbraio 2012

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 2 febbraio 2012:

VISTO l'articolo 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in base al quale l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo Accordo – quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell' economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

VISTO l'articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251 ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, in base ai quali l'INAIL oltre a fornire protesi, presidi ortopedici e ausili tecnici agli infortunati sul lavoro, può erogare prestazioni proteiche a favore degli assistiti del Servizio sanitario nazionale, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Regioni, unitamente all'addestramento all'uso, alla riabilitazione e ad una sistematica azione di sostegno finalizzata ad un ottimale recupero psicologico e sociale;

VISTO l'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, in base al quale l'INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico- legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale e, nell'ambito di rapporti convenzionali con le Regioni, all'erogazione delle " prime cure ambulatoriali", in coordinamento con le aziende sanitarie locali;

VISTO l'articolo 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la possibilità per le Regioni di definire convenzioni con l'INAIL per disciplinare , nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero dell'integrità psico-fisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001 che definisce il Livelli essenziali di assistenza che il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assistiti, nel rispetto dei principi di necessità assistenziale, efficacia, appropriatezza ed economicità nell'impiego delle risorse;

VISTO il Piano sanitario nazionale 2006-2008 che individua tra gli obiettivi prioritari del Servizio sanitario nazionale la promozione della salute e della sicurezza nell'ambiente di lavoro, attraverso la riduzione dei rischi di infortuni e malattie professionali e la riduzione dei costi umani ed economici conseguenti ai danni per la salute dei lavoratori;

VISTO l'articolo 11, comma 5 bis, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in base al quale, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando sevizi pubblici e privati, d'intesa con le Regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 recante "Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti";

VISTA la lettera in data 22 agosto 2011, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di provvedimento indicato in oggetto;

VISTA la lettera del 23 gennaio 2012, con la quale il Ministro della Salute ha comunicato che nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

VISTA la nota in data 24 gennaio 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione dello schema di Accordo - quadro in oggetto che recepisce le modifiche richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze e sulla quale è stato acquisito il parere dell' INAIL;

VISTA la nota in data 25 gennaio 2012, con la quale lo schema di Accordo - quadro di cui trattasi è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la lettera in data 30 gennaio 2012, con la quale la Regione Veneto, coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso sullo schema di provvedimento in parola il proprio assenso tecnico;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO - QUADRO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

Premesso che:

- l'INAIL svolge presso il Centro di Vigorsio di Budrio (BO) attività di assistenza protesica unitamente ad attività di ricerca scientifica e tecnologica nel settore proteico e delle tecniche riabilitative;
- l'INAIL, altresì, promuove la diffusione della pratica sportiva tra le persone con disabilità causata da infortunio sul lavoro e malattia professionale e mette a disposizione servizi integrati di informazione, orientamento e consulenza per le persone disabili ed i loro familiari, per gli operatori del settore e per la generalità dei cittadini;
- la collaborazione tra le Regioni e l'INAIL nell'assistenza agli infortunati del lavoro ed ai tecnopatici rappresenta uno strumento indispensabile per garantire loro un adeguato livello di tutela sanitaria su tutto il territorio nazionale;
- il Servizio sanitario nazionale può utilmente avvalersi, per l'erogazione delle prestazioni istituzionali a favore della collettività, della riconosciuta esperienza specialistica maturata dall'INAIL negli interventi riabilitativi, protesici e di reinserimento sociale e lavorativo effettuati nei confronti dei lavoratori infortunati e tecnopatici;

SI CONVIENE CHE

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Accordo quadro definisce le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL.
2. Il presente Accordo quadro individua altresì ulteriori ambiti nei quali potrà svilupparsi la collaborazione tra le Regioni e l'INAIL, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale una migliore tutela sanitaria degli infortunati sul lavoro e tecnopatici.

Art. 2
(Prestazioni sanitarie a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici)

1. Le Regioni possono stipulare apposite convenzioni con l'INAIL per l'erogazione agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici, con oneri a carico dell'Istituto, delle prime cure ambulatoriali di cui all'art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con i correlati accertamenti diagnostici e prestazioni specialistiche, e delle prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, anche in regime residenziale, di cui all' articolo 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. L'erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, nelle strutture già attivate e in quelle che l'INAIL intende attivare in relazione alle risorse umane e strumentali disponibili e in coerenza con il Piano sanitario regionale, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento di cui agli articoli 8-bis,

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

8-ter e 8-quater, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

Art. 3

(Prestazioni sanitarie a favore degli assistiti del Servizio sanitario nazionale)

1. Le Regioni possono stipulare apposite convenzioni con l'INAIL per l'erogazione di prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, a favore degli assistiti del Ssn, per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, da parte di strutture dell'Istituto in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento di cui all'articolo 2, comma 1, e nell'ambito di appositi accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto della programmazione dei volumi massimi di prestazioni sanitarie erogabili a carico del Servizio sanitario regionale, nonché delle tariffe sanitarie vigenti.

Art. 4

(Ulteriori sinergie tra le Regioni e l'INAIL)

1. Le Regioni e l'INAIL possono stipulare protocolli d'intesa per l'attivazione di stabili forme di collaborazione nei seguenti ambiti di attività;
a) collaborazione a progetti di ricerca scientifica e tecnologica in ambito protesico, della riabilitazione e del reinserimento socio-lavorativo;
b) collaborazione a percorsi di reinserimento sociale e lavorativo;
c) collaborazione ad iniziative di promozione della pratica sportiva a livello agonistico ed amatoriale per le persone con disabilità;
d) collaborazione ad iniziative di comunicazione sulle tematiche della disabilità;
e) collaborazione a progetti formativi in ambito protesico, riabilitativo e di reinserimento sociale e lavorativo.

Art. 5
(Convenzioni e protocolli)

1. Al fine di realizzare un sistema coordinato di servizi e strutture dedicate all'assistenza sanitaria, riabilitativa e protesica ed al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, le convenzioni e gli accordi di cui agli articoli 2 e 3 e i protocolli di cui all'articolo 4 dovranno, tra l'altro, prevedere:

a) l'individuazione delle specifiche strutture o dei servizi pubblici o privati utilizzati per l'erogazione delle prestazioni;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

b) l'eventuale individuazione di attività da svolgere in comune tra Servizio sanitario nazionale ed INAIL e le relative modalità di svolgimento;
c) i contenuti e le modalità di gestione dei flussi informativi, anche attraverso forme di integrazione dei sistemi informatici e lo sviluppo di servizi in cooperazione applicativa;
d) la definizione delle modalità di raccordo tra le strutture del Servizio sanitario nazionale e l'INAIL per l'avvio tempestivo dell'infortunato sul lavoro e del tecnopatico ad un efficace ed appropriato percorso terapeutico e riabilitativo;
e) la definizione di modalità condivise di utilizzo delle risorse umane nello svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
f) le modalità di regolazione dei rapporti economici eventualmente stabiliti tra il Servizio sanitario nazionale e l'INAIL;
g) la durata, di norma triennale, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata entro 60 giorni dalla scadenza.

Art. 6
(Clausola di salvaguardia)

1. L'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera da parte dell'INAIL a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. L'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, sono a carico dell'INAIL nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

Protocollo di intesa

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

e

REGIONE .....

per

l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro

PREMESSO CHE

- **l'art.12 della legge 11 marzo 1988, n.67, stabilisce che l'INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale e, nell'ambito di rapporti convenzionali con le Regioni, all'erogazione delle "prime cure ambulatoriali", in coordinamento con le aziende sanitarie locali;**

- **ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'INAIL, previa intesa con le regioni, può realizzare e gestire centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro;**

- **l'art.95 della legge 23 dicembre 2000, n.388, prevede la possibilità per le Regioni di definire convenzioni con l'INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero dell'integrità psico-fisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL;**

- **l'art.9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, dispone che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di**

erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

- l'art.11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;

- l'articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, prevedono che l'INAIL oltre a fornire protesi, presidi ortopedici e ausili tecnici agli infortunati sul lavoro, può erogare prestazioni protesiche a favore degli assistiti del Servizio sanitario nazionale, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le regioni, unitamente all'addestramento all'uso, alla riabilitazione e ad una sistematica azione di sostegno finalizzata ad un ottimale recupero psicologico e sociale;

- in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Tutto ciò premesso

le parti, in osservanza delle rispettive competenze, si impegnano reciprocamente ad avviare azioni volte a realizzare una proficua collaborazione finalizzata all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici ed agli assistiti del servizio Sanitario nazionale;

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Prestazioni sanitarie a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici)

L'INAIL erogherà agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici, con oneri a proprio carico, le prime cure ambulatoriali di cui all' art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con i correlati accertamenti diagnostici e prestazioni specialistiche, e le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, anche in regime residenziale, presso le proprie strutture, autorizzate ed accreditate, già attivate nel territorio regionale.

Le strutture dell'INAIL già presenti e operanti sul territorio della Regione, in possesso dei requisiti tecnico-sanitari di cui al comma precedente, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente protocollo, del quale costituisce parte integrante.

L'INAIL, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili, previo accordo con la Regione e in coerenza con il Piano sanitario regionale, potrà attivare nuove strutture finalizzate all'erogazione delle predette prestazioni sanitarie. L'attivazione delle predette strutture è subordinata al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento di cui agli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 3

(Prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici)

L'INAIL e la Regione individueranno, di comune accordo, le strutture pubbliche o private, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività, con le quali l'INAIL potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

Art. 4

(Prestazioni sanitarie a favore degli assistiti del Servizio sanitario)

Presso le strutture sanitarie dell'INAIL, in possesso dei requisiti specificati nel precedente articolo 2, potranno essere erogate a favore degli assistiti del Servizio Sanitario le prestazioni di cui al predetto articolo, se incluse nei livelli essenziali di assistenza, per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale.

I rapporti economici connessi all'erogazione delle prestazioni di cui al comma precedente saranno regolati da apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto della programmazione dei volumi massimi di prestazioni sanitarie erogabili a carico del Servizio Sanitario, nonché delle tariffe sanitarie vigenti.

Art. 5

(Prestazioni di assistenza protesica a favore degli assistiti del Servizio sanitario nazionale).

Le prestazioni di assistenza protesica che l'INAIL, ai sensi dell'articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, erogherà a favore degli assistiti del Servizio sanitario della Regione ...., presso il Centro di Vigorso di Budrio o sue filiali, saranno rimborsate all'INAIL nel rispetto del nomenclatore tariffario allegato al presente protocollo, del quale costituisce parte integrante.

Art. 6
(Convenzioni attuative)

Allo scopo di realizzare una piena sinergia, nel contesto di un sistema coordinato di servizi e strutture dedicate all'assistenza sanitaria, riabilitativa e protesica ed al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici nonché all'erogazione, in favore degli assistiti del SSN, delle prestazioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente protocollo di intesa, l'INAIL e la Regione stipuleranno una o più convenzioni attuative con le quali si provvederà, tra l'altro, a:

a) individuare le specifiche strutture o i servizi pubblici o privati utilizzati per l'erogazione delle prestazioni;

b) definire i contenuti e le modalità di gestione dei flussi informativi, in termini di reciprocità, anche attraverso forme di integrazione dei sistemi informatici e lo sviluppo di servizi in cooperazione applicativa;

c) definire le modalità di regolazione dei rapporti economici eventualmente stabiliti tra il Servizio Sanitario Regionale e l'INAIL e realizzare livelli di sinergia tra la Regione e l'INAIL, idonei a garantire che gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici non debbano anticipare gli oneri per prestazioni, conseguenti agli eventi assicurati, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale che, in base alle vigenti disposizioni, sono a carico degli assistiti, e che detti oneri siano corrisposti direttamente dall'INAIL;

d) definire le modalità di raccordo tra le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e l'INAIL per l'avvio tempestivo dell'infortunato sul lavoro e del tecnopatico ad un efficace ed appropriato percorso terapeutico e riabilitativo;

e) definire, nell'ambito delle sinergie tra il Servizio Sanitario e l'INAIL, modalità condivise di utilizzo delle risorse umane e strumentali nello svolgimento delle attività finalizzate all'erogazione delle prestazioni.

Con le predette convenzioni attuative potranno essere attivate stabili forme di collaborazione nei seguenti ambiti di attività:

a) collaborazione a progetti di ricerca scientifica e tecnologica in ambito protesico, della riabilitazione e del reinserimento socio-lavorativo;

b) collaborazione a percorsi di reinserimento sociale e lavorativo;

c) collaborazione ad iniziative di promozione della pratica sportiva a livello agonistico ed amatoriale per le persone con disabilità;

d) collaborazione ad iniziative di comunicazione sulle tematiche della disabilità;

e) collaborazione a progetti formativi in ambito protesico, riabilitativo e di reinserimento sociale e lavorativo.

Art. 7
(Tavolo tecnico di coordinamento)

La Regione e l'INAIL si impegnano a costituire un tavolo tecnico di coordinamento, i cui componenti saranno indicati dalle parti in numero di... per ciascuna di esse, con il compito di monitorare l'attuazione del presente protocollo di intesa e di approfondire le tematiche che saranno oggetto delle convenzioni attuative di cui al precedente articolo 6.

Art. 8
(Attuazione del protocollo)

L'attuazione del presente protocollo sarà garantita da (Assessore alla Sanità della Regione) e dal Direttore Regionale INAIL.

Art. 9
(Durata)

Il presente protocollo ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata entro 60 giorni dalla scadenza.

Art. 10
(Facoltà di recesso)

La facoltà di recesso potrà essere esercitata, da ciascuna delle parti, con preavviso scritto di almeno tre mesi.

Il recesso non comporterà l'interruzione delle convenzioni attuative, nel frattempo stipulate, e dei progetti e delle iniziative in corso.

Art. 11
(Foro competente)

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma.

Art. 12
(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto viene redatto in triplice copia ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella all. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 69 del 29 maggio 2013

Recepimento Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, rep. Atti n. 255/CSR recante: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province autonome".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

— la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

— ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173;

— l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.;

— il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23.12.2009, avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009 - Approvazione", successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010;

PRESO ATTO

— che l'art. 7, comma 5, dell'Accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'Accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione Calabria in materia di programmazione sanitaria";

— che l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro";

— DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

— la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266;

— la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222;

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze

— che con la medesima delibera il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Calabria ed, in via prioritaria, di provvedere alla realizzazione di specifici interventi, identificati in dodici punti;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010, il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati sub commissari per l'attuazione del piano di rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010;

PRESO ATTO che il Dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 01/02/2011;

VISTA la delibera, adottata nella seduta del 31/05/2011, con la quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dal Dott. Navarria, ha nominato il Dott. Luigi D'Elia sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010;

DATO ATTO che dall'analisi del combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento delle Regioni in PdR (art. 4, comma2, del DL 159/2007, conv. Con legge n. 222/2007 e s.m.L, art. 2, comma 83 - nella parte applicabile - e comma 88, ultimo periodo, della L 191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti e i poteri attribuiti al Commissario ad Acta attengono:

a) all'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro (o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti PdR, ai sensi dell'art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del Piano (ex art. 2, comma 83, terzo periodo);

b) alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2, comma 83, quarto periodo);

c) alla trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti legislativi regionali rivelatasi d'ostacolo all'attuazione del PdR o dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art.2, comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta, unitamente al periodo quarto e quinto, dall'art. 17 - comma 4 - lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011;

ATTESO CHE la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 dicembre 2012, ha sancito l'Accordo, repertoriato agli atti n. 255/CSR, recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province autonome";

RILEVATO che nel predetto Accordo è precisato che alle attività previste dallo stesso si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

PRESO ATTO che trattasi di indicazioni operative di una normativa già esistente;

CONSIDERATO che si rende necessario, come già fatto in altre Regioni, istituire il codice ENI (Europeo non iscritto), ai fini della tracciabilità delle prescrizioni effettuate nei confronti dei soggetti comunitari indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno e senza requisiti per l'iscrizione al SSR, dietro autocertificazione delle predette condizioni e autodichiarazione della propria condizione di indigenza;

CONSIDERATO inoltre che relativamente agli stranieri non appartenenti all'Unione Europea senza permesso di soggiorno (STP) e ai comunitari indigenti (ENI) le regioni devono individuare le modalità più opportune per garantire le cure essenziali e continuative;

RITENUTO pertanto di dover procedere al recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, che da indicazioni sulla corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera, anche al fine di uniformare la risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate;

Di recepire l'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, recante: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province autonome", rep. Atti n. 255/CSR, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Di istituire il codice ENI (Europeo non iscritto), ai fini della tracciabilità delle prescrizioni effettuate nei confronti dei soggetti comunitari indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno e senza requisiti per l'iscrizione al SSR, dietro autocertificazione delle predette condizioni e autodichiarazione della propria condizione di indigenza;

Di far obbligo alle Aziende Sanitarie Provinciali di individuare uno o più ambulatori, quali punti di primo accesso per i predetti soggetti e per i soggetti non comunitari, senza permesso di soggiorno. Tali strutture provvederanno, a fornire l'assistenza di base e qualora necessario a richiedere, su ricetta del SSR, dove sarà riportato al posto del Codice Fiscale il codice ENI o STP, eventuali prestazioni specialistiche o farmaceutiche che potranno essere erogate dalle strutture aziendali territoriali o ospedaliere e tracciate attraverso i relativi flussi informativi;

Di precisare che per le prestazioni erogate nei confronti dei soggetti non appartenenti all'Unione Europea, senza permesso di soggiorno (STP), le Aziende Sanitarie Provinciali hanno l'obbligo di richiedere al Ministero dell'Interno il rimborso relativo all'onere delle prestazioni di ricovero, ambulatoriali e farmaceutiche ad eccezione di quelle inerenti la tutela della gravidanza, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive il cui rimborso viene erogato, alle Aziende Sanitarie Provinciali, dal Dipartimento Tutela della Salute, dietro presentazione di rendicontazione, gravando la relativa spesa su un capitolo di bilancio finalizzato e finanziato dal Ministero della Salute;

Di far obbligo alle Aziende Sanitarie Provinciali di trasmettere le rendicontazioni relative alle prestazioni erogate nei confronti dei comunitari indigenti con codice ENI al Dipartimento Tutela della Salute, che proseguirà nell'inoltro delle stesse al Ministero della Salute, pur non essendo previsto alcun rimborso dalla vigente normativa;

Di stabilire, altresì, che, presso ogni Azienda Sanitaria Provinciale, sarà istituita un'apposita anagrafe dei soggetti STP e ENI, che trimestralmente verrà trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute;

Di precisare che alle attività previste dall'Accordo Stato-Regioni si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico delle Aziende Sanitarie Provinciali;

Di dare mandato alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, ai Ministeri dell'Economia e Finanze e della Salute, per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzione della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 maggio 2013

Scopelliti

(segue allegato)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome".

Rep. Atti n. 255/CSR DEL 20/12/2012

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 dicembre 2012:

VISTA la delega a presiedere l'odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea;

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la lettera pervenuta in data 17 dicembre 2012 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento di un Accordo in questa Conferenza, il documento recante: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome" che, in data 18 dicembre u.s. è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota in pari data con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il parere tecnico favorevole;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

Considerati:

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;

- il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

- il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 di "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

- il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

- il Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistema di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati;

- il Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, che estende il Regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di Paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;

- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modificazioni;

- la circolare del Ministero della Sanità 24 marzo 2000 n. 5, con la quale sono state fornite indicazioni applicative del menzionato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

- l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che garantisce la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni, recante: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", che definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

- le risultanze dei lavori del Tavolo interregionale "Immigrati e servizi sanitari", istituito nell'ambito del progetto "Promozione della salute della popolazione immigrata", promosso dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie del Ministero della salute, la cui realizzazione è stata affidata alla regione Marche nell'anno 2007;

- l'indagine nazionale sulla salute della popolazione immigrata, realizzata dal suddetto Tavolo e pubblicata nel marzo 2008, con la quale è stato valutato il grado di adesione delle regioni alla normativa nazionale e, in particolare, a quanto previsto dal citato D.P.R. n. 394 del 1999, che demanda alle regioni stesse l'implementazione delle modalità più opportune per garantire le cure essenziali e continuative alla popolazione immigrata;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

- il documento elaborato dal suddetto Tavolo, recante: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano", trasmesso dal Ministro della salute al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota del 12 ottobre 2012;

- la nota del 13 dicembre 2012, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha comunicato al Ministro della salute di condividerne i contenuti, affinché lo stesso fosse oggetto di Accordo in questa Conferenza;

- che sul territorio nazionale è stata riscontrata una difformità di risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata;

- che è necessario individuare, nei confronti di tale categoria di popolazione, le iniziative più efficaci da realizzare per garantire una maggiore uniformità, nelle Regioni e nelle Province autonome, dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui livelli essenziali di assistenza;

- che è opportuno raccogliere in un unico strumento operativo le disposizioni normative nazionali e regionali relative all'assistenza sanitaria agli immigrati, anche al fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari;

SI CONVIENE

sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province autonome", Allegato sub A), parte integrante del presente atto.

Alle attività previste dal presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
Prof. Gianpaolo Vittorio D'Andrea

Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome italiane

Indice

Introduzione

Note

1. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea

1.1. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti

1.1.1. iscrizione obbligatoria

1.1.2. iscrizione volontaria

1.1.3. non iscrivibili (soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi, soggiornanti per cure mediche)

1.2. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea senza permesso di soggiorno (Stranieri Temporaneamente Presenti - STP)

1.2.1. codice STP

2. Cittadini appartenenti all'Unione Europea

2.1. iscrizione obbligatoria

2.2. contratto di assicurazione sanitaria e iscrizione volontaria

2.3. TEAM e attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie (Formulari comunitari)

2.3.1. TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia)
2.3.2. Attestazione di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie (Formulari Comunitari)

2.4. soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR (codice ENI)

3. Sintesi procedure (Tavole sinottiche)

4. Allegati

4.1. Modulistica

4. 2 Elenco normative di riferimento

Introduzione

Scopo del presente documento è di fornire, a legislazione vigente, indirizzi operativi per l'applicazione omogenea della normativa relativa all'assistenza sanitaria della popolazione straniera.
L'obiettivo è quello di sistematizzare le indicazioni emanate negli anni, al fine di favorire la più corretta applicazione della normativa vigente per l'assistenza sanitaria alla popolazione immigrata e straniera in Italia, rendere omogenee nei vari territori regionali le modalità di erogazione della stessa, ridurre le difficoltà all'accesso alle prestazioni e la discrezionalità interpretativa delle regole per l'accesso alle cure che minano la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e di equità, migliorare la circolazione delle corrette informazioni tra gli operatori sanitari e semplificare il lavoro degli operatori sanitari.

Il Documento è frutto di un accurato lavoro di ricognizione delle disposizioni normative vigenti in materia del Tavolo interregionale "Immigrati e servizi sanitari", istituito nell'ambito del progetto "Promozione della salute della popolazione immigrata", promosso dal Ministero della salute, Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, la cui realizzazione è stata affidata alla regione Marche nell'anno 2007.

Il Documento raccoglie non solo le numerose indicazioni normative italiane e regionali relative all'assistenza sanitaria agli immigrati in quanto tali, ma coglie anche i principi ispiratori di tali normative e delle direttive europee.

Note

A) La condizione amministrativa degli "stranieri"

Gli stranieri:

1) se provenienti da Paesi extra-europei possono essere regolarmente presenti in quanto in possesso di permesso di soggiorno o essere presenti ma non avere un permesso di soggiorno (irregolari: in precedenza avevano un permesso di soggiorno che non hanno potuto rinnovare; clandestini: non hanno e non hanno mai avuto un permesso di soggiorno);

2) se provenienti da Paesi appartenenti alla Unione Europea[1] non sono più tenuti a richiedere alcun titolo di soggiorno presso le Questure.
Il cittadino comunitario in possesso dei requisiti che determinano il diritto di soggiorno per periodi superiori ai tre mesi, è tenuto a provvedere all'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente o nei casi in cui viene mantenuta la residenza all'estero, allo schedario della popolazione temporanea.

B) Per ogni capitolo vengono:

- *descritte le caratteristiche dell'assistenza (a parità o meno degli italiani)*
- *messe in nota le normative di riferimento*
- *elencati i documenti necessari per l'iscrizione (Capitolo 3, Sintesi delle procedure - Tavole sinottiche)*
- *descritte le caratteristiche della partecipazione alla spesa*

C) Acronimi

CE: Comunità Europea
D.Lgs.: Decreto Legislativo
DG RUERI: Direzione Generale per i Rapporti con l'Unione Europea e per i Rapporti Internazionali
D.M.: Decreto Ministeriale
DPCM: Decreto Presidente Consiglio Ministri
DPR: Decreto Presidente della Repubblica
ENI: Europei non Iscritti
LEA: Livelli Essenziali di Assistenza
MMG: Medico di Medicina Generale
P.A.: Provincia Autonoma
Pds: Permesso di soggiorno
PSE: Permesso di Soggiorno Elettronico
SSN: Servizio Sanitario Nazionale
SSR: Servizio Sanitario Regionale
STP: Stranieri Temporaneamente Presenti
TEAM: Tessere Europea Assicurazione Malattia
T.U.: Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
UE: Unione Europea

---

[1] Dal 2007 i Paesi dell'UE, sono 27: Belgio, Germania ovest, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi (dal 1951), Regno Unito, Irlanda e Danimarca (dal 1973), Grecia (dal 1981), Spagna e Portogallo (dal 1986), Germania est (dal 1990), Austria, Svezia e Finlandia (dal 1995), Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca e Ungheria (dal 2004), Bulgaria, Romania (dal 2007). Vengono inoltre applicati i regolamenti CEE a Svizzera, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

1. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea

1.1. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti

1.1.1. iscrizione obbligatoria al SSR

Di seguito si specificano i **motivi del soggiorno** che determinano l'iscrizione obbligatoria al SSR ai sensi nell'art. 34, comma 1 del Testo Unico (T.U.) e successiva normativa in materia[2,3]:

- lavoro subordinato (anche stagionale)
- lavoro autonomo
- motivi familiari (compresi i familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia precedente al 5 novembre 2008[4])
- asilo politico/rifugiato
- asilo umanitario/motivi umanitari/protezione sussidiaria[5,6]
- richiesta di protezione internazionale
- richiesta di asilo (anche "Convenzione Dublino")[7]
- attesa adozione[8]
- affidamento ivi compresi i minori non accompagnati[9,10]
- richiesta di cittadinanza
- possessori di carta di soggiorno[11] e soggiornanti di lungo periodo[12]
- familiari[13] non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR[14,15]
- attesa di occupazione[16]
- attesa di regolarizzazione (iscrizione temporanea, in attesa della definizione della pratica, per coloro cha hanno fatto domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero)[17]
- minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno[18,19].

---

[2] Verrà di seguito indicato come Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (T.U.) il D.Lgs. n. 286/1998 e le successive modifiche ed integrazioni.

[3] Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del T.U.
"Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza".

[4] Circ. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, DGRUERI/VI/1.3.ba/9682/P del 4 maggio 2009.

[5] Art. 27 del D.Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007,: "I titolari di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria".

[6] Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000: "Asilo umanitario: il riferimento è agli articoli del T.U. 18, comma 1 (soggiorno per motivi di protezione sociale), 19, comma 2, lettere a) e d) (divieto di espulsione e di respingimento di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei mesi), 20, comma 1 (misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) e 40, comma 1, (stranieri ospitati in centri di accoglienza, qualora non abbiano altro titolo all'assicurazione obbligatoria od all'erogazione di prestazioni sanitarie)"; DPCM del 5 aprile 2011 emanato ai sensi dell' art 20, comma 1del T.U.

[7] La Convenzione di Dublino, cui aderiscono tutti gli stati membri dell'Unione Europea, la Norvegia e l'Islanda, istituisce un sistema per identificare - tramite una serie di criteri specifici - lo Stato competente per l'esame delle domande d'asilo. Tra i vari criteri vi è anche quello per cui è competente ad esaminare la domanda il primo Stato in cui giunge il richiedente. Lo status giuridico del cittadino straniero a cui è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi della Convenzione di Dublino è quello di richiedente asilo (o di richiedente la protezione internazionale).

[8] Occorre rilevare che al minore straniero adottato o in affidamento pre-adottivo non è rilasciato alcun permesso di soggiorno (Vedi Direttiva Ministero dell'Interno e Ministero della Famiglia del 21 febbraio 2007). Il minore gode, tuttavia, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare sin dal momento dell'ingresso sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento pre adottivo (art. 34, comma 1, L. n. 184/1983). In particolare, l'iscrizione al SSN deve avvenire con le stesse modalità previste per la prima iscrizione del minore italiano (sono cioè richiesti: documento d'identità del genitore, stato di famiglia o autocertificazione e codice fiscale del minore (Circ. Ministero della Salute DGRUERI/VI/I.3.b.a/5719/P del 17 aprile 2007).

[9] Art. 19, comma 2 del T.U.

[10] Le spese per l'accertamento dell'età sono a carico della Prefettura.

[11] Art. 9, comma 1 del T.U. e art. 16, comma 2 del DPR n. 394/1999.

[12] "Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (pds CESLP), precedentemente definito "carta di soggiorno", ai sensi dell'art. 9 del T.U. e dell'art. 16, comma 2 del DPR n. 394/1999, (come modificato dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 3 dell'8 gennaio 2007) è un titolo di soggiorno a tempo indeterminato e dà diritto all'iscrizione al SSN a tempo indeterminato.

[13] Art. 2 del D.Lgs. n. 30/2007, comma 3, e Circ. Ministero della Salute DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto.2007, dove per "familiare" si intende:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge di cui alla lettera *b*).
Per i familiari a carico fare riferimento al paragrafo " Note generali per gli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti".

[14] Art. 10 del D.Lgs. n. 30/2007: "i familiari non comunitari di cittadino dell'Unione, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione".

[15] Art. 17 del D.Lgs. n. 30/2007: "ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la questura rilascia una "Carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino europeo".

[16] Compresi:
- gli studenti che hanno conseguito in Italia dottorato o master universitario di secondo livello, in quanto possono avere il permesso di soggiorno per 12 mesi per "attesa occupazione". Circ. Ministero dell'Interno, prot. n. 0004820 del 27 agosto 2009;
- gli ultrasessantacinquenni con permesso "in attesa di occupazione" che non sono iscrivibili al Centro per l'Impiego.

[17] Telex Min. S DPS-X-40-286/98 del 3 aprile 2000; nota DG Rapporti con l'Unione Europea e Internazionali, uff.VI, del 23 novembre 2009: "l'iscrizione al SSN per colf e badanti potrebbe essere effettuata in via provvisoria, con proroga fino al rilascio del permesso di soggiorno e salvo cessazione nelle ipotesi in cui si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione ...o vi sia interruzione del rapporto di lavoro".
Si vedano anche indicazioni in tal senso delle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto.

[18] L. n. 176 del 27 maggio 1991 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo" e art. 35, comma 3, lettera b) del T.U.

- genitore che svolge attività lavorativa con permesso di soggiorno per assistenza minore[20,21,22]
- donna in possesso di permesso di soggiorno per cure, in stato di gravidanza e sino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvede
- motivi di studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio[23]
- detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena, con o senza permesso di soggiorno[24]
- permessi per motivi di giustizia[25]
- motivi religiosi per religiosi che svolgono un'attività lavorativa e ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali (es. parroci)[26]
- status di apolide[27]
- motivi di studio qualora siano studenti che svolgono attività lavorativa
- residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana
- motivi di salute/umanitari (ad esclusione dei soggiornanti ai sensi dell'art. 36 del T.U.: ingresso per cure mediche). Si fa riferimento a permessi di soggiorno per motivi di salute o motivi umanitari rilasciati in caso di scadenza di precedente permesso di soggiorno e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale[28],

Si sottolinea che la donna in possesso di permesso di soggiorno per cure, in stato di gravidanza e sino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvede, ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR per sé e per il bambino[29].
Il padre del bambino è equiparato alla madre e pertanto deve essere iscritto al SSR[30].

Ai minori stranieri soggiornanti per recupero psico-fisico in alcune regioni e ospitati presso famiglie, enti o associazioni, nell'ambito di Programmi solidaristici di accoglienza temporanea autorizzati dal Ministero della Solidarietà - Comitato per i Minori Stranieri e/o dalle Regioni, deve essere garantita l'assistenza sanitaria per tutta la durata del soggiorno dietro esibizione da parte dell'adulto affidatario, di documentazione attestante l'affido temporaneo nell'ambito dei suddetti Programmi.

---

[19] Risoluzione A7-0032/2011 dell'8 febbraio 2011. Il Parlamento europeo invita gli Stati membri "ad assicurare che i gruppi più vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di documenti, abbiano diritto e possano di fatto beneficiare della parità di accesso al sistema sanitario" (punto 5), "a garantire che tutte le donne in gravidanza e i bambini, indipendentemente dal loro status, abbiano diritto alla protezione sociale quale definita nella loro legislazione nazionale, e di fatto la ricevano" (punto 22).

[20] Art. 29, comma 6 del T.U.: "al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro".

[21] Art. 11 del DPR n. 394/1999.

[22] Circ. Ministero della Salute DGRUERI/VI/Bba/8489/P del 16 aprile 2009.

[23] Circ. Ministero della Salute, DGRUERI/VI/11494/I.3.b.a./P del 19 luglio 2007. Il permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato al compimento della maggiore età (a stranieri già regolarmente residenti) non comporta il pagamento del contributo al SSR in presenza di una precedente iscrizione a titolo obbligatorio. "La pregressa iscrizione a titolo obbligatorio consente, infatti, la conservazione dell'iscrizione al SSN allo stesso titolo, cioè senza il pagamento del contributo al SSN".

[24] Art. 1 del D.Lgs n. 230 del 22 giugno 1999, "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419", commi 5 e 6: "Sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia. I detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale".
Per le prestazioni erogate a favore dei detenuti ed internati, indipendentemente dalla nazionalità, si applica il codice di esenzione F01.

[25] Art. 11, comma 1, lettera c bis) del DPR 394/1999.

[26] Ai fini dell'iscrizione obbligatoria devono produrre un'attestazione del datore di lavoro o dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. Circ. Ministero della Salute DGRUERI VI/AG4/2591 del 4 giugno 2004 e Circ. Ministero della Salute DG RUERI/VI/Bba/8489/P del 16 aprile 2009.

[27] Lo status di apolide si riconosce a quelle persone che non possono dimostrare di possedere la cittadinanza di uno Stato o che non sono più trattate come cittadini dalle autorità competenti del Paese d'origine e che, conseguentemente, non fruiscono più di alcuna assistenza amministrativa, come il rilascio di documenti essenziali quali quelli d'identità o di stato civile.

[28] Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

[29] Art. 19, comma 2, lettera d) del T.U., art. 28, comma 1, lettera c) del DPR 394/1999.

[30] Sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 27 luglio 2000.

Note generali per gli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti

Iscrizione al SSR nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno
In tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, si procede all'iscrizione temporanea sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno, ivi compresi coloro che hanno fatto domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero[31].

Iscrizione al SSR e svolgimento di attività lavorativa o iscrizione ai Centri per l'impiego
Le norme attualmente in vigore[32] affermano il principio secondo cui lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'iscrizione nelle liste di collocamento (attuali Centri per l'Impiego), nel rispetto della legislazione del lavoro, dà diritto all'iscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo o dal fatto che il motivo del permesso di soggiorno non preveda l'iscrizione obbligatoria (esempio: studenti con un contratto di lavoro a tempo determinato, genitore che assiste il minore...)

Verifica requisiti per l'iscrizione al SSR
In tutti i casi in cui il cittadino straniero è in possesso di un titolo di soggiorno per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria, la ASL deve procedere all'iscrizione al SSR, senza la verifica di ulteriori requisiti.
L'esibizione della certificazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa si rende necessaria soltanto nei casi in cui il cittadino straniero svolga attività lavorativa pur non essendo in possesso di titolo di soggiorno per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria al SSR.

Residenza/Effettiva dimora
Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'ASL nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora (per il luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno)[33].
La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio[34].
Per i richiedenti protezione internazionale, si prescinde dall'indicazione di domicilio riportato sul permesso di soggiorno e, in assenza di residenza, si fa riferimento all'autocertificazione di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalità[35].
Gli stranieri in possesso di richiesta o di permessi di soggiorno per protezione internazionale, asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari in fase di prima iscrizione possono iscriversi al SSR temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno di richiedere la variazione di domicilio alla Questura competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo.

Familiari a carico
"L'assistenza sanitaria spetta ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al SSR è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti." (T.U., art. 34, comma 2).
Si precisa che per quel che riguarda l'individuazione di coloro che sono a carico si fa riferimento alle disposizioni normative che regolano il percepimento degli assegni familiari o le detrazioni fiscali per carichi di famiglia[36]:
"Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2009 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:
- *il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;*
- *i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.*

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)"

Durata dell'iscrizione sanitaria
L'iscrizione al SSR è valida dalla data di ingresso fino alla scadenza del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno stesso in base alla norma del salvo buon fine e nell'ottica della continuità assistenziale[37].

Agli stranieri regolarmente soggiornanti ed iscritti al SSR viene rilasciata, al pari dei cittadini italiani, la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) e trovano applicazione nei loro confronti. le norme relative alla sicurezza sociale di cui ai regolamenti Comunitari[38], a parità di condizione con i cittadini italiani iscritti al SSR.

Iscrizione d'ufficio
Nel caso in cui, al momento della richiesta d'assistenza, lo straniero extracomunitario regolarmente presente sul territorio nazionale non abbia ancora provveduto all'iscrizione formale al SSR, le strutture sanitarie devono comunque provvedere all'erogazione dell'assistenza ed alla contestuale iscrizione d'ufficio al SSR.
"Il possesso del permesso di soggiorno fa retroagire il diritto all'assistenza sanitaria dello straniero, in quanto regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia"[39].

Dichiarazioni sostitutive
I cittadini di stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione[40] e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà[41],

---

[31] Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000, Telex Ministero della Salute DPS-X-40-286/98-240 del 1 aprile 2000.Circ. Ministero della Salute DGRUERI/VI/I.3.b.a/5719/P del 17 aprile 2007, Circ. Ministero della Salute DGRUERI/VI/1.3.b.a/20114/P del 19 novembre 2007.

[32] Art. 34 T.U., Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

[33] Art. 42, commi 1 e 2 del DPR n. 394/1999.

[34] Art. 2, L. n. 1228 del 24 dicembre 1954, art. 3, commi 38 e 39 della L. 94/2009.

[35] La Regione Lazio ha emanato specifica nota: n. 42013/AV/09 del 5 aprile 2006.

[36] Provv. Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010.
Lo stato di famiglia, rilasciato dall'ufficio anagrafe o autocertificato, non definisce i familiari a carico, ma attesta unicamente le persone iscritte nella "scheda di famiglia", cioè l'insieme delle persone abitanti nello stesso alloggio e che sono legate da vincoli di parentela, o anche semplicemente da vincoli affettivi.

[37] Art. 42 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 modificato dall'Art. 39 del DPR n. 334 del 18 ottobre 2004.

[38] Regolamenti CE n. 1408 del 1971, numero 574 del 1972, nelle more del recepimento del Regolamento CE numero 883 del 2004.

[39] Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

[40] Art. 46 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani[42].

Permesso di soggiorno elettronico (P.S.E.)
Il Decreto del 3 agosto 2004 del Ministero dell'Interno prevede l'adozione del titolo di soggiorno in formato elettronico (P.S.E.). Tale formato di permesso di soggiorno non sempre riporta il motivo di soggiorno e la residenza (o effettiva dimora). Pertanto gli Uffici Anagrafici delle ASL rileveranno i dati necessari all'iscrizione al SSR mediante le dichiarazioni sostitutive dell'utente.

Codice Fiscale
Il Codice Fiscale viene normalmente rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
Questo può essere rilasciato anche da altri soggetti quali, ad esempio, lo Sportello Unico per l'Immigrazione (S.U.I.).

[41] Art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

[42] Art. 3, commi 2 e 3 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

I cittadini extra UE in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi (tranne studenti e collocati alla pari che possono chiedere iscrizione volontaria anche per periodi inferiori) e che non rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al SSR, sono tenuti ad assicurarsi mediante stipula di una polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o estero, valida sul territorio nazionale o, in alternativa, possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSR, previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8.10.1986[43].

Di seguito si specificano i motivi del soggiorno che consentono l'iscrizione volontaria al SSR:

- soggiornanti per motivi di studio
- collocati alla pari[44]
- residenza elettiva
- personale religioso[45]
- stranieri che partecipano a programmi di volontariato[46]
- familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008[47,48]
- dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari, con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al SSR
- altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra precisato in materia di iscrizione obbligatoria.

Gli importi sotto riportati devono essere versati tramite conto corrente postale o F24 individuati dalla Regione o Provincia Autonoma.

Si precisa che l'iscrizione volontaria al SSR fa riferimento all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) a prescindere dall'eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno[49], non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

[43] Art. 34, comma 3 del T.U. e art. 42, comma 6 DPR 394/99.

[44] Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge n. 304 del 18 maggio 1973.

[45] Per l'iscrizione obbligatoria fare riferimento a pag. 13

[46] Art. 27 bis del T.U., Circ. Ministero della Salute DGRUERI/ VI/1.3.b.a/20114/P del 19 novembre 2007.

[47] Art 1, comma d), D.Lgs n. 160, 3 ottobre 2008, Circ. Ministero della Salute DGRUERI/VI/.3.b.a/4537/P del 24 febbraio 2009, Circ. Ministero della Salute DGRUERI/VI/.3.b.a/9682 del 4 maggio 2009.

[48] Si vedano: Circ. Regione Lazio prot. 84775 del 17 luglio 2009, Circ. Regione Marche prot. 456561/S04/CR del 12 agosto 2009, Circ. P.A. Trentino Alto Adige prot. 23.2/5507/49465 del 27 gennaio 2010, Circ. Regione Veneto prot. 593050/50.00.04/E.900.02.15 del 27 ottobre 2009, Circ. Regione Emilia Romagna prot. PG 2010/188856 del 23 luglio 2010.

[49] Circ. Ministero della Salute, DGRUERI/VI/11494/I.3b.a./P del 19 luglio 2007. "...In fase di rinnovo del permesso di soggiorno, il previo pagamento del contributo annuale può consentire la conservazione dell'iscrizione al SSR, nelle more della presentazione del permesso di soggiorno alla ASL da parte dell'interessato".

L'iscrizione volontaria al SSR viene effettuata previa corresponsione dell'importo minimo di € 387,34 ed è valida anche per i familiari a carico.

Per gli studenti senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani l'importo è di €149,77.

Per coloro collocati alla pari[50] l'importo è di € 219,49 .

Tale iscrizione (per studenti e collocati alla pari) non include eventuali familiari a carico.

Per estendere l'assistenza sanitaria ai familiari a carico, l'importo del versamento dovrà essere calcolato in base al reddito e non potrà essere inferiore a € 387,3458 [51,52].

Il soggetto in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio che documenti, esibendo contratto di lavoro, lo svolgimento di attività lavorativa, ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR.

[50] Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della L. n. 304. del 18 maggio 1973.

[51] Per l'importo fare riferimento al D.M. 8.10.1986: "L'iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all'estero nell'anno precedente a quello d'iscrizione, che fissa la percentuale contributiva nella misura del 7,50% del reddito complessivo fino a 20.658,27 E. annui; sulla quota eccedente il predetto importo e fino al limite di 51.645,68 E. è dovuto un contributo nella misura del 4%.
L'ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all'importo di 387,34 E."

[52] Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

Note generali per gli stranieri con iscrizione volontaria

Residenza/Effettiva dimora

Lo straniero assicurato al SSR è iscritto, eventualmente, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'ASL nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora (per effettiva dimora si intende il luogo indicato nel permesso di soggiorno[53]). Il cittadino straniero è tenuto a comunicare alla ASL il cambio di residenza. La documentazione di richiesta di cambio di residenza costituisce documento valido per l'iscrizione.

Dichiarazioni sostitutive

I cittadini di stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione[54] e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà[55], limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani[56].

[53] Art. 42, commi 1 e 2 del DPR 394/99.

[54] Art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

[55] Art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

[56] Art. 3, commi 2 e 3 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

1.1.3. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea non iscrivibili

Soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi.

Agli stranieri non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per periodi inferiori ai tre mesi (visto per turismo, visita, affari, ecc.), non tenuti all'iscrizione obbligatoria né iscrivibili volontariamente al SSR, vengono assicurate nelle strutture sanitarie tutte le prestazioni, urgenti e di elezione.
Le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day hospital) vengono prestate immediatamente; il pagamento avviene al momento delle dimissioni del paziente.
Le prestazioni sanitarie di elezione vengono prestate previo pagamento delle relative tariffe.
Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle Regioni e dalle Provincie Autonome[57].
Per le eventuali prestazioni d'urgenza rimaste insolute gli oneri sono a carico del Ministero dell'Interno; pertanto l'ASL, l'Azienda Ospedaliera o le strutture accreditate devono rivolgersi per il relativo rimborso delle prestazioni erogate, all'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente[58].

Rimangono salvi gli accordi internazionali che disciplinano in regime di reciprocità l'erogazione dell'assistenza sanitaria[59]. Coloro che rientrano nei predetti accordi e sono portatori di specifici formulari rilasciati dallo Stato d'appartenenza, possono fruire dell'assistenza in forma diretta o nelle modalità previste in base al tipo di modello specifico per accordo o attraverso l'iscrizione al SSR e comunque previo pagamento delle quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con i cittadini italiani.
I paesi con cui sussistono accordi internazionali sono i seguenti:

- Argentina
- Australia
- Brasile
- Bosnia-Erzegovina
- Capo Verde (momentaneamente sospesa)
- Croazia
- Principato di Monaco
- Macedonia
- Montenegro
- Serbia
- Repubblica di S. Marino
- Tunisia
- Città del Vaticano e Santa Sede

Soggiornanti per cure mediche ai sensi dell'art. 36 del T.U.[60]
I soggiorni ai sensi dell'art. 36 del T.U. sono autorizzati in tre differenti casi:

a) Ingresso per cure in Italia dietro pagamento dei relativi oneri.

Lo straniero non appartenente all'UE che intende sottoporsi a cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli Affari Esteri, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:

- dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, nel rispetto delle disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;

- attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;

- documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;

- certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana;

Il soggiorno per cure mediche non permette l'iscrizione al SSR e le prestazioni sanitarie sono a totale carico dell'utente[61].

b) Trasferimento per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari autorizzati dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero degli Affari Esteri[62].

"Tale intervento si concretizza nell'autorizzazione all'ingresso per cure in Italia, da parte del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, di cittadini stranieri residenti in paesi privi di strutture sanitarie idonee ed adeguate. L'individuazione dei soggetti beneficiari di tale intervento rientra nell'ambito della discrezionalità politica dei due ministri.
Il Ministero della Sanità, sulla base della documentazione acquisita, provvede ad individuare le strutture che si ritengono idonee all'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste e a rimborsare direttamente, alle stesse strutture, l'onere delle relative prestazioni sanitarie"[63].

c) Trasferimento in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni.

Ai sensi dell'art. 32, comma 15 della L. 27 dicembre, 1997 n. 449 le Regioni, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della Sanità, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:
- cittadini provenienti da Paesi extra UE nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

---

[57] Art. 8, commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 502 del 30 del dicembre 1992 e successive modifiche.

[58] Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

[59] Art. 35, comma 2 del T.U.

[60] Il permesso di soggiorno per "cure mediche" rilasciato ai sensi ai sensi dell'art. 36 del T.U.: Ingresso e soggiorno per cure mediche non dà diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR. La spesa per le cure erogate è sostenuta dallo stesso paziente o ricade sul Fondo Sanitario Nazionale o Regionale nell'ambito di interventi umanitari del Ministero della Salute o delle Regioni.

[61] N.B. Si sottolinea che la donna in stato di gravidanza ed il padre del bambino sino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, hanno diritto al permesso di soggiorno per motivi di salute/umanitari con iscrizione obbligatoria al SSR e non per cure mediche. Analogamente dicasi per individui non espulsi dallo Stato per gravi motivi sanitari

[62] Art. 12, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 502/92 così come modificato da D.Lgs. 517/93.

[63] Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

1.2. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea senza permesso di soggiorno (Stranieri temporaneamente Presenti - STP)

Gli Stranieri Temporaneamente Presenti, STP, sono coloro che, non essendo in regola con il permesso di soggiorno, non sono di norma iscrivibili al SSR.
Per costoro la legge[64] prevede:

"Agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque ESSENZIALI, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva".

Sono in particolare garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989[65];
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;
f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza[66].

Cure Urgenti: *cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.*
Cure Essenziali: *Prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)*[67,68,69]

[64] Art. 35, comma 3 del T.U.

[65] ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. n. 176 del 27 maggio 1991.

[66] Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, emanate con DPR n. 309 del 9 ottobre 1990 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 1990) e successive modifiche ed integrazioni.

[67] Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

[68] Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000: l'individuazione delle cure essenziali è di esclusiva competenza del Ministero della Salute e l'accertamento dell'essenzialità della prestazione, come per l'urgenza, rientra nell'ambito della responsabilità del medico".

[69] Per l'assistenza protesica che rientra nei LEA, le Regioni sono tenute ad individuare i percorsi più idonei per fornire le prestazioni necessarie.
Si segnala che le Regioni Lazio, Piemonte hanno ricompreso le suddette prestazioni di assistenza protesica tra le cure essenziali con apposite deliberazioni, così come previsto dal DPCM 29 novembre 2001 – Conferenza Stato-Regioni 8 agosto 2001.

E' stato, altresì, affermato dalla legge il **principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali**, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso[70].

Ai fini dei trapianti, compreso il trapianto di midollo osseo, considerati terapie essenziali, lo straniero STP è trattato al pari del cittadino italiano.

Le modalità di ricovero nelle strutture ospedaliere italiane sono analoghe a quelle per gli italiani (urgenti se necessario, programmate, ordinarie e in day hospital).

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria di base, il DPR n. 394/99, delega alle regioni italiane l'organizzazione dei servizi sanitari, ovvero la definizione di chi deve fornire l'assistenza sanitaria di base[71]:
"le regioni individuano le modalità più opportune per garantire le cure essenziali e continuative, che possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari accreditati, strutture in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica. Tali ipotesi organizzative, in quanto funzionanti come strutture di primo livello, dovranno comunque prevedere l'accesso diretto senza prenotazione né impegnativa".[72]

Ne deriva che per garantire l'assistenza essenziale le Regioni e le P.A. possono prevedere l'assegnazione al MMG e al PLS.

Per gli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno occorre far riferimento anche alla risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2011[73].

1.2.1 Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)

L'assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con codice regionale individuale STP (Straniero Temporaneamente Presente) che identifica l'assistito per tutte le prestazioni erogabili con finalità prescrittive e di rendicontazione.

Il codice STP può essere rilasciato dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere, dai Policlinici Universitari e dagli IRCCS.

Il codice STP è un codice identificativo composto da **16 caratteri**:
- tre caratteri costituiti dalla sigla STP
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione

[70] Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

[71] Art. 43, comma 8 del DPR 394/99.

[72] Ad oggi sono 13 le Regioni e P.A. che hanno emanato indicazioni alle proprie ASL per l'organizzazione dell'assistenza sanitaria agli STP secondo quanto previsto dal DPR 394/1999 ("Indagine nazionale Immigrati e servizi sanitari in Italia: le risposte dei sistemi sanitari regionali" a cura dell'Osservatorio Diseguaglianze Marche, anno 2008, (http://ods.ars.marche.it) e sono 5 le regioni e 1 P.A. ad assicurare, seppur in modo diversificato, il medico di medicina generale e/o il pediatra di libera scelta (ricerca: "La tutela della salute degli immigrati nelle politiche locali, 2010 a cura dell'Area Sanitaria della Caritas di Roma,(http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2010/09/DIRITTO_ALLA_SALUTE.pdf)

[73] Risoluzione A7-0032/2011. Il Parlamento europeo invita gli Stati membri "ad assicurare che i gruppi più vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di documenti, abbiano diritto e possano di fatto beneficiare della parità di accesso al sistema sanitario" (punto 5), "a garantire che tutte le donne in gravidanza e i bambini, indipendentemente dal loro status, abbiano diritto alla protezione sociale quale definita nella loro legislazione nazionale, e di fatto la ricevano" (punto 22).

- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL (Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice
- sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio

Esso viene attribuito in occasione della prima erogazione delle prestazioni qualora lo straniero che ricorra alle prestazioni sanitarie non ne sia in possesso o può altresì essere rilasciato preventivamente al fine di facilitare l'accesso alle cure, in particolare ai programmi di prevenzione.

Il codice STP viene rilasciato allo straniero privo di permesso di soggiorno a seguito di una dichiarazione dei propri dati anagrafici e di *una dichiarazione di indigenza* (vedi allegato) e viene utilizzato per ricevere le prestazioni sanitarie essenziali a parità di condizioni con il cittadino italiano per quanto riguarda le quote di partecipazione alla spesa (ticket).

Validità e durata del codice STP

Il codice STP ha validità su tutto il territorio nazionale e durata di 6 mesi[74].
E' rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

Documenti richiesti per il rilascio del codice STP

Le informazioni richieste dalla ASL/struttura sanitaria per il rilascio del codice STP sono:
- nome, cognome, sesso, data di nascita, nazionalità.

Qualora non fosse possibile esibire un documento di identità è sufficiente la registrazione delle generalità fornite dall'assistito[75].
I dati registrati dalla ASL/struttura sanitaria sono riservati[76] e possono essere comunicati solo su richiesta ufficiale scritta da parte dell'autorità giudiziaria.

Utilizzo del codice STP

Il codice STP deve essere utilizzato per:
- la prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico-strumentali, visite specialistiche),
- la prescrizione di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate,
- la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate del SSR.

Partecipazione alla spesa (Ticket)

Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri[77] a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

Lo straniero STP è **esonerato dalla quota di partecipazione alla spesa (ticket), in analogia con il cittadino italiano**, per quanto concerne[78,79]

- le prestazioni sanitarie di primo livello, ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa; (quali ad esempio quelle di medicina generale, SERT, DSM, Consultori Familiari);
- le prestazione di urgenza erogate presso il Pronto Soccorso secondo i criteri di esenzione già definiti per i cittadini italiani;
- le prestazioni erogate a tutela della gravidanza e della maternità;
- le prestazioni di prevenzione erogabili attraverso le articolazioni territoriali del Dipartimento di Prevenzione (piano nazionale e regionale dei vaccini, screening, prevenzione HIV[80]);
- le prestazioni erogabili in esenzione, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa in atto per i cittadini italiani, in presenza di patologie croniche, patologie rare e stati invalidanti (con conseguente rilascio di Attestato di esenzione);
- età/condizione anagrafica (inferiore ai 6 o superiore ai 65 anni), alle stesse condizioni con i cittadini italiani.

Per tutte le altre situazioni (prestazioni di II livello, di diagnosi e cura, medicina riabilitativa e preventiva, alimenti speciali, presidi specifici...) si applicano le condizioni previste per il cittadino italiano.

Qualora il cittadino straniero privo di permesso di soggiorno ed in possesso del codice STP, non avesse risorse sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una sua dichiarazione (allegato), il **codice di esenzione X01** che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata[81].

Oneri delle cure erogate e rendicontazione

Gli oneri per le prestazioni sanitarie essenziali erogate[82], ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa **eventualmente non versate**, sono a carico della ASL territorialmente competente per il luogo in cui le prestazioni vengono erogate[83] che avrà cura, pertanto di richiedere:

1) **al Ministero dell'Interno** il rimborso relativo all'onere delle prestazioni **ospedaliere** urgenti o comunque essenziali, **per malattia ed infortunio**, e cioè quelle urgenti erogate tramite pronto soccorso e quelle essenziali, ancorché continuative, erogate in regime di ricovero, compreso il ricovero diurno (day hospital), o in via ambulatoriale[84];

---

[74] Si auspica un periodo più lungo come ha disposto la Regione Veneto che ha indicato, da tempo, come periodo di validità del Codice STP 12 mesi rinnovabili.

[75] Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000: "la struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere anche in assenza di documenti d'identità alla registrazione delle generalità fornite dall'assistito, non solo perché il beneficiario delle prestazioni non può, in linea di principio, rimanere anonimo, ma anche ai fini degli adempimenti dell'art. 4 del DPR 394/99 e della rilevazione di casi di malattie infettive e diffusive soggette a notifica obbligatoria".

[76] D.Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni.

[77] Cioè il costo complessivo della prestazione o del ricovero.

[78] Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

[79] Nella Regione Puglia gli STP, avendo sottoscritto la Dichiarazione di indigenza sono equiparati ai cittadini italiani che dichiarano condizioni economiche minime per cui è prevista l'esenzione per i cittadini residenti. (DGR n. 1501, 1 agosto 2008: "Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Modifica alla delibera di DGR n. 1198 del 6 agosto 2005 e s.m.e i." – pubblicata sul BURP n. 127 del 14 agosto 2008)

[80] D.M. n.1 febbraio, 1991.

[81] Allegato "Disciplinare tecnico della ricetta SSN e SASN", D.M. del 17 marzo 2008.

[82] Art. 35, comma 3 del T.U., punti a - f pag. 28

[83] Art. 43, comma 4 del DPR 394/99.

[84] Ai sensi del DPCM del 29 novembre 2011 e succ. le prestazioni essenziali sono comprese in tre grandi aree:
assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, tra cui profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale;

2) **alla Regione** il rimborso relativo all'onere delle prestazioni di cui al comma 3 dell'art 35 del T.U, punti a - f (pag. 28).

Le procedure di rimborso da inoltrare al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura vanno effettuate in forma **anonima**, mediante il codice STP, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso[85].

Divieto di segnalazione

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all'Autorità[86,87].

Si segnala anche che Ministero dell'Interno ha chiarito che "per lo svolgimento delle attività riguardanti le **dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione** (registro nascita dello stato civile) **non devono essere esibiti documenti interenti il soggiorno**, trattandosi di dichiarazioni rese anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto"[88].

assistenza distrettuale tra cui attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi sul territorio (medicina di base, assistenza farmaceutica, specialistica e diagnostica ambulatoriale, servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi, consultori, case famiglia e comunità terapeutiche);
assistenza ospedaliera: pronto soccorso, ricovero ordinario, day hospital, assistenza in strutture per la lungo-degenza, riabilitazione.

[85] Art. 43, comma 5 del DPR n. 394/1999.

[86] Ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del T. U. l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano.
La Legge 94/2009 non solo non ha modificato tale norma, ma con la modifica l'articolo 6, comma 2 del T.U. sottolinea la *specificità ed eccezionalità* dell'articolo 35 del T.U. stesso: "Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, **per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie**, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati".

[87] Circ. Min. dell'Interno n. 12, prot. 780/A7 del 27 novembre 2009.

[88] Circ. Min. dell'Interno n.19 del 7 agosto 2009.

2. Cittadini comunitari

2.1. iscrizione obbligatoria

2.2. contratto di assicurazione sanitaria e iscrizione volontaria

2.3. TEAM e attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie

2.4. soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR, - Codice ENI -

Gli Stati membri dell' Unione Europea (UE) sono 27 (dal 1° gennaio 2007):
Austria (AT)
Belgio (BE)
Bulgaria (BU)
Cipro (CY)
Danimarca (DK)
Estonia (EE)
Finlandia (FI)
Francia (FR)
Germania (DE)
Grecia (EL)
Irlanda (IE)
Italia (IT)
Lettonia (LV)
Lituania (LT)
Lussemburgo (LU)
Malta (MT)
Paesi Bassi – Olanda (NL)
Polonia (PL)
Portogallo (PT)
Regno Unito (UK)
Repubblica Ceca (CZ)
Repubblica Slovacca (SK)
Romania (RO)
Slovenia (SI)
Spagna (ES)
Svezia (SE)
Ungheria (HU)

Stati che appartengono allo Spazio Economico Europeo (S.E.E.) ed hanno aderito ai Regolamenti Comunitari

Norvegia (NO)
Liechtenstein (LI)
Islanda (IS)

I cittadini della Svizzera (CH) sono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea.

Principali riferimenti normativi:

- Regolamento 1408/1971 (attualmente valido unicamente per gli Stati SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari)
- Regolamento CE 574/1972 (attualmente valido unicamente per gli Stati SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari)
- Direttiva 2004/38/CE "Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" del 29 aprile 2004
- D.Lgs. n. 30/2007 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" del 6 febbraio 2007
- Guida ad una migliore trasposizione ed applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri. Commissione Europea n. 313 del 2 luglio 2009
- Regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 16 settembre 2009
- Regolamento CE n. 988/2009 che modifica il regolamento CE n. 883/2004
- Regolamento UE 1231/2010 che estende i Regolamenti CE n. 883/2004 e CE n. 987/2009 ai cittadini dei Paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri (ad esclusione di Regno Unito e Danimarca[89])

Circolari e note ministeriali

- Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 6 aprile 2007
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 39 del 18 luglio 2007
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 45 del 8 agosto 2007
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 18 del 21 luglio 2009
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/3152-P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/15645-P del 24 luglio 2009
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/005846-P/I.3.b/1 del 30 marzo 2010
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/ 7656- P del 28 aprile 2010
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/ 7672- P del 29 aprile 2010
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/ 9004- P del 18 maggio 2010
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/10437-P del 11 giugno 2010
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/12647-P/I.3.b/1 del 20 luglio 2010
- Circolare Ministero della Salute DG RUERI/VI/I.3.b-b/12881 del 22 luglio 2010
- Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/13254-P del 28 luglio 2010
- Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/18839-P del 12 ottobre 2010
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/VI/I3ba/1192 del 13 gennaio 2011
- Nota del Ministero della Salute DG PROG S/ 3020 /I.3.b/1 del 7 febbraio 2012
- Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 7257 /I.3.b/1 del 19 marzo 2012
- Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 7366 /I.3.b/1 del 20 marzo 2012

[89] Regolamento CE 1231/2010, *consideranda* (18) e (19)

- Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 8525/I.3.b/1 del 30 marzo 2012
- Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 11841 /I.3.b/1 del 10 maggio 2012
- Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 17416 /I.3.b/1 del 11 luglio 2012
- Nota del Ministero della Salute DG PROGS/26053/I.3.b/1 del 19 ottobre 2012

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, i cittadini dell'Unione Europea non sono più tenuti a richiedere alcun titolo di soggiorno presso le Questure.
Il cittadino comunitario, in possesso dei requisiti che determinano il diritto di soggiorno per periodi superiori ai tre mesi, è tenuto a provvedere all'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente (o in casi specifici allo schedario della popolazione temporanea)[90].

[90] Si applica la L. n. 1228 del 24 dicembre 1954 ed il DPR n. 223 del 30 maggio 1989 (Regolamento anagrafico della popolazione residente).

2.1. Iscrizione obbligatoria

Per soggiorni di durata superiore a tre mesi il cittadino comunitario sarà iscritto, unitamente ai familiari (anche non cittadini dell'Unione), al SSR, a parità di trattamento con i cittadini italiani residenti in Italia, nei seguenti casi[91]:

1) lavoratori subordinati, o autonomi nello Stato:
   - iscrizione al SSR a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, sia esso subordinato o autonomo (forma di verifica annuale della persistenza dei requisiti per l'iscrizione)[92]
   - iscrizione al SSR per la durata del rapporto di lavoro se il rapporto di lavoro è a tempo determinato inferiore all'anno o rinnovabile di anno in anno fino alla scadenza del contratto, ivi compreso quello stagionale; in particolare, per i soli lavoratori stagionali, l'iscrizione può essere effettuata anche per periodi inferiori a 3 mesi.

2) familiari[93], anche non cittadini dell'Unione[94], di lavoratori subordinati o autonomi nello Stato:
   - iscrizione al SSR di pari durata dell'iscrizione del familiare lavoratore

3) familiari a carico di cittadino italiano iscritto:
   - iscrizione al SSR a tempo indeterminato

4) residenti in possesso di "attestazione di soggiorno permanente"[95] maturato dopo cinque anni di residenza in Italia e loro familiari che abbiano maturato individualmente il diritto di soggiorno permanente (l'unica eccezione riguarda i figli minori che vengono inseriti nello stesso attestato in quanto tale diritto discende dal genitore):
   - iscrizione al SSR a tempo indeterminato e senza la verifica di ulteriori requisiti

5) disoccupati (già lavoratori subordinati o autonomi nel territorio nazionale[96] e loro familiari) se:

   a) stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed iscritti presso il Centro per l'Impiego e che abbiano reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa[97]:
      - iscrizione al SSR sino a che permane lo stato di disoccupazione (forma di verifica annuale della persistenza dei requisiti per l'iscrizione);

   b) in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata sopraggiunta durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, iscritti presso il Centro per l'impiego e che abbiano reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa[98]:
      - iscrizione al SSR per un anno dalla data di disoccupazione;

6) seguono un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito:
   - iscrizione al SSR per la durata del corso di formazione;

7) titolari dei formulari comunitari E106/S1, E109/S1 (ex E37), E120/S1, E121/S1 (ex E 33), SED 072[99]
   - iscrizione al SSR per la durata della validità indicata nel formulario.

La descrizione più dettagliata è riportata nella parte dei formulari;

8) vittime di tratta o riduzione in schiavitù ammesse a programmi di protezione sociale[100];
   - l'iscrizione al SSR viene formalizzata a seguito di presentazione della documentazione ed è valida per tutta la durata del programma di assistenza;

9) già lavoratore subordinato o autonomo, temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio
   - mantiene l'iscrizione finché perdura lo stato di malattia o infortunio, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro (dipendente o autonomo);

10) iscritto alle liste di mobilità
   - mantiene l'iscrizione finché perdura il periodo di mobilità[101];

---

[91] Circ. Min. della Salute Prot. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007.

[92] Alcune Regioni hanno dato indicazione di iscrizione con durata annuale per i primi cinque anni o attuano forme di verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione.

[93] Art. 2 del D. Lgs. n. 30/2007: per "familiare" si intende:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge di cui alla lettera *b*).

[94] Art. 10 del D.Lgs n. 30/2007: i familiari non comunitari di cittadino dell'Unione richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la *Carta di Soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione* (che diventa permanente dopo 5 anni).
Si ricorda che gli extra-comunitari possono avere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (pds CESLP), precedentemente definito "carta di soggiorno", ai sensi dell'art. 9 del TU e dell'art. 16, comma 2 del DPR n. 394/1999, (come modificato dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 3 dell'8 gennaio 2007) che è un titolo di soggiorno a tempo indeterminato e dà diritto all'iscrizione al SSN a tempo indeterminato.

[95] Art. 14 del D.Lgs. n.30/2007: "Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13." .
Art. 17 del D. Lgs. n.30/2007: "Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una *Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.*"
Vedere anche art. 15 del D. Lgs. n. 30/2007: le deroghe alle disposizioni relative al diritto di soggiorno permanente che può essere acquisito/maturato prima del periodo continuativo di cinque anni di soggiorno, alle condizioni ivi descritte.

[96] Con l'art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 30/2007 vengono definite le condizioni per le quali il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il proprio status di "lavoratore subordinato o autonomo nello stato" e conseguentemente il diritto all'iscrizione al SSR.

[97] Art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 181 del 21 aprile 2000, così come sostituito dall'articolo 3 del D.Lgs n. 297 del 19 dicembre 2002.

[98] di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs n. 181 del 21 aprile 2000, così come sostituito dall'articolo 3 del D.Lgs 19 n. 297 del 19 dicembre 2002.

[99] Per la descrizione dei formulari si rimanda al punto 2.3.2

[100] Art. 6, comma 4 della L. n. 17 del 26 febbraio 2007: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'UE che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo".

[101] Art. 15, comma 3 del D. Lgs. n. 30/2007

11) detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena
- iscrizione finché perdura le pena[102];

12) genitori dell'UE di minori italiani, in ottemperanza alla Legge 176 del 27 maggio 1991 "Ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989":
- con iscrizione rinnovata ogni anno.

13) minori affidati a istituti o a famiglie

In presenza dei requisiti suddetti che danno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, i cittadini dell'Unione possono formalizzare detta iscrizione indipendentemente dalla residenza in Italia o in altro stato membro.

[102] Art. 1 del D.Lgs n. 230 del 22 giugno 1999, "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419", commi 5 e 6: "Sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia. I detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale".
Per le prestazioni erogate a favore dei detenuti ed internati, indipendentemente dalla nazionalità, si applica il codice di esenzione F01.

2.2. Contratto di assicurazione sanitaria e iscrizione volontaria

L'assicurazione sanitaria riguarda particolari gruppi di cittadini dell'Unione che hanno la residenza o il soggiorno in Italia e risultano privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di provenienza ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, cioè che non esibiscano attestati di diritto (Modelli E 106/S1, E 120/S1, E 121/S1, E 109/S1, SED 072, TEAM), oppure che non abbiano diritto all'iscrizione obbligatoria.

Il cittadino dell'UE, infatti, ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per periodi superiori a tre mesi, anche qualora[103]:

- disponga per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti[104], per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un contratto di assicurazione sanitaria, (in attuazione alla normativa vigente[105] e con le caratteristiche riportate di seguito), privata o pubblica che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

- sia iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione e di un contratto di assicurazione sanitaria privata o pubblica che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.

Questi cittadini devono essere iscritti nelle anagrafi comunali (iscrizione anagrafica come residenti oppure, nei casi in cui mantengono la residenza in altro Stato UE, nello schedario della popolazione temporanea).

Il contratto di assicurazione sanitaria non dà diritto all'iscrizione al SSR.

Il contratto di assicurazione privata, deve avere i seguenti requisiti[106]:

- essere valida in Italia,
- coprire tutti i rischi nello Stato membro ospitante[107];
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e della scadenza,
- indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela,
- indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso.

Inoltre, viene richiamata la necessità che l'interessato presenti una traduzione in italiano della polizza assicurativa.

[103] Art. 7, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 30/2007.

[104] La disponibilità di risorse economiche sufficienti può essere autocertificata dall'interessato (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) e per la loro quantificazione viene utilizzato il parametro dell'importo del sussidio sociale minimo (consistente in Euro 5.317,65 annui - quota per l'anno 2009) ritenuto sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare, raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari, triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro, tenendo conto anche di eventuali entrate da parte dei familiari conviventi.
Le risorse "sufficienti" possono essere periodiche, accumulate, elargite da terzi (Circolare Ministero dell'Interno, n. 18 del 21 luglio 2009).

[105] D.M. dell'8 ottobre 1986.

[106] Circolare Min. della Salute DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007.

[107] Direttiva CE n. 38/2004, art. 7, comma 1, lett. b) e c).

In alternativa al contratto di assicurazione sanitaria i cittadini dell'Unione che hanno la residenza anagrafica, possono provvedere alla copertura sanitaria mediante **assicurazione sanitaria pubblica (in Italia iscrizione volontaria)**[108].
Per i cittadini comunitari iscritti ad un corso di studio, ai fini dell'iscrizione volontaria si prescinde dal requisito della residenza, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio.
L'iscrizione volontaria può essere effettuata con il versamento degli importi previsti nel D.M. dell'8 ottobre 1986.

[108] Guida ad una migliore trasposizione ed applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno degli Stati membri. Commissione Europea n. 13 del 2 luglio 2009 e Circ. Ministero dell'Interno n. 18 del 21 luglio 2009.

2.3. TEAM e attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie (Formulari comunitari)

Il Regolamento UE n. 631/2004 ha modificato notevolmente la normativa comunitaria preesistente prevedendo l'introduzione progressiva dal 1° giugno 2004 della **TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia)** che sostituisce i corrispondenti modelli comunitari a suo tempo rilasciati per fruire di prestazioni sanitarie **in caso di temporaneo soggiorno** in Stato membro diverso da quello di residenza.

Ai cittadini dell'Unione Europea assistiti da altro Stato membro[109], in "temporaneo soggiorno" in Italia è garantito l'accesso alle prestazioni sanitarie che si rendano necessarie attraverso **la TEAM.**

Si precisa che:

"I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza"[110].

La Commissione europea ha inoltre stabilito[111] che lo Stato ospitante deve consentire al cittadino dell'Unione di non spostare la propria residenza anche per soggiorni superiori a tre mesi, "come ad esempio studenti o lavoratori distaccati o cittadini che non intendono trasferirsi stabilmente in Italia in quanto mantengono il proprio centro di interessi presso lo Stato di provenienza" .

In entrambi i suddetti casi di soggiorno temporaneo[112] (inferiore o superiore a tre mesi), il cittadino comunitario potrà utilizzare la **TEAM**[113,114] rilasciata dal suo paese per ricevere tutte le cure considerate medicalmente necessarie in relazione alla durata del suo soggiorno temporaneo e allo stato di salute.

In questo caso non viene effettuata l'iscrizione al SSR.

La TEAM ha sostituito i modelli comunitari: E 111 (temporaneo soggiorno per turismo); E 128 (temporaneo soggiorno per studio e per lavoratori distaccati); E 110 (trasporto stradale internazionale); E 119 (temporaneo soggiorno finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro; solo per la sezione relativa alle prestazioni sanitarie).

[109] E' tale la persona munita di attestato di diritto, in quanto l'essere cittadino, ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, non dà diritti, diversamente da quanto accade nel caso della direttiva sulla libera circolazione i cui beneficiari sono i cittadini.

[110] Art. 6 del D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007.

[111] Comunicazione della commissione al parlamento Europeo e al Consiglio – COM 2009, 313 del 2 luglio 2009 "Guida ad una migliore trasposizione ed applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri".

[112] In caso di soggiorno temporaneo superiore a tre mesi "deve procedersi all'iscrizione degli interessati nello schedario della popolazione temporanea, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L. n.1228/1954 (legge anagrafica) e art. 32 del DPR n. 223/1989 (regolamento anagrafico).

[113] Oppure Certificato sostitutivo provvisorio.

[114] Gli oneri delle prestazioni sanitarie saranno successivamente posti a carico delle competenti Istituzioni estere.

La TEAM consente al cittadino "assistito" da uno Stato membro[115], che si trovi temporaneamente in un altro Stato membro, di accedere direttamente ai servizi sanitari di quel paese, alle stesse condizioni degli assistiti di quello Stato e di ricevere tutte le prestazioni necessarie sotto il profilo medico, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno[116,117] (si tratta dei cosiddetti principi "dell'allineamento dei diritti", "dell'accesso diretto ai prestatori di cure" e del "principio di non discriminazione").

Le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza, al parto qualora non programmato (urgente, prematuro). Per l'evento parto programmato è da richiedere il modello E 112/S2.
L'interruzione di gravidanza è garantita solamente se medicalmente necessaria[118]

Le prestazioni sanitarie (incluse nei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e conseguenti disposizioni regionali) vengono erogate in Italia sulla base degli attestati di diritto rilasciati agli assistiti in relazione al motivo del soggiorno (temporaneo soggiorno, trasferimento per cure in Italia, trasferimento della residenza in Italia di lavoratori o pensionati o loro familiari, infortunio sul lavoro o malattia professionale, ecc.).
Le prestazioni effettuate dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla ASL e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere[119, 120].
Qualora siano presenti i servizi della Medicina della continuità assistenziale e della medicina Turistica l'assistito è tenuto al pagamento del contributo alla spesa, ove previsto, con possibilità di richiedere il rimborso alla propria istituzione competente al rientro nel proprio paese d'origine.

La TEAM o eventuale Certificato sostitutivo provvisorio ed alcuni Formulari (E106/S1, E109/S1, E112/ S2, E120/S1 E121/S1, E123/DA1, SED S072) vengono di norma rilasciati dalla istituzione competente del paese di provenienza del cittadino dell'Unione prima della partenza per l'Italia, in modo da poter essere utilizzati già all'arrivo in Italia, o comunque, in caso di bisogno di assistenza sanitaria. Qualora il cittadino dell'Unione si trovi in Italia privo di attestato e, quindi, nell'impossibilità di dimostrare il diritto a fruire dell'assistenza sanitaria con oneri a carico della propria istituzione estera alla quale è iscritto, l'assistito è titolare della fattura di addebito per le prestazioni rese. fino alla presentazione di un certificato sostitutivo provvisorio della EHIC che garantisca sulla copertura economica delle prestazioni rese nei periodi in cui l'evento si è verificato. Tale fattura potrà essere riconsiderata solo dopo che la copertura assicurativa per i periodi necessari sia pervenuta dall'istituzione estera competente.
Gli attestati possono essere richiesti alla istituzione estera competente dichiarata dal cittadino comunitario anche dalla ASL (se la durata della permanenza dell'assistito lo consente)[121].

Le istituzioni estere competenti attestano il diritto a fruire in Italia delle prestazioni sanitarie specificatamente previste dalla TEAM e da ciascun Formulario e si assumono l'onere delle prestazioni sanitarie eventualmente erogate in Italia.

I Formulari hanno scopi diversi come sintetizzato di seguito.

I titolari dei Formulari E106/S2, E109/S2, E120/S1, E121/S1, SED S072 hanno diritto all'iscrizione al SSR e al MMG/PLS.

Sulla TEAM e su ogni Formulario è indicato, nell'apposito riquadro, il codice ISO dello Stato di emissione e la data di scadenza entro cui possono essere erogate le prestazioni.
La prescrizione delle visite mediche, specialistiche e l'erogazione dei farmaci per i cittadini dell'Unione in temporaneo soggiorno in Italia titolari della TEAM, avvengono attraverso la nuova ricetta compilata sia sulla parte anteriore dove, accanto ai dati anagrafici e al codice fiscale, viene riportata la sigla UE, sia sul retro, predisposto per rilevare i dati dell'istituzione estera competente.

---

[115] E' tale la persona munita di attestato di diritto, in quanto l'essere cittadino non dà diritti ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, diversamente da quanto accade nel caso della direttiva sulla libera circolazione i cui beneficiari sono i cittadini.

[116] Regolamento UE n. 631/2004.

[117] Non dà diritto all'iscrizione al SSR né alla scelta del MMG.

[118] "In tal caso se l'interessata è fornita di un idoneo attestato di diritto rilasciato dal proprio paese la prestazione è gratuita (salvo eventuale ticket)". Circ. Min. della Salute DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007.

[119] La norma nel suo complesso esclude dalla erogabilità tutte le prestazioni sanitarie sia pur necessarie ma che costituiscono lo scopo stesso del viaggio in Italia; per fruire di tali prestazioni permane la esigenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Istituzione estera competente notificata alla ASL mediante presentazione del Mod. E112/S2.
In linea di principio generale la valutazione sulla necessità delle prestazioni "sotto il profilo medico tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno" è effettuata in scienza e coscienza dal prestatore di cure. Le prestazioni erogate devono essere incluse nei livelli essenziali di assistenza.
Un principio guida potrebbe essere quello di considerare non necessarie e quindi non erogabili tutte le prestazioni sanitarie normalmente rinviabili senza il minimo rischio per l'assicurato fino al rientro in patria dal soggiorno temporaneo programmato in Italia per motivi non sanitari.

[120] Art. 56 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005 - Testo integrato con l'A.C.N. del 29 luglio 2009 e Art. 57 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 - Testo integrato con l'A.C.N. del 29 luglio 2009.

[121] Per la richiesta dei formulari all'Istituzione estera la ASL userà il mod. E107 o S071 per richiedere E106, E109, E120, E121/S1 o S009 per richiedere E112/S2 o S044 per richiedere la TEAM o il certificato sostitutivo. Qualora la durata del soggiorno non consenta di ottenere i formulari, le prestazioni andranno pagate direttamente dall'assistito che potrà richiedere il rimborso al rientro nel suo paese. Qualora previsto, il ticket deve essere pagato anche in presenza di attestato e resta a carico del paziente.

2.3.2. Attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie (Formulari Comunitari)

I Formulari, di norma rilasciati dalla istituzione competente del paese di provenienza del cittadino dell'Unione prima della partenza per l'Italia, vengono utilizzati per l'iscrizione al SSR di determinate categorie di cittadini dell'Unione residenti in paese (Italia o altro paese europeo) diverso da quello competente.

E 106/S1 o SED S072: attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità dei residenti in paese diverso da quello competente, lavoratori distaccati e familiari con essi residenti, frontalieri, studenti, familiari di disoccupati.
Durata dell'iscrizione pari alla durata di validità del mod. E106/S1.
L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale.
Va rilasciato il "documento informativo"[122]; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza TEAM).

E109/S1 o SED S072: attestato per l'iscrizione dei familiari (dei lavoratori subordinati o autonomi) residenti in uno Stato diverso da quello competente.
Durata dell'iscrizione pari alla durata di validità del mod. E109/S1.
L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale e con rilascio della tessera sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti.
Va rilasciato il "documento informativo"[123]; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza TEAM).

E 112/S2 o SED S010: attestato riguardante le cure programmate in uno Stato membro diverso da quello competente.
Le prestazioni sono erogate sulla base delle indicazioni mediche.
Non c'è l'iscrizione al SSR né la scelta del medico di medicina generale. Va rilasciato il "documento informativo"[124]; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza TEAM).
Il mod. E112/S2 copre solo le cure per le quali è stato effettuato il trasferimento. Altre cure che si rendessero necessarie durante il temporaneo soggiorno non riferite alla patologia in questione vanno erogate attraverso la TEAM.

E 120/S1 o SED S072: attestato riguardante il diritto alle prestazioni sanitarie per i richiedenti pensione o rendita, e per i loro familiari residenti in uno Stato membro diverso da quello competente.
Durata dell'iscrizione pari alla durata di validità del mod. E120/S1.
L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale.
Va rilasciato il "documento informativo"[125]; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza TEAM).

E 121/S1 o SED S072: attestato per l'iscrizione dei titolari di pensione o rendita o dei loro familiari residenti in uno Stato diverso da quello competente.
Durata dell'iscrizione: illimitata.
L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale.
Va rilasciato il "documento informativo"[126]; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza TEAM).

[122] Nota Min. della Salute DGPROGS/26053/I.3.b/1

[123] Nota Min. della Salute DGRUERI/9310/I.3.b del 18 novembre 2004

[124] Nota Min. della Salute DGRUERI/9310/I.3.b del 18 novembre 2004

[125] Nota Min. della Salute DGRUERI/9310/I.3.b del 18 novembre 2004

Il medico prescelto dai titolari dei predetti modelli non deve compilare la ricetta per prestazione "visita ambulatoriale" o "visita domiciliare.

E 123/DA1: attestato concernente il diritto alle prestazioni sanitarie derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali di lavoratori subordinati o autonomi dell'Unione residenti o dimoranti in Italia per motivi di lavoro o per ricevere cure relative alla malattia professionale.
Non è prevista l'iscrizione al SSR e va rilasciato il "documento informativo" e non è estendibile ai familiari a carico.

Note generali per i comunitari

Residenza/Effettiva dimora
Il cittadino comunitario è iscritto negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui territorio ha la residenza o ne ha fatto richiesta o, in assenza di essa, nel territorio in cui dichiara di avere l'effettiva dimora/domicilio.

Autocertificazione
In materia di autocertificazione, l'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 equipara i cittadini dell'Unione Europea ai cittadini italiani. Pertanto requisiti quali residenza, stato di famiglia, composizione del nucleo familiare, qualità di vivenza a carico, nascita del figlio, stato di disoccupazione, stato civile, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria, ecc., possono essere autocertificati[127].
Va ricordato che le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere, né accettare, dai propri utenti atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un pubblico ufficio (a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo Unico DPR 445/2000 introdotte con l'art. 15, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183).

[126] Nota Min. della Salute DGRUERI/9310/I.3.b del 18 novembre 2004

[127] Art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 "Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: data e il luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Codice Fiscale
In tutti i casi di iscrizione al SSR sia di "cittadini comunitari" che di "cittadini convenzionati" o di "cittadini stranieri" si rende necessario acquisire il numero di Codice Fiscale italiano.
Gli Uffici centrali e periferici della Agenzia delle Entrate rilasciano, a domanda, il Codice Fiscale a tutti i cittadini italiani ed a tutti i cittadini dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera su presentazione di un documento di riconoscimento valido e comprensibile.

Familiari a carico
Si precisa che per quel che riguarda l'individuazione di coloro che sono a carico si fa riferimento alle disposizioni normative[128] che regolano le detrazioni fiscali per carichi di famiglia (Provv. Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010):
"Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2009 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)"

[128] Art. 23 del DPR n. 600/73 e artt. 12 e 13 del DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni; Provv. Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010

2.4. Soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR

I cittadini dell'Unione Europea, non residenti sul territorio nazionale che non hanno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN e non sono assistiti dagli Stati di provenienza (vale a dire che non possiedano attestati di diritto Modelli E 106/S1, E 120/S1, E 121/S1, E 109/S1 e SED 072, TEAM), sono tenuti a pagare la prestazione che viene loro erogata.

Se impossibilitati a pagare la prestazione perché indigenti allora dovranno **autocertificare alla ASL** l'assenza dei requisiti assistenziali e **autodichiarare** la propria condizione di indigenza (come da allegato)
In tal caso a tali cittadini verrà rilasciato un tesserino[129] attraverso cui saranno assicurate le seguenti prestazioni[130], [131]:
- le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative[132], per malattia ed infortunio,
- sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono in particolare garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani[133];
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;
f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza.

La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini comunitari di cui sopra vengono effettuate con l'utilizzo di un codice regionale che, secondo quanto già avviene

[129] Le prestazioni vengono erogate e registrate tramite il Codice Regionale nelle seguenti Regioni e P.A.: Bolzano (codice CTA), Lombardia (codice CSCS), Toscana (Codice STP), Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna (Codice ENI).
Umbria e P.A. Trento hanno dato indicazioni per l'erogazione delle cure indifferibili ma senza codice ENI.

[130] Con riferimento ai diritti inviolabili della Costituzione italiana che sancisce "la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti" e al "principio di non discriminazione" ai sensi dell'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'UE

[131] Circ. Min. della salute DGRUERI/II/3152-P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008: "si è del parere che il D.Lgs 30/2007 debba essere armonizzato con le norme di principio dell'ordinamento italiano (art. 32 della Costituzione italiana), dai cui principi discende il carattere solidaristico ed universale del Servizio sanitario Nazionale"

[132] L'assistenza per le prestazioni essenziali e continuative viene erogata secondo le modalità individuate dalle Regioni e P.A.

[133] Circ. Min. Salute DGRUERI/II/3152/P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008 "prestazioni sanitarie relative alla tutela della maternità, all'Interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio1978 n. 194, e del decreto ministeriale 10 settembre 1998".

in 13 Regioni e P.A. può essere denominato ENI (Europeo Non Iscritto)[134], anche ai fini della tracciabilità delle prescrizioni.

Il tesserino può essere rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni o, al fine di favorire l'accesso alle cure, su richiesta dell'interessato, a seguito di:
- esibizione di documento di identità ai sensi della normativa europea,
- dichiarazione di domicilio nel territorio regionale (da più di tre mesi),
- dichiarazione di non essere iscritto all'anagrafe dei residenti,
- dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza,
- sottoscrizione della dichiarazione di indigenza.

Il tesserino ha validità semestrale sul territorio regionale di emissione ed è rinnovabile.

Il tesserino può essere utilizzato per:
- la prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico-strumentali, visite specialistiche),
- la prescrizione di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate,
- la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture del SSR[135].

Partecipazione alla spesa (Ticket)
Le prestazioni devono essere erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani per quel che riguarda l'eventuale compartecipazione alla spesa.

[134] Il codice ENI è un codice identificativo composto da 16 caratteri:
- tre caratteri costituiti dalla sigla ENI
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL (Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice
- sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio

[135] Circ. Min. della Salute Prot. DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007; Circ. Min. della Salute DG RUERI/II/3152-P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008: "di tutte queste prestazioni dovrà essere tenuta, da parte delle ASL, contabilità separata, da cui risulti l'identità del cittadino comunitario e le prestazioni ricevute, di cui si terrà conto per l'azione di recupero e negoziazione nei confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o diplomatica"

3. Sintesi delle procedure (Tavole sinottiche)

Stranieri non appartenenti all'Unione Europea

Iscrizione obbligatoria

Motivo del soggiorno	Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell'iscrizione
• **Stranieri in attesa del primo rilascio del Pds per motivi d lavoro e per ricongiungimento familiare** • **Lavoro subordinato (anche stagionale)** • **Lavoro autonomo** • **Attesa occupazione con iscrizione al Centro per l'Impiego** • **Motivi familiari/coesione familiare** (con esclusione dei familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia in data successiva al 5 novembre 2008) • **Asilo politico/rifugiato** • **Asilo umanitario/motivi umanitari/ protezione sussidiaria** • **Richiesta di protezione internazionale** • **Richiesta di asilo (anche Convenzione di Dublino)** • **Status di apolide** • **Richiesta di cittadinanza**	- Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno (anche ricevuta postale) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora Iscrizione provvisoria dalla data di ingresso fino alla scadenza del Pds, estesa ai familiari a carico (per i familiari a carico si vedano la nota 13 e il punto 1.1.1 del testo) ***Per coloro in possesso di Pds in corso di validità*** - Copia del Pds (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Iscrizione al Centro per l'impiego (se disoccupato) Iscrizione dalla data di ingresso fino alla scadenza del Pds, estesa ai familiari a carico (per i familiari a carico si vedano la nota 13 e il punto 1.1.1 del testo) ***Nelle more del rinnovo del Pds*** - Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del soggiorno (anche ricevuta postale) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora **Mantenimento del diritto all'iscrizione fino alla presentazione del Pds rinnovato, diritto esteso ai familiari a carico** (per i familiari a carico si vedano la nota 13 e il punto 1.1.1 del

• **Familiari non comunitari a carico di cittadino comunitario iscritto al SSR** • **Minori di anni 18 non accompagnati** • **Studio (per maggiorenni precedentemente iscritti nel permesso dei genitori)**	testo)
• **Attesa Adozione** • **Affidamento**	- Documento di identità del genitore - Codice Fiscale del minore - Stato di famiglia (Autocertificazione) - Documento attestante affido o adozione / Stato di famiglia **Iscrizione a tempo indeterminato per l'adozione o per la durata dell'affido, dalla data di ingresso in Italia**
• **Attesa regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare**	- Documento di identità - Copia documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare **Iscrizione temporanea fino alla presentazione del Pds**
• **Assistenza minore con svolgimento di regolare attività lavorativa** • **Motivi religiosi con svolgimento di regolare attività lavorativa** • **Motivi di studio con svolgimento di regolare attività lavorativa** • **Residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana**	- Copia del Pds (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Documentazione comprovante lo svolgimento di regolare attività lavorativa **Iscrizione per la durata del contratto di lavoro (o della pensione)**
• **Carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo** • **Carta di soggiorno permanente per "familiare di cittadino dell'Unione"**	- Carta di soggiorno o Ricevuta di richiesta di rilascio - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) **Iscrizione a tempo indeterminato, estesa ai familiari a carico**
• **Minori soggiornanti per recupero psicofisico**	- Documentazione attestante l'affido temporaneo nell'ambito di Programmi solidaristici di accoglienza temporanea - Documento di identità - Residenza (Autocertificazione del tutore) o dichiarazione di effettiva dimora **Iscrizione per la durata dell'affido**
• **Detenuti, detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena con o senza permesso di soggiorno**	- Attestazione dell'Istituto penitenziario o Provvedimento dell'autorità giudiziaria - Codice fiscale **Iscrizione per la durata dello stato di detenzione o delle forme alternative alla pena** N.B. - In base all'art. 1 del D.Lgs. del 22 giugno 1999 n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria", tutti i detenuti e gli internati sono esentati dal pagamento del ticket (codice esenzione F01)
• **Giustizia / Motivi Giudiziari con Pds superiore a tre mesi**	- Copia del Pds o Ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del Pds - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora **Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno**
• **Salute/Motivi umanitari** Fatta eccezione per i soggiornanti autorizzati ai sensi dell'art. 36 del T.U. che non hanno diritto all'iscrizione al SSR, se il Pds è stato richiesto: 1. **in caso di scadenza di precedente Pds e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale** 2. **da donne in stato di gravidanza e padre del minore, fino a sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono**	- Copia del Pds o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del Pds (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora **Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno, estesa ai familiari a carico**

N.B.

- Nel caso di lavoro autonomo l'ASL non è tenuta a chiedere la relativa documentazione in quanto il rilascio del Pds per lavoro autonomo avviene dopo verifica dei requisiti da parte della Questura.

- Le norme attualmente in vigore (art 34 del D.Lgs 286/98 e Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000) affermano il principio secondo cui **lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'iscrizione nelle liste dei Centri per l'Impiego,** nel rispetto della legislazione del lavoro, dà diritto all'iscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo o dal fatto che il motivo del permesso di soggiorno non preveda l'iscrizione obbligatoria (esempio: studenti con un contratto di lavoro a tempo determinato, etc.). In tali casi il cittadino straniero potrà richiedere l'iscrizione obbligatoria al SSR presentando alla ASL la seguente documentazione:
  - Copia del Pds (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE)
  - Documento di identità
  - Codice Fiscale (Autocertificazione)
  - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora
  - Documentazione comprovante lo svolgimento di regolare attività lavorativa

L'iscrizione al SSR avrà la durata del contratto di lavoro.

Iscrizione volontaria

Motivo del soggiorno	Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell'iscrizione
• **Motivi di Studio** (con esclusione di coloro che hanno diritto all'iscrizione obbligatoria in quanto svolgono attività lavorativa o erano iscritti, prima della maggiore età, sul Pds dei genitori)	- Copia del Pds o dichiarazione di presenza per soggiorni inferiori a tre mesi o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del Pds (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Ricevuta versamento quota iscrizione al SSR* di €149,77 ovvero, ricevuta versamento quota iscrizione al SSR di € 387,34 per estendere l'iscrizione ai familiari a carico **Iscrizione di durata pari all'anno solare (gennaio-dicembre), non frazionabile**
• **Collocati alla pari**	- Copia del Pds o dichiarazione di presenza per soggiorni inferiori a tre mesi o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del Pds (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Ricevuta versamento quota iscrizione al SSR* di € 219,49 ovvero, ricevuta versamento quota iscrizione al SSR di € 387,34 per estendere l'iscrizione ai familiari a carico **Iscrizione di durata pari all'anno solare (gennaio-dicembre), non frazionabile**

• **Residenza elettiva** • **Motivi religiosi** • **Stranieri che partecipano a programmi di volontariato** • **Familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008** • **Dipendenti stranieri di Organizzazioni internazionali operanti in Italia, personale accreditato presso le Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari** (con esclusione del personale assunto in Italia per il quale è prevista l'iscrizione obbligatoria) • **Eventuali altre categorie individuate per esclusione con riferimento a quanto precisato in materia di iscrizione obbligatoria**	- Copia del Pds o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del Pds (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Ricevuta versamento quota iscrizione al SSR* come indicato dal D.M, 8.10.1986 **Iscrizione della durata dell'anno solare (gennaio- dicembre), non frazionabile, estesa ai familiari a carico**

N.B.

- *Quota di iscrizione al SSR:
Per l'importo fare riferimento al D.M. 8.10.1986:
"L'iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all'estero nell'anno precedente a quello d'iscrizione, che fissa la percentuale contributiva nella misura del 7,50% del reddito complessivo fino a € 20.658,27 annui; sulla quota eccedente il predetto importo e fino al limite di € 51.645,68 E. è dovuto un contributo nella misura del 4%.
L'ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all'importo di € 387,34. Il contributo versato è valido anche per i familiari a carico."
Per gli studenti senza familiari a carico e privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani l'importo è di €149,77.
Per coloro collocati alla pari senza familiari a carico l'importo è di € 219,49.

- L'iscrizione volontaria è prevista solamente per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore a tre mesi, fatto salvo il diritto dello studente o della persona alla pari all'iscrizione anche per periodi inferiori e non può essere effettuata da coloro che sono in possesso di Pds per turismo, visita, affari e cure mediche.

Ingresso e soggiorno per cure mediche

Motivo del soggiorno	Documentazione da richiedere all'Ambasciata o Consolato italiano del Paese di provenienza
• **Cure mediche**	- dichiarazione della struttura sanitaria prescelta indicante il tipo di cura e la sua durata; - attestazione di avvenuto deposito cauzionale di una somma pari al 30% del costo presumibile della cura; - documentazione comprovante la possibilità di sostenere le spese di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria, nonché di rimpatrio, per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore. **Non è consentita l'iscrizione al SSR.** **Il permesso di soggiorno ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché persistono le necessità terapeutiche documentate**

Senza permesso di soggiorno
STP (Stranieri Temporaneamente Presenti)

Tesserino STP valido 6 mesi, rinnovabili

Codice costituito da 16 caratteri :

Tre caratteri sigla STP
Tre caratteri codice Istat della Regione
Tre caratteri codice Istat dalla Struttura emittente
Sette caratteri per il numero progressivo attribuito al rilascio

Chi rilascia il tesserino STP

- Aziende Sanitarie Locali
- Aziende Ospedaliere
- Policlinici Universitari
- IRCCS

Utilizzo del tesserino STP

- Prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie, esami clinico-strumentali, visite specialistiche, farmaci

Documenti richiesti dalla struttura sanitaria per il rilascio del tesserino STP

- Acquisizione delle generalità dello straniero: nome, cognome, sesso, data di nascita, nazionalità
- Dichiarazione di indigenza mediante compilazione dell'apposito modello (allegato)

Partecipazione alla spesa sanitaria

Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket), a parità di condizioni con i cittadini italiani.
Lo straniero STP è esonerato dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (ticket) per le seguenti prestazioni:

1. Prestazioni di primo livello, ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa
2. Gravidanza e maternità
3. Interventi di prevenzione collettiva
4. Patologia
5. Età/condizione anagrafica, inferiore ai 6 anni, superiore ai 65, alle stesse condizioni degli italiani

N.B. - Qualora lo straniero STP non avesse risorse economiche sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una sua dichiarazione, il codice di esenzione X01, che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata.

N.B. Divieto di segnalazione

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all'Autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani

Cittadini appartenenti all'Unione Europea

Iscrizione Obbligatoria

Motivo del soggiorno	Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell'iscrizione
• **Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**	- Documento di identità - Copia del contratto di lavoro registrato Inps - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza **Iscrizione a tempo indeterminato con verifica annuale, fino all'acquisizione del diritto di soggiorno permanente**
• **Rapporto di lavoro a tempo determinato (anche stagionale)**	- Documento di identità - Copia del contratto di lavoro registrato Inps - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza **Iscrizione per la durata del contratto di lavoro, con verifica annuale, fino all'acquisizione del diritto di soggiorno permanente**
• **Lavoro autonomo**	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Certificato di iscrizione alla Camera di commercio (o ad un albo o ordine professionale) - Dichiarazione di apertura di partita I.V.A. o apertura posizione INPS **Iscrizione annuale, rinnovabile (fino all'acquisizione del diritto di soggiorno permanente)**

• **Familiari cittadini dell'U.E, ivi compresi quelli a carico, di cittadino comunitario lavoratore subordinato o autonomo**	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Certificato di matrimonio e/o certificato nascita per figli (autocertificazione) e/o certificazione di familiare a carico **Iscrizione pari alla durata dell'iscrizione del titolare**
• **Familiari extra UE , ivi compresi quelli a carico, di cittadino dell'Unione lavoratore subordinato o autonomo**	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - "Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'UE" **Iscrizione pari alla durata dell'iscrizione del Titolare** - "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini UE" **Iscrizione a tempo indeterminato**
• **Familiare cittadino dell'U.E. a carico di cittadino italiano, iscritto al SSR**	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Certificato di familiare a carico (Autocertificazione) **Iscrizione annuale, rinnovabile fino all'acquisizione del diritto di soggiorno permanente**
• **Disoccupazione involontaria dopo aver esercitato attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale**	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Iscrizione al Centro per l'Impiego - Documento attestante la cessazione del rapporto di impiego e la durata **Iscrizione per la durata dello stato di disoccupazione involontaria, con verifica annuale della posizione**
• **Disoccupazione involontaria dopo aver esercitato attività lavorativa per meno di un anno nel territorio nazionale**	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Documento attestante la cessazione del rapporto di impiego e la durata - Iscrizione al Centro per l'Impiego **Iscrizione per un anno dalla data di disoccupazione involontaria**
• **Ex lavoratore iscritto a un Corso di formazione professionale**	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Attestazione di iscrizione al Corso di formazione professionale (deve esserci un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito) - Copia del contratto di lavoro **Iscrizione per la durata del Corso di formazione**
• **Titolare di Attestazione di soggiorno permanente**	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Attestato di soggiorno permanente - Autocertificazione di residenza **Iscrizione a tempo indeterminato**
• **Vittime soggette alla tratta o riduzione in schiavitù ammesse a Programmi di protezione sociale**	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Attestazione rilasciata dalla Questura o, nelle more, dichiarazione dell'Ente che gestisce il Programma di assistenza **Iscrizione per la durata del programma di assistenza**
• **Minori non accompagnati**	- Documento di identità - Decreto di affido o di pre-affido del Tribunale per i Minorenni o documentazione attestante l'affido/tutela - Codice Fiscale (Autocertificazione del tutore) - Dichiarazione di ospitalità della Comunità/tutore ospitante oppure - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

N.B. Per i "familiari" si veda nota 93, cap. 2

Iscrizione o mantenimento dell'iscrizione con onere a carico dell'Istituzione estera competente

Motivo del soggiorno	Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell'iscrizione
• **Titolari dei formulari comunitari:** **E106/S1/S072, E109/S1/S072 (o E37), E120/S1/S072, E121/S1/S072 (o E 33)**	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Formulario comunitario - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di domicilio E106/S1(lavoratore, studente, familiare): attestato di corso formazione o studio frequentato; E109/S1 (familiare di lavoratore) E 120 (richiedente pensione o familiare) E121/S1 (pensionato o familiare di pensionato): **Iscrizione per la durata indicata nel Formulario (a tempo indeterminato per E121/S1/S072)**

Iscrizione volontaria al SSR

Motivo del soggiorno	Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell'iscrizione volontaria
• **Cittadini che dispongono di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno nel territorio nazionale**	- Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) - Ricevuta versamento quota di iscrizione al SSR, di cui al DM 8.10.86 **Iscrizione della durata dell'anno solare dietro versamento del contributo volontario (l'importo versato include l'iscrizione dei familiari a carico)**
• **Studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o di formazione professionale, privi di modello E/106/S1/S072 o di tessera TEAM** **Per gli studenti si prescinde dal requisito della residenza ed è sufficiente la dichiarazione di domicilio** Eccetto l'ex lavoratore iscritto a un Corso di formazione professionale (vedi sezione "cittadini comunitari con diritto di iscrizione obbligatoria al SSN")	- Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di domicilio - Ricevuta versamento quota di iscrizione al SSR, pari a €149,77 ai sensi del DM 8.10.86 **Iscrizione della durata dell'anno solare dietro versamento del contributo volontario (l'importo versato non include l'iscrizione dei familiari a carico)**
• **Cittadini collocati alla pari**	- Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) - Ricevuta versamento quota di iscrizione al SSR **Iscrizione della durata dell'anno solare dietro versamento del contributo volontario (l'importo versato non include l'iscrizione dei familiari a carico)**

N.B.
- Quota di iscrizione al SSR: Per l'importo fare riferimento al D.M. 8.10.1986:
- Si fa presente che l'adempimento relativo alla copertura sanitaria (iscrizione volontaria al SSR o sottoscrizione di polizza assicurativa privata) costituisce un requisito necessario per la successiva iscrizione all'anagrafe dei residenti.

Codice ENI*

Soggiornanti comunitari indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR

Motivo del soggiorno	Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell'iscrizione volontaria
• **Soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR**	- Documento di identità - Dichiarazione di effettiva dimora - Dichiarazione di non essere iscritto all'anagrafe dei residenti, di essere presente stabilmente da più di tre mesi sul territorio italiano, di non beneficiare di assistenza sanitaria a carico di istituzioni estere e di non avere polizze assicurative; - autodichiarazione di indigenza

*Codice ENI: è un codice identificativo composto da 16 caratteri:
- tre caratteri costituiti dalla sigla ENI
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL (Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice
- sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio

4. Allegati

4.1 Modulistica

CITTADINI STRANIERI NON IN REGOLA CON LE NORME RELATIVE ALL'INGRESSO ED AL SOGGIORNO

CODICE S.T.P.

(L. 40/1998; D.Lgs s 286/1998; D.P.R. 394/1999; Circ. Min. Sanità n. 5/ del 24/03/2000)

Numero | S | T | P | | | | | | | | | | | | | |

COGNOME e NOME _____
(in stampatello)

DATA e LUOGO di NASCITA _____

Luogo di effettiva dimora _____

VALIDO DAL _____ AL _____

Luogo

Data

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cognome, nome, qualifica in stampatello

_____

SOGGIORNANTI COMUNITARI INDIGENTI, SENZA TEAM, SENZA ATTESTAZIONE DI DIRITTO DI SOGGIORNO, SENZA REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL SSR

CODICE

(Art. 32 Costituzione Italiana, Circ. Min. Salute DG RUERI/II/3152/P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008)

Numero

COGNOME e NOME _____
(in stampatello)

DATA e LUOGO di NASCITA _____ (_____)
Stato

Luogo di effettiva dimora _____

VALIDO DAL _____ AL _____

Luogo

Data

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cognome, nome, qualifica in stampatello

_____

DICHIARAZIONE DI INDIGENZA

(L. 335/1995, art.3, comma 5; Circ. Min. Sanità n. 5 del 24/03/2000)

Il/La sottoscritto/a _____
Cognome Nome

Nato/a a _____ (_____)
Città Stato

Sotto la propria responsabilità e ai sensi di legge

DICHIARA

di essere privo di risorse economiche sufficienti.

Luogo

Data

Il Dichiarante

_____

Identificato con _____
(non obbligatorio per STP; obbligatorio per ENI)

Firma del Dipendente addetto _____

4.2 Elenco normative di riferimento

Elenco normative di riferimento

Vengono di seguito riportati (in ordine cronologico) i riferimenti normativi nazionali ed europei citati nel testo

Riferimenti generali

Costituzione italiana, art. 32, 1948

L. n. 405, 29 luglio 1975:
Istituzione dei consultori familiari

L. n. 194, 22 maggio1978, e del decreto ministeriale 10 settembre 1998:
Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza

Convenzione di Dublino, 16 giugno 1990
Convenzione sulla determinazione dello stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri delle Comunità Europee

L. n. 176 del 27 maggio 1991:
Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989

Legge costituzionale n. 3, 18 ottobre 2001:
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

DPCM del 29 novembre 2001:
Definizione dei livelli essenziali di assistenza

Stranieri non comunitari

L. n. 1228 del 24 dicembre 1954:
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

L. n. 304 del 18 maggio 1973:
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre1969

L. n. 184, del 4 maggio 1983:
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

D.M. Sanità dell'8 ottobre 1986:
Determinazione per l'anno 1986 del contributo per l'assistenza sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33

DPR n. 309 del 9 ottobre 1990:
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

D.Lgs. n. 502 del 30 del dicembre 1992:
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

D.Lgs. 517/93:
Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

D.Lgs. n. 286, del 25 luglio1998:
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

DPR n. 394, del 31 agosto 1999:
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

D.Lgs n. 230 del 22 giugno 1999:
Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419

Circolare Ministero della Salute n. 5, del 24 marzo 2000:
Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria

Telex Min. S DPS-X-40-286/98 del 3 aprile 2000

Sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 27 luglio 2000:
"Illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figli"

DPR n. 445 del 28 dicembre 2000:
Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa

D.Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003:
Codice in materia di protezione dei dati personali

Regolamenti CE n. 1408 del 1971, numero 574 del 1972, nelle more del recepimento del Regolamento CE numero 883 del 29 aprile 2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Circolare Ministero della Salute DGRUERI VI/AG4/2591 del 4 giugno 2004
DPR 31 luglio 1980, n. 681:
Assistenza sanitaria in Italia ai religiosi e alle religiose del clero che svolgono attività lavorativa all"estero e che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente ai sensi della legge 222/85 e del DPR 17.2.87, n. 33

D.Lgs. n. 3, dell'8 gennaio 2007:
Attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo

D.Lgs. n. 30, del 6 febbraio 2007:
Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"

Direttiva Ministero dell'Interno e Ministero della Famiglia del 21 febbraio 2007:
Abolizione della richiesta del permesso di soggiorno per il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione.

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/VI/i.3.b.a/5719/P del 17 aprile 2007:
Chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari a seguito delle recenti Direttive emanate dal Ministero dell'Interno

Circolare Ministero della Salute, DGRUERI/VI/11494/I.3.b.a./P del 19 luglio 2007:
Iscrizione al Servizio Sanitario nazionale di studenti non appartenenti all'Unione europea

Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007:
Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari, Direttiva 3872004 e D.Lgs del 3 febbraio 2007, n. 30

Accordo intergovernativo tra il Governo Italiano e il Governo di Bielorussia sulle condizioni di risanamento dei minori bielorussi in Italia (artt. 2 e 4), anno 2007

D.Lgs. n. 251, del 19 novembre 2007:
Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/VI/1.3.b.a/20114/P del 19 novembre 2007:
Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di cittadini non appartenenti all'UE in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e nuova disciplina introdotta con il D. Lgs 10 agosto 2007, n. 154

D.M. del 17 marzo 2008:
Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale (Allegato: Disciplinare tecnico della ricetta SSN e SASN)

Ministero della Salute DGRUERI/VI/.3.b.a/4537/P del 24 febbraio 2009:
Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo unico Immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo n.l60 del 3 ottobre 2008. Assicurazione sanitaria per ricongiungimento genitore ultrasessantacinquenne

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/VI/Bba/8489/P del 16 aprile 2009:
Assistenza sanitaria in Italia ai titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività lavorativa

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/VI/.3.b.a/9682 del 4 maggio 2009:
Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell' articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008

L. n. 94 del 15 luglio 2009:
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

Circolare Ministero dell'Interno n.19 del 7 agosto 2009:
Legge n.94 del 15 luglio 2009, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile

Circolare Ministero dell'Interno, prot. n. 0004820 del 27 agosto 2009:
Legge 15 luglio 2009, n.94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

Circolare Ministero dell'Interno n. 12, prot. 780/A7 del 27 novembre 2009:
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme del soggiorno. Sussistenza

Risoluzione del Parlamento Europeo A7-0032/2011 dell'8 febbraio 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE

DPCM del 5 aprile 2011 emanato ai sensi dell' art 20, comma 1del T.U..
Misure umanitarie di protezione temporanea

Stranieri comunitari

Regolamenti Comunità Europea

Regolamento 1408/1971 (attualmente valido unicamente per gli Stati SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari)

Regolamento CE 574/1972 (attualmente valido unicamente per gli Stati SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari)

Regolamento CE n. 631/2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure

Direttiva 2004/38/CE "Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" del 29 aprile 2004

D.Lgs. n. 30/2007 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" del 6 febbraio 2007

Guida ad una migliore trasposizione ed applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri. Commissione Europea n. 313 del 2 luglio 2009

Regolamento CE n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 16 settembre 2009

Regolamento CE n. 988/2009 che modifica il regolamento CE n. 883/2004

Regolamento UE 1231/2010 che estende i Regolamenti CE n. 883/2004 e CE n. 987/2009 ai cittadini dei Paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri (ad esclusione di Regno Unito e Danimarca

Leggi, Decreti, Circolari Ministeriali

L. n. 1228 del 24 dicembre 1954:
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

D.M. dell'8 ottobre 1986:
Determinazione per l'anno 1986 del contributo per l'assistenza sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33

DPR n. 223 del 30 maggio 1989:
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente

D.Lgs n. 230 del 22 giugno 1999:
Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419

D.Lgs n. 181 del 21 aprile 2000:
Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144

D.Lgs n. 297 del 19 dicembre 2002:
Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144

DPR n. 334 del 18 ottobre 2004:
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/9310/I.3.b del 18 novembre 2004:
Nuova ricetta del SSN e modalità di compilazione per l'addebito alle Istituzioni estere delle prestazioni erogate in Italia nell'ambito della mobilità sanitaria internazionale

D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007:
Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

L. n. 17 del 26 febbraio 2007:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa

Circolare Ministero dell'Interno n. 19 del 6 aprile 2007:
Decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007, recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/194/CEE, 75/34/CEE, 75/35 (CE), 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE

Circolare Ministero dell'Interno n. 39 del 18 luglio 2007:
Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari

Nota Ministero della Salute prot. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007:
Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari - direttiva 38/2004 e D.lgs 3/02/2007 n. 30

Circolare Ministero dell'Interno n. 45 del 8 agosto 2007:
Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea

Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/3152-P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008:
Precisazioni concernenti l'assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia

Circolare Ministero dell'Interno, n. 18 del 21 luglio 2009:
Direttiva n. 2004/38 CE, sul diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Pubblicazione delle linee guida della Commissione europea. Chiarimenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell'Unione e sulla nozione di "risorse economiche sufficienti al soggiorno"

Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/15645-P del 24 luglio 2009:
Linee guida della Commissione Europea riguardo l'applicazione della Direttiva 2004/38 -.Nota informativa relativa alla copertura sanitaria degli assistiti stranieri muniti di tessera europea di assicurazione malattia (TEAM)

Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005 - Testo integrato con l'A.C.N. del 29 luglio 2009:
Disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni

Provvedimento Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293 del 1 febbraio 2010:
Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2010-PF" con le relative istruzioni

Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/005846-P/I.3.b/1 del 30 marzo 2010:
Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale – Emissione Tessera Europea di Assicurazione Malattia per pensionati (e loro familiari) e familiari di lavoratori

Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/ 7656- P del 28 aprile 2010:
Nota informativa sui nuovi formulari e sulla decorrenza del loro utilizzo

Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/ 7672- P del 29 aprile 2010:
Nuovi Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, Reg. CE 883/04 (Regolamento di base), Reg. CE 987/09 (Regolamento di attuazione), Principi generali e principali innovazioni

Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/ 9004- P del 18 maggio 2010:
Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale – Compilazione certificato sostitutivo provvisorio per pensionati (e loro familiari) e familiari di lavoratori che risiedono in un Paese diverso da quello del capofamiglia.

Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/10437-P del 11 giugno 2010:
Nuove decisioni e raccomandazioni della Commissione Amministrativa da applicare dal 1° maggio 2010

Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/12647-P/I.3.b/1 del 20 luglio 2010:
Documenti portabili e SEDs

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/VI/I.3.b-b/12881 del 22 luglio 2010:
Nuovi Regolamenti comunitari di sicurezza sociale 883/2004 e 987/2009 – Assistenza sanitaria ai pensionati titolari di due o più pensioni residenti in un altro Stato membro

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/II/13254/ I.3.b/1 del 28 luglio 2010:
Assistenza indiretta – Tariffazione: novità introdotte dall'art. 35 lett. B del Reg. 987/09 (ex art. 34 del Reg. CEE 574/72)

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/II/18839/I.3.b/1 del 12 ottobre 2010:
Nuova procedura per l'emissione del modello E106 (S1) per lavoratori

Nota Ministero della Salute DGRUERI/VI/I3ba/1192 del 13 gennaio 2011:
Regolamento (UE) N. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che estende il Regolamento (CE) n. 883/2004 e il Regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità

Nota Ministero della Salute DGPROG S/ 3020 /I.3.b/1 del 7 febbraio 2012:
Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: documenti portabili e SEDS

Nota Ministero della Salute DGPROGS/ 7257 /I.3.b/1 del 19 marzo 2012:
Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: applicazione alla Svizzera

Nota Ministero della Salute DGPROGS/ 7366 /I.3.b/1 del 20 marzo 2012:
Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: passaggio dell'Italia dal doppio regime contabile a quello unico al costo

Nota del Ministero della Salute DGPROGS/ 8525/I.3.b/1 del 30 marzo 2012:
Emissione documento portabile S1 (E106) per i lavoratori pubblici

Nota del Ministero della Salute DGPROGS/ 11841 /I.3.b/1 del 10 maggio 2012:
Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: applicazione agli Stati SEE

Nota del Ministero della Salute DGPROGS/ 17416 /I.3.b/1 del 11 luglio 2012:
A1 ed S1 per lavoratori - chiarimenti. 11.07.2012

Nota del Ministero della Salute DGPROGS/26053/I.3.b/1 del 19 ottobre 2012
Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: passaggio dell'Italia dal doppio regime contabile a quello unico al costo. Precisazione compilazione ricetta SSN

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 70 del 29 maggio 2013

Approvazione "Linee guida regionali per lo screening spontaneo del carcinoma prostatico" - Progetto 3.1.4. Piano Regionale Prevenzione 2010-2012.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

— la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

— ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173;

— l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza, di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.;

— il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23.12.2009, avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009 -Approvazione", successivamente integrata dalla DGR n. 97 del 12/02/2010;

PRESO ATTO che l'art. 7, comma 5, dell'Accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'Accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione Calabria in materia di programmazione sanitaria";

CHE l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

— la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L.23/12/2005 n. 266;

— la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 83 della Legge n. 191/09, il Presidente della Regione nominato Commissario ad acta adotta tutte le misure indicate nel piano nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del Piano;

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 4 agosto 2010, con la quale il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati sub Commissari per l'attuazione del Piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria;

PRESO ATTO che il dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 1° febbraio 2011;

VISTA la delibera adottata nella seduta del 31/05/2011 con la quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Navarria, ha nominato il dott. Luigi D'Elia sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010;

DATO ATTO che dall'analisi del combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del DL n. 159/2007, conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 - nella parte applicabile - e comma 88, ultimo periodo, della L. 191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al Commissario ad acta attengono:

a) all'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro (o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti PdR, ai sensi dell'art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2, comma 83, terzo periodo);

b) alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2, comma 83, quarto periodo);

c) alla trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti legislativi regionali rivelatisi d'ostacolo all'attuazione del PdR o dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2, comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta, unitamente al periodo quarto e quinto, dall'art. 17 - comma 4 - lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011);

VISTO:

— che l'incidenza del carcinoma prostatico ha mostrato negli ultimi anni una costante tendenza all'aumento, in concomitanza della maggiore diffusione del test del PSA quale strumento per la diagnosi precoce dei casi prevalenti;

— che, come per altre neoplasie, è presente un gradiente Nord-Sud tra le diverse regioni italiane, dato anch'esso riferibile alla diversa distribuzione geografica di molteplici fattori, in primis la diffusione del test PSA;

— che nella regione Calabria su una popolazione di 980.000 uomini, l'incidenza di questa malattia è valutata intorno a 87 nuovi casi ogni 100.000 abitanti;

CONSIDERATO CHE:

— la maggior parte dei carcinomi della prostata sono diagnosticati prima dello sviluppo dei sintomi attraverso lo screening spontaneo con il dosaggio del PSA;

— allo stato attuale delle conoscenze, non vi sono indicazioni per una diffusione dello screening organizzato con il PSA e che la maggior parte delle società urologiche ha concluso che al momento un diffuso screening di massa per il carcinoma prostatico non è appropriato, per il rapporto che esiste tra benefici ed effetti negativi (questi ultimi infatti sono eccezionalmente elevati sul piano della sovradiagnosi e del sovra trattamento);

CONSIDERATO, inoltre, che nonostante le evidenze scientifiche, l'uso del PSA è sempre più diffuso, ed è pertanto necessario elaborare linee guida per regolamentare e orientare l'uso spontaneo del test, al fine di ottenere una partecipazione consapevole della popolazione maschile di oltre 50 anni, di ricondurre in un percorso monitorato lo screening spontaneo e di ridurre l'inappropriatezza delle procedure diagnostiche e l'over treatment;

VISTO che il Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012, approvato con DGR n. 851 del 29/12/2010 prevede, nell'ambito della linea di intervento "Tumori e screening", il Progetto 3.1.4. "Linea Guida per lo screening spontaneo del carcinoma della prostata", il cui obiettivo generale è quello di migliorare l'appropriatezza del percorso di screening spontaneo per l'individuazione del carcinoma della prostata;

CONSIDERATO:

— che, per come previsto nel suddetto progetto, è stato costituito un gruppo di lavoro, formato dai seguenti professionisti, esperti nella materia:

Direttore U.O. Urologia Azienda Ospedaliera-Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro;

Direttore U. O. Urologia Azienda Ospedaliera Reggio Calabria;

Direttore U. O. Urologia Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio Catanzaro;

Direttore U. O. Urologia Ospedale Lamezia T. - ASP di Catanzaro;

— che il gruppo di lavoro ha definito le Linee guida per lo screening spontaneo del carcinoma prostatico, allegate al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, con l'obiettivo di uniformare le procedure adottate presso le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere della Regione;

— che questo documento dovrà favorire, a livello regionale, cambiamenti nella gestione corrente e in particolare:

— diffondere informazioni corrette ed obiettive tra i medici ed i cittadini sulle attuali incertezze relative all'utilità del test con PSA usato a fini di screening;

— migliorare la comunicazione tra i diversi attori coinvolti nel processo assistenziale attraverso la standardizzazione e condivisione di concetti, strumenti e soluzioni organizzative;

— garantire ai soggetti con diagnosi di carcinoma della prostata l'opportunità di una informazione completa ed equilibrata sulle diverse opzioni terapeutiche proponibili, incluse, quando appropriate, forme di sorveglianza più o meno strette;

CONSIDERATO che, in particolare, dovranno impegnarsi a conoscere ed utilizzare queste Linee Guida:

— gli operatori delle strutture ospedaliere e territoriali che erogano prestazioni urologiche, direttamente coinvolti nella gestione clinica di questi pazienti (in primo luogo urologi, radioterapisti, oncologi, patologi, palliativisti e personale infermieristico);

— i medici di medicina generale ed il personale sanitario che opera sul territorio;

— il personale impegnato in organizzazioni (anche non profit) coinvolte sui temi della prevenzione e diagnosi precoce o nell'assistenza di questi pazienti;

CONSIDERATO che l'implementazione delle linee guida comporterà la generazione di flussi informativi su:

— monitoraggio dell'utilizzo appropriato del PSA, anche in relazione agli intervalli tra un test e il successivo;

— raccolta dati su diagnosi, trattamento e follow up dei casi positivi;

RITENUTO altresì, di rimarcare la necessità dell'osservanza delle linee guida, quale strumento di salvaguardia dell'appropriatezza che, assicurando un corretto utilizzo delle risorse, consente all'intero SSR di perseguire i principi di efficacia, efficienza, economicità e della qualità delle prestazioni erogate;

RITENUTO il documento allegato al presente decreto, per costituirne parte integrante e sostanziale, esaustivo ai fini che qui rilevano;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI APPROVARE le Linee Guida per lo screening spontaneo del carcinoma della prostata, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI FARE OBBLIGO ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere di divulgare e far osservare le linee guida di cui al presente decreto e di attivare il flusso informativo sull'utilizzo del PSA attraverso report semestrali da inviare al Settore Area Lea del Dipartimento Tutela della Salute;

DI MANDARE al Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute l'esecuzione del presente provvedimento nei tempi prescritti dalle norme;

DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti;

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 maggio 2013

Scopelliti

(segue allegato)

ALLEGATO

Linee Guida per lo screening spontaneo del carcinoma prostatico

Epidemiologia del cancro della prostata

Il tumore della prostata è attualmente la neoplasia più frequente tra i soggetti di sesso maschile e rappresenta circa il 20% di tutti i tumori diagnosticati a partire dai 50 anni di età.
L'incidenza del carcinoma prostatico ha mostrato negli ultimi anni una costante tendenza all'aumento, in concomitanza con la maggiore diffusione del test del PSA quale strumento per la diagnosi precoce dei casi prevalenti. Coerentemente a ciò è atteso un moderato e costante aumento anche per i prossimi decenni: l'incidenza stimata nel 2020 è di circa 44.000 casi e di circa 52.000 nel 2030.
Come per altre neoplasie è presente un gradiente Nord-Sud tra le diverse regioni italiane: rispetto ai 109,5 casi/anno per 100.000 residenti del Nord-Italia, le regioni del Centro registrano 85,3/100.000 casi (meno il 22%) e quelle del Sud addirittura 61,4/100.000 casi (meno il 44%), dato anch'esso riferibile alla diversa distribuzione geografica di molteplici fattori, *in primis* la diffusione del test PSA.
Più dell'80% dei casi di carcinoma prostatico sono diagnosticati in pazienti sopra i 65 anni. Tale neoplasia, è, infatti, rara sotto i 45 anni (incidenza di 0.4 casi per 100.000/anno).
In considerazione della diversa aggressività delle differenti forme tumorali, il carcinoma prostatico, pur trovandosi al primo posto per incidenza, occupa il terzo posto nella scala della mortalità, nella quasi totalità dei casi riguardanti maschi al di sopra dei 70 anni.
Non si osservano sostanziali differenze di mortalità per questa neoplasia fra le varie aree del Paese, con livelli assestati sui 17-18 decessi ogni 100.000 abitanti/anno.
Unico fattore di rischio accertato è rappresentato dalla familiarità per questa neoplasia, anche se tale rischio è in genere molto sopravvalutato. Si ritiene che solo il 5-10 % dei casi abbia una componente ereditaria familiare.
Nella regione Calabria, su una popolazione di 980.000 uomini, l'incidenza di questa malattia è valutata intorno a 87 nuovi casi ogni 100.000 abitanti.

Lo screening del carcinoma della prostata

Nella fase iniziale il carcinoma della prostata è in genere asintomatico.
Con il progredire della malattia loco-regionale i sintomi più frequenti sono la diminuzione della potenza del getto urinario, pollachiuria, ematuria, disuria e dolore perineale. Nelle fasi più avanzate della malattia, essendo lo scheletro la prima sede di metastatizzazione, è caratteristico lo sviluppo di dolore osseo, localizzato principalmente a livello del rachide.
Poiché al momento non appare prevedibile una riduzione di incidenza del carcinoma della prostata attraverso una prevenzione primaria efficace, la prevenzione secondaria potrebbe rappresentare, assieme alla terapia, il mezzo fondamentale per influire sulla storia naturale della malattia, riducendone la mortalità.
Fra le caratteristiche richieste per la verifica di efficacia di un programma di screening, la rilevanza della patologia in esame, l'efficienza del test diagnostico prescelto e l'efficacia del trattamento della malattia eventualmente diagnosticata, sono quelle considerate come basilari.
La maggior parte dei carcinomi della prostata sono diagnosticati prima dello sviluppo dei sintomi attraverso lo screening spontaneo con il dosaggio ematico dell'antigene prostatico specifico (PSA), poco costoso e pochissimo invasivo (prelievo di sangue).
Lo screening con il PSA può identificare tumori della prostata iniziali, anche anni prima che siano apprezzabili all'esplorazione digitale o che si associno sintomi.

Tuttavia, il PSA è organo specifico ma non cancro specifico, per cui può essere considerato un indicatore del volume ghiandolare ma non della presenza di cancro. Il suo livello risulta elevato in presenza di ipertrofia prostatica, prostatiti e altre condizioni patologiche non maligne, o dopo un'esplorazione rettale o rapporti sessuali o assunzione di alcuni farmaci, così come può anche verificarsi, se pur in una percentuale minore dei casi, che pazienti affetti da carcinoma prostatico non presentino valori di PSA elevati.
Il PSA risulta essere una variabile continua, e quindi non esiste un cut-off limite universalmente accettato, ma bensì una probabilità di carcinoma prostatico proporzionata al livello sierico del PSA.
La tabella successiva riporta il rischio di tumore prostatico in relazione al livello sierico di PSA totale.

LIVELLO DI PSA	RISCHIO DI CARCINOMA PROSTATICO (%)
≤0.5 NG/ML	6,6
0.6-1 ng/ml	10,1
1,1-2.0 ng/ml	17,0
2,1-3,0 ng/ml	23,9
3,1-4,0 ng/ml	26,9
4,1-10,0 ng/ml	30,0
≥10ng/ml	50-70

Con il cut off migliore, il test è molto sensibile (oltre 80%) ma poco specifico (28%-35%), per cui non è particolarmente adatto come test di screening, generando molti falsi positivi. Il valore predittivo positivo, per un uomo che ha valori di PSA superiori al cut-off, è del 30%.
Questo fa sì che molti pazienti siano inutilmente allarmati e sottoposti ad esami d'approfondimento invasivi, come l'ecografia transrettale o la biopsia prostatica, per verificare l'effettiva presenza del tumore.
Inoltre, nonostante il tumore della prostata sia il primo per diffusione tra gli uomini, in molti casi evolve così lentamente che non dà sintomi, non danneggia la salute né porta a morte il paziente.
La conseguenza è che c'è un'elevata possibilità di non diagnosticarlo mai: infatti, studi autoptici di popolazione hanno documentato la prevalenza di casi latenti, del tutto asintomatici (carcinomi "latenti" dotati cioè di scarsa aggressività e, in assenza di screening, destinati a non manifestarsi clinicamente nella vita, in oltre il 30% in maschi oltre i 50 anni di età).
Con lo screening una parte di questi casi latenti verrebbero identificati. Ma sarebbero casi *sovradiagnosticati*, in persone che, senza lo screening, non avrebbero mai saputo di avere un tumore, e che sarebbero morte per altre cause. Anche se una certa quota di sovradiagnosi è inevitabile in ogni screening, nello screening con PSA la sovradiagnosi preoccupa non solo perché è particolarmente elevata, ma perché ha come conseguenza un "sovratrattamento".
Infatti, non essendo in genere possibile distinguere i tumori sovradiagnosticati dagli altri, a tutti i tumori diagnosticati allo screening va proposto il trattamento. Questo è spesso accompagnato da complicanze, con un forte impatto sulla qualità di vita.
La sovradiagnosi e il sovratrattamento costituiscono quindi degli effetti negativi rilevanti dello screening, sia per la loro frequenza che per la loro importanza, per le implicazioni e i costi psicologici (ansia, tensione, isolamento) e la morbilità psicosociale (possibili disturbi della sessualità, impotenza, disturbi depressivi) delle persone trattate. Vanno anche menzionati i costi personali ed economici dei ripetuti controlli nei pazienti neoplastici. Non per ultima andrebbe ricordata l'inutile consapevolezza di essere ammalato di cancro, grave effetto negativo per chi non ne trae vantaggio dalla diagnosi precoce.

Per questi motivi lo screening organizzato del cancro della prostata tramite dosaggio del PSA non rispetta i criteri di efficacia e buon rapporto costi/benefici per essere incluso nei LEA (come gli altri screening oncologici).
Due importanti studi prospettici controllati randomizzati per valutare l'efficacia del programma di screening sono stati completati in Europa (The European Randomized Study of Screening of Prostate Cancer, ERSPC trial) e negli USA (The Prostate, Lung, Colorectal and Ovary Cancer, PLCO trial).
Lo studio Nord-Americano (PLCO) non ha evidenziato un beneficio sulla mortalità dello screening, mentre lo studio europeo (ERSPC) ha dimostrato una riduzione del 20% del rischio di morte per carcinoma della prostata tra gli uomini invitati a sottoporsi allo screening rispetto a quelli non invitati, anche se a prezzo di un'eccessiva sovra-diagnosi.
Questi risultati sono stati recentemente confermati. Differenze nei metodi utilizzati nei due studi hanno contribuito al differente risultato dei due trials.
Allo stato attuale delle conoscenze, quindi, non vi sono indicazioni per una diffusione dello screening organizzato con il PSA. Anche la maggior parte delle società urologiche ha concluso che al momento un diffuso screening di massa per il carcinoma prostatico non è appropriato, per il rapporto che esiste tra benefici ed effetti negativi (sovradiagnosi e sovra trattamento).
Per le stesse motivazioni lo screening non dovrebbe essere proposto a livello individuale.
Nonostante queste evidenze, il test è spesso prescritto in soggetti asintomatici dai 50 anni in poi. La facilità di accesso al test, effettuato in gran parte dei laboratori di analisi regionali, e il costo relativamente basso, oltre che un'informazione non del tutto oggettiva e chiara, hanno incentivato negli anni la domanda spontanea di questo test, utilizzato di fatto come test di screening per la popolazione maschile di oltre 50 anni.

Altri test diagnostici

Negli anni è stata introdotta nella pratica clinica la determinazione di numerose variabili del PSA, definite "isoforme", adoperate per migliorarne la specificità diagnostica, ma nessuna di queste si è dimostrata chiaramente più accurata rispetto al PSA totale.
Queste includono:
Rapporto PSA libero/PSA totale. Questo derivato del PSA è stato indagato a lungo ed è oggi adoperato nella pratica clinica al fine di discriminare meglio tra tumore della prostata e ipertrofia prostatica nei soggetti con valori di PSA compresi tra 4 e 10ng/ml (così detta area grigia del PSA) ed una DRE negativa. Tuttavia per valori f/t PSA < 0.10, il rischio di riscontrare un tumore alla biopsia si attesta intorno al 56% e soltanto dell' 8% negli uomini con valore f/t PSA > 0.25.
Infine, tale rapporto non trova indicazioni nel follow-up dei pazienti con diagnosi di tumore prostatico o con un valore di PSA > 10ng/ml.
PSA VELOCITY (PSAV) E PSA doubling time (PSADT). Questi derivati del PSA valutano la variazione del livello della proteina nel tempo. Il primo (PSAV) è definito come l'incremento annuo sierico del PSA (ng/ml/anno); il secondo misura l'incremento esponenziale del PSA nel tempo. Questi due derivati, come evidenziato in una serie di studi prospettici, hanno uno scarso utilizzo nella diagnosi del tumore prostatico a causa dei possibili elementi confondenti (volume prostatico e ipertrofia prostatica), ma grande utilità nel follow-up dei pazienti trattati per il carcinoma prostatico.
Psa density **(PSA-D)**. E'ottenuto dividendo la concentrazione sierica del PSA per il volume prostatico rilevato in corso di ecografia. I dati relativi all'efficacia del PSA-D sono discordanti. Perciò, al momento attuale, l'uso del PSA-D nella diagnosi precoce del carcinoma prostatico non si

è dimostrato utile quando i valori di PSA sono tra 4-10 ng/ml e l'esplorazione rettale non è sospetta.

Interazioni con farmaci. Alcuni farmaci, quali gli inibitori della 5 alfa reduttasi (finasteride e dutasteride), comunemente impiegati nel trattamento dei disturbi urinari correlati ad ipertrofia prostatica, per il loro effetto inibitorio sulla conversione del testosterone in diidrotestosterone a livello della cellula prostatica, riducono il valore di PSA sierico di circa il 50% in un arco di tempo di sei mesi. Non è necessario sospendere questi farmaci prima di determinare il PSA.

In pazienti con elevato PSA dopo esclusione bioptica di neoplasia prostatica è possibile prescrivere gli inibitori delle 5 alfa reduttasi, in particolar modo nella forma di terapia di combinazione con gli alfa litici, ma bisogna prestare attenzione alle variazioni dei livelli di PSA nel corso del tempo, in quanto tali farmaci riducono le fluttuazioni del PSA determinate da patologie benigne e quindi incrementano il sospetto di neoplasia in presenza di un successivo incremento dei livelli di PSA in corso di terapia.

PCA 3 test (Prostate Cancer gene 3 (PCA3) test). E'un esame genetico non sostitutivo dell'antigene prostatico specifico e della biopsia prostatica. Si tratta quindi di un ulteriore strumento che aiuta a decidere sull'opportunità di sottoporre i soggetti con sospetto di carcinoma prostatico (PCa) a biopsia prostatica per giungere ad una diagnosi definitiva. Il PCA3 score determinato sembrerebbe correlare con la probabilità di avere una biopsia positiva per cancro: a bassi punteggi (< 5) del tasso di biopsie positive si attesta intorno al 20%, mentre per punteggi di PCA3 score > 100 il rischio di biopsia prostatica è circa del 67%. Il PCA3 test può essere utilizzato per valutare la necessità dell'esecuzione di un'ulteriore biopsia in soggetti con una o più precedenti biopsie negative e il persistere di valori elevati di PSA. Non vi sono dati concordanti a supporto della capacità del test di determinare l'aggressività del tumore prostatico.

Il sospetto clinico della neoplasia prostatica può emergere in generale anche dopo l'esecuzione di :

- **Esplorazione digito rettale della prostata (DRE)**
  La maggior parte dei tumori prostatici crescono nella zona periferica e possono essere palpati mediante esplorazione rettale quando il volume della neoplasia è ≥2 ml.
  Una DRE sospetta rappresenta un'indicazione assoluta alla biopsia prostatica.
  Circa il 18% dei tumori prostatici sono diagnosticati solamente sulla base di una DRE sospetta.
  L'esecuzione della DRE è raccomandata per aumentare l'accuratezza diagnostica del tumore prostatico.
  Nella tabella successiva riportiamo il valore predittivo positivo della DRE in relazione al livello sierico di PSA, tesa a dimostrare che la sola esplorazione digito rettale non consente di fare diagnosi di cancro prostatico.

Livello di PSA bg/ml	Valore predittivo Positivo (%) della sola esplorazione rettale
0-0.9	4
1-1.9	10
2-2.9	11
3-3.9	33
4-9.9	45
>10	83

La certezza diagnostica di una neoplasia prostatica può aversi solo mediante l'esecuzione della biopsia prostatica, questa può essere eseguita sotto guida ecografica per via transrettale o, meno frequentemente, per via transperineale.

- **Ecografia prostatica trans- Rettale (ETR)**

Il limite dell'ecografia trans-rettale nello scoprire il carcinoma prostatico è che la maggior parte delle lesioni ipoecogene ritrovate all'ecografia non è un tumore, mentre il 50% dei tumori non palpabili e con il diametro maggiore superiore a 1 cm non è visualizzabile con l'ecografia.

Per la sua bassa accuratezza (43%) nel localizzare carcinomi prostatici precoci, la ETR non viene oggi raccomandata come test di screening di prima istanza. Il suo ruolo fondamentale è quello di assicurare il campionamento accurato del tessuto prostatico nei soggetti sottoposti a biopsia e di fornire una utile valutazione del volume prostatico.

- **Biopsia prostatica**

Attualmente la biopsia prostatica, sia trans- rettale che perineale, risulta l'unico strumento per accertare la presenza di un tumore prostatico. L'indicazione alla biopsia prostatica dovrebbe scaturire dal dosaggio del PSA e /o una DRE sospetta. Inoltre, età, presenza di comorbidità e le possibili conseguenze di un trattamento per carcinoma prostatico dovrebbero essere anche valutate. Un singolo PSA elevato non dovrebbe indicare una immediata biopsia.

E' consigliabile un secondo dosaggio dopo qualche settimana ma tenendo conto delle condizioni standard di dosaggio (assenza di eiaculazione e di infezioni) ed usando lo stesso laboratorio.

Sebbene l'approccio trans-rettale sia quello più diffuso, molti urologi preferiscono un approccio trans perineale.

Almeno 12 prelievi sono considerati un giusto compromesso tra rischi di complicanze e accuratezza diagnostica alla prima biopsia. Infine è bene ricordare che circa il 30% delle biopsie iniziali risultano negative in presenza di un tumore prostatico.

Situazione attuale in Calabria sull'utilizzo spontaneo del PSA

A fronte di un numero di pazienti a rischio di cancro prostatico (età compresa tra 50 e 75 anni in Calabria) pari a 350.000 su una popolazione maschile di circa 1.000.000 di abitanti, il numero di determinazioni annue del livello di PSA nell'anno 2010 è stato di circa 92.374.
In un elevato numero di casi viene prescritto con indicazioni e frequenza impropria.
La spesa complessiva nel 2010 per il SSR è stata di € 1.358.408,97.
Il dato è stratificato per le singole Aziende Sanitarie.

Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute
Dati di Specialistica ambulatoriale - Anno 2010
Prestazione: 90.56.5 - ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)
Elaborazione CED di RC

Azienda		*Q.tà*	*Importo*	*Importo medio*
110	Ex Palmi	369	3.907,71	10,59
111	Ex Locri	69	730,71	10,59
201	ASP Cosenza	32.936	627.214,71	19,04
202	ASP Crotone	10.334	183.203,22	17,73
203	ASP Catanzaro	16.439	180.504,57	10,98
204	ASP Vibo Valentia	1.592	16.859,28	10,59
205	ASP Reggio Calabria	16.401	173.686,59	10,59
912	AO Annunziata CS	2.475	26.210,25	10,59
913	AO Pugliese Ciaccio CZ	3.924	41.555,16	10,59
914	AO Mater Domini CZ	3.005	31.822,95	10,59
915	AO Riuniti RC	2.299	24.346,41	10,59
916	INRCA CS	2.531	48.367,41	19,11
Totale complessivo		**92.374**	**1.358.408,97**	**14,71**

Importo tariffario regionale 2010 (Bindi) €10,59

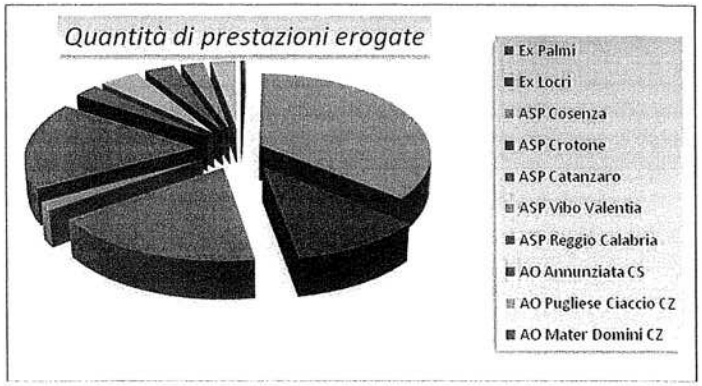

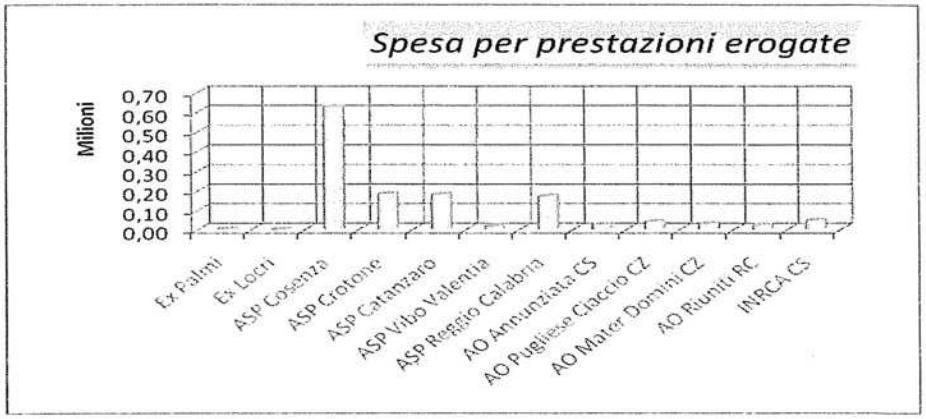

RACCOMANDAZIONI

Informazione all'utente

In questo contesto, appare fondamentale che la decisione di effettuare o meno un test di screening con PSA sia fondata su una esaustiva ed adeguata informazione ai soggetti eventualmente interessati a sottoporsi a dosaggio del PSA, sui potenziali benefici e rischi associati a tale intervento diagnostico.
La patologia prostatica richiede un impegno comunicativo diverso e forse maggiore rispetto ad altre neoplasie. Dal punto di vista etico è fondamentale fornire informazioni chiare ed equilibrate sui benefici e i rischi di un test positivo, del follow-up e dell'eventuale trattamento. Questo dovrebbe accadere sempre, qualsiasi sia il motivo che ha portato a eseguire il test. La corretta informazione è fondamentale assai prima della diagnosi.
Nel caso di soggetti asintomatici che si rivolgono spontaneamente al medico di famiglia o allo specialista richiedendo l'esecuzione di un test di screening, è dovere del medico illustrare chiaramente lo stato attuale delle conoscenze, in particolare le attuali limitate evidenze di efficacia dello screening e le numerose evidenze circa le possibili conseguenze negative che possono derivarne. Lo stesso processo di screening può comportare effetti psicologici importanti ed un maggior ricorso sanitario tra gli uomini che eseguono una biopsia, anche se essi ricevono una diagnosi negativa per carcinoma.
Il paziente deve ricevere una chiara, adeguata e sollecita informazione sulla malattia, sulle procedure diagnostiche, sulle opzioni terapeutiche e sulle loro conseguenze e, qualora richiesto, un giudizio ponderato sull'aspettativa e sulla qualità di vita, così da poter partecipare attivamente alle decisioni per il trattamento della malattia.
Pertanto, una diagnosi precoce, o se vogliano uno screening "opportunistico" dovrebbe essere rivolto a pazienti ben informati circa le incertezze, i rischi, ed i potenziali benefici che si associano con la decisione di sottoporsi a questo screening.

INCERTEZZE	Non vi è evidenza di un'efficacia (in termini di riduzione della mortalità cancro-specifica) dello screening di soggetti asintomatici mediante PSA. Non esiste quindi al momento, in base all'evidenza scientifica, indicazione all'esecuzione dello screening mediante PSA di soggetti asintomatici, sia quale provvedimento sanitario di "popolazione" (invito attivo di residenti selezionati in base all'età), sia "spontaneo" (raccomandazione alla popolazione di sottoporsi al dosaggio periodico del PSA). Il dosaggio del PSA in soggetti asintomatici che richiedano tale intervento dovrà essere condizionato all'informazione sui pro e contro della determinazione del marcatore in assenza di un sospetto diagnostico o di fattori di rischio.
RISCHI	Eventuale necessità di sottoporsi a più di una biopsia prostatica per diagnosticare il tumore. Le biopsie possono essere dolorose, provocare complicazioni come infezioni o emorragie e non diagnosticano la neoplasia. "Over- treatment" (trattamento eccessivo): pazienti con diagnosi di tumore possano essere trattati attivamente (chirurgia, radioterapia) con le relative eventuali complicanze, senza un rischio concreto di morte specifica per questa malattia. Gli effetti collaterali delle terapie influenzano negativamente diverse aree della qualità di vita del paziente. Altri pazienti nonostante il trattamento, potrebbero morire per altre cause non correlate al tumore prima che la neoplasia prostatica diventi un problema serio tale da condizionare il loro stato di salute o accorciare la loro sopravvivenza. I test falsamente positivi possono provocare un evidente livello di ansietà inerente ai rischi della neoplasia della prostata.
BENEFICI	Lo screening basato sul PSA, con intervalli di 2-4 anni, riduce la mortalità per tumore della prostata di circa il 20%. Non tutti i pazienti in cui è stato diagnosticato, per mezzo dello screening, un tumore richiedono un trattamento immediato, ma possono essere sottoposti a periodici test del sangue o biopsie prostatiche per valutare la necessità di un trattamento futuro (sorveglianza attiva).

A tutti i pazienti ben informati e decisi a perseguire una diagnosi precoce dovrebbe essere offerto un programma di screening, articolato in un iniziale dosaggio del PSA totale, eventualmente seguito nei casi dubbi dal PSA libero con DRE, già all'età di 50 anni e successive valutazioni con intervalli di tempo più o meno lunghi a seconda del valore riscontrato. In presenza di valori di PSA prossimi ad 1 ng/ml è possibile procrastinare il dosaggio del PSA fino a due anni, in presenza di valori di PSA prossimi a 2,5 ng/ml è consigliabile il dosaggio del PSA con cadenza annuale.

Consenso informato

Se il medico ritiene opportuno richiedere il test a fini di screening ha il compito di illustrarne al paziente i motivi e di invitarlo ad eseguire il test, previo consenso informato.
Il soggetto deve in particolare essere debitamente informato dell'iter diagnostico-terapeutico a cui potrebbe essere sottoposto in caso di valori alterati, e del fatto che un valore nella norma non garantisce l'assoluta assenza di rischio.
Ogni paziente deve esprimere il proprio consenso alle manovre diagnostiche e terapeutiche di maggiore rilevanza, sulla base di idonea e accurata informazione. Il paziente, soprattutto quando la sua malattia può essere trattata con un intento radicale, deve essere adeguatamente informato sulle diverse opzioni disponibili, sulla loro potenziale efficacia e sui possibili effetti collaterali.
Il paziente deve essere sempre coinvolto attivamente nelle scelte e messo nelle condizioni migliori per esprimere le sue preferenze, per operare una scelta.
In realtà il più importante significato del consenso informato risulta essere quello di stabilire una alleanza terapeutica con un paziente che, avendo assimilato una corretta ed adeguata comunicazione, sia in grado di condividere attivamente col curante un percorso diagnostico e terapeutico.
Un consenso scritto è comunque fortemente raccomandabile, anche se di per se stesso non garantisce il fatto che ci sia stata una reale informazione.

Raccomandazione agli operatori sanitari

In caso di sospetto clinico	in questo caso il PSA resta un presidio utilizzabile, in occasione di consultazione medica, per la diagnosi differenziale del carcinoma prostatico, quando esista un fondato sospetto clinico di tale patologia.
In assenza di sintomi	- *evitare campagne promozionali* locali a favore di una generica "prevenzione" del tumore della prostata. Allo stato attuale delle conoscenze, infatti, l'uso del PSA non può essere una raccomandazione "di massa", ma il risultato di una approfondita comunicazione tra medico e paziente. - *togliere il PSA da ogni routine* . Data l'esistenza di una importante sovradiagnosi e quindi di un elevato sovratrattamento, il dosaggio del PSA non dovrebbe essere inserito nei controlli ematologici di routine senza prima aver discusso col paziente dei rischi e benefici di tale indagine in assenza di un sospetto diagnostico o di fattori di rischio (esami di idoneità lavorativa, esami per i donatori del sangue, etc). - *In caso di richiesta del singolo,* l'uso del PSA deve mantenere sempre le caratteristiche di prudenza, e garantire che siano fornite all'interessato informazioni sui rischi e benefici di tale indagine in assenza di un sospetto diagnostico. - *Anziani.* Nelle persone sopra i 70 anni il dosaggio del PSA è sconsigliabile. Infatti, con un'anticipazione diagnostica media di oltre 10 anni, anche i teorici benefici sono scarsamente perseguibili vista la ridotta aspettativa di vita del soggetto. Inoltre, alla comparsa clinica di un carcinoma a 75-80 anni, c'è una elevata possibilità che non segua la morte per carcinoma, date le ottime possibilità di palliazione con la terapia ormonale. - Gli uomini asintomatici che hanno *un'aspettativa di vita inferiore ai 10 anni*, in base alle età ed alla situazione medica generale, non dovrebbero essere sottoposti allo screening per il tumore della prostata. - *Familiarità.* Non ci sono evidenze che indichino una maggiore aggressività dei casi con componente familiare. Inoltre non sappiamo ancora se, cercare persone a rischio aumentato, significhi identificare più tumori potenzialmente letali oppure aumentare il rischio di sovradiagnosi e di sovra trattamento. Perciò, non è raccomandata una ricerca attiva della malattia in chi ha familiarità.
Qualora venga eseguito il test del PSA	Qualora venga eseguito il test del PSA, occorre assicurare una corretta gestione dei casi con PSA positivo.
Per le fasce di età più giovani	Predisporre strumenti per una comunicazione efficace per facilitare una scelta consapevole di ricorso al test.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 71 del 29 maggio 2013

Approvazione scheda Registro NAD Regionale Obiettivo G05.S14 Riduzione e controllo della spesa farmaceutica ospedaliera.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

— la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

— ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173;

— l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza, di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.ml;

— il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23.12.2009, avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009 - Approvazione", successivamente integrata dalla DGR n. 97 del 12/02/2010;

PRESO ATTO:

— che l'art. 7, comma 5, dell'Accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'Accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione Calabria in materia di programmazione sanitaria";

— che l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

— la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266;

— la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dei disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 83 della Legge n. 191/09, il Presidente della Regione nominato Commissario ad acta adotta tutte le misure indicate nel piano nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del Piano;

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 4 agosto 2010, con la quale il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati sub Commissari per l'attuazione del Piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria;

PRESO ATTO che il dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 1° febbraio 2011;

VISTA la delibera adottata nella seduta del 31/05/2011 con la quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Navarria, ha nominato il dott. Luigi D'Elia sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010;

DATO ATTO che dall'analisi del combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento

delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del DL n. 159/2007, conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 - nella parte applicabile - e comma 88, ultimo periodo, della L. 191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al Commissario ad acta attengono:

a) all'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro (o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti PdR, ai sensi dell'art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2, comma 83, terzo periodo);

b) alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2, comma 83, quarto periodo);

c) alla trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti legislativi regionali rivelatisi d'ostacolo all'attuazione del PdR o dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2, comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta, unitamente al periodo quarto e quinto, dall'art. 17 - comma 4 - lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011);

VISTE le LINEE GUIDA sul Sistema di Cure Domiciliari e Accesso ai Servizi Territoriali, DPGR n. 12 del 31/01/2011;

CONSIDERATO che il Piano di Rientro di cui alla DGR n. 845 del 16 dicembre 2009, nella parte relativa alla farmaceutica ospedaliera, stabiliva l'emissione di linee guida per i farmaci che hanno provocato criticità d'impiego;

VISTA la D.G.R. n. 538 del 2 agosto 2010 avente ad oggetto «Nutrizione artificiale domiciliare (NAD) - approvazione linee guida regionali - adempimenti di cui al punto 9 lettera c) del Piano di rientro del S.S.R.;

VISTO il parere CALABRIA-OGPROG-24/01/2011-0000033-P nel quale i Ministeri affiancanti chiedono chiarimenti in merito al testo della DGR 538/2010;

TENUTO CONTO del verbale del 31 ottobre 2012 a firma dei referenti NAD dell'ASP, dei referenti farmacisti territoriali e dei responsabili servizi ADI con il quale è stata approvata la Scheda Registro NAD finalizzata a raccogliere i flussi informativi sulla gestione dei pazienti in NAD in ottemperanza alla richiesta del Ministero della Salute di "effettuare controlli volti a verificare che l'attivazione dei servizi domiciliari per l'erogazione della NAD porti effettivamente ad una riduzione della spesa ospedaliera in termini di reingressi e riduzione della degenza".

TENUTO CONTO CHE nella seduta di cui sopra sono stati indicati gli strumenti per l'analisi del fabbisogno di pazienti in NAD, la valutazione dei servizi erogati e l'utilizzo di cartelle cliniche da cui estrarre dati da inserire in DATABASE;

RISCONTRATA la necessità di implementare un nuovo strumento di raccolta dati che, oltre a consentire il rilievo di parametri epidemiologici, permetta di "misurare e valutare" i fenomeni ed essere "utile ai centri" che vi partecipano;

TENUTO CONTO:

— che le finalità del Registro consistono nella raccolta dei dati che deve consentire di rilevare gli indicatori di attività, efficacia e sicurezza dei programmi di NAD del singolo centro;

— che la partecipazione al Registro deve rivelarsi utile nella pratica clinica quotidiana nel favorire un'omogeneità di comportamento sul territorio Regionale e i reports relativi all'attività del centro devono fornire informazioni per l'attività di benchmarking attraverso il confronto con il dato medio nazionale;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI APPROVARE la SCHEDA REGISTRO NAD allegata al presente atto per farne parte integrante;

DI FARE OBBLIGO ai Direttori generali delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie Provinciali di applicare tale provvedimento;

DI SANZIONARE la mancata attivazione del registro NAD con la decurtazione del 50% del trattamento economico integrativo di cui al DPCM n. 502 del 19/07/1995, nei confronti dei Direttori generali inadempienti;

DI STABILIRE che il mancato rispetto da parte delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di quanto definito ai punti precedenti comporta la decadenza dalle proprie funzioni del Direttore generale;

DI MANDARE al Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute l'esecuzione del presente provvedimento nei tempi prescritti dalle norme;

DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti;

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 maggio 2013

Scopelliti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 72 del 29 maggio 2013

Modifiche ed integrazioni al DPGR n. 6 del 29.01.2013. Linee Guida per l'abbattimento e la cattura selettiva e utilizzo delle carni di fauna selvatica - Abbattimento selettivo del cinghiale. Obiettivo SVET.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

— la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo deter-

minano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

— ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173;

— l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la Regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.;

— il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23.12.2009, avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, co. 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009 - Approvazione", successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010;

PRESO ATTO che l'art. 7, comma 5, dell'Accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'Accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, co. 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione Calabria in materia di programmazione sanitaria";

— che l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

— la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L.23/12/2005 n. 266;

— la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale;

— VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222;

DATO ATTO:

— che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

— che con la medesima delibera il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Calabria ed, in via prioritaria, di provvedere alla realizzazione di specifici interventi, identificati in dodici punti;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010 il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati sub Commissari per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010;

PRESO ATTO che il Dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 01/02/2011;

VISTA la delibera adottata nella seduta del 31/05/2011 con la quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Navarria, ha nominato il dott. Luigi D'Elia sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010;

DATO ATTO che dall'analisi del combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del DL n. 159/2007, conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 - nella parte applicabile - e comma 88, ultimo periodo, della L. 191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al Commissario ad acta attengono:

a) all'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro (o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti PdR, ai sensi dell'art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2, comma 83, terzoperiodo);

b) alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2, comma 83, quarto periodo);

c) alla trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti legislativi regionali rivelatisi d'ostacolo all'attuazione del PdR o dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2,

comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta, unitamente al periodo quarto e quinto, dall'art. 17 - comma 4 - lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011);

CONSIDERATO che tra gli interventi prioritari cui il sub Commissario Dott. Luigi D'Elia deve fare riferimento nell'attività di affiancamento del Commissario ad acta è previsto, al punto 8) "adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti attualmente insufficienti, come emerso nella riunione di verifica del 27 Ottobre 2010"; materia non precedentemente inclusa tra quelle di competenza del Dott. Navarria;

ATTESO CHE è necessario dotare di strumento tecnico operativo idoneo le Amministrazioni Provinciali, Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve in caso di Piani di contenimento selettivo del numero dei cinghiali selvatici;

DATO ATTO CHE il Presidente della Giunta Regionale, nella qualità di Commissario ad Acta, ha adottato il DPGR n. 6 in data 29 gennaio 2013 relativo a : "Linee guida per l'abbattimento e la cattura selettiva e l'utilizzo delle carni di fauna selvatica - abbattimento selettivo del cinghiale. Obiettivo svet n. 9";

VISTA la nota CALABRIA-DGPROG-06/05/2013-0000169-P con cui i Ministeri affiancanti hanno espresso osservazioni inerenti alcuni aspetti di sanità animale;

RITENUTO di potere condividere le osservazioni e, per gli effetti, apportare modifiche ed integrazioni al DPGR n. 6/2013;

VISTI i riferimenti normativi:

— REG. 852/CE/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e relative Linee Guida sancite dall'Accordo Stato/Regioni e P.A. n. 59 del 29.04.2010;

— REG. 853/CE/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale e relative Linee Guida sancite dall'Accordo Stato/Regioni e P.A. n. 253 del 17.09.2009;

— REG. 2075/CE/2005, sui controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichinella nelle carni e relative Linee Guida sancite dall'Accordo Stato/Regioni e P.A. n. 94 del 10.05.2007;

— D.P.R. 9 febbraio 1954, n. 320 e succ. modif., Regolamento di Polizia Veterinaria, artt. 1 sulle malattie sottoposte all'obbligo di denuncia;

— LEGGE 11 febbraio 1992, n.157, sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio in quanto rientrante nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria sopra richiamata;

— D.LGS. 26 ottobre 2010, N.200, sulla identificazione e registrazione dei suini;

CONSIDERATO che, il rispetto del benessere degli animali negli allevamenti è obiettivo prioritario della Sicurezza alimentare;

SU PROPOSTA della Task Force di cui al DPGR 56/2011

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI MODIFICARE ed integrare il DPGR n. 6 del 29.01.2013 "Linee Guida per l'abbattimento e la cattura selettiva e utilizzo delle carni di fauna selvatica - abbattimento selettivo del cinghiale (obiettivo SVET n. 9)" nel modo sotto indicato:

A) In premessa, nella parte motiva, al riferimento normativo dei "Visti", il quarto capoverso è così modificato:

"D.P.R. 9 febbraio 1954, n. 320 e ss.mm.ii., art. 1, sulle malattie infettive trasmissibili sottoposte ad obbligo di denuncia";

I "Visti" vengono integrati, inoltre, col seguente paragrafo:

"D.Lgs. n. 200 del 26 ottobre 2010, sulla identificazione e registrazione dei suini;

B) Relativamente al Disciplinare:

Il capitolo "OBBLIGO DI DENUNCIA", primo capoverso, è così modificato:

"Durante l'effettuazione dei Piani di Profilassi, qualsiasi sospetto di carattere sanitario riferibile alle malattia di cui all'art. 1 del DPR 320/54 e ss.mm.ii. e della ex lista B dell'OIE, che potrebbe ripercuotersi sulla salute pubblica o degli animali, va denunciato ai sensi del predetto DPR 320/54".

C) Al capitolo "ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI", ottavo capoverso, dopo la parola Trichinella è aggiunto il seguente periodo:

"e sottoposto al prelievo di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti della Malattia di Aujeszky..."

D) Il capitolo "DESTINAZIONE DELLE CARNI E DEI CAPI CATTURATI" è integrato per come segue: "ANIMALI VIVI"

Cessione per ripopolamento in altre aree previo congruo periodo di quarantena e di osservazione da effettuarsi in apposito recinto nel luogo di destinazione.

Cessione per insediamenti produttivi privati, debitamente registrati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 200 del 26/10/2010, previo congruo periodo di quarantena e di osservazione da effettuarsi in apposito recinto nel luogo di destinazione.

Gli animali catturati mediante metodi consentiti (chiusini o altro) dovranno anch'essi essere scortati dalla dichiarazione di cui al mod.1 e relativo mod.4 fino all'azienda di destinazione dove saranno conservate e a disposizione del Servizio Veterinario competente, almeno per tre anni. Nel caso in cui i cinghiali siano destinati ad insediamenti produttivi privati è necessario che siano preventivamente identificati secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 200 del 26/10/2010";

DI MANDARE al Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute il presente provvedimento per la sua esecuzione nei tempi prescritti dalle norme e per la verifica dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute;

DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'accordo del piano di rientro, ai Ministeri competenti;

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 maggio 2013

Scopelliti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 73 del 30 maggio 2013

DPGR n. 59 del 9.05.2013 recante "Atto aziendale Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria. Validazione con prescrizioni. Obiettivo G07.S18.4" - Parziale rettifica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

— la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

— ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173;

— l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la Regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.;

— il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23.12.2009, avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, co. 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009 - Approvazione", successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010;

PRESO ATTO

— che l'art. 7, comma 5, dell'Accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'Accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, co. 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione Calabria in materia di programmazione sanitaria";

— che l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

— la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delSistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L 23/12/2005 n. 266;

— la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222;

DATO ATTO:

— che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

— che con la medesima delibera il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Calabria ed, in via prioritaria, di provvedere alla realizzazione di specifici interventi, identificati in dodici punti;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010 il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati sub Commissari per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010;

PRESO ATTO che il Dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 01/02/2011;

VISTA la delibera adottata nella seduta del 31/05/2011 con la quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Navarria, ha nominato il dott. Luigi D'Elia sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010;

DATO ATTO che dall'analisi del combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del DL n. 159/2007, conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 - nella parte applicabile - e comma 88, ultimo periodo, della L. 191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al Commissario ad acta attengono:

a) all'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro (o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti PdR, ai sensi dell'art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2, comma 83, terzo periodo);

b) alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2, comma 83, quarto periodo);

c) alla trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti legislativi regionali rivelatisi d'ostacolo all'attuazione del PdR o dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2, comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta, unitamente al periodo quarto e quinto, dall'art. 17 - comma 4 - lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011);

VISTO il DPGR n. 59/2013 recante "Atto Aziendale Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria. Validazione con prescrizioni. Obiettivo G07.S18.4";

VISTE le note integrative, n. 377/DG del 12.2.2013 e n.1085/DG dell'8.5.2013, alla proposta di atto aziendale trasmessa dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria riguardanti:

a) attività di chirurgia d'urgenza

b) l'u.o. di Chirurgia vitreo-retinica

c) il Centro Epilessie

d) l'attività del Blocco operatorio

e) l'UOC di Anestesia

f) l'u.o. di diagnostica per immagini ubicata presso l'ospedale Morelli

g) l'u.o. Genetica Medica

h) l'attività di psicologia

i) l'u.o. di Microcitemia

j) l'u.o. Emofilia

RITENUTO di poter accogliere, in base alle motivazioni espresse, le richieste relative ai punti b), e), d), e), f), g) ed h) del sopra riportato elenco e, per gli effetti, modificare parzialmente il DPGR n. 59/2013 relativamente alle prescrizioni n. 10 - 13 lett. c - 14 - 15 - 16 - 17 e 18 del citato decreto nel modo sotto riportato:

— la prescrizione di cui al punto 10 (e la consequenziale di cui al punto 11) opererà a far data dal 1° Luglio 2013;

— cassare la prescrizione di cui al punto 13 lett. c) e denominare la relativa UOSD " Chirurgia vitreo-retinica e neuroftalmologia" cassare la prescrizione di cui al punto 14, tenendo conto che essa trova piena disciplina nella LR.n.38/1996;

— precisare in merito alla prescrizione di cui al punto 15 che il coordinamento della UOSD del Blocco operatorio sarà affidato preferibilmente ad un medico anestesista;

— cassare la prescrizione di cui al punto 16 assegnando alla relativa u.o. la tipologia organizzativa semplice;

— cassare la prescrizione di cui al punto 17 assegnando alla relativa u.o. la tipologia organizzativa semplice;

— cassare la prescrizione di cui al punto 18;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI MODIFICARE parzialmente il DPGR n. 59/2013 nel modo sotto indicato:

— la prescrizione di cui al punto 10 (e la consequenziale di cui al punto 11) opererà a far data dal 1° Luglio 2013;

— cassare la prescrizione di cui al punto 13 lett. e) e denominare la relativa UOSD " Chirurgia vitreo-retinica e neuroftalmologia" cassare la prescrizione di cui al punto 14, tenendo conto che essa trova piena disciplina nella LR. n. 38/1996;

— precisare in merito alla prescrizione di cui al punto 15 che il coordinamento della UOSD del Blocco operatorio sarà affidato preferibilmente ad un medico anestesista;

— cassare la prescrizione di cui al punto 16 assegnando alla relativa u.o. la tipologia organizzativa semplice;

— cassare la prescrizione di cui al punto 17 assegnando alla relativa u.o. la tipologia organizzativa semplice;

— cassare la prescrizione di cui al punto 18;

DI FARE OBBLIGO al Direttore Generale di uniformarsi entro il 30 Giugno 2013 alle prescrizioni sopra evidenziate ai fini dell'esecutività dell'atto aziendale, che sarà efficace a far data dal 1º Luglio 2013;

DI DARE MANDATO al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria per la trasmissione dell'atto aziendale modificato dalle prescrizioni di cui al presente decreto;

DI MANDARE al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute il presente provvedimento per la sua esecuzione nei tempi prescritti dalle norme e per la verifica delfattuazione delle disposizioni in esso contenute;

DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'accordo del piano di rientro, ai Ministeri competenti;

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, ai Ministeri dell'economia e finanze e della salute, per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 30 maggio 2013

Scopelliti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 74 del 5 giugno 2013

Bad Debt Entity (BDE) istituita con DPGR n. 36 del 14.12.2010. Sostituzione componente. Obiettivo G08.S20.02.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

— la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

— ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173;

— l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza, di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.;

— il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23.12.2009, avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009- Approvazione", successivamente integrata dalla DGR n. 97 del 12/02/2010;

PRESO ATTO che

— l'art. 7, comma 5, dell'Accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'Accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione Calabria in materia di programmazione sanitaria";

— l'art. 2, comma 95, della L n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

— la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione della stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266;

— la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i provvedimenti di impatto sui servizio sanitario regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 con la quale il Presidente prò tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L 29/11/2007 n. 222;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 83 della Legge n. 191/09 il Presidente della Regione nominato Commissario ad acta adotta tutte le misure indicate nel piano nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano;

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 4 agosto 2010, con la quale il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati sub commissari per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria;

PRESO ATTO che il Dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 01/02/2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 31 maggio 2011, con la quale il Dott. Luigi D'Elia è stato nominato sub commissario per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, in sostituzione del Dott. Giuseppe Navarria;

VISTO l'art. 17, co. 4, lett. a) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito con modificazioni nella L. 15.07.2011 n. 111;

CONSIDERATO CHE con DPGR del 14 dicembre 2010, n. 36 è stata costituita la Bad Debt Entity (BDE), sotto il diretto controllo e coordinamento della struttura commissariale, dotata di un Ufficio Istruttore indipendente dalle Aziende, deputato alla

gestione, quantificazione ed estinzione del debito -pregresso, attraverso gli adempimenti di tutti gli aspetti connessi di natura amministrativa, contabile, finanziaria e legale;

CHE con DPGR del 7 settembre 2011, n. 91, sono stati individuati i componenti della BDE per gli adempimenti di cui la stessa è incaricata ed è stato soppresso l'Ufficio Istruttore in quanto non più funzionale allo svolgimento dei compiti complessivi della stessa;

CHE con il suddetto decreto sono stati nominati alcuni Dirigenti regionali dotati di specifiche competenze giuridiche al fine di proporre ed effettuare transazioni con i creditori delle Aziende ed Enti del SSR, di seguito indicati:

— Avv. Paolo Filippo Arillotta - Dirigente Generale dell'Avvocatura regionale,

— Avv. Pietro Manna - Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio,

— Avv. Paolo Falduto - dipendente Avvocatura regionale,

CHE sono stati nominati, in quanto dotati di specifiche competenze economiche, i Dirigenti:

— Dott.ssa Angela Nicolace - Dirigente del Settore "Area Economico-Finanziaria"del Dipartimento Tutela della Salute, quale Funzionario Delegato ai sensi dell'art. 50 L.R. n.8/2002, incaricato della gestione dei pagamenti relativi al debito pregresso;

— Dott. Vincenzo Ferrari - Dirigente di Servizio del Dipartimento Tutela della Salute, Settore "Area Economico-Finanziaria", quale Responsabile dell'Ufficio contabile, ai sensi del Regolamento Regionale 23 marzo 2010, n. 2;

CHE sono stati nominati con funzioni di supporto i Sigg.:

— Dott. Roberto Cosentino - Dirigente di Servizio del Dipartimento Tutela della Salute, Settore "Piano di Rientro";

— Sig.ra Concetta Bagnato - dipendente Regione Calabria;

— Rag. Maria Antonietta Palasciano - dipendente AO Mater Domini, in utilizzo presso il Dipartimento Tutela della Salute ai sensi dell'art. 20 L.R. n. 8/2003;

— Dott.ssa Carla Coppoletta - dipendente AO Mater Domini, in utilizzo presso il Dipartimento Tutela della Salute ai sensi dell'art. 20 L.R. n. 8/2003;

— Sig. Michelangelo Rossano - dipendente AO Catanzaro, in utilizzo presso il Dipartimento Tutela della Salute ai sensi dell'art. 20 L.R. n. 8/2003;

ACCERTATO che la dipendente Bagnato Concetta è stata collocata a riposo dal 1° aprile 2013;

VISTA la nota del 10 maggio 2013, prot. n. 157794/SIAR con la quale il Coordinatore del Piano di Rientro - BDE, Dott. Avv. Carmelo Elio Pontoriero, chiede l'affidamento dei compiti alla dipendente regionale Bagnato Francesca, in sostituzione della dipendente regionale Bagnato Concetta,;

CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere alla sostituzione della dipendente Concetta Bagnato con la dipendente Bagnato Francesca, con funzione di supporto al Funzionario Delegato;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTO il Regolamento Regionale 23 marzo 2010, n. 2;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI NOMINARE in sostituzione della dipendente Concetta Bagnato, collocata a riposo dal 1 aprile 2013, la dipendente regionale Bagnato Francesca, con funzione di supporto al Funzionario Delegato;

DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere;

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, ai Ministeri dell'Economia e Finanze e della Salute, per la pubblicazione sui Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 giugno 2013

Scopelliti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(nella qualità di Commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Calabria
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010)

DECRETO n. 75 del 5 giugno 2013

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro - Deliberazione del 30.07.2012, n. 2024 - Bilancio d'esercizio 2011 - Variazione deliberazione n. 1136/2012 - Determinazioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

— la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento dei Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

— ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173;

— l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione

delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la Regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.;

— il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23.12.2009, avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, co. 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009 - Approvazione", successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010;

PRESO ATTO:

— che l'art. 7, comma 5, dell'Accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'Accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, co. 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione Calabria in materia di programmazione sanitaria";

— che l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

— la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso, che è svolta da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266;

— la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222;

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

— che con la medesima delibera il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Calabria ed, in via prioritaria, di provvedere alla realizzazione di specifici interventi, identificati in dodici punti;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010 il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati sub Commissari per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010;

PRESO ATTO che il Dott. Giuseppe Navarria ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 01/02/2011;

VISTA la delibera adottata nella seduta del 31/05/2011 con la quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Navarria, ha nominato il dott. Luigi D'Elia sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010;

DATO ATTO che dall'analisi del combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento delle regioni in PdR (art. 4, comma 2, del DL n. 159/2007, conv. con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83 - nella parte applicabile - e comma 88, ultimo periodo, della L. 191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti ed i poteri attribuiti al Commissario ad acta attengono:

a) all'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro (o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti PdR, ai sensi dell'art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e provvedimentinormativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano (ex art. 2, comma 83, terzo periodo);

b) alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2, comma 83, quarto periodo);

c) alla trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti legislativi regionali rivelatisi d'ostacolo all'attuazione del PdR o dei programmi operativi adottati ex art. 2, comma 88 (art. 2, comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta, unitamente al periodo quarto e quinto, dall'art. 17-comma 4-lett. a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011);

TENUTO CONTO che:

— ai sensi dell'art. 31, comma 1 della Legge regionale n. 43 del 1996, il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, deve essere adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio e trasmesso entro i dieci giorni successivi, congiuntamente alla relazione di cui all'art. 26, ai fini del controllo da parte della Giunta Regionale;

— la Legge regionale 19 marzo 2004, n. 11, all'art. 13 prevede gli atti sui quali la Giunta Regionale esercita il controllo di legittimità, tra cui i bilanci ed i conti consuntivi e che il controllo deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di ricezione dei documenti contabili;

— il bilancio d'esercizio si compone e deve essere corredato da: conto economico e stato patrimoniale, conto economico annuale dei presidi ospedalieri, nota integrativa (art. 25 L.R. n. 43/1996), relazione del Direttore generale (art. 29 L.R. n. 43/1996), relazione del Collegio dei revisori (art. 31 e. 1 L. R. 43/96) in adempimento alle indicazioni contenute nella DGR del 2 luglio 2010, n. 486, concernente l'approvazione del Manuale delle procedure contabili per le Aziende del Servizio Sanitario regionale (allegato n. 3 — Schemi di Bilancio e Nota Integrativa);

— con DPGR commissariale del 15 marzo 2011, n. 21 e n. 22, sono stati definiti i tetti di spesa, rispettivamente per le prestazioni ospedaliere, di specialistica ambulatoriale da privato e sanitarie e sociosanitarie da privato per l'anno 2011;

— con DPGR commissariale del 20 ottobre 2011, n. 108, sono stati integrati i tetti di spesa di cui al DPGR n. 21/2011 per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

— con DPGR commissariale del 4 agosto 2011, n. 88, sono stati indicati gli indirizzi operativi alle aziende del SSR per l'acquisto di beni e servizi e definiti i relativi tetti di spesa per l'anno 2011;

— con DPGR commissariale del 24 ottobre 2010, n. 110, sono state assegnate alle Aziende sanitarie ed ospedaliere le risorse per garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per l'anno 2011;

VISTA la deliberazione del 30.04.2012, n. 1136, avente ad oggetto "Approvazione Bilancio d'esercizio 2011" acquisita al protocollo del Dipartimento Tutela della Salute in data 28.05.2012 al n. 186758/SIAR, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha provveduto a redigere il Bilancio d'esercizio 2011 entro il termine previsto dalla L.R. 43/96 (30 aprile 2011), recante una perdita d'esercizio pari a euro 9.912.954,87;

DATO ATTO CHE in sede di controllo contabile si è riscontrata la non corrispondenza del valore del risultato d'esercizio, dei dati relativi alla situazione economica e dei dati relativi alle Attività e Passività dello Stato Patrimoniale rappresentati in bilancio, con quanto esposto nei modelli CE e SP presenti sulla base informativa ministeriale NSIS;

CHE quanto rilevato è risultato conseguenziale alle rettifiche operate sulla base della conciliazione dei dati aziendali con le risultanze regionali, successivamente alla data di approvazione del bilancio. Al fine del riallineamento dei dati di bilancio con quelli esposti nei modelli ministeriali si è reso necessario chiedere all'Azienda, con nota del 5 luglio 2012, n. 236556/SIAR, di voler apportare le necessarie rettifiche al bilancio, rinviando la decorrenza dei termini per l'esercizio del controllo previsti dall'art. 13 della L.R. n. 11/2004 al recepimento del nuovo elaborato contabile;

VISTA la deliberazione del 30.07.2012, n. 2024, avente ad oggetto "Bilancio d'esercizio 2011 -Variazione della deliberazione n. 1136/2012" giunta al protocollo del Dipartimento della Salute in data 01.08.2012 al n. 266659/SIAR, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in seguito all'attività di verifica effettuata da parte del Dipartimento Tutela della Salute - Area Economico Finanziaria e per come richiesto con la predetta nota n.236556/2012, ha apportato le rettifiche ai dati economici del bilancio consuntivo 2011 e riformulato lo stesso, variando il valore del risultato d'esercizio in perdita in euro 8.973.206,87;

PRESO ATTO che:

— il bilancio di cui alla deliberazione n. 2024/2012 è risultato essere corredato parzialmente degli allegati (artt. 25, 29, LR. 43/96; DGR 486/2010):

– Relazione sulla gestione del Direttore Generale;

– Schema Conto Economico 2011 in forma sintetica comparato con l'esercizio precedente anno 2010 ed in forma analitica, comparato con l'esercizio precedente anno 2010 e con il bilancio di previsione 2011 ;

– Schema Stato Patrimoniale 2011 modello sintetico comparato con l'esercizio precedente anno 2010;

— La predetta deliberazione n. 2024/2012 non è stata ritenuta formalmente acquisita in quanto la stessa, alla data in cui è pervenuta è risultata carente della seguente documentazione:

– Relazione al bilancio 2011 del Collegio sindacale;

– Nota Integrativa;

– Schema Conto Economico 2011 dei Presidi Ospedalieri di Lamezia Terme, Soveria Mannelli, Soverato, Chiaravalle;

— con nota n. 122341 del 20.11.2012 l'Azienda ha trasmesso la Nota Integrativa, acquisita in data 21.11.2012 con prot. n. 385777/SIAR, ad integrazione del bilancio 2011 di cui alla deliberazione n. 2024/2012;

— con nota del 3 gennaio 2013, n. 1646/SIAR, il Dipartimento Tutela della Salute ha sollecitato l'Azienda ed il Presidente del Collegio sindacale a voler produrre le determinazioni sul bilancio 2011;

— in data 11 aprile 2013 è pervenuto al Dipartimento Tutela della Salute il verbale del Collegio sindacale n. 22 del 8 aprile 2013, acquisito con protocollo n. 123891/SIAR;

— da tale data, il bilancio di cui alla predetta deliberazione n. 2024/2013 è inteso formalmente acquisito per la decorrenza dei termini di cui alla L.R. n. 11/2004, art. 13;

— con la relazione allegata al predetto verbale, il Collegio Sindacale, pur attestando la "corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili e la conformità dei criteri di valutazione del patrimonio a quelli previsti dal Codice civile e dalle altre disposizioni di legge, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D.lgs. 118/2011" e, relativamente alle Immobilizzazioni "le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D.lgs. n. 118/2011", ha mosso osservazioni riguardo all'attività amministrativo contabile aziendale, in particolare:

– la non corretta tenuta del libro degli inventari e dei registri previsti dalla normativa fiscale;

– l'ingiustificato affidamento di incarichi ad avvocati esterni nonostante l'azienda fosse dotata di un ufficio legale con professionisti interni;

– la tardiva adozione dell'atto nella corresponsione di somme dovute in ottemperanza a sentenze giurisdizionali. Tali situazioni hanno comportato un aggravio di spese per l'esecuzione dei giudizi di ottemperanza;

– l'illegittimo ricorso all'istituto della trattativa privata. L'Azienda ha effettuato alcuni acquisti senza effettuare indagini di mercato;

In virtù delle osservazioni fatte, il Collegio Sindacale ha ritenuto di esprimere parere non favorevole al bilancio d'esercizio 2011, in quanto "il documento contabile non rappresenta in maniera chiara e corretta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Azienda. Inoltre, il Collegio ha riscontrato che, dalla delibera di approvazione del bilancio, non risultano indicate le specifiche cause che hanno determinato la perdita d'esercizio e non sono state individuate le modalità di copertura della stessa";

Il bilancio di cui alla predetta deliberazione 2024/2012 presenta un risultato d'esercizio in perdita pari a euro 8.973.206,87, coincidente con quanto esposto sul modello CE Consuntivo 2011 presente sulla base informativa ministeriale NSIS;

Il valore della perdita dell'esercizio 2011 (8.973 migl. di euro) sebbene inferiore rispetto a quella dell'anno precedente (24.177 migl. di euro), si discosta notevolmente dal risultato d'esercizio a pareggio previsto nel Bilancio Economico Preventivo 2011 adottato con le deliberazioni del 28 dicembre 2010, n. 2653 e del 14 dicembre 2011, n. 2988 (riformulazione);

In merito alle singole voci di bilancio si rileva quanto segue:

– I contributi in conto esercizio rilevati tra i ricavi risultano pari ad euro 479.778.288,41 al netto delle entrate proprie, distinti in contributi a destinazione indistinta euro 471.355.279,31, contributi a destinazione vincolata quali Obiettivi di PSN euro 5.568.902,06, ulteriori assegnazioni e/o erogazioni di contributi regionali (extra fondo) vincolati euro 2.439.344,84, contributi da regione extra fondo - Altro euro 115.500,00;

– contributi da altre Amministrazioni pubbliche ed Enti privati pari a euro 299.262,20. Tali valori coincidono con i dati esposti sul modello CE presente sulla base informativa NSIS ma non corrispondono a quanto assegnato con il DPGR del 24 ottobre 2011, n. 110 ed a quanto attribuito con altri decreti dipartimentali, come comunicato all'Azienda con nota del 22 giugno 2012, n. 220871/SIAR (totale contributi FSR in c/esercizio euro 479.933.364,88, distinti in contributi FSR assegnati ed erogati euro 471.352.377,98 di cui a destinazione indistinta euro 471.322.125,94 + ulteriore FS indistinto euro 30.252,04, contributi in c/esercizio a destinazione vincolata quali Obiettivi di PSN euro 5.568.902,06, ulteriori assegnazioni e/o erogazioni di contributi regionali (extra fondo) vincolati euro 2.896.584,84, contributi da regione extra fondo-Altro euro 115.500,00);

– tra i ricavi, la voce relativa a "Affitti Attivi" di cui alla macrovoce "Altri Proventi" registra una variazione in aumento rispetto all'anno precedente pari a euro 130.686,38 (anno 2011 = euro 219.003,02;

– anno 2010 = euro 88.316,64) mentre, per come comunicato al Dipartimento dall'Ufficio Attività tecniche e patrimoniali dell'Azienda con nota del 25 maggio 2012, n. 62223, risultano rilevati proventi per attività immobiliari pari ad euro 212.949,64;

– dalla comparazione dei dati relativi ai costi di produzione esposti nel Conto Economico del bilancio 2011 con i dati del bilancio 2010 emerge una variazione in diminuzione complessiva di 10.861 migl. di euro (anno 2011= 486.744 migl. di euro; anno 2010= 497.605 migl. di euro); il seguente dettaglio specifica le variazioni delle più rilevanti macro voci di costo (in migliaia di euro): Acquisti di beni (+8.909 di cui beni sanitari 8.958, non sanitari – 49), Acquisti di servizi (– 10.170 di cui servizi sanitari – 9.431; non sanitari – 739), Manutenzione e riparazione (– 1.301), Godimento di beni di terzi (+ 447), Costo del personale (– 4.342 di cui ruolo sanitario – 3.323, ruolo professionale + 7, ruolo tecnico – 808, ruolo amm/vo – 218), Oneri diversi di gestione (– 2.128), Ammortamenti immobilizzazioni materiali ed immateriali (+ 1.049), variazione rimanenze sanitarie e non sanitarie (– 1.096), Accantonamenti tipici dell'esercizio (– 2.229);

– tra i costi di produzione, il valore degli "Acquisti di beni e servizi" (43.211 migl. euro) supera il limite dei tetti di spesa stabiliti con DPGR del 4 Agosto 2011, n. 88,(42.331 migl, di euro);

– il costo per il personale (anno 2011= 179.922 migl. di euro; anno 2010 = 184.265 migl. di euro) ha registrato una variazione in diminuzione rispetto al costo sostenuto nell'anno precedente di 4.342 migl. di euro;

– Il valore dell'effettivo costo sostenuto risulta esposto nella tabella B, redatta dall'ASP di Catanzaro, in conformità alle istruzioni fornite di cui agli "adempimenti rilevazione risparmi personale 2011". La predetta tabella, con la quale si rileva la situazione di organico (n. 3.326 dipendenti) e di spesa complessiva del personale, riporta il valore del costo del personale per l'anno 2011 pari a 155.310 migl. di euro (comprensivo dei contributi a carico dell'amministrazione, dell'IRAP ed al netto della quota parte delle spese di competenza del periodo di riferimento derivanti dal rinnovo dei Contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004 (euro 24.234,00). Tale valore non supera il costo sostenuto nell'anno 2004, quale anno di riferimento dell'obiettivo di contenimento della spesa (159.265 migl. di euro che, diminuito dell'1,4% diventa 157.035 migl. di euro) ed attesta complessivamente che l'Azienda ha operato nel rispetto delle disposizioni sul contenimento della spesa per il personale, di cui all'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

– in sede di controllo contabile si è riscontrata la non corrispondenza dei dati relativi al costo del personale suddiviso per ruoli, esposti dall'Azienda nel bilancio d'esercizio 2011(179.922 migl. di euro al netto Irap) con quelli riportati nella tabella B redatta dall'Azienda, riferiti al costo del personale dipendente distinto per categoria di tempo indeterminato edeterminato (totale 179.544 migl. di euro che al netto del costo IRAP esposto per 11.145migl. di euro è uguale al costo effettivo di 168.399 migl. di euro);

– poichè i dati devono essere coerenti con quelli del Conto annuale 2011 (tab. 12+13+14), nel rispetto del principio della competenza economica, a tal fine, con nota del 28 settembre 2012, n. 318297/SIAR, il Settore economico-finanziario del Dipartimento, con riferimento alla Contrattazione Integrativa, ha chiesto all'Azienda di voler produrre:

— Relazione illustrativa degli aspetti procedurali della Contrattazione integrativa decentrata;

— Relazione illustrativa tecnico finanziaria della costituzione dei fondi e degli obiettivi previsti;

— Validazione da parte del Collegio Sindacale della Contrattazione integrativa, con valutazione effettuata (positiva o negativa) dei fondi a norma della compatibilità legislativa e contrattuale, nonché la certificazione della riduzione dei fondi contrattuali previste dal D.L 78/10 e s.m.i.;

con nota del 10 ottobre 2012, n. 107307, acquisita al protocollo regionale in data 12 ottobre 2012, n. 337462/SIAR, l'Azienda ha prodotto la documentazione richiesta, risultata carente dell'attestazione e della validazione da parte del Collegio sindacale e del Responsabile del Controllo di gestione; successivamente, con nota del 21 novembre 2012, n. 386759/SIAR, il Settore economico-finanziario del Dipartimento ha inviato una tabella riepilogativa di raccordo delle informazioni, utile a fare emergere le discordanze rilevate ed eventualmente integrarle, richiedendo contestualmente che la stessa venisse validata dal responsabile aziendale preposto al Controllo di gestione (o facente funzioni) e dal Presidente del Collegio Sindacale (sulla scorta della Circolare ministeriale n. 9 del 22/3/2011), entro il 3 dicembre 2012. A quest'ultima richiesta l'Azienda non ha dato riscontro; dallo stato del Conto annuale 2011 presente sulla base informativa ministeriale NSIS, visualizzato in data del 17 maggio 2013, risulta la seguente situazione: "Presenza squadrature. Presenza incongruenze. Certificazione non ancora richiesta. Giustificazioni assenti. Le incongruenze In7, In5 non sono giustificate";

— il costo sostenuto per "Affitti passivi" di cui alla macro voce "Godimento di beni di terzi", registra una variazione in diminuzione rispetto all'anno precedente di euro 212.183,85(anno 2011= euro 1.492.050,55; anno 2010= euro 1.704.234,40). Tale valore si discosta dalla quantificazione del canone annuale (euro 1.410.625,60) comunicato al Dipartimento dall'Ufficio Attività tecniche e patrimoniali dell'Azienda con nota del 25 maggio 2012, n.62223;

— il valore complessivo degli ammortamenti (euro 6.771.327,75) relativi alle immobilizzazioni materiali (euro 6.614.742,73 di cui: "Fabbricati" euro 4.101.395,92; "Altre immobilizzazioni materiali" euro 2.513.346,81) ed immobilizzazioni immateriali (euro 156.585,02) non risulta corrispondente con i valori rideterminati in sede di verifica effettuata dall'ufficio regionale, con l'applicazione dei coefficienti d'ammortamento (D.M. 31.12.88 - gruppo XXI Servizi sanitari- DPR 917/1986), elencati, tra l'altro, nella Nota Integrativa (pag. 19) tra i criteri di ammortamento adottati anche in funzione della vita utile e della residua possibilità di utilizzo dei beni;

— tra le attività dello Stato Patrimoniale, il valore storico delle Immobilizzazioni materiali, comparato con il bilancio dell'anno precedente, registra un incremento di euro 3.365.249,03 (Anno 2011= euro 203.031.462,53; Anno 2010= euro 200.246.713,35). Si rileva che il valore netto delle Immobilizzazioni Materiali (euro 100.463.042,24 uguale al valore finale delle Immobilizzazioni, euro 203.031.462,53, meno valore del correlativo Fondo Ammortamento, euro 102.568.420,29) non risulta corrispondente con il valore rideterminato in sede di verifica regionale, in considerazione del fatto che il Fondo viene alimentato dalle quote d'ammortamento determinate dall'Azienda con criteri non riconducibili a quelli indicati dalla normativa fiscale (coefficienti stabiliti con DM, ridotti alla metà per il primo esercizio, in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione, al costo dei beni - articolo 67 del TUIR, DPR 917/1986) comunque indicati nella Nota Integrativa come applicati. Il valore delle quote d'ammortamento esposto tra i costi di cui al Conto Economico desta perplessità circa la chiarezza e fondatezza del dato, poiché concorre alla determinazione del risultato d'esercizio laddove le quote determinate si riferiscano a beni non acquisiti con fondi in conto capitale, inficiando di conseguenza il valore netto complessivo delle Immobilizzazioni. Si rileva altresì, la non corrispondenza del valore netto delle immobilizzazioni immateriali (567 migl. euro) riportato sul prospetto delle movimentazioni (729 migl. euro) allegato alla Nota Integrativa. Relativamente alla consistenza del fondo ammortamento dei Fabbricati, le determinazioni regionali sul bilancio d'esercizio 2010 (DPGR n. 95/2012) contenevano già rilievi in merito; infatti il valore iniziale 2010 (euro 39.282.134,57) risultava incrementato inadeguatamente da quote di ammortamento calcolate in modo non corretto (euro 1.413.995,91) sul valore dei fabbricati disponibili (euro 1.126.197,53);

— nello schema dello Stato Patrimoniale allegato alla Nota integrativa si rileva la non corrispondenza del totale delle Attività (276.050 migl. euro) con quello delle Passività (276.315 migl. euro) per 265 migl. di euro. Tra le Passività il valore esposto della consistenza del conto "Altri Fondi", risulta comprensivo del "Fondo Immobilizzazioni Finanziarie" (265 migl. euro) considerato anche nelle Attività quale "Fondo svalutazione crediti Regione" (265 migl. euro) esposto in avere delle "Immobilizzazioni finanziarie";

— tra le voci dell'Attivo dello Stato Patrimoniale esposte nello schema di bilancio, il valore complessivo dei crediti registra una variazione in diminuzione rispetto all'anno precedente di 18.021 migl. euro (anno 2011= 164.424 migl. euro; anno 2010= 182.445 migl. euro) rappresentata in particolare dalla voce "Crediti da Regioni e Province autonome" di 20.711 migl. euro (anno 2011 = 113.263 migl. euro; anno 2010 = 133.974 migl. euro) corrispondente con il valore rilevato dai dati del bilancio regionale, su cui è stata espletata l'attività di riconciliazione tra Azienda e Regione esitata con verbale del 12 settembre 2011 e DPGR commissariale n. 70/2012;

— tra le voci del Passivo dello Stato Patrimoniale si rileva, rispetto all'anno precedente, una variazione in aumento dei debiti pari a 21.537 migl. euro (anno 2011= 432.190 migl. euro;

anno 2010 = 410.653 migl. euro), rappresentati in particolare dalla voce "Debiti v/Fornitori" pari a 34.395 migl. euro (anno 2011 = 262.764 migl. euro; anno 2010 = 228.369 migl. euro), "Debiti v/Istituto Tesoriere" pari a 2.763 migl. euro (anno 2011 = 107.433 migl. euro; anno 2010 = 104.670 migl. euro) e tale conto tra le disponibilità liquide dell'Attivo registra un saldo attivo di 803 migl. euro;

— il valore relativo alla voce "Debiti v/Fornitori", quale valore di comparazione anno 2010 (229.456 migl euro) presenta delle discordanze rispetto al valore esposto nello schema sintetico (228.369 migl. euro);

— il valore reale da rappresentare (222.473 migl. euro) corrisponde alla somma dei "Debiti v/fornitori" (229.455 migl. euro) con la voce "Fornitori per fatture da ricevere" esposti già nel bilancio 2010 tra i risconti come componente negativo (– 6.982 migl. euro);

CONSIDERATO CHE:

— il bilancio presenta una perdita d'esercizio per l'anno 2011 pari ad euro 8.973.206,87, coincidente con quella esposta nel modello CE presente sulla base informativa ministeriale NSIS;

— la perdita di esercizio dell'anno 2011, sia pure inferiore rispetto all'anno precedente, rapportata alle risorse assegnate, evidenzia la mancata coerenza con gli obiettivi dell'equilibrio economico finanziario, sanciti dall'art. 6 p. 2 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione dell'art. 1, comma 173 della legge del 30 dicembre 2004, n. 311;

— non risulta rispettato il tetto di spesa per l'acquisto di "Beni e servizi" stabilito con DPGR n. 88/2011 ;

— i valori degli affitti attivi e passivi riportati in bilancio non corrispondono a quelli comunicati alla Regione dall'Azienda;

— i dati relativi al costo del personale suddiviso per ruoli, esposti dall'Azienda nel bilancio d'esercizio 2011 non corrispondono ai dati riportati nella tabella B redatta dall'Azienda;

— il valore delle Immobilizzazioni, esposto dall'Azienda nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, non rispecchia il principio della chiarezza circa la contabilizzazione del correlativo Fondo;

— sono state rilevate discordanze e discrasie per i valori relativi a Debiti e Fondi esposti tra le passività, per come specificati in premessa;

— il Collegio Sindacale, con la relazione allegata al verbale del 8 aprile 2013, n. 22, ha ritenuto di esprimere parere non favorevole al bilancio d'esercizio 2011, in quanto: "il documento contabile non rappresenta in maniera chiara e corretta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Azienda. Inoltre, il Collegio ha riscontrato che, dalla delibera di approvazione del bilancio, non risultano indicate le specifiche cause che hanno determinato la perdita d'esercizio e non sono state individuate le modalità di copertura della stessa";

— nel verbale del 23 luglio 2012 del Tavolo Tecnico ministeriale per la verifica congiunta degli adempimenti regionali, con il Comitato Permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza sono individuate le coperture per il disavanzo consolidato 2011 della Regione Calabria, ricompreso il predetto disavanzo dell'Azienda;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI NON APPROVARE il bilancio d'esercizio dell'anno 2011 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, che presenta la seguente situazione economica:

VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 494.208.877,57
(Totale A)	
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 486.744.047.01
(Totale B)	
Differenza tra valore e costi della produzione	€ + 7.464.830,56
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ – 1.989.643,85
(Totale C)	
RETTIFICA VALORI ATTIVITÀ FINANZIARIE	€ ——
(Totale D)	
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ – 2.149.846,84
(Totale E)	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ + 3.325.339,87
(Totale A–B + C + D–E)	
IMPOSTE E TASSE	€ – 12.298.546,74
PERDITA D'ESERCIZIO	€ – 8.973.206,87

DI DISPORRE che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro provveda a superare, relazionando entro 30 giorni dalla data di notifica, i rilievi contenuti nel presente provvedimento e nel verbale del Collegio Sindacale n. 22/2013;

DI DEMANDARE al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute l'esecuzione del presente provvedimento nei tempi prescritti dalle norme e per la verifica dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute;

DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti;

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto agli interessati, per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 5 giugno 2013

Scopelliti

Regione Calabria
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
9ª LEGISLATURA
66ª SEDUTA
Venerdì 31 maggio 2013

Deliberazione n. 311 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: **Presentazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione e dell'articolo 16 dello Statuto regionale di proposta di legge statale, recante: "Istituzione di una Zona Economica Speciale nel distretto logistico-industriale della Piana di Gioia Tauro".**

Presidente: Alessandro Nicolò

Consigliere – Questore: Francesco Sulla

Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 38, assenti 12

OMISSIS

Il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Imbalzano e gli interventi dei Consiglieri Mirabelli, Tripodi, Magno, Scalzo, Giordano, Guagliardi, Scopelliti, Presidente della Giunta regionale, pone in votazione il seguente schema di deliberazione:

«IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge al Parlamento recante: "Istituzione di una Zona Economica Speciale nel distretto logistico-industriale della Piana di Gioia Tauro";

VISTO l'articolo 121 della Costituzione;

VISTO l'articolo 16 dello Statuto regionale;

DELIBERA

— di approvare la proposta di legge al Parlamento che, nell'unito testo, viene allegata alla presente per farne parte integrante;

— di conferire mandato ai Presidente del Consiglio regionale affinché inoltri al Parlamento la proposta di legge approvata» e, deciso l'esito - presenti e votanti 38, a favore 37, astenuti 1 - ne proclama il risultato:

Il Consiglio approva

OMISSIS

Il Presidente f.to: Nicolò

Il Consigliere – Questore f.to: Sulla;

Il Segretario f.to: Lopez

_____ (segue allegato)

RELAZIONE

L'Italia, è uno dei paesi della Comunità Europea che maggiormente stanno pagando il prezzo della crisi economico-finanziaria globale che perdura oramai dal 2009.
Analogamente a quanto accade in Grecia e Spagna, anche l'Italia ha dovuto realizzare un intenso programma di tagli alla spesa indispensabili per evitare il default.
E' evidente che un programma di austerità per risultare efficace deve essere necessariamente accompagnato da misure che favoriscano la crescita economica, anche mediante la realizzazione di nuovi investimenti.
In questo contesto si inserisce la necessità e l'opportunità di ricorrere alla realizzazione delle cosiddette Zone Economiche Speciale (ZES),
Una ZES è una zona all'interno di una nazione in cui sono adottate specifiche leggi finanziarie ed economiche costruite con l'obiettivo di attrarre investitori stranieri che potrebbero essere interessati a fare affari in una zona dove ricevono trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari .
Alcune delle ZES più estese si trovano in Cina, dove il governo ha avviato la creazione di tali aree dal 1980, ma ci sono esempi anche in Europa (Madeira, in Lettonia) anche se numerose free trade zone in realtà hanno caratteristiche analoghe delle ZES.
All'interno della zona ZES, le tasse vengono ridotte e possono essere azzerate completamente, le aziende pagano tariffe più basse.
L'idea alla base di una zona economica speciale è che può essere in grado di stimolare una rapida crescita economica. Attirando gli investitori stranieri, le nazioni possono attingere ricchezze provenienti da altri paesi per migliorare le loro economie e le condizioni di vita. Tali zone possono svilupparsi molto rapidamente, attirando lavoratori provenienti da tutta l'area di riferimento. Numerose nazioni hanno sperimentato un boom economico a causa di zone economiche speciali.
Recentemente anche la Grecia ha manifestato il suo interessamento verso l'istituzione di ZES come strumento eccezionale per lo sviluppo di aree depresse ma con forti potenzialità, legate alla presenza di porti di rilevo come il Pireo.
In Italia, esistono le condizioni ideali per l'istituzione di una ZES in diverse aree ma in particolare in regioni in cui sono situati porti di transhipment, come la Sardegna, la Calabria o la Puglia, regioni , queste ultime due, che pagano un notevole ritardo in termini di sviluppo economico e sociale e che quindi rientra nell'obiettivo convergenza, tra quelle regioni dunque interessate al sostegno mediante fondi strutturali della Comunità Europea.
I porti favoriscono la circolazione di milioni di contenitori all'anno provenienti da ogni parte del mondo e quindi , insieme alle aree retrostanti, possono rappresentare i luoghi migliori per l'istituzione di aree di sviluppo per aziende che operano in settori industriali o nella logistica distributiva, ma per attrarre tali aziende occorre offrire significativi vantaggi fiscali e amministrativi.
In particolare, il porto di Gioia Tauro, con la sua leadership nel transhipment nel Mediterraneo, e con la disponibilità delle aree retroportuali ha tutte le carte in regola per favorire la nascita e di una zona economica speciale a sostegno di un rapido sviluppo economico e sociale di tutta la Regione Calabria. A questo si aggiunga che recentemente la Regione Calabria si è fatta promotore di un apposito APQ " Gioia Tauro Polo della logistica industriale" che prevede una serie di complessi ed articolati interventi infrastrutturali e non votati al rilancio del porto di Gioia quale polo della Logistica del Mediterraneo.
La realizzazione delle ZES appare dunque la ricetta ideale per rilanciare i foreign direct investment in Italia, cioè investimenti Esteri in Italia, catalizzando l'interesse di grandi gruppi internazionali che oggi non sono in Italia creando dunque occupazione e sviluppo economico. Tali benefici sono attesi in misura nettamente superiore alle perdite che l'erario sostiene per implementare il sistema di incentivazione dal momento che si tratta di entrate fiscali al momento inesistenti.
In altre parole, se si considerano soltanto i benefici e gli oneri marginali che derivano dalla creazione di una ZES, il saldo rimane di gran lunga favorevole.
Pertanto, il governo Nazionale dovrebbe avere tutto l'interesse a perseguire questo tipo di soluzioni per lo sviluppo, lavorando strenuamente per la condivisione con i partner europei per superare le eventuali obiezioni in merito al rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

RELAZIONE FINANZIARIA

In relazione all'art. 7 contenuto nel disegno di Legge relativo alla istituzione di una ZES nell'distretto logistico-industriale di Gioia Tauro, si precisa quanto segue:

- La quantificazione delle risorse finanziarie deve essere fatta tenendo conto sia delle agevolazione che saranno concesse a imprese di nuova costituzione, che della riduzione degli oneri sociali che sarà invece riconosciuta alle imprese esistenti nell'area geografica in cui insisterà la ZES.
- Una stima di massima delle risorse finanziare necessarie è riportata nella seguente tabella:

Importi in milioni di euro		Anni del programma								
		1	2	3	4	5	6	7	8	**Totale**
Imprese esistenti:	**oneri sociali**: riduzione 50% per 5 anni poi il 30% per 3 anni	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,0	3,0	3,0	**34,0**
	IRAP: Riduzione del 50% per i primi 5 anni e del 25% per i successi 3 anni	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	**6,5**
Nuove imprese	**oneri sociali**: riduzione 50% per 5 anni poi il 30% per 3 anni	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	4,0	4,0	4,0	**40,0**
	IRES: esenzione totale per 8 anni	2,0	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	**54,0**
	IRAP: Esenzione per primi 5 anni e riduzione del 50% per i successi 3 anni	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	2,0	2,0	**26,0**
	Altro (Imu, tarsu ecc..)	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	**7,5**
Totale		**14,5**	**21,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**20,5**	**18,5**	**18,5**	**168,0**

- Nell'eventualità in cui non fosse possibile ricorrere ai fondi UE, occorre precisare, che il contributo richiesto alle casse dello Stato per il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per l'istituzione e mantenimento della ZES in realtà si tradurrebbe in un reale impegno solo per la parte relativa agli incentivi alle imprese esistenti, ovvero i 39,5 milioni previsti in 8 anni.
- Per quanto attiene alle imprese di nuova costituzione, si sottolinea che, in generale, tutte le agevolazioni riguardano comunque entrare tributarie in atto non rilevabili e per le quali di fatto non si può parlare di "minori entrate" per le casse dello stato (esempio IRES e IRAP)
  Per quanto riguarda gli oneri sociali (40 mln), si può osservare che la loro incidenza sulle retribuzione ammonta a circa il 34%; le minori risorse finanziarie saranno del tutto compensate e dalle maggiori entrate fiscali (IRPEF) che i nuovi lavoratori assunti nelle imprese della ZES verseranno allo Stato, alla Regione ed ai Comuni in base alle addizionali previste dalla legge.

Art. 1
(Finalità della legge)

1. La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di una Zona Economica Speciale (ZES).
2. Una ZES è un territorio ben identificato dove le aziende insediate possono beneficiare di regimi particolari.
3. Lo scopo della legge è quello di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di aziende internazionali che svolgono attività logistica o industriale, e quindi promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

Art. 2
(Istituzione ZES Regione Calabria)

1. E' istituita una ZES nella Regione Calabria - Area della Piana di Gioia Tauro - , in virtù della presenza di un porto di rilevanza internazionale, che insiste in un contesto territoriale ammissibile a fruire del sostegno all'obiettivo convergenza e del sostegno transitorio all'obiettivo competitività regionale ed occupazione in base alle politiche di coesione.

Art. 3
(Caratteristiche e amministrazione della ZES)

1. **Confini della ZES:** la Regione Calabria, definisce i limiti spaziali della ZES e la gestione dei rapporti con i vari soggetti pubblici e privati che godono diritti di proprietà o di utilizzo della aree che saranno annesse alla ZES. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento, al momento della realizzazione della ZES continuano a mantenere eventuali diritti di concessioni di cui sono in possesso.
2. **Attività ammesse:** nella ZES sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logostico-distributiva o di natura industriale e aziende di servizi in genere. In particolare sono consentite:
   a. operazioni di importazione;
   b. operazioni di deposito merce;
   c. confezionamento;
   d. trasformazione;
   e. assemblaggio;
   f. riesportazione merce.

Sono espressamente vietate:
   a. la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;

b. la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente;

c. la fabbricazione di armi;

d. la produzione di tabacco;

e. ogni altra attività non ammessa dalla normativa comunitaria.

3. All'interno della ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

4. **Le imprese della ZES:** le nuove imprese che si insediano nella ZES dovranno operare in piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

5. **Amministrazione della ZES**: la gestione della ZES, fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o altre Autorità, è affidata ad un soggetto giuridico di capitale misto pubblico-privato, promosso o individuato dalla Regione Calabria, cui spetta:

a. la realizzazione di un business plan;

b. la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

c. la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES;

d. la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;

e. la lottizzazione dei terreni;

f. la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

g. la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza ecc..);

h. la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazioni;

i. la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

j. ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

6. Alla Regione Calabria spetta la Presidenza degli organi direttivi.

Art. 4
(Regime fiscale)

1. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2017, potranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi 8 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008 l'esenzione viene estesa anche per i 3 anni successivi, nella misura del 50% dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi 5 periodi di imposta. Per le PMI,definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008 l'esenzione viene estesa anche per i 3 anni successivi, nella misura del 50% dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'IMU e dalla TARSU per 5 anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi 5 anni di attività nella misura del 50% da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai 12 mesi. Per i 3 anni successivi la riduzione è determinata nel 30%.

2. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.

3. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazione fiscali applicabili sono quelle riportate al punto 1.d (contributi sulle retribuzioni) , 1.b (IRAP) e 2 (Iva, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50%.

4. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno 5 anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

b) almeno il 90% del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione Calabria;

c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e Oneri Sociali) viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40% del fatturato di ciascun esercizio.

5. L'efficacia delle diposizioni di cui ai punti precedenti è subordinata alla autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3 del trattato istitutivo della Comunità Europea.

Art. 5
(Durata del regime fiscale agevolato)

1. Le agevolazione indicate all'articolo 4 saranno applicate nel periodo che va dal 1 Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2022.

Art. 6
(Verifica Periodica)

1. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati sarà eseguita dagli Organi competenti e dalla Commissione Europea dopo il 3° e l' 8° anno, sulla base di indicatori predefiniti come:

a) di imprese insediate;
b) occupazione creata;
c) volume d'affari;
d) entità dei benefici consuntivata.

Art. 7
(Copertura Finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari ad euro 14,5 milioni per l'anno 2013, 21 milioni per l'anno 2014 e 25 milioni per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2013.

2. Il Ministro dell'economica e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le possibili misure straordinarie per lo sviluppo dell'area di Gioia Tauro

Creazione di una Zona Economica Speciale

Settembre 2012

Premessa

Dal 1995 fino al 2008, il porto di Gioia Tauro è cresciuto oltre le aspettative iniziali grazie soprattutto al successo del transhipment che ha portato molte linee di navigazione a utilizzare Gioia Tauro come punto di snodo dei traffici internazionali di merce containerizzata.

Il 2009, anno della crisi globale, ha dato un brusco stop al traffico con una importante riduzione dei volumi e dei noli che ha colpito duramente tutto il sistema portuale ma soprattutto il settore del transhipment. La ricerca affannosa del contenimento dei costi ha portato le compagnie di navigazione ad orientarsi verso alternative economicamente più convenienti, mentre la nascita di nuovi porti di transhipment sul Mar Mediterraneo ha contribuito ad accentuare la forbice tra domanda e offerta e aumentare la concorrenza.

Purtroppo, nel mercato di riferimento in cui opera il Porto di Gioia Tauro, ovvero il Mar Mediterraneo, sono presenti i paesi del nord Africa la cui concorrenza negli ultimi anni è diventata molto forte, nonostante gli attuali eventi di instabilità politica.

La concorrenza tra i porti di puro transhipment è influenzata da una serie di disomogeneità, ormai insostenibili da parte delle Aziende che operano nel porto di Gioia Tauro così come Taranto e Cagliari.

In particolare, gli elementi che maggiormente determinano la minore competitività sono:

1) disomogeneità del costo del lavoro

2) disomogeneità della tassazione sui vettori

3) peso delle accise sull'energia e sui carburanti

Da molti anni i porti di transhipment e le associazioni di categoria stanno promuovendo ai tavoli istituzionali (Regione e Governo nazionale) l'adozione urgente di misure anche temporanee a salvaguardia dei porti di transhipment e delle ragioni di sviluppo economico che ne derivano:

Tassazione sui vettori - Tasse di ancoraggio: Con la L. 25 del 26.02.2010 è stato consentito alle Autorità Portuali di ridurre negli anni 2010-2011, il gap competitivo con i porti Nord Africani, ammettendo la riduzione fino all'azzeramento delle tasse di ancoraggio.

Purtroppo non è stato possibile applicare integralmente questa norma per vincoli di bilancio delle AA.PP. Il successivo D.L. 225 del 29.12.2010, convertito in L. n.10 del 26.02.2011, ha previsto il superamento di quei vincoli con lo stanziamento di 20 ml di euro in favore delle AA.PP. i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment e in tale direzione stanno già operando con proprie delibere e fondi propri i porti di Cagliari (riduzione del 90%) e Gioia Tauro (riduzioni dal 60 al 100% in funzione della stazza lorda della nave).

Con successivo regolamento sono però stati destinati al reintegro alle Autorità Portuali delle minori entrate, conseguenti alla riduzione delle tasse di ancoraggio, 12,5 milioni di Euro, che le Autorità Portuali riceveranno non appena completato l'iter procedurale (che si è sbloccato in questi giorni).

E' necessario risolvere il problema in modo strutturale in quanto è assolutamente difficile fare spostare un cliente da un porto concorrente dove non paga o paga in misura molto ridotta queste tasse

Accise sui carburanti: La Direttiva 2003/96/CE, recepita con Legge 28 Aprile 2005 n. 62 (Legge Comunitaria), attribuisce agli Stati membri il potere di detassare i carburanti dei mezzi di trasporto non omologati alla circolazione su strada, quali i veicoli utilizzati esclusivamente nelle operazioni portuali.

La stessa misura è stata già largamente praticata in altri Stati dell'UE ai soggetti di cui alla lettera d), par. 2 art. 8 proprio nell'ottica di rendere competitivi i settori nazionali interessati, a partire dai porti.

Per quanto riguarda il nostro Paese l'applicazione dell'agevolazione, è solo parzialmente applicata in forza delle circolari n. 33/D e 5/D dell'Agenzia delle Dogane rispettivamente del 15.9.2006 e 12.3.2010 che prevedono l'applicazione di un'aliquota ridotta sui consumi per la produzione della sola forza motrice.

In effetti la direttiva comunitaria 2003/96 permetterebbe una più sostanziosa riduzione delle accise sul gasolio fino ad un minimo di 21 euro per ogni mille litri di prodotto.

Sia sulle tasse di ancoraggio che sulle accise, il governo nazionale è nella condizione di adottare provvedimenti legislativi idonei, coerenti con i regolamenti comunitari, la cui entità tra le altre cose è molto modesta se si confronta con l'impatto economico e occupazionale che è necessario preservare.

Costo del lavoro: Oggi il costo del lavoro di un operaio di un porto africano è inferiore a 1/10 del costo di un operaio che lavora in un terminal italiano.

E' necessario un intervento anche temporaneo di riduzione degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro per garantire la continuità economica e occupazionale del terminal , argomento del resto discusso lo scorso Luglio a Roma presso il MIT in occasione della firma di un protocollo d'intesa dove il MISE si impegnava ad inserire Gioia Tauro nelle aree di crisi di cui alla legge 99 del 2009.

Oltre il transhipment

La possibile riduzione degli oneri che incidono sul costo del lavoro rappresenta un argomento molto più complesso che rimanda inevitabilmente alle valutazioni di coerenza con le normative comunitarie in termini di aiuti di stato, ma conduce anche ad affrontare uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi anni, ovvero la necessità di andare "oltre il transhipment" e creare nell'area di Gioia Tauro le condizioni per lo sviluppo di quello che può essere definito e configurato in diversi modi (retro porto, distretto logistico, zona di attività logistica...), comunque un territorio

delimitato in cui in aggiunta al porto nascano e si sviluppino iniziative economiche sia di natura logistico-distributiva che di natura industriale.

Nel corso degli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza del fatto che lo sviluppo del porto di Gioia Tauro e di tutta l'area che lo circonda non può essere legata solamente al transhipment, che di fatto rimane una attività avulsa dal territorio, ma richiede iniziative finalizzate alla creazione delle condizioni necessarie per attrarre sul territorio imprese industriali e logistiche. E' evidente che lo sviluppo di un "distretto industriale e/o logistico" non può che essere integrato con le funzionalità di un grande porto di transhipment, che può generare non solo flussi di container ma anche di merci che possono essere intercettate dal sistema logistico di Gioia Tauro.

La presa di coscienza dei limiti attuali del porto di Gioia Tauro è ben riflessa nel Piano di Sviluppo Strategico per l'Area di Gioia Tauro, elaborato dal Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle attività connesse allo sviluppo dell'Area Ampia di Gioia Tauro, approvato con decreto del Presidente della Regione Calabria n. 85/2008.

Il Piano, parafrasando quanto riportato poi nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) del Settembre 2010, definisce una prospettiva strategica nuova, capace di proiettare Gioia Tauro dallo status attuale di "Porto di Transhipment" a "Polo Logistico Integrato", declinando le seguenti priorità strategiche:

1) Preservare la Leadership nel Transhipment.
2) Realizzare un Sistema Intermodale Eccellente.
3) Creare le condizioni per l'insediamento di grandi Operatori Logistici/Industriali Nazionali ed Internazionali."

attraverso la realizzazione del Polo Logistico Integrato costituito dal:

- Terminal Leader nel Transhipment
- Gateway Ferroviario
- Distretto Logistico

Il Piano prevede che la priorità strategica "Creare le condizioni per l'insediamento di grandi Operatori Logistici/Industriali Nazionali ed Internazionali" debba concretizzarsi attraverso la realizzazione di un "Distretto Logistico", inteso come insieme di interventi in grado di creare le condizioni necessarie a favorire l'insediamento dei grandi operatori industriali e logistici, in particolare:

- zonizzazione, con definizione delle destinazione d'uso delle aree retro portuali in coerenza e in conformità con gli indirizzi del Piano di Sviluppo Strategico per l'Area Ampia di Gioia Tauro;
- lottizzazione in linea con i requisiti dei grandi operatori, all'interno di una pianificazione complessiva dedicata di grandi dimensioni;
- definizione delle procedure di insediamento e di gestione agevolate;
- potenziamento dei servizi alle imprese ed alla persona (parcheggi, collegamenti con mezzi pubblici, poste, sportello bancario, mense, hotel);
- promozione del prodotto "Gioia Tauro" presso i principali operatori logistici mondiali del settore (Marketing Territoriale);
- attivazione, nel medio termine, di un secondo Terminal Ferroviario destinato agli usi e alle esigenze specifiche degli Operatori della Logistica;

L'APQ per Gioia Tauro contiene dunque l'obiettivo esplicito di creare le condizioni di sviluppo nell'area di Gioia Tauro. Malgrado questo, ad oggi i risultati sono stati deludenti. Anzi, se si considera la quantità di strumenti normativi, interventi dialettici, opinioni, ricette relative allo sviluppo del retro porto e si confronta tutto questo con l'assenza anche di un minimo risultato degno di nota, è lecito domandarsi *cosa abbia impedito finora la nascita e lo sviluppo di iniziative economiche correlate al porto di Gioia Tauro.*

A parte la questione delle infrastrutture, sicurezza e di governance che vanno comunque considerate, il nodo cruciale è rappresentato dalla necessità di stabilire un sistema di incentivi efficaci a favore delle imprese che intendono insediarsi nell'area di Gioia Tauro. La pioggia di contributi a fondo perduto nel corso degli anni ha favorito la costruzione di decine di capannoni ad oggi inutilizzati, ha dimostrato quanto sia poco efficace puntare esclusivamente ad incentivare la realizzazione di impianti produttivi o magazzini, trascurando invece gli incentivi al "funzionamento" delle attività economiche, in una area che paga un fortissimo disagio sia economico che sociale.

E' concreto il timore che, strumenti come i 50 milioni di contributi a fondo perduto previsti dall'APQ per la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali, prossimi ad essere banditi dalla Regione e dal Mise, possano far mancare ancora una volta l'obiettivo di sviluppo atteso, in assenza di altre misure che contribuiscano a ridurre anche i costi di esercizio d'impresa.

Il retroporto e la Zona Franca esistente

Il "sistema logistico" di Gioia Tauro si sviluppa su un territorio di circa 7,4 milioni di m2 retrostante il porto e può essere scomposto in tre macro-aree:

- aree portuali: 2.400.000 m²
- zona franca: 800.000 m²
- aree della prima zona industriale (Asireg): 600.000 m²
- aree della seconda zona industriale (Asireg): 3.600.000 m²

Entro i confini dell'area demaniale sono insediate:

- l'Autorità Portuale (dal 1998), la Capitaneria di Porto (dal 1997), l'Ufficio Dogana (circoscrizione di Reggio Calabria), la Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e la Sanità Marittima;

- due attività terminalistiche: Medcenter Container Terminal e BLG Logistics Automobile Italia;
- Aziende di servizi logistici (InLog, Cold Global Service, Sea Work Service, etc.);
- Aziende di servizi marittimi e accessori (Contug, Serport, All Service, Container Repair G.T., etc).

Fig. 1 – Veduta aerea del porto di Gioia Tauro e delle aree del retroporto

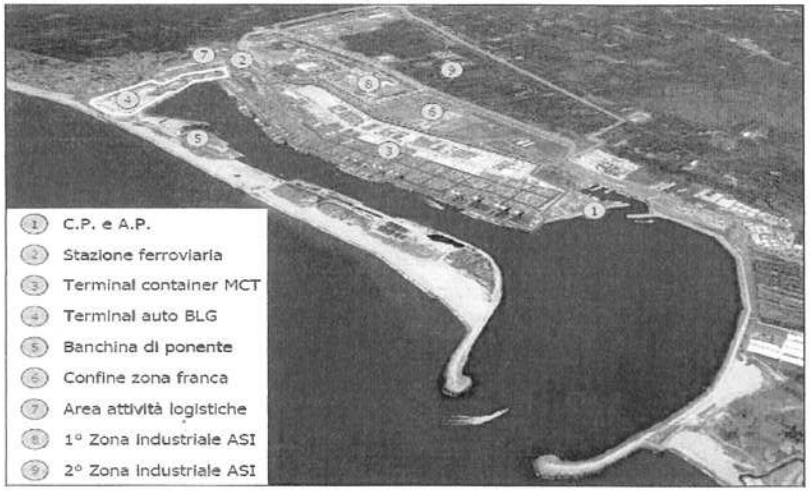

La Legge della Regione Calabria n. 10 del 26 Febbraio 2002, aveva promosso la costituzione di una società di scopo capitalizzata con 2,5 milioni di euro. La "zona franca aperta" di Gioia Tauro, è stata quindi istituita con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane con prot. n. 32534 del 01/08/2003.

L'attivazione dell'istituto della Zona Franca è avvenuta su richiesta dall'AP, sulla base della considerazione che, citando le parole del provvedimento, *la richiesta è motivata dalla necessità di promuovere iniziative industriali e commerciali connesse con la movimentazione di merci e con il traffico dei containers nel porto di Gioia Tauro che rappresenta un centro logistico di estrema importanza nel bacino meridionale del Mediterraneo, costituendo, per la sua ubicazione strategica, un polo di smistamento proiettato verso i mercati del Nord, sia nazionali che europei;*

Le zone franche possono essere di tipo I o II e quella che è stata istituita nel 2003 nel Porto di Gioia Tauro è di tipo II, che non necessita di recinzioni e i controlli doganali avvengono in maniera semplificata.

I vantaggi derivanti dall'implementazione di questa zona non si limitano alla semplificazione delle procedure doganali, ma permettono anche benefici di cash-flow derivanti dalla sospensione del pagamento dei dazi sui prodotti immessi fin quando questi non siano destinati alla libera circolazione se questa avviene su territorio comunitario.

Le attività permesse in una zona franca di tipo II sono quelle di stoccaggio delle merci a tempo illimitato (salvo alcune tipologie), semplici attività per preservare la merce, migliorarne la presentazione, predisporla alla distribuzione, oppure l'attività produttiva vera e propria o l'assemblaggio in regime di perfezionamento attivo da cui si generano prodotti compensatori.

La zona franca di Gioia Tauro occupa una superficie di circa **80 ettari**, di cui risultano attualmente allocati soltanto 20 ettari con risultati tra l'altro poco significativi.

A distanza di quasi 10 anni, la Zona Franca attività nel porto di Gioia Tauro è stata di fatto un fallimento.

Serve dunque una visione diversa, l'orientamento verso la creazione di una zona di attività logistica allargata, separata comunque dal territorio comunitario, in cui esistano condizioni realmente incentivanti per gli investitori. Serve orientarsi verso la creazione di un Zona Economica Speciale **(ZES)**

Dalla Zona franca alla Zona Economica Speciale

Nel mondo sono state realizzate numerose aree logistico-industriali (*Zone Franche, Distripark* etc.) situate nei retro porti di dieci realtà portuali, in cui vengono svolte attività industriali, imprenditoriali, produttive e logistiche alimentate dalla presenza di merci movimentate dal porto adiacente.

Tali aree possono trovarsi all'interno delle cosiddette "Zone Franche" o "Free Trade Zone", come nel caso di Barcellona, Tangeri, Malta, Càdiz, che sono in generale delle aree separate dal resto del paese dove qualunque tipo di merce può venire immagazzinata senza subire tasse di importazioni, tasse locali. Si tratta di zone in cui si possono ritrovare aree attrezzate (magazzini) oppure appezzamenti di terreni non attrezzati. Solitamente le *Zone Franche* occupano una posizione strategica rispetto alle principali vie di comunicazione: l'aeroporto, il porto, la stazione ferroviaria per la merce e le principali autostrade.

Un'altra tipologia di aree destinate ad attività logistiche strettamente relative alla movimentazione container, e perciò realizzate subito a ridosso dei terminal contenitori, sono le cosiddette "Logistics Activities Zone" (ZAL), riscontrate nelle aree di retro porto dei terminal container iberici di Barcellona e Valencia (vi è una ZAL anche ad Algeciras).

Molto simile al concetto di Zona Franca è quello invece del "Distripark", piattaforma logistica avanzata, sita in un'area allocata nei pressi dei terminal portuali e integrata con un sistema di trasporto intermodale, il *Distripark* è un area dove è possibile la libera manipolazione delle merci, beneficiando di agevolazioni doganali, perché "free area" o "free port".

Le aree logistico-industriali delle realtà portuali prese in considerazione sono in certi casi gestite da soggetti concessionari (*developer*), che poi a loro volta affidano in concessione, per un certo numero di anni variabile a seconda della realtà, appezzamenti di terreno o magazzini strutturati (superfici all'aperto o coperte) ai locatari *occupier* (imprese, società internazionali di trasporti e logistica) che svolgono attività imprenditoriali, commerciali o di manipolazione, stoccaggio, manutenzione e riparazione delle merci, secondo le modalità previste in appositi *regolamenti* definiti dagli stessi *developer*.

I *developer* nei casi studio analizzati possono essere soggetti differenti:

- Consorzi Industriali costituiti da Enti pubblici-privati: come nel caso della *Zona Franca* di Barcellona o del Parco di Sagunto di Valencia. E' sempre gestione mista pubblico-privata quella dell'Antalya *Free Trade Zone* in Turchia affidata ad una società per azioni;
- Consorzi Industriali costituiti da soli Enti pubblici: ad esempio per la gestione della *Zona Franca* di Cadice;
- Consorzi Industriali costituiti da sole imprese private: il caso dell'operativa *Zona Franca* aeroportuale d'esportazione di Tangeri nata come soggetto privato ed in seguito trasformato in soggetto pubblico;
- Autorità Portuali: nel caso delle *Logistics Activities Zone –ZAL* del Porto di Valencia e del Porto di Barcellona, del *Fos Distriport* del terminal di Graveleau a Marsiglia e della Zona Franca di Trieste;
- Società private internazionali investitrici: è il caso della gestione della JAFZA International, già gestore della Free Zone di Dubai, ed è anche il caso della Malta Freeport Corporation Ltd, società a responsabilità limitata, che gestisce e regola gli affari delle società e delle imprese economiche e industriali locatarie nella Freeport Zone di Malta.

I vari modelli presentati, ed esistenti su scala mondiale, di fatto presentano numerosi punti di raccordo, ma il modello di sviluppo ritenuto più idoneo per Gioia Tauro è tuttavia quello che viene definito *Zona Economica Speciale*

Una Zona Economica Speciale per Gioia Tauro

Una zona economica speciale (ZES) è una zona all'interno di una nazione in ci sono adottate specifiche leggi finanziarie ed economiche. Le leggi sono costruite con l'obiettivo di attrarre investitori stranieri che potrebbero essere interessati a fare affari in una zona dove ricevono un trattamento di favore. Alcune delle ZES più estese si trovano in Cina, dove il governo ha avviato la creazione di tali aree dal 1980, ma ci sono esempi anche in Europa (Madeira, in Lettonia) anche se numerose free trade zone in realtà hanno caratteristiche analoghe delle ZES. All'interno della zona, le tasse vengono ridotte e possono essere azzerate completamente, le aziende pagano tariffe più basse.

L'idea alla base di una zona economica speciale è che può essere in grado di stimolare una rapida crescita economica. Attirando gli investitori stranieri, le nazioni possono attingere ricchezze provenienti da altri paesi per migliorare le loro economie e le condizioni di vita. Tali zone possono svilupparsi molto rapidamente, attirando lavoratori provenienti da tutta l'area di riferimento. Numerose nazioni hanno sperimentato un boom economico a causa di zone economiche speciali. La costituzione di una ZES, nell'area di Gioia Tauro potrebbe interessare sia la zona franca attualmente esistente che le aree industriali e portuale, in totale fino ad un massimo di 700 ettari.

Una ZES, in generale, dovrebbe garantire prevalentemente i seguenti vantaggi economici per le imprese che intendono operare:

A. Incentivi per la realizzazione degli investimenti iniziali
B. Agevolazioni doganali. Sospensione del pagamento di IVA e dazi e semplificazione procedure doganali
C. Esenzione fiscale: Esenzione/Riduzione delle imposte sui redditi (IRAP/IRES), o imposte sulle proprietà (Imu, Tarsu ecc..)
D. Esenzioni o deroghe alla regolamentazione (contratti di lavoro, esenzione/riduzione degli oneri sociali sulle retribuzioni)
E. Disponibilità di terreni a canoni ridotti e utenze a tariffe agevolate

In gran parte dei casi sopra descritti, l'introduzione di agevolazioni specifiche non può essere liberamente decisa dai governi nazionali ma sono invece necessari provvedimenti ad hoc, per i quali potrebbe essere richiesta la notifica alla Commissione Europea per la verifica di coerenza con le normative comunitarie, in particolare con l'art. 87 del trattato istitutivo della Comunità Europea in materia di aiuti di stato.

Occorre precisare che le eventuali agevolazioni, non solo favorirebbe il rilancio di un'area economicamente depressa, ma permetterebbe anche di consolidare le attività di transhipment, che comunque rimangono il motore primario di tutto lo sviluppo economico dell'area, favorendo la capacità del porto di Gioia Tauro di competere con i porti del Nord Africa, ovvero paesi extra comunitari.

La ZES appare dunque la ricetta ideale per rilanciare i foreign direct investment in Italia, cioè investimenti Esteri in Italia catalizzando l'interesse di grandi gruppi internazionali che oggi non sono in Italia creando dunque occupazione e sviluppo economico. Tali benefici sono attesi in misura nettamente superiore alle perdite che l'erario sostiene per mettere in piedi il sistema di incentivazione dal momento che si tratta di entrate fiscali al momento inesistenti.

In altre parole, se si considerano soltanto i benefici e gli oneri marginali che derivano dalla creazione di una ZES a Gioia Tauro, il saldo rimane di gran lunga favorevole.

Alcune considerazioni si possono fare, in particolare, per dazi, imposte dirette e per il pagamento dei contributi a carico del datore di lavoro.

Imposte dirette (IRES)

Attualmente, la legislazione italiana non prevede la possibilità di ridurre l'IRES. Per favorire la nascita di nuove imprese nella ZES è necessario un provvedimento legislativo ad hoc.

Alcuni progetti di legge (disegno di legge n° 1662, 2557, 2335) presentati in Parlamento negli anni 1996-1997 in relazione alla istituzione della Zona Franca a Gioia Tauro, prevedevano anche una ridotta imposizione fiscale. Le proposte ipotizzavano un regime di tassazione basato su una imposta sostitutiva (5 o 10%).

Inoltre era ipotizzata una ulteriore esenzione nel caso di utili reinvestiti.

Questo tipo di iniziative non andarono a buon fine, ed è evidente che la riproposizione di un analogo percorso non può prescindere da una notifica alla UE.

Il Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese per le Misure fiscali del 1997 riporta una serie di principi che dovrebbero guidare i governi nazionali in materia di imposte sul reddito delle imprese:

A. Fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri e della Comunità, il presente codice di condotta in materia di tassazione delle imprese si applica alle misure che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio della Comunità. Le attività imprenditoriali suddette comprendono anche tutte le attività svolte all'interno di un gruppo di società. Le misure fiscali alle quali si applica il codice comprendono le disposizioni legislative o regolamentari nonché le pratiche amministrative.

B. Entro l'ambito di applicazione di cui al punto A, vanno considerate potenzialmente dannose e pertanto coperte dal presente codice le misure fiscali che determinano un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato. Tale livello d'imposizione può risultare dall'aliquota fiscale nominale, dalla base imponibile o da altri elementi pertinenti.

Nel valutare il carattere pregiudizievole di tali misure si deve tenere conto, tra l'altro, delle seguenti caratteristiche:

1) se le agevolazioni sono riservate esclusivamente ai non residenti o per transazioni effettuate con non residenti,

2) se le agevolazioni sono completamente isolate dall'economia nazionale, in modo da non incidere sulla base imponibile nazionale,

3) se le agevolazioni sono accordate anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno dello Stato membro che offre queste agevolazioni fiscali,

4) se le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività interne svolte da un gruppo multinazionale si discostano dai principi generalmente riconosciuti a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE,

5) se le misure fiscali difettano di trasparenza, compresi i casi in cui le norme giuridiche sono applicate in maniera meno rigorosa e in modo non trasparente a livello amministrativo.

Quanto sopra evidentemente va messo in relazione con l'art. 87 del trattato istitutivo dell'UE che prevede in materia di aiuti di stato:

Sono compatibili con il mercato comune:

- gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
- gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

Dal quadro descritto non sembra affatto improponibile la definizione di strumenti di politica fiscale che permettano il rilancio dell'area di Gioia Tauro, un area economicamente depressa in una Regione, la Calabria, che paga un indubbio ritardo di sviluppo economico continuando a rientrare tra le regioni dell'Obiettivo Convergenza.

Le ultime linee guida per gli aiuti regionali licenziate dalla Comunità Europea, periodo 2007-2013 (IP/05/1653 e 2006/C 54/08) confermano purtroppo che la Calabria , insieme alla Puglia, risulta ancora essere tra le regioni più povere anche a livello dell'Europa allargata con meno del 75% di PIL pro-capite rispetto alla media UE-25 e pertanto, ammissibili ad aiuti regionali (in particolare la Calabria) per gli importi massimi concedibili di aiuto in base all'art. 87(3) (a), anche per aiuti funzionali (aiuti regionali volti a ridurre le spese correnti delle imprese).

Il tasso di disoccupazione oltre il 25% contribuisce evidentemente ad aggravare la situazione scoiale ed economica.

Imposte dirette (IRAP)

L'IRAP, istituita con il Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, prevede una base imponibile determinata dal valore netto della produzione, ossia dalla differenza tra il valore ed il costo della produzione. Il grande problema è che nel costo della produzione non vanno considerati i costi del lavoro dipendente, né le perdite finanziarie causate da crediti persi o interessi pagati.

E' proprio questo il punto fondamentale che ha fatto dell'Irap una delle imposte più contestate e discusse: pagare sul valore della produzione senza tenere conto dei costi del personale, significa far pagare l'imposta anche a chi, magari, è in passivo.

Di fatto la consapevolezza di questa anomalia è ben evidente in vari provvedimenti legislativi che hanno avuto lo scopo di ammorbidire questo effetto, consentendo in certa misura la deducibilità di parte dei costi del personale (esempio cd cuneo fiscale).

Alla fine dello scorso anno, il comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Salva Italia ha riconosciuto il diritto alla deduzione dal reddito imponibile (ai fini dell'IRPEF e dell'IRES) dell'intero ammontare dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti in base all'articolo 11 del D. Lgs. n. 446/1997.

La misura integra e sostituisce, abrogandola per la parte relativa alle spese del personale, quella introdotta dall'articolo 6 del D.L. n. 185/2008 con cui, in deroga al generale principio di indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali, era stata per la prima volta consentita, ai fini delle imposte sui redditi, la parziale deducibilità, nella misura del 10%, dell'imposta regionale versata in relazione alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, unitamente alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato.

Altre misure recenti hanno introdotto la possibilità a partire dal 2012 di dedurre ai fine dell'IRAP il costo di nuovi contratti a tempo indeterminato di lavoratrici e giovani sotto i 35 anni di età.

In un contesto di crescente confusione sull'applicazione dell'IRAS, appare necessario poter adottare provvedimenti che tendano a ridurre o azzerare temporaneamente l'IRAP a carico di potenziali nuove imprese che intendessero avviare una nuova attività nella ZES di Gioia Tauro.

Oneri doganali

Nelle operazioni commerciali di import-export, una delle voci di maggior rilevanza e di cui tenere conto è quella relativa ai dazi doganali.
I dazi sono imposte, normalmente espresse in percentuale del valore delle merci, che colpiscono i prodotti importati all'atto della loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dello. Per immissione in libera pratica si intende l'espletamento di tutte le pratiche doganali (tra cui il pagamento del dazio relativo ai prodotti commercializzati), atte ad introdurre la merce nel territorio dello Stato destinatario, liberandola degli obblighi doganali e permettendole di circolare liberamente, fatta eccezione per quanto riguarda il pagamento di specifiche imposte di carattere fiscale (IVA, accise, imposte di consumo) dovute allo Stato di destinazione, per la sua immissione in consumo.
E' evidente che, una azienda straniera che decidesse di operare nell'area retro portuale di Gioia Tauro, dovendo acquistare beni provenienti da diversi paesi, anche extra UE, si troverebbe davanti al problema di anticipare il pagamento dei dazi, oltre che dell'IVA, ancor prima di poter rivendere i prodotti, o che materie prime subiscano le lavorazioni necessarie per mettere in commercio il prodotto finito.

Per tale ragioni, esiste il regime del deposito doganale che è il luogo, autorizzato dall'autorità doganale e sottoposto al suo controllo, deputato ad immagazzinare merci non comunitarie senza che siano assoggettate ai dazi di importazione, all'IVA o a qualsiasi altra imposizione o restrizione quantitativa eventualmente prevista per la loro immissione in libera pratica.

Il regime del deposito doganale è un regime economico sospensivo in quanto durante lo stoccaggio della merce nel deposito il pagamento dei diritti doganali resta sospeso e la procedura sospensiva consente di negoziare le merci giacenti nel deposito come se si trovassero ancora all'estero.

L'utilizzo del deposito doganale indubbiamente offre agli operatori economici interessanti facilitazioni in quanto favorisce il commercio, soprattutto di transito, consentendo in qualsiasi momento la rispedizione all'estero delle merci depositate e la loro vendita sul territorio nazionale scegliendo il momento più vantaggioso dal punto di vista remunerativo. Inoltre dà la possibilità di effettuare acquisti nel momento in cui l'offerta sul mercato esterno è più favorevole e di vendere quando la domanda sul mercato interno o esterno è più propizia. Accanto al regime del deposito doganale, che favorisce sostanzialmente le attività commerciali, il codice doganale prevede anche regime di Perfezionamento Attivo, dà la possibilità all'operatore interessato di sottoporre, all'interno della Comunità, le merci non comunitarie a qualsiasi trattamento per la riparazione, la messa a punto e la trasformazione, senza essere obbligato al pagamento dei diritti doganali (dazi ed IVA) e senza che alla merce in oggetto vengano applicate misure di politica commerciale.

E' chiaro che per incentivare l'insediamento di nuove imprese nel retro porto di Gioia Tauro, sia di natura logistica che industriale, non si può fare a meno di immaginare l'esistenza di regimi doganali favorevoli come quelli descritti, peraltro già sufficientemente regolamentati.

Fiscalizzazione oneri sociali

In considerazione dell'enorme divario esistente tra i costi del personale nel porto di Gioia Tauro rispetto a quello dei porti concorrenti del Nord Europa è necessario adottare un provvedimento che, permetta nel breve termine, di riequilibrare il confronto garantendo la un lato la continuità operativa del terminal di transhipment, e quindi del porto, e dall'altro lo sviluppo di una zona franca ad alta densità di imprese.

La richiesta avanzata da tempo da parte dei terminal di transhipment (Gioia Tauro, Cagliari, Taranto) e delle associazioni di categoria (Assologistica) è quella ridurre gli oneri sociali a carico delle imprese che gestiscono i terminal di un importo pari al 45%, del totale dei contributi. Evidentemente lo Stato si dovrà fare carico del versamento di questa parte di contributi.

L'intervento in questione è stato dunque prospettato finora per garantire la continuità produttiva delle Aziende art. 18 Legge 84/94 che operano nei porti italiani del Sud Italia caratterizzati dalla prevalenza delle attività di trasbordo contenitori (+ del 75% del traffico annuale).

Questo tipo di intervento deriva da soluzioni analoghe già sperimentate in altri contesti, in particolare nel settore del cabotaggio e può risultare uno dei fattori chiave per la reale incentivazione all'insediamento di nuove imprese nell'area portuale e retro portuale di Gioia Tauro.

Tuttavia, la riduzione dei costi del lavoro è una delle condizioni fondamentali per definire il quadro di incentivi che possano realmente attrarre investitori stranieri ma anche nazionali .

Le zone franche e le ZES nei paesi della Comunità Europea

L'attenzione della Commissione Europea sulla corretta erogazione di aiuti di stato è sempre molto alta.

Ogni stato membro della Comunità Europea ha l'obbligo di comunicare in tempo utile i progetti di sgravi che si intende adottare, fermo restando che nelle more del procedimento, lo stato membro non può dare esecuzione agli interventi prima che l'istruttoria sia pervenuta al suo termine producendo la decisione finale.

Questo presupposto, nel corso degli anni è stato spesso utilizzato dai rappresentati politici nazionali come motivo per non perseguire con convinzione iniziative e proposte di sviluppo dell'area, perché ritenute in contrasto con le normative comunitarie in materia di aiuti di stato.

Eppure, in Europa ci sono esempi che dimostrano la possibilità di adottare provvedimenti speciali per favorire lo sviluppo di aree disagiate. L'assenza di armonizzazione della legislazione degli Stati membri dell'Unione Europea in materia di fiscalità, ha consentito la nascita di regimi fiscali, ossia di aree geografiche o settoriali che hanno goduto di una tassazione effettiva notevolmente inferiore rispetto alle medie nazionali. A volte territori già caratterizzati da regimi doganali particolarmente favorevoli, in funzione della loro perifericità rispetto all'insieme dell'Unione Europea o delle loro condizioni economiche disagiate, hanno ottenuto le necessarie autorizzazioni comunitarie per poter aggiungere a tali vantaggi un Regime fiscale speciale creando una situazione che non va confusa i paradisi fiscali exracomunitari.

Negli ultimi tempi anche la Grecia ha manifestato il suo interessamento verso l'istituzione di ZES come strumenti eccezionali per lo sviluppo di aree depresse ma con forti potenzialità, legate alla presenza di porti di rilevo.

Recentemente, secondo quanto riportato su articolo del Financial Times, il Premier greco Samaras ha sottolineato durante i colloqui avuti con i leader Tedeschi e Francesi che la Grecia ha bisogno del sostegno dei suoi partner per gettare le basi per la crescita futura all'interno dell'euro zona.

Ha aggiunto però, che insieme ai tagli alle spese, l'istituzione di ZES darebbero uno slancio all'economia reale, creando la possibilità di operare all'interno di un regime speciale per attrarre investimenti ed aumentare le esportazioni. Tutto questo potrebbe avvenire proprio nei pressi del porto di Pireo dove è operativo un gran terminal container.

Il caso di Madeira (Portogallo)

La Costituzione portoghese del 1976 garantisce un'ampia autonomia politica ed amministrativa alla Regione costituita da un insieme di isole, ferma restando la sua soggezione alla normativa ed alle autorità di governo portoghesi.

La posizione periferica e le particolari condizioni socio-economiche dell'isola hanno reso necessaria l'adozione di un regime di agevolazioni dirette a consentire il graduale raggiungimento di un livello di sviluppo assimilabile a quello delle Regioni dell'Europa continentale. Inizialmente, tale obiettivo è stato perseguito con l'istituzione, nel 1980, di una Free Trade Zone (FTZ), paragonabile al modello ZES, all'interno della quale le merci potevano circolare liberamente, creando condizioni di particolare favore per lo sviluppo dell'industria e dell'occupazione. Successivamente, attorno alla FTZ, è stato realizzato un vero e proprio sistema economico autonomo, denominato International Business Centre (IBC)

Con l'ingresso del Portogallo nell'Unione Europea, avvenuto nel 1986, si rese necessaria la "negoziazione", tra le autorità portoghesi e quelle comunitarie, del particolare regime di agevolazioni così introdotto che, ovviamente, costituiva una chiara ipotesi di aiuto di Stato, in linea generale vietato dalla normativa comunitaria (v. artt. 87 e ss. del Trattato Istitutivo della Comunità Europea). Gli accordi stipulati per inquadrare l'ordinamento della Regione Autonoma di Madeira nell'ambito dell'Unione Europea hanno consentito il mantenimento delle agevolazioni fino al 31 dicembre 2011, riconoscendo la funzionalità del regime introdotto e la sua capacità di favorire il graduale superamento delle condizioni di ritardo nello sviluppo socio-economico della Regione.

Lo schema degli aiuti di stato della durata di 25 anni prevedeva e prevede un programma di verifica periodica da parte della Commissione Europea (avvenuta di fatto ogni cinque anni) dell'incidenza di tali aiuti sullo sviluppo socio-economico della Regione.

Le società operanti nell'ambito della FTZ beneficiano, in aggiunta alle esenzioni o agevolazioni fiscali relative alle imposte sui redditi di notevoli vantaggi anche in materia di dazi doganali: le materie prime e i prodotti semilavorati importati nella FTZ sono esenti dal dazio di importazione se destinati alla trasformazione in loco in nuovi prodotti che, essendo per questo considerati fin dall'origine comunitari, sono esenti da dazi di importazione al momento della loro immissione nel mercato dell'Unione Europea

Le specifiche normative adottate per Madeira, in relazione ad operazioni concluse con soggetti non portoghesi, prevedono tra l'altro:

a) per le società, l'integrale esenzione dalle:

- imposte sul reddito;

- imposte sulle plusvalenze;

- imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella FTZ;

- imposte locali;

b) per i soci, l'integrale esenzione dalle:

- imposte sulle cessioni a titolo oneroso o gratuito di azioni o quote;

- imposte sui capital gains derivanti da operazioni sul capitale;

- imposte sui proventi derivanti da rapporti di finanziamento con le rispettive società.

Il caso delle Special Economic Zone in Lettonia

La Lettonia, grazie alla sua posizione geografica strategica, costituisce per i Paesi dell'Europa occidentale la principale porta di ingresso verso gli altri paesi Baltici. Il paese rientra negli obiettivi di sostegno della programmazione comunitaria 2007-2013, finalizzati all'attrazione di investimenti, in particolare nella innovazione e nella tecnologia.

La Lettonia fa parte della Unione Europea dal 2004 e possiede 2 zone franche situate a Rezekne e Lepaja oltre a 2 porti Franchi, di cui uno nella capitale Riga.

Le 2 zone franche della Lettonia assumono la formale definizione di ZES e le imprese che vi operano godono di numerosi vantaggi.

Ai sensi della legge sulla applicazione delle imposte in porti franchi e zone economiche speciali, viene dunque applicato un regime fiscale speciale alle aziende che operano nelle ZES di Liepaja e di Rezekne.

Le esenzioni fiscali applicabili o condizioni favorevoli includono tra le altre cose:

• sconto 80% sulla tassa immobiliare
• sconto 80% sull'imposta sul reddito delle società
• sconto 80% sulla ritenuta alla fonte per dividendi
• IVA 0% per la maggior parte di beni e servizi forniti alle imprese nelle zone franche o esportati al di fuori di essi

Nell'allegato al presente documento è riportato l'elenco integrale delle zone franche presenti nei paesi della Comunità Europea. La denominazione Free zone non è esaustiva in quanto in molte zone oltre alle esenzioni doganali si accompagnano altre agevolazioni di natura fiscale per cui la denominazione ZES sarebbe più aderente alle caratteristiche reali di alcune di queste, come nel caso di Madeira.

Si può osservare la quantità rilevante di zone franche nei paesi dell'est (4 in Lituania, 6 in Romania e 7 in Polonia), e comunque la presenza in gran parte dei paesi della UE, fermo restando la necessità di distinguere le zone franche dove esistono vantaggi di natura prevalentemente doganale, da quelle invece in cui si può beneficiare di numerose altre agevolazioni (fiscali, sugli investimenti, sui servizi ecc..).

Linee guida per un provvedimento legislativo:

1. **Premesse:**

- La Calabria è una Regione che rientra ancora in obiettivo convergenza, quindi tra quelle maggiormente interessate a provvedimenti utili per il rilancio economico-sociale e al superamento del gap con altre ragioni italiane e d europee.
- La piana di Gioia Tauro, all'interno del territorio Calabrese è una delle aree caratterizzate da maggiore ritardo nello sviluppo economico.
- La presenza di una grande porto di transhipment non ha finora permesso di esprimere le potenzialità enormi di sviluppo che invece sono strettamente collegata alla presenza di terminal in cui circolano enormi quantità di merci provenienti da tutto il mondo.
- Molti dei provvedimenti nazionali e comunitari adottati nel corso del tempo si sono rivelati finora insufficienti per garantire lo sviluppo (L. 488, APQ, ecc..).
- L'area retro portuale offre enormi opportunità di sviluppo per la disponibilità di spazi e collegamenti alla rete stradale e ferroviaria, oltre che per la vicinanza a uno dei più grandi porti del Mediterraneo.
- E' necessario introdurre misure di incentivazione allo sviluppo dell'area, attraverso strumenti che favoriscano l'attrazione di investitori internazionali e quindi l'avvio di iniziative logistico-industriali nell'area di Gioia Tauro.

2. **Scopo della legge**

La legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di una Zona Economica Speciale (ZES). Una ZES è un territorio ben identificato dove le aziende possono beneficiare di regimi particolari.

Lo scopo della legge è quello di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di aziende internazionali che svolgono attività logistica o industriale, e quindi promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione nel territorio della piana di Gioia Tauro e di riflesso della Calabria.

3. Caratteristiche e amministrazione della ZES di Gioia Tauro

Confini della ZES: La ZES viene stabilita nell'area portuale e retro portuale di Gioia Tauro e include le aree in concessione alle società terminalistiche (240 ha), la zona franca (80 ha) e le aree industriali (420 ha), per una superficie totale di circa 740 ettari.

Condizione giuridica delle aree di riferimento: La aree incluse nella ZES sono di proprietà del demanio e gestite dall'Autorità Portuale oppure appartengono al consorzio ASI. Queste aree vengono giuridicamente trasferite nella ZES sulla base di uno specifico accordo tra le parti coinvolte.

Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento, al momento della realizzazione della ZES continuano a mantenere i diritti di concessioni di cui sono in possesso.

Attività ammesse: Nella ZES sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logostico/distributiva o di natura industriale e aziende di servizi in genere. In particolare sono consentite:

- Operazioni di importazione
- Operazioni di deposito merce
- Confezionamento
- Trasformazione
- Assemblaggio
- Riesportazione merce

Sono espressamente vietate:

- La produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi
- La produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente
- La fabbricazione di armi
- La produzione di tabacco
- ....

In generale, all'interno della ZES non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

Le imprese della ZES

Le nuove imprese che si insediano nella ZES dovranno operare in piena armonia con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES.

Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

Amministrazione della ZES: La gestione della ZES è affidata ad un soggetto giuridico di capitale misto pubblico-privato, promosso dalla Regione Calabria, fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'autorità doganale o altre autorità.

Alla Regione Calabria spetta la Presidenza degli organi direttivi.

Rientrano nei compiti di questo soggetto giuridico:

- La realizzazione di un business plan
- La definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori
- La definizione dei requisiti amministrative e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES
- La definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative
- La lottizzazione dei terreni
- La progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area
- La progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza ecc..)
- La promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazioni
- La supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria
- ....

4. Il regime fiscale

1. Le nuove imprese che iniziano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 01.01.2013 e il 21.12.2016, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi 8 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008 l'esenzione viene estesa anche per i 3 anni successivi, nella misura del 50% dell'importo dovuto.

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi 5 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008 l'esenzione viene estesa anche per i 3 anni successivi, nella misura del 50% dell'importo dovuto.

   c) esenzione dall'IMU e dalla TARSU per 5 anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente carico delle aziende per i primi 5 anni di attività nella misura del 50% da determinare solo per i contratti

a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai 12 mesi. Per i 3 anni successivi la riduzione è determinata nel 30%.

2. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.

Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazione fiscali applicabili sono quelle riportate al punto 1.d (contributo) , 1.b (IRAP) e 2 (Iva, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50%.

Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

- Le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno 5 anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti.
- Almeno il 90% del personale sarà reclutato nell'ambito della Regione, e almeno il 50% dalla piana di Gioia Tauro.
- I beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e Oneri Sociali) viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del X% del fatturato di ciascun esercizio.

L'efficacia delle diposizioni di cui ai punti precedenti è subordinata alla autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 88 paragrafo 3 del trattato istitutivo della Comunità Europea.

5. Copertura finanziaria

Nella ZES confluiranno i benefici derivanti dalle misure di sostegno comunitario agli investimenti (programmazione comunitaria).

La capacità finanziaria prevista è pari a ... milioni il primo anno, ... milioni per il secondo anno, ... milioni per il 3°-4° e 5° anno, ... milioni per il 6°-7° e 8° anno.

Le risorse saranno prelevate nell'ambito della programmazione POR 2007-2013 e nella programmazione successiva.

6. Verifica Periodica

La verifica dell'efficacia degli interventi adottati verrà eseguita dalla Commissione Europea dopo il 3° e l' 8° anno, sulla base di indicatori predefiniti come:

- Nr di imprese insediate
- Occupazione creata
- Volume d'affari
- Entità dei benefici consuntivata

In allegato l'elenco delle zone franche attive nei paesi della Comunità Europea

Regione Calabria
DELIBERAZIONI UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'8 gennaio 2013 n. 1

Bilancio 2013. Assegnazione fondi Segretario/Direttore Generale. Art. 3 Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO il Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità, D.C.R. n. 123 dell'1 agosto 2011;

VISTO l'art. 3 del citato Regolamento ed in particolare il comma 2 lett. b), che individua nei dirigenti con funzioni dirigenziali di livello apicale oggi, in re ipsa, nel Segretario/Direttore Generale il soggetto cui assegnare i fondi, in quota parte, del bilancio del Consiglio necessari per lo svolgimento dei programmi e delle attività di competenza della struttura consiliare;

CONSIDERATO che, in attesa della puntuale definizione degli obiettivi programmatici da attuare nel corso del corrente anno, anche alla luce dei recenti interventi normativi in materia adottati dal Consiglio regionale al fine di adeguare la legislazione regionale alla normativa statale, occorre assicurare adeguata copertura alle spese "facoltative", da attuarsi sulla base di specifici progetti preventivamente concordati con l'Amministrazione;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 270 del 21 dicembre 2012;

RITENUTO dover provvedere in merito;

a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

— di assegnare al Segretario/Direttore Generale le necessarie risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di cui in premessa, oltre a quelle per spese fisse così come definite dal Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità, stabilendo, altresì, le percentuali distinte per capitolo ed articoli di bilancio "parte spesa", di cui all'allegato prospetto;

— di autorizzare lo stesso Segretario/Direttore Generale all'attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità, sulla base di singole determinazioni dirigenziali per la realizzazione dei programmi e dei progetti da attuare in via prioritaria secondo le indicazioni del Segretario Generale;

— di delegare il Segretario/Direttore Generale medesimo alla determinazione del fondo di cui al 1° comma dell'art. 66 del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità;

— di stabilire che l'ulteriore assegnazione delle somme di bilancio residue, saranno eventualmente definite con successivo provvedimento, sulla base dei documenti programmatori dirigenziali mirati al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Ufficio di Presidenza;

— di trasmettere copia del presente atto al Segretariato/Direttore Generale ed al dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria per quanto di competenza, nonché, al Capo di Gabinetto ed ai dirigenti delle Aree, dei Settori e dei Servizi per opportuna conoscenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario — **F.to Giovanni Fedele**

Il Presidente — **F.to Francesco Talarico**

_____

(segue allegato)

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - USCITE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2012	PREVISIONI DEFINIT. 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2013 VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA 2013
TITOLO I						
SPESE CORRENTI						
CAPITOLO 1						
Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta Regionale e non consiglieri (L.R. n.3/1996 e ss.modificazioni).						
ARTICOLO 1						
Indennità di carica e spese per l'esercizio di mandato.	316.471,76	12.384.000,00	0,00	- 3.884.000,00	8.500.000,00	8.816.471,76
SUBARTICOLO 10						
SUB 10 - Indennità di carica.	49.455,69	5.750.000,00	0,00	- 2.050.000,00	3.700.000,00	3.749.455,69
SUBARTICOLO 11						
SUB 11 - Spese generali e rimborso mezzo proprio. Art.4 L.R. n.3/1996.	0,00	4.250.000,00	0,00	- 4.250.000,00	0,00	0,00
SUBARTICOLO 12						
SUB 12 - Diaria - art.5 L.R. n.3/1996.	71.149,00	1.260.000,00	0,00	- 1.260.000,00	0,00	71.149,00
SUBARTICOLO 13						
SUB 13 - Indennità componenti esterni Giunta Regionale. (Art.1 c.3 L.r. n.7/2010).	195.867,07	1.124.000,00	0,00	- 524.000,00	600.000,00	795.867,07
SUBARTICOLO 14						
SUB 14 - Spese per l'esercizio di mandato.	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
ARTICOLO 2						
Indennità per missioni - art.9	789,16	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	200.789,16
SUBARTICOLO 20						
SUB 20 - Indennità per missioni - art.9 L.r.n.3/1996	789,16	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	200.789,16
ARTICOLO 3						
Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali.	115.000,00	130.000,00	0,00	- 5.000,00	125.000,00	240.000,00
SUBARTICOLO 30						
SUB 30 - Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri Regionali.	115.000,00	130.000,00	0,00	- 5.000,00	125.000,00	240.000,00
ARTICOLO 4						
Spese per Indennità di fine mandato.	9.362,92	1.180.000,00	0,00	- 1.150.000,00	30.000,00	39.362,92
SUBARTICOLO 40						
SUB 40 - Spese per Indennità di fine mandato.	9.362,92	1.180.000,00	0,00	- 1.150.000,00	30.000,00	39.362,92
ARTICOLO 5						
Indennità per assegni vitalizi, reversibilità e restituzione contributi versati (L.r. 3/96 e ss.m.m.)	20.000,00	7.690.000,00	540.000,00	0,00	8.230.000,00	8.250.000,00
SUBARTICOLO 50						
SUB 50 - Indennità assegni vitalizi. Art.14 L.R.3/96	0,00	6.400.000,00	500.000,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00
SUBARTICOLO 51						
SUB 51 - reversibilità assegno vitalizio. Art.21 L.R.n.3/1996.	0,00	1.240.000,00	60.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
SUBARTICOLO 52						
SUB 52 - restituzione contributi versati. Art.18 L.R.n.3/1996	20.000,00	50.000,00	0,00	- 20.000,00	30.000,00	50.000,00
ARTICOLO 6						
IRAP su indennità di cui agli art.10-50	39.000,00	1.200.000,00	0,00	- 500.000,00	700.000,00	739.000,00
SUBARTICOLO 60						
SUB 60 - IRAP su indennità di cui ai sub art. 10-50	39.000,00	1.200.000,00	0,00	- 500.000,00	700.000,00	739.000,00
TOTALE CAPITOLO 1	500.623,84	22.734.000,00	0,00	- 4.949.000,00	17.785.000,00	18.285.623,84 100%
CAPITOLO 2						
Spese istituzionali del Consiglio Regionale.						
ARTICOLO 1						
Spese istituzionali del Consiglio Regionale.	70.994,95	605.000,00	0,00	- 150.000,00	455.000,00	525.994,95
SUBARTICOLO 70						
SUB 70 - Spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio Regionale.	3.330,45	359.000,00	0,00	- 209.000,00	150.000,00	153.330,45
SUBARTICOLO 71						
SUB 71 - Spese per attività promozionali.	32.030,50	100.000,00	85.000,00	0,00	185.000,00	217.030,50
SUBARTICOLO 72						
SUB 72 - Patrocinio e contributi.	35.634,00	146.000,00	0,00	- 26.000,00	120.000,00	155.634,00
ARTICOLO 2						
Spese per il cerimoniale.	115.000,00	95.000,00	0,00	- 15.000,00	80.000,00	195.000,00
SUBARTICOLO 80						
SUB 80 - Spese per il cerimoniale.	115.000,00	95.000,00	0,00	- 15.000,00	80.000,00	195.000,00
TOTALE CAPITOLO 2	185.994,95	700.000,00	0,00	- 165.000,00	535.000,00	720.994,95 100%
CAPITOLO 3						
Spese di funzionamento dei Gruppi consiliari (L.R. 13/2002).						
ARTICOLO 1						
Spese funzionamento Gruppi Consiliari - Legge n.213/2012.	53.002,60	4.431.000,00	0,00	- 1.579.000,00	2.852.000,00	2.905.002,60

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - USCITE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2012	PREVISIONI DEFINIT. 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2013 VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA 2013
SUBARTICOLO 90						
SUB 90 - Contributi funzio						
namento Gruppi Consiliari.						
Legge n. 213/2012.	37.000,00	4.275.000,00	0,00	- 3.923.000,00	352.000,00	389.000,00
SUBARTICOLO 91						
SUB 91 - Missioni struttur						
a Speciale Presidenti Grup						
pi Consiliari.	16.002,60	156.000,00	0,00	- 156.000,00	0,00	16.002,60
SUBARTICOLO 92						
SUB 92 -Spese per il perso						
nale dei Gruppi Consiliari						
.	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE CAPITOLO 3	53.002,60	4.431.000,00	0,00	- 1.579.000,00	2.852.000,00	2.905.002,60
CAPITOLO 4						
Spese per il trattamento del						
personale addetto al Consiglio						
regionale - Trattamento fisso						
ed accessorio.						
ARTICOLO 1						
Spese per il trattamento d						
el personale amministrativ						
o.	11.669.588,58	25.476.000,00	0,00	- 1.580.361,00	23.895.639,00	35.565.227,58
SUBARTICOLO 120						
SUB 120 - Assegni fissi,in						
dennità e contributi perso						
nale strutture amministrat						
ive del Consiglio Regional						
e.	6.604.385,17	13.000.000,00	0,00	- 500.000,00	12.500.000,00	19.104.385,17
SUBARTICOLO 121						
SUB 121 - Rimborso Enti						
per personale comandato						
Struttura Amministrativa						
del Consiglio Regionale.	748.851,49	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.148.851,49
SUBARTICOLO 130						
SUB 130 - Contributi obbli						
gatori a carico dell'Ente.	3.433.022,73	7.500.000,00	0,00	- 500.000,00	7.000.000,00	10.433.022,73
SUBARTICOLO 140						
SUB 140 - Interventi assis						
tenziali e provvidenze per						
sonale in servizio,cessato						
e loro famiglie (L.R.n.23/						
1987 e L.r.n.15/1988).	650,73	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.650,73
SUBARTICOLO 141						
SUB 141 - Interventi assis						
tenziali e provvidenze per						
il personale in servizio e						
le loro famiglie. Asilo az						
iendale.	0,00	50.000,00	0,00	- 30.000,00	20.000,00	20.000,00
SUBARTICOLO 170						
SUB 170 - Indennità spese						
di progettazione (art.18 L						
.216/95).	6.103,55	25.000,00	0,00	- 25.000,00	0,00	6.103,55
SUBARTICOLO 180						

100%

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - USCITE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2012	PREVISIONI DEFINIT. 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2013 VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA 2013
SUB 180 - Indennità e rimb						
orso spese per missioni pe						
rsonale strutture amminist						
rative Consiglio Regionale	23.223,44	55.000,00	0,00	- 5.000,00	50.000,00	73.223,44
SUBARTICOLO 190						
SUB 190 - Partecipazione a						
corsi di aggiornamento e						
formazione.	84.640,00	100.000,00	0,00	- 50.000,00	50.000,00	134.640,00
SUBARTICOLO 200						
SUB 200 - Spese acquisto v						
estiario del personale.	67.892,26	50.000,00	0,00	- 45.000,00	5.000,00	72.892,26
SUBARTICOLO 210						
SUB 210 - Spese accertamen						
sanitari alle ASL,Commissi						
oni medico legali per mala						
ttie dipendenti.	1.258,65	6.000,00	0,00	- 361,00	5.639,00	6.897,65
SUBARTICOLO 220						
SUB 220 - Trattamento acce						
ssorio personale strutture						
amministrative Consiglio R						
egionale (art.6 L.r.n.30/1						
990 lett.a,b,c,d e punto 2						
Flessibilità (art.2,comma						
2 L.r.n.5/1991 ex L.r.n.14						
/2000).	204.671,06	3.450.000,00	0,00	- 325.000,00	3.125.000,00	3.329.671,06
SUBARTICOLO 221						
Sub 221. Trattamento acces						
sorio personale Co.re.com.	494.889,50	500.000,00	0,00	- 100.000,00	400.000,00	894.889,50
ARTICOLO 2						
Spese per il trattamento						
del personale delle strutt						
ure speciali.	8.637.391,40	9.141.000,00	0,00	- 3.485.000,00	5.656.000,00	14.293.391,40
SUBARTICOLO 230						
SUB 230 - Spese per il tra						
ttamento accessorio del pe						
rsonale delle strutture sp						
eciali.	1.299.805,67	1.000.000,00	0,00	- 200.000,00	800.000,00	2.099.805,67
SUBARTICOLO 240						
SUB 240 - Spese assicurazi						
ione dipendenti in mission						
e personale estraneo all'A						
mministrazione.	155.850,00	45.000,00	0,00	- 39.000,00	6.000,00	161.850,00
SUBARTICOLO 270						
SUB 270 - Spese trattament						
o fisso e accessorio perso						
nale Strutture Speciali.	5.099.898,70	5.000.000,00	0,00	- 1.700.000,00	3.300.000,00	8.399.898,70
SUBARTICOLO 271						
SUB 271 - Spese rimborso E						
nti per personale comandat						
o Strutture Speciali.	1.849.446,13	1.336.000,00	0,00	- 1.136.000,00	200.000,00	2.049.446,13
SUBARTICOLO 272						
SUB 272 - Indennità di str						
uttura dipendentidi ruolo						
C.R. comandati c/o S.S.	42.038,76	985.000,00	0,00	- 235.000,00	750.000,00	792.038,76
SUBARTICOLO 280						
SUB 280 - Indennità disagi						

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - USCITE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2012	PREVISIONI DEFINIT. 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2013 VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA 2013
o-mensa autisti Strutture Speciali Consiglieri regionali.	158.459,84	275.000,00	0,00	- 75.000,00	200.000,00	358.459,84
SUBARTICOLO 281						
SUB 281 - Premi incentivanti Strutture Speciali.	31.892,30	500.000,00	0,00	- 100.000,00	400.000,00	431.892,30
ARTICOLO 3						
Prestazioni di carattere occasionale e straordinario da parte di estranei all'Amministrazione.	339.225,37	1.733.000,00	0,00	- 443.000,00	1.290.000,00	1.629.225,37
SUBARTICOLO 160						
SUB 160 - Contratti CO.CO.PRO.	79.225,37	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	179.225,37
SUBARTICOLO 161						
SUB 161 - Compensi ed oneri collaboratori rivista "Calabria" on-line.	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
SUBARTICOLO 163						
SUB 163 - Convenzione Corte dei Conti.	260.000,00	10.000,00	130.000,00	0,00	140.000,00	400.000,00
SUBARTICOLO 164						
SUB 164 - Finanziamento Società in house "Portanova S.p.A.	0,00	1.648.000,00	0,00	- 748.000,00	900.000,00	900.000,00
ARTICOLO 4						
Spese per il servizio sostitutivo di mensa.	456.080,04	708.646,00	0,00	- 233.646,00	475.000,00	931.080,04
SUBARTICOLO 250						
SUB 250 - Spese per il servizio sostitutivo di mensa	456.080,04	708.646,00	0,00	- 233.646,00	475.000,00	931.080,04
ARTICOLO 5						
Fondo accantonamento T.F.R. dipendenti di ruolo e giornalisti.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00
SUBARTICOLO 260						
SUB 260 - Finanziamento Fondo accantonamento T.F.R. dipendenti di ruolo e giornalisti.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00
ARTICOLO 7						
Contributo Consiglio per C.R.C.D.C.R.	0,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00
SUBARTICOLO 150						
SUB 150 - Contributo Consiglio per C.R.C.D.C.R.C.	0,30	10.000,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 4	21.302.285,39	37.268.646,00	0,00	- 5.752.007,00	31.516.639,00	52.818.924,39
CAPITOLO 5						
Spese postali, telefoniche, telematiche, di cancelleria, di resoconto-contazione, di stampa, di documentazione e biblioteca ed in genere di economato, di attrezzature e arredamento.						

100%

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - USCITE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2012	PREVISIONI DEFINIT. 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2013 VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA 2013
ARTICOLO 1						
Spese postali e telefoniche.	204.154,19	1.562.000,00	0,00	- 197.000,00	1.365.000,00	1.569.154,19
SUBARTICOLO 300						
SUB 300 - Spese postali, canoni Rai e collegamenti telematici.	44.154,19	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	124.154,19
SUBARTICOLO 301						
SUB 301 - Canone utenze telefoniche.	20.000,00	500.000,00	0,00	- 150.000,00	350.000,00	370.000,00
SUBARTICOLO 302						
SUB 302 - Spese per cellulari utenze e manutenzione.	10.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	140.000,00
SUBARTICOLO 303						
SUB 303 - Spese per pubblicità su elenchi telefonici	80.000,00	50.000,00	0,00	- 45.000,00	5.000,00	85.000,00
SUBARTICOLO 450						
SUB 450 - Spese di fornitura energia elettrica.	50.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	750.000,00
SUBARTICOLO 451						
SUB 451 - Fornitura acqua.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
SUBARTICOLO 452						
SUB 452 - Fornitura gasolio e metano.	0,00	20.000,00	0,00	- 5.000,00	15.000,00	15.000,00
SUBARTICOLO 453						
SUB 453 - TARSU.	0,00	62.000,00	3.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
ARTICOLO 2						
Spese stampa - biblioteca - Corecom - resoconti.	7.608.280,36	2.741.361,01	0,00	- 895.361,01	1.846.000,00	9.454.280,36
SUBARTICOLO 310						
SUB 310 - Spese acquisto riviste e quotidiani, abbonamenti a riviste giuridiche, A.N.S.A. e altre agenzie, G.U.	153.741,84	260.000,00	40.000,00	0,00	300.000,00	453.741,84
SUBARTICOLO 320						
SUB 320 - Spese per Biblioteca Consiglio Regionale - acquisto libri - stampati e pubblicazioni.	148.369,72	100.000,00	0,00	- 50.000,00	50.000,00	198.369,72
SUBARTICOLO 330						
SUB 330 - Spese ufficio: stampati-cancelleria-etc.	187.120,05	400.000,00	0,00	- 250.000,00	150.000,00	337.120,05
SUBARTICOLO 340						
SUB 340 - Spese acquisto attrezzature informatiche, programmi e relativa manutenzione.	203.135,04	475.000,00	0,00	- 275.000,00	200.000,00	403.135,04
SUBARTICOLO 341						
SUB 341 - Spese costruzione sede per nuovi Organismi statutari.	6.051.644,50	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.061.644,50
SUBARTICOLO 342						
SUB 342 - Attività digitalizzazione dell'Amministraz						

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - USCITE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2012	PREVISIONI DEFINIT. 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2013 VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA 2013
ione.	444.971,79	50.000,00	0,00	- 30.000,00	20.000,00	464.971,79
SUBARTICOLO 350						
SUB 350 - Acquisto mobili, arredi,attrezzature e relativo materiale di consumo e manutenzione.	41.803,67	490.000,00	0,00	- 290.000,00	200.000,00	241.803,67
SUBARTICOLO 351						
SUB 351 - Spese funzionamento CO.RE.COM. Calabria.	53.821,91	161.361,01	0,00	- 111.361,01	50.000,00	103.821,91
SUBARTICOLO 352						
SUB 352 - Spese funzionamento Ufficio del Garante per l'Infazia e l'Adolescenza. (L.r. n.28/2004).	0,00	60.000,00	0,00	- 20.000,00	40.000,00	40.000,00
SUBARTICOLO 360						
SUB 360 - Spese per acquisto autovetture,manutenzione,assicurazione,varie di esercizio.	49.984,50	35.000,00	465.000,00	0,00	500.000,00	549.984,50
SUBARTICOLO 370						
SUB 370 - Spese per inserzioni pubblicitarie su quotidiani e riviste - pubblicizzazione attività istituzionale del C.R. - servizi fotografici.	132.616,48	390.000,00	0,00	- 215.000,00	175.000,00	307.616,48
SUBARTICOLO 380						
SUB 380 - Spese per traduzione e stampa resoconti.	0,00	10.000,00	0,00	- 9.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBARTICOLO 390						
SUB 390 - Spese per la stampa e spedizione della Rivista Calabria.	141.070,86	300.000,00	0,00	- 150.000,00	150.000,00	291.070,86
ARTICOLO 3						
Spese di gestione e manutenzione immobili ed impianti.	5.240.293,63	5.830.000,00	0,00	- 1.620.000,00	4.210.000,00	9.450.293,63
SUBARTICOLO 400						
SUB 400 - Spese manutenzione,gestione immobili,impianti e reti cablate.	1.504.155,61	1.838.000,00	0,00	- 438.000,00	1.400.000,00	2.904.155,61
SUBARTICOLO 401						
SUB 401 - Spese per opere di completamento,ampliamento,adeguamento ed ammodernamento della sede e degli impianti.	2.882.687,77	1.152.000,00	0,00	- 952.000,00	200.000,00	3.082.687,77
SUBARTICOLO 402						
SUB 402 - Spese laboratorio restauro Bronzi di Riace.	176.251,63	200.000,00	0,00	- 185.000,00	15.000,00	191.251,63
SUBARTICOLO 410						
SUB 410 - Spese per assicurazione immobili.	15.106,00	76.000,00	0,00	- 21.000,00	55.000,00	70.106,00
SUBARTICOLO 420						
SUB 420 - Spese di fitto,condominiali e varie dei locali in uso al Consiglio Regionale.	149.559,56	150.000,00	0,00	- 10.000,00	140.000,00	289.559,56
SUBARTICOLO 430						
SUB 430 - Spese di pulizia locali in uso al Consiglio Regionale.	226.696,06	1.094.000,00	6.000,00	0,00	1.100.000,00	1.326.696,06
SUBARTICOLO 440						
SUB 440 - Spese di vigilanza dei locali in uso al Consiglio Regionale.	242.673,18	1.300.000,00	0,00	- 20.000,00	1.280.000,00	1.522.673,18
SUBARTICOLO 460						
SUB 460 - Spese per traslochi,trasporti e facchinaggio.	43.163,82	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	63.163,82
TOTALE CAPITOLO 5	13.052.728,18	10.133.361,01	0,00	- 2.712.361,01	7.421.000,00	20.473.728,18
CAPITOLO 6 Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti o privati a favore del Consiglio regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche.						
ARTICOLO 1 Compensi Consulenti.	495.074,28	1.457.000,00	0,00	- 115.000,00	1.342.000,00	1.837.074,28
SUBARTICOLO 480						
SUB 480 - Compensi,onorari e spese legali.	40.823,40	170.000,00	0,00	- 70.000,00	100.000,00	140.823,40
SUBARTICOLO 481						
SUB 481 - Compensi e rimborsi ai componenti CO.RE.COM. Calabria.	24.828,76	190.000,00	0,00	- 20.000,00	170.000,00	194.828,76
SUBARTICOLO 482						
SUB 482 - Compensi Consulenti legali art.11 L.R.n8/1996.	45.256,07	270.000,00	0,00	- 50.000,00	220.000,00	265.256,07
SUBARTICOLO 483						
SUB 483 - Compensi Responsabili D.E.C. Art. 300 DPR 207/2010.	41.946,66	102.000,00	0,00	- 30.000,00	72.000,00	113.946,66
SUBARTICOLO 484						
SUB 484 - Compensi Comitato Speciale Consultivo. (L.R. n.13/1996).	11.347,85	90.000,00	0,00	- 10.000,00	80.000,00	91.347,85
SUBARTICOLO 485						
SUB 485 - Compensi incarichi D. Lgs. n. 81/2008 - art. 2.	44.196,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	104.196,00
SUBARTICOLO 486						
SUB 486 - Compensi Consulenti esperti L.R.n.13/1996.	25.860,01	190.000,00	0,00	- 50.000,00	140.000,00	165.860,01
SUBARTICOLO 487						
SUB 487 - Compensi Compone						

100%

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - USCITE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2012	PREVISIONI DEFINIT. 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2013 VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA 2013
nti Nucleo di Valutazione. Art.2 c.2 L.R.n.8/1996.	125.726,22	180.000,00	0,00	- 60.000,00	120.000,00	245.726,22
SUBARTICOLO 488						
SUB 488 - Compensi Compone nti Comitato Verifica Caus e di Servizio.	88.908,20	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	163.908,20
SUBARTICOLO 489						
SUB 489 - Compensi Compone nti Commissioni gare. (Det . R.G. n. 417/2001).	0,00	55.000,00	0,00	- 50.000,00	5.000,00	5.000,00
SUBARTICOLO 490						
SUB 490 - Oneri a carico dell'Ente sulle prestazion i professionali - IRAP.	46.181,11	75.000,00	0,00	- 35.000,00	40.000,00	86.181,11
SUBARTICOLO 497						
SUB 497 - Spese Componenti Collegio di revisione.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
SUBARTICOLO 498						
SUB 498 - Compensi e rimbo rsi ai componenti della Co mmissione Pari Opportunità fra uomo e donna (art. 8 L.R. n. 4/1997).	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
ARTICOLO 2						
Manifestazioni e convegni.	862.165,46	1.245.000,00	0,00	- 341.930,00	903.070,00	1.765.235,46
SUBARTICOLO 491						
SUB 491 - Spese per manife stazioni, eventi speciali.	176.108,40	275.000,00	0,00	- 75.000,00	200.000,00	376.108,40
SUBARTICOLO 492						
SUB 492 - Quote di parteci pazione Conferenza dei Pre sidenti dei Consigli regio nali.	0,00	45.000,00	0,00	- 1.930,00	43.070,00	43.070,00
SUBARTICOLO 493						
SUB 493 - Spese celebrazio ni 150^ Unità d'Italia.	50.000,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	50.000,00
SUBARTICOLO 494						
SUB. 494 - Spese per manif estazioni,convegni,protoco lli per la diffusione dell a cultura della legalità.	158.595,61	300.000,00	0,00	- 200.000,00	100.000,00	258.595,61
SUBARTICOLO 495						
SUB 495 - Spese per attivi tà e/o eventi di sostegno alle politiche sociali.	50.150,00	200.000,00	0,00	- 60.000,00	140.000,00	190.150,00
SUBARTICOLO 496						
SUB. 496 - Spese per sport ello informativo su opport unità di utilizzo di Fondi Comunitari e bandi regiona li.	0,00	100.000,00	0,00	- 50.000,00	50.000,00	50.000,00
SUBARTICOLO 500						
SUB 500 - Spese per conveg ni,indagini conoscitive,st udi e ricerche.	341.730,69	250.000,00	0,00	- 20.000,00	230.000,00	571.730,69
SUBARTICOLO 502						

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - USCITE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2012	PREVISIONI DEFINIT. 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2013 VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA 2013
SUB 502 - Spese per inform azione istituzionale agli enti locali, alle imprese ed ai cittadini	85.580,76	70.000,00	70.000,00	0,00	140.000,00	225.580,76
ARTICOLO 3						
Spese per l'associazione degli ex-Consiglieri Regio nali della Regione Calabri a.	0,00	105.000,00	0,00	- 1.709,00	103.291,00	103.291,00
SUBARTICOLO 501						
SUB 501 - Spese per l'Asso ciazione degli ex Consigli eri Regionali della Region e Calabria.	0,00	105.000,00	0,00	- 1.709,00	103.291,00	103.291,00
ARTICOLO 4						
Contributi con delibera de ll'Ufficio di Presidenza del Consigli o Regionale, alle Università calabresi, Istituti scientifici, Ammi nistrazioni Comunali delle Città capoluogo della Regi one per sostenere iniziati ve, manifestazioni e corsi di studio per la conoscenz a e la promozione delle li ngue semitiche e della lin gua araba.	889.285,49	4.075.000,00	0,00	- 4.073.000,00	2.000,00	891.285,49
SUBARTICOLO 503						
SUB 503 - Contributi con D elibera Ufficio di Preside nza del Consiglio Regional e e a Università calabresi, Istituti Scientifici,Ammin istrazioni Comnali dell e Città capoluogo della Re gione per sostenere inizia tive,manifestazioni e cors i di studio.	864.660,00	15.000,00	0,00	- 13.000,00	2.000,00	866.660,00
SUBARTICOLO 504						
SUB 504 - Contributi per s tages ex L.R.n.8/2007.	24.625,49	4.060.000,00	0,00	- 4.060.000,00	0,00	24.625,49
ARTICOLO 5						
Rimborsi componenti Consig lio delle Autonomie locali .	0,00	40.000,00	0,00	- 40.000,00	0,00	0,00
SUBARTICOLO 505						
Sub 505 - Rimborsi compone nti Consiglio delle Autono mie locali.	0,00	40.000,00	0,00	- 40.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 6	2.246.525,23	6.922.000,00	0,00	- 4.571.639,00	2.350.361,00	4.596.886,23
CAPITOLO 7 Fondo di riserva per le spese obbligatorie.						

100%

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - USCITE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2012	PREVISIONI DEFINIT. 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2013 VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA 2013	
ARTICOLO 1 Fondo di riserva per le spese obbligatorie	0,00	50.000,00	0,00	- 30.000,00	20.000,00	20.000,00	
SUBARTICOLO 510 SUB 510 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie.	0,00	50.000,00	0,00	- 30.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE CAPITOLO 7	0,00	50.000,00	0,00	- 30.000,00	20.000,00	20.000,00	100%
CAPITOLO 8 Fondo di riserva per le spese impreviste.							
ARTICOLO 1 Fondo di riserva per le spese impreviste.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
SUBARTICOLO 511 SUB 511 - Fondo di riserva per le spese impreviste.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE CAPITOLO 8	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100%
RIEPILOGO CAPITOLI							
CAPITOLO 1 Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta Regionale e non consiglieri (L.R. n.3/1996 e ss.modificazioni).	500.623,84	22.734.000,00	0,00	- 4.949.000,00	17.785.000,00	18.285.623,84	
CAPITOLO 2 Spese istituzionali del Consiglio Regionale.	185.994,95	700.000,00	0,00	- 165.000,00	535.000,00	720.994,95	
CAPITOLO 3 Spese di funzionamento dei Gruppi consiliari (L.R. 13/2002).	53.002,60	4.431.000,00	0,00	- 1.579.000,00	2.852.000,00	2.905.002,60	
CAPITOLO 4 Spese per il trattamento del personale addetto al Consiglio regionale - Trattamento fisso ed accessorio.	21.302.285,39	37.268.646,00	0,00	- 5.752.007,00	31.516.639,00	52.818.924,39	
CAPITOLO 5 Spese postali, telefoniche, telematiche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca ecc in genere di economato, di arrezzature e arredamento.	13.052.728,18	10.133.361,01	0,00	- 2.712.361,01	7.421.000,00	20.473.728,18	
CAPITOLO 6 Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti o privati a favore del Consiglio regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche.	2.246.525,23	6.922.000,00	0,00	- 4.571.639,00	2.350.361,00	4.596.886,23	

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - USCITE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2012	PREVISIONI DEFINIT. 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2013 VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA 2013	
CAPITOLO 7 Fondo di riserva per le spese obbligatorie.	0,00	50.000,00	0,00	- 30.000,00	20.000,00	20.000,00	
CAPITOLO 8 Fondo di riserva per le spese impreviste.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE TITOLO I	37.341.160,19	82.249.007,01	0,00	- 19.749.007,01	62.500.000,00	99.841.160,19	100%
TITOLO II SPESE COMPENSATIVE E VARIE							
CAPITOLO 9 Spese compensative e varie.							
ARTICOLO 1 Spese per le attività e il funzionamento della Commissione Regionale per le Pari Opportunità fra uomo e donna.	629,30	298.000,00	0,00	- 298.000,00	0,00	629,30	
SUBARTICOLO 520 SUB 520 - Spese per le attività e il funzionamento della Commissione regionale Pari Opportunità fra uomo e donna. (Art.8 L.R.n.4/1987).	629,30	298.000,00	0,00	- 298.000,00	0,00	629,30	
ARTICOLO 2 Spese per le funzioni delegate dall'Autorità al CORECOM Calabria.	189.015,40	138.527,94	0,00	0,00	138.527,94	327.543,34	
SUBARTICOLO 521 SUB 521 - Spese per le funzioni delegate dall'Autorità al CORECOM Calabria.	189.015,40	138.527,94	0,00	0,00	138.527,94	327.543,34	
ARTICOLO 3 Spese attività del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. (L.R. n.28/2004).	2.504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,08	
SUBARTICOLO 526 SUB 526 - Spese attività del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. (L.r. n.28/2004).	2.504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,08	
ARTICOLO 4 Spese per il Garante della Salute della Regione Calabria. (L.R. n. 22/2008).	0,00	10.500,00	0,00	- 10.500,00	0,00	0,00	
SUBARTICOLO 523 SUB 523 - Spese per il Garante della salute della Regione Calabria (L.R. n. 22/2008).	0,00	10.500,00	0,00	- 10.500,00	0,00	0,00	
ARTICOLO 6							

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - USCITE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2012	PREVISIONI DEFINIT. 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2013 VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA 2013
Liquidazione quote T.F.R. (Art.1 L.R.n . 19/1986).	0,00	100.000,00	0,00	- 100.000,00	0,00	0,00
SUBARTICOLO 525						
SUB 525 - Liquidazione quote T.F.R. (art. 1 L.r. n. 19/1986).	0,00	100.000,00	0,00	- 100.000,00	0,00	0,00
ARTICOLO 8						
Borsa di studio "Luigi Rende".	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
SUBARTICOLO 528						
SUB 528 - Finanziamento borsa di studio Luigi Rende.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
ARTICOLO 9						
Spese collaboratori Gruppi Consiliari. Versamento accantonamenti.	119.289,77	1.707.500,00	0,00	- 80.000,00	1.627.500,00	1.746.789,77
SUBARTICOLO 516						
SUB 516 - Versamento somme per pignoramenti EQUITALIA Spa - restituzione pignoramenti.	0,00	100.000,00	0,00	- 50.000,00	50.000,00	50.000,00
SUBARTICOLO 517						
SUB 517 - Versamento somme accantonate su disposizione dell' Autorità Giudiziaria - restituzione somme al creditore per pignoramenti Autorità Giudiziaria.	53.718,27	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	103.718,27
SUBARTICOLO 518						
SUB 518 - Versamento contributi INAIL accantonati.	727,37	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	8.227,37
SUBARTICOLO 527						
SUB 527 - Compensi,versamento ritenute ed oneri Collaboratori Gruppi Consiliari.	57.844,13	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.557.844,13
SUBARTICOLO 532						
SUB 532 - Spese allestimento Sale Consiglio Regionale concesse in fitto.	7.000,00	50.000,00	0,00	- 30.000,00	20.000,00	27.000,00
TOTALE CAPITOLO 9	327.438,55	2.254.527,94	0,00	- 488.500,00	1.766.027,94	2.093.466,49 100%
CAPITOLO 10 Avanzo di amministrazione.						
ARTICOLO 1 Versamento alla G.R. di parte dell'avanzo di amministrazione.	0,00	4.200.000,00	0,00	- 4.200.000,00	0,00	0,00
SUBARTICOLO 530						
SUB 530 - Versamento alla G.R. di parte dell'avanzo di amministrazione.	0,00	4.200.000,00	0,00	- 4.200.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 10	0,00	4.200.000,00	0,00	- 4.200.000,00	0,00	0,00 100%

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - USCITE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2012	PREVISIONI DEFINIT. 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2013 VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA 2013
RIEPILOGO CAPITOLI						
CAPITOLO 9 Spese compensative e varie.	327.438,55	2.254.527,94	0,00	- 488.500,00	1.766.027,94	2.093.466,49
CAPITOLO 10 Avanzo di amministrazione.	0,00	4.200.000,00	0,00	- 4.200.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II	327.438,55	6.454.527,94	0,00	- 4.688.500,00	1.766.027,94	2.093.466,49 100%
TITOLO III PARTITE DI GIRO						
CAPITOLO 11 Partite di giro.						
ARTICOLO 1 Irpef cod.1001-1002-1004-1012-1017-1040 -1041-1049.	0,00	11.000.200,00	0,00	- 1.000.000,00	10.000.200,00	10.000.200,00
SUBARTICOLO 540						
SUB 540 - Irpef cod.1001-1004-1040-1041-1049.	0,00	11.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
SUBARTICOLO 541						
SUB 541 - Versamento imposta bollo.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
ARTICOLO 2 Irpef arretrati Cod.1002.	0,00	350.000,00	0,00	- 200.000,00	150.000,00	150.000,00
SUBARTICOLO 550						
SUB 550 - IRPEF arretrati Cod. 1002.	0,00	350.000,00	0,00	- 200.000,00	150.000,00	150.000,00
ARTICOLO 3 Irpef per fine rapporto Cod.1012.	0,00	900.000,00	0,00	- 400.000,00	500.000,00	500.000,00
SUBARTICOLO 560						
SUB 560 - IRPEF per fine rapporto Cod.1012.	0,00	900.000,00	0,00	- 400.000,00	500.000,00	500.000,00
ARTICOLO 4 Versamento addizionale Irpef comunale e regionale.	0,00	900.000,00	0,00	- 50.000,00	850.000,00	850.000,00
SUBARTICOLO 570						
SUB 570 - Versamento per addizionale IRPEF regionale e comunale.	0,00	900.000,00	0,00	- 50.000,00	850.000,00	850.000,00
ARTICOLO 5 Versamento contributi figurativi (Legge 488/1999).	0,00	100.000,00	0,00	- 10.000,00	90.000,00	90.000,00
SUBARTICOLO 580						
SUB 580 - Versamento contributi figurativi (Lg.n.488/1999).	0,00	100.000,00	0,00	- 10.000,00	90.000,00	90.000,00
ARTICOLO 6 Versamento quote assicurative Consiglieri.	0,00	50.000,00	0,00	- 5.000,00	45.000,00	45.000,00
SUBARTICOLO 590						
SUB 590 - Versamento quote						

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - USCITE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2012	PREVISIONI DEFINIT. 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2013 VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA 2013
assicutative Consiglieri.	0,00	50.000,00	0,00	-5.000,00	45.000,00	45.000,00
ARTICOLO 7						
Versamento ritenute IRPEF mod.730 a saldo e in acconto. Interessi per pagamento dilazionato.	0,00	200.000,00	0,00	-20.000,00	180.000,00	180.000,00
SUBARTICOLO 600						
SUB 600 - Versamento ritenute IRPEF mod.730 a saldo ein acconto - interessi per pagamento dilazionato.	0,00	200.000,00	0,00	-20.000,00	180.000,00	180.000,00
ARTICOLO 8						
Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzionidel personale.	0,00	5.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
SUBARTICOLO 610						
SUB 610 - Versamento ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni del personale.	0,00	5.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
ARTICOLO 9						
Versamento quote relative a deleghe rilasciate dai Consiglieri Regionali.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
SUBARTICOLO 620						
SUB 620 - Versamento quote relative a deleghe rilasciate dai Consiglieri Regionali.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
ARTICOLO 10						
Versamento ritenute per conto di terzi - sindacali - varie.	0,00	700.000,00	0,00	-50.000,00	650.000,00	650.000,00
SUBARTICOLO 630						
SUB 630 - Versamento ritenute conto di terzi,cessioni quinto stipendio, deleghe sindacali e varie.	0,00	700.000,00	0,00	-50.000,00	650.000,00	650.000,00
ARTICOLO 11						
Restituzioni di depositi cauzionali e spese contrattuali.	1.120,00	25.000,00	0,00	-5.000,00	20.000,00	21.120,00
SUBARTICOLO 640						
SUB 640 - Restituzione depositi di somme per cauzioni e spese contrattuali.	1.120,00	25.000,00	0,00	-5.000,00	20.000,00	21.120,00
ARTICOLO 12						
Versamento ritenute di cui agli artt.3-4-5-8-17-18-21-27 della L.R. 14.02.1996 n.3	0,00	1.200.000,00	0,00	-100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
SUBARTICOLO 650						
SUB 650 - Versamento ritenute (artt.3-4-5-8-17-18-21-27 L.r.n.3/1996).	0,00	1.200.000,00	0,00	-100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - USCITE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2012	PREVISIONI DEFINIT. 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2013 VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA 2013
ARTICOLO 13						
Restituzione somme polizza assicurativa T.F.R.dipendenti e giornalisti.	39.937,21	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	339.937,21
SUBARTICOLO 651						
SUB 651 - Restituzione somma assicurazione dipendenti e giornalisti per TFR.	39.937,21	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	339.937,21
ARTICOLO 14						
Versamento somme trattenute ai dipendenti per pignoramenti.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
SUBARTICOLO 652						
SUB. 652 - Versamento mensile somme trattenute ai dipendenti per pignoramenti.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE CAPITOLO 11	41.057,21	20.905.200,00	0,00	-3.840.000,00	17.065.200,00	17.106.257,21 100%
RIEPILOGO CAPITOLI						
CAPITOLO 11 Partite di giro.	41.057,21	20.905.200,00	0,00	-3.840.000,00	17.065.200,00	17.106.257,21
TOTALE TITOLO III	41.057,21	20.905.200,00	0,00	-3.840.000,00	17.065.200,00	17.106.257,21 100%

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - USCITE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2012	PREVISIONI DEFINIT. 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2013 VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA 2013
RIEPILOGO DEI TITOLI						
TITOLO I	37.341.160,19	82.249.007,01	0,00	- 19.749.007,01	62.500.000,00	99.841.160,19
TITOLO II	327.438,55	6.454.527,94	0,00	- 4.688.500,00	1.766.027,94	2.093.466,49
TITOLO III	41.057,21	20.905.200,00	0,00	- 3.840.000,00	17.065.200,00	17.106.257,21
Totale	37.709.655,95	109.608.734,95	0,00	- 28.277.507,01	81.331.227,94	119.040.883,89
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	37.709.655,95	109.608.734,95	0,00	- 28.277.507,01	81.331.227,94	119.040.883,89

Reggio Calabria, 14/12/2012

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - ENTRATE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2012	PREVISIONI DEFINIT. 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2013 VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA 2013
Avanzo di amministrazione al 31.12.2011.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.649.007,01
TITOLO I FONDO A DISPOSIZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE.						
CAPITOLO 1 Fondo a disposizione per il funzionamento dell' Ufficio di Presidenza.						
ARTICOLO ENTRATE DERIVANTI DALLA GIUNTA REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE.	52.500.000,00	70.000.000,00	0,00	- 7.500.000,00	62.500.000,00	115.000.000,00
SUBARTICOLO 10 ENTRATE DERIVANTI DALLA GIUNTA REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.	52.500.000,00	70.000.000,00	0,00	- 7.500.000,00	62.500.000,00	115.000.000,00
TOTALE CAPITOLO 1	52.500.000,00	70.000.000,00	0,00	- 7.500.000,00	62.500.000,00	115.000.000,00
RIEPILOGO CAPITOLI						
CAPITOLO 1 Fondo a disposizione per il funzionamento dell' Ufficio di Presidenza.	52.500.000,00	70.000.000,00	0,00	- 7.500.000,00	62.500.000,00	115.000.000,00
TOTALE TITOLO I	52.500.000,00	70.000.000,00	0,00	- 7.500.000,00	62.500.000,00	115.000.000,00
TITOLO II ENTRATE COMPENSATIVE E VARIE.						
CAPITOLO 2 Entrate compensative e varie.						
ARTICOLO ENTRATE COMPENSATIVE E VARIE	1.144.925,38	2.899.551,00	0,00	- 1.133.523,06	1.766.027,94	2.910.953,32
SUBARTICOLO 20 Interessi attivi sui fondi giacenti in cassa.	0,00	239.203,49	0,00	- 239.203,49	0,00	0,00
SUBARTICOLO 22 Rimborso emolumenti per dipendenti comandati presso altri Enti.	980.512,26	222.781,50	0,00	- 222.781,50	0,00	980.512,26
SUBARTICOLO 23 Accantonamento contributi INAIL.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
SUBARTICOLO 30						

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - ENTRATE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2012	PREVISIONI DEFINIT. 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2013 VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA 2013
Introiti diversi ed eventuali recuperi.	15.303,00	383.038,07	0,00	- 383.038,07	0,00	15.303,00
SUBARTICOLO 31						
Accantonamento somme su disposizione Autorità Giudiziaria.	1.110,12	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	51.110,12
SUBARTICOLO 33						
Trattenute Gruppi Consiliari per collaboratori.	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
SUBARTICOLO 34						
Incasso pignoramenti EQUITALIA SpA.	0,00	100.000,00	0,00	- 50.000,00	50.000,00	50.000,00
SUBARTICOLO 35						
Riscossione canoni fitto Sale Consiglio Regionale.	0,00	50.000,00	0,00	- 30.000,00	20.000,00	20.000,00
SUBARTICOLO 40						
Finanziamento funzioni delegate dall'Autorità al CO.RE.COM. Calabria.	0,00	138.527,94	0,00	0,00	138.527,94	138.527,94
SUBARTICOLO 50						
Spese attività Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (l.R. n.28/2004).	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBARTICOLO 60						
Riscatto polizze T.F.R.	0,00	100.000,00	0,00	- 100.000,00	0,00	0,00
SUBARTICOLO 70						
Finanziamento per l'istituzione del Garante della salute della Regione Calabria (L.R.n.22/2008).	0,00	10.500,00	0,00	- 10.500,00	0,00	0,00
SUBARTICOLO 90						
Finanziamento delle attività e del funzionamento della Commissione Regionale per le Pari Opportunità.(Art.8 L.R.n.4/1987).	98.000,00	98.000,00	0,00	- 98.000,00	0,00	98.000,00
TOTALE CAPITOLO 2	1.144.925,38	2.899.551,00	0,00	- 1.133.523,06	1.766.027,94	2.910.953,32
RIEPILOGO CAPITOLI						
CAPITOLO 2 Entrate compensative e varie.	1.144.925,38	2.899.551,00	0,00	- 1.133.523,06	1.766.027,94	2.910.953,32
TOTALE TITOLO II	1.144.925,38	2.899.551,00	0,00	- 1.133.523,06	1.766.027,94	2.910.953,32
TITOLO III PARTITE DI GIRO						
CAPITOLO 3 Partite di giro.						
ARTICOLO PARTITE DI GIRO.	39.937,21	20.905.200,00	0,00	- 3.840.000,00	17.065.200,00	17.105.137,21
SUBARTICOLO 100						

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - ENTRATE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2012	PREVISIONI DEFINIT. 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2013 VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA 2013
IRPEF cod. 1001-1004-1040-1041-1049.	0,00	11.000.000,00	0,00	- 1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
SUBARTICOLO 101						
Trattenuta imposta bollo.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
SUBARTICOLO 110						
IRPEF arretrati cod.1002.	0,00	350.000,00	0,00	- 200.000,00	150.000,00	150.000,00
SUBARTICOLO 120						
IRPEF per fine rapporto cod. 1012.	0,00	900.000,00	0,00	- 400.000,00	500.000,00	500.000,00
SUBARTICOLO 130						
Trattenute per addizionale IRPEF regionale e comunale	0,00	900.000,00	0,00	- 50.000,00	850.000,00	850.000,00
SUBARTICOLO 140						
Trattenute per contributi figurativi (Lg.n.488/99).	0,00	100.000,00	0,00	- 10.000,00	90.000,00	90.000,00
SUBARTICOLO 150						
Trattenute per quote assicurative Consiglieri Regionali.	0,00	50.000,00	0,00	- 5.000,00	45.000,00	45.000,00
SUBARTICOLO 160						
Trattenute per ritenute IRPEF mod.730 saldo e in acconto.	0,00	200.000,00	0,00	- 20.000,00	180.000,00	180.000,00
SUBARTICOLO 170						
Trattenute per ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni del personale.	0,00	5.000.000,00	0,00	- 2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
SUBARTICOLO 180						
Trattenute per quote relative a deleghe rilasciate dai Consiglieri Regionali.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
SUBARTICOLO 190						
Trattenute per ritenute conto di terzi,cessioni quinto stipendio,sindacali e varie.	0,00	700.000,00	0,00	- 50.000,00	650.000,00	650.000,00
SUBARTICOLO 200						
Depositi di somme per cauzioni e spese contrattuali	0,00	25.000,00	0,00	- 5.000,00	20.000,00	20.000,00
SUBARTICOLO 210						
Trattenute per ritenute (artt. 3-4-5-8-17-18-21-27 L.R.n.3/1996).	0,00	1.200.000,00	0,00	- 100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
SUBARTICOLO 211						
Depositi assicurazione dipendenti e giornalisti per T.F.R.	39.937,21	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	339.937,21
SUBARTICOLO 212						
Quote relative a pignoramenti a carico dipendenti.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE CAPITOLO 3	39.937,21	20.905.200,00	0,00	- 3.840.000,00	17.065.200,00	17.105.137,21
RIEPILOGO CAPITOLI						

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - ENTRATE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2012	PREVISIONI DEFINIT. 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2013 VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA 2013
CAPITOLO 3						
Partite di giro.	39.937,21	20.905.200,00	0,00	- 3.840.000,00	17.065.200,00	17.105.137,21
TOTALE TITOLO III	39.937,21	20.905.200,00	0,00	- 3.840.000,00	17.065.200,00	17.105.137,21

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
PARTE I - ENTRATE

CAPITOLO/ARTICOLO/SUBARTICOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2012	PREVISIONI DEFINIT. 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2013 VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA 2013
RIEPILOGO DEI TITOLI						
TITOLO I	52.500.000,00	70.000.000,00	0,00	- 7.500.000,00	62.500.000,00	115.000.000,00
TITOLO II	1.144.925,38	2.899.551,00	0,00	- 1.133.523,06	1.766.027,94	2.910.953,32
TITOLO III	39.937,21	20.905.200,00	0,00	- 3.840.000,00	17.065.200,00	17.105.137,21
Totale	53.684.862,59	93.804.751,00	0,00	- 12.473.523,06	81.331.227,94	135.016.090,53
Avanzo di amministrazione al 31.12.2011.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.649.007,01
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	53.684.862,59	93.804.751,00	0,00	- 12.473.523,06	81.331.227,94	151.665.097,54

FONDO ACCANTONAMENTO TFR 2.347.281,67

Reggio Calabria, 14/12/2012

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – 16 gennaio 2013 n. 4

Modifiche al disciplinare per l'uso delle sale di rappresentanza del Consiglio regionale della Calabria.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 70 del 24 novembre 2010 è stato approvato il "Disciplinare per l'uso delle sale di rappresentanza del Consiglio regionale della Calabria" che consta di diciassette articoli;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno apportare alcune modifiche ed integrazioni al predetto disciplinare, in particolare all'articolo 16 nel quale si prevede l'inserimento dopo il comma 3 dei commi 4 e 5;

ATTESO che l'adozione del disciplinare e, quindi, la modifica dello stesso rientrano nella competenza esclusiva dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

VISTO il testo modificato del regolamento composto di diciassette articoli che si acquisisce in allegato come parte integrante della presente deliberazione;

VISTA, in particolare, la modifica dell'art. 16 del disciplinare con il quale vengono aggiunti allo stesso il comma 4 che prevede "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano qualora il richiedente corrisponda la tariffa prevista per l'utilizzo delle sale di cui al comma 3, dell'articolo 10 del presente regolamento" ed il comma 5 che prevede "Le esenzioni previste al comma 4, dell'articolo 10 del presente regolamento, non si applicano nel periodo elettorale nei confronti delle cariche elettive istituzionali, salvo che per l'esercizio delle proprie funzioni";

a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

— di modificare e di approvare il nuovo regolamento del "Disciplinare per l'uso delle sale di rappresentanza del Consiglio regionale della Calabria" che consta di diciassette articoli e che si acquisisce in allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

— di darsi atto che il nuovo disciplinare avrà efficacia a decorrere dal giorno successivo all'adozione del presente atto deliberativo;

di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretariato Generale, all'Ufficio di Gabinetto, al Servizio Provveditorato, Economato e Contratti, al Servizio Bilancio e Ragioneria ed al Servizio Informatico e Flussi informativi per il seguito di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario — *Il Presidente*
F.to Giovanni Fedele — **F.to Francesco Talarico**

(segue allegato)

DISCIPLINARE PER L'USO DELLE SALE DI RAPPRESENTAZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

CAPO I

Disposizioni Generali

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'uso delle sale di rappresentanza del Consiglio regionale della Calabria.
2. Le sale di rappresentanza presenti presso la sede del Consiglio regionale sono:
   a) Aula Consiliare Francesco Fortugno;
   b) Auditorium Nicola Calipari;
   c) Sala Nicholas Green;
   d) Sala Federica Monteleone;
   e) Sala Giuditta Levato;
   f) Sala Commissioni Antonio Acri.

ART. 2

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle strutture indicate all'art. 1, comma 2, e stabilisce criteri, modalità e condizioni per la concessione in uso a terzi.

CAPO II

Aula Consiliare e Sala Commissioni

ART. 3

Utilizzazione

1. L'Aula consiliare e la Sala commissioni sono riservate alle attività istituzionali del Consiglio regionale.
2. In via del tutto eccezionale le strutture di cui al comma 1 possono essere utilizzate per iniziative e manifestazioni promosse ed organizzate direttamente ed esclusivamente dalla Presidenza del Consiglio.
3. L'Aula consiliare e la Sala commissioni non possono essere concesse in uso a terzi, neanche in caso di manifestazioni sponsorizzate dal Consiglio regionale.

ART. 4

Eccezioni

1. Compatibilmente con le esigenze istituzionali, in via eccezionale e previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio regionale, l'Aula consiliare e la Sala commissioni possono ospitare riunioni di altri organismi istituzionali, governativi, ecclesiastici e di vertice della magistratura.

ART. 5

Gratuità

1. L'uso dell'Aula del Consiglio e della Sala commissioni è a titolo gratuito.

CAPO III

Auditorium "Nicola Calipari"

ART. 6

Utilizzazione

1. L'Auditorium può essere utilizzato per iniziative e manifestazioni promosse direttamente ed esclusivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, possono essere altresì autorizzate iniziative di rilievo regionale che si caratterizzano per il valore, il prestigio, nonché per il significato e la qualità dei contenuti.

ART. 7

Autorizzazioni

1. Per le iniziative e le manifestazioni di cui all'art. 6, comma 2, l'uso dell'Auditorium è autorizzato dalla Presidenza del Consiglio regionale tramite l'Ufficio di Gabinetto.

CAPO IV

Sale Nicholas Green – Federica Monteleone – Giuditta Levato

ART. 8

Soggetti ammessi all'uso

1. Le Sale di cui al presente Capo IV sono prioritariamente riservate alle attività istituzionali del Consiglio regionale.

2. Le Sale possono essere concesse in uso nei giorni in cui non si tengono sedute del Consiglio regionale, anche ad altri soggetti (Enti, Associazioni, ecc.) per lo svolgimento di convegni, congressi, incontri, riunioni, manifestazioni, cerimonie aventi interesse di rilevanza sociale, culturale e scientifica.
3. L'autorizzazione all'uso delle sale è automaticamente revocata in caso di convocazione straordinaria del Consiglio regionale. In tal caso i soggetti di cui al comma 2 hanno diritto esclusivamente alla restituzione della tariffa di cui all'art. 10, comma 3.
4. Le Sale non possono essere concesse in uso per iniziative con scopo di lucro o di promozione commerciale.
5. Le Sale non possono essere utilizzate, di norma, nei giorni festivi e prefestivi se non per iniziative promosse esclusivamente dal Consiglio regionale.

ART. 9

Richieste di concessione

1. I soggetti interessati all'uso delle sale di rappresentanza devono presentare richiesta al Presidente del Consiglio regionale della Calabria almeno venti giorni prima della data prevista per l'evento.
2. Le richieste devono essere presentate in forma scritta e specificare:
   a) l'oggetto dell'iniziativa;
   b) il programma;
   c) il numero approssimativo dei partecipanti;
   d) i giorni e gli orari dell'evento;
   e) la dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone.
3. E' facoltà del Capo di Gabinetto richiedere ulteriore documentazione prima della concessione della relativa autorizzazione.

ART. 10

Tariffe e orari

1. La concessione in uso delle Sale di rappresentanza è a titolo oneroso, salvo che per le manifestazioni promosse direttamente ed esclusivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale.
2. La concessione in uso a terzi delle sale di rappresentanza è a titolo oneroso anche se le manifestazioni o gli eventi sono patrocinati dal Consiglio regionale.
3. A titolo di parziale concorso alle spese a carico del Consiglio (energia elettrica, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione impianti) deve essere anticipatamente versata una somma forfetaria di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giornata di utilizzo delle Sale e di € 400,00 (euro quattrocento/00) giornaliere per l'uso dell'Auditorium "Nicola Calipari"
4. Per gli organi della Regione, degli Enti sub regionali, dello Stato, delle Forze Armate e del mondo accademico l'uso delle Sale è gratuito
5. L'accesso alla Sala è consentito solo se il soggetto autorizzato dimostra, almeno sette giorni prima, di aver effettuato il versamento della tariffa prevista sul CODICE IBAN IT48A 01030 16306 000001064268 intestato al Consiglio regionale della Calabria - Ufficio Economato che viene imputata sull'apposito capitolo di bilancio "Entrate compensative e varie".
6. L'uso delle Sale non può, di norma, essere concesso nei giorni festivi e prefestivi, né per manifestazioni di durata superiore a tre giorni consecutivi, né per più di tre volte allo stesso soggetto nello stesso anno; fanno eccezione le iniziative proprie degli organi della Regione, dello Stato, delle Forze Armate, del mondo accademico.
7. L'uso delle sale è concesso secondo il seguente orario: **dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.30.** Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Capo di Gabinetto compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio regionale.

ART. 11

Danneggiamenti e divieti

1. All'atto del rilascio dell'autorizzazione i soggetti concessionari ricevono copia del presente regolamento e sottoscrivono apposita dichiarazione di impegno a sostenere le spese conseguenti ad eventuali danni arrecati alle sale ed agli impianti. L'utente è tenuto a concordare preventivamente con gli uffici del Consiglio regionale ogni modalità d'uso della Sala, degli impianti e dei servizi ad essa collegati.
2. E' fatto divieto di alterare o modificare la collocazione degli impianti e degli arredi. La disposizione non si applica per le iniziative organizzate direttamente dal Consiglio regionale. In ogni caso è fatto divieto di modificare o alterare la collocazione delle apparecchiature antincendio ovvero occludere la visibilità degli stessi e dei relativi cartelli indicatori. E', inoltre, vietata l'occlusione, anche parziale, delle vie di fuga da utilizzare in caso d'emergenza.
3. E' vietato affiggere manifesti, locandine o scritte assimilabili all'interno della sede del Consiglio regionale.
4. Non è consentito l'accesso di mezzi di trasporto degli utenti all'interno degli spazi del plesso consiliare.

ART. 12

Gestione

1. La gestione delle Sale compete al Servizio Relazioni Esterne attraverso l'Ufficio Cerimoniale, che ne cura ogni aspetto organizzativo e gestionale di concerto con il Servizio Tecnico e con il Servizio Provveditorato Economato e Contratti, ciascuno per i profili di competenza.

ART. 13

Ricorsi

1. L'applicazione del presente Regolamento è a cura del Capo di Gabinetto. Contro i provvedimenti di diniego della concessione in uso i diretti interessati possono entro trenta giorni presentare reclamo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che si pronuncia in via definitiva ed inappellabile.

CAPO V

Norme finali ed entrata in vigore

ART. 14

Disposizioni per l'uso

1. Nella tariffa di concessione in uso sono inclusi:
   a) l'illuminazione delle Sale;
   b) la climatizzazione degli ambienti;
   c) l'amplificazione;
   d) la video-proiezione, ove presente;
   e) la gestione tecnica degli impianti;
   f) la pulizia;
   g) lo spazio per il servizio di coffee-break (da attivare a cura del richiedente).
2. Non è compreso l'uso di computer, telefonia, fax, fotocopiatrice, ecc.
3. Non sono altresì compresi i servizi di facchinaggio e di allestimento.

ART. 15

Uso dei servizi della Società in house "Portanova"

1. I soggetti autorizzati all'uso delle sale possono avvalersi dei servizi della Società in house "Portanova" del Consiglio regionale, presentando apposita richiesta al Presidente della citata società e dietro pagamento di un corrispettivo.

ART. 16

Periodo elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, si applicano, ai fini della concessione in uso delle Sale del Consiglio regionale, le disposizioni di cui all'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
2. Nei periodi di cui al comma 1, è comunque vietato l'uso delle sale del Consiglio regionale per iniziative pubbliche aventi ad oggetto, anche indirettamente, tematiche di interesse elettorale o riguardanti il referendum, ovvero per iniziative alle quali partecipino candidati alle elezioni o soggetti appartenenti ai comitati promotori dei referendum.
3. Negli stessi periodi di cui al comma 1, la domanda di utilizzazione delle sale del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 4 del presente disciplinare, deve indicare lo specifico oggetto dell'iniziativa, i relatori e gli altri soggetti invitati. Alla domanda deve essere unita una dichiarazione con la quale il soggetto promotore dell'iniziativa si assume piena responsabilità sul rispetto delle norme che disciplinano il divieto di propaganda, ai sensi dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, non si applicano qualora il richiedente corrisponda la tariffa prevista per l'utilizzo delle sale di cui al comma 3, dell'articolo 10 del presente regolamento.
5. Le esenzioni previste al comma 4, dell'articolo 10 del presente regolamento, non si applicano nel periodo elettorale nei confronti delle cariche elettive istituzionali, salvo che per l'esercizio delle proprie funzioni

ART. 17

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento ha efficacia a decorrere dall'approvazione dell'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 4 del 16 gennaio 2013 e sostituisce integralmente qualsiasi atto precedentemente adottato.

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'11 marzo 2013 n. 6

Presa d'atto del verbale di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 2012.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO:

CHE l'articolo 34, lettera h), del Regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 1° agosto 2011, stabilisce che il Servizio Bilancio e Ragioneria, entro il 28 febbraio, rediga il verbale di chiusura;

CHE nel verbale di chiusura siano indicati:

a) l'ammontare dei residui attivi, distinti in residui degli esercizi finanziari precedenti e residui della gestione di competenza;

b) l'ammontare dei residui passivi, distinti in residui degli esercizi finanziari precedenti e residui della gestione di competenza;

c) d'ammontare delle riscossioni effettuate distinguendo quelle relative alla gestione dei residui e quelle derivanti dalla gestione di competenza;

d) di ammontare dei pagamenti effettuati distinguendo quelli relativi alla gestione dei residui e quelli derivanti dalla gestione di competenza;

e) d'ammontare del fondo di cassa finale;

f) l'ammontare dell'avanzo finanziario;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 146 del 20 dicembre 2011 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2012, così come approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 111 del 19/12/2011 ;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 214 del 3/08/2012 con la quale è approvato l'Assestamento di Bilancio di previsione per l'anno 2012;

ACCERTATO che le risultanze del conto del Tesoriere relativo all'esercizio finanziario 2012 corrispondono con quelle del Servizio Bilancio e Ragioneria;

VISTO il verbale di chiusura predisposto dal Servizio Bilancio e Ragioneria;

PRESO ATTO che lo stesso conto si chiude con le seguenti risultanze:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2012

	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1.01.2012			13.641.975,65
RISCOSSIONI (+)	49.781.000,00	35.597.931,15	85.378.931,15
PAGAMENTI (–)	13.966.258,84	80.770.317,16	94.736.576,00
Fondo cassa al 31.12.2012			4.284330,80
RESIDUI ATTIVI (+)	823.606,03	52.852.304,59	53.675.910,62
RESIDUI PASSIVI (–)	28.954.389,60	23.298.720,91	52.253.110,51
DIFFERENZA			1.422.800,11
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			5.707.130,91

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Bilancio e Ragioneria;

Su proposta del Servizio Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

— di approvare il verbale di chiusura, quale parte integrante del presente provvedimento, relativo all'esercizio finanziario 2012 con le risultanze finali esposte nelle premesse del presente provvedimento;

— di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretariato Generale, al Presidente della Commissione Speciale di Vigilanza, al Dirigente della Commissione Speciale di Vigilanza per quanto di competenza, nonché al Servizio Bilancio e Ragioneria per opportuna conoscenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario — **F.to Giovanni Fedele**

Il Presidente — **F.to Francesco Talarico**

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'11 marzo 2013 n. 7

Proposta di legge regionale di iniziativa popolare concernente "Modifica alla regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale, Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)." - (Art. 39 Statuto e art. 10 legge regionale n. 13/83).

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la proposta di legge di iniziativa popolare, recante: "Modifica alla regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale, Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)" presentata in data 8 agosto 2012;

VISTI i verbali redatti rispettivamente in data 8 agosto 2012 ed in data 6 febbraio 2013;

VISTO l'art. 39 dello Statuto;

VISTO l'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13;

ACCERTATO che sono stati rispettati i requisiti e le procedure prescritti dallo Statuto e dalla legge 13/83;

RITENUTO di dover dichiarare ammissibile la proposta di legge di iniziativa popolare di cui sopra;

Su proposta del Segretario Generale dott. Nicola Lopez;

A voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

— di dichiarare ammissibile, in relazione ai requisiti ed alle procedure previste dall'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria e dalla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, la proposta di legge di iniziativa popolare recante: "Modifica alla regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale, Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)";

— di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale per conoscenza e al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario — **F.to Giovanni Fedele**
Il Presidente — **F.to Francesco Talarico**

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'11 marzo 2013 n. 8

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 2 del 13 maggio 2010 e s.m.i., relativa alla costituzione dei Gruppi consiliari.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO:

CHE con la deliberazione U.P. n. 2 del 13 maggio 2010 è stata determinata la composizione dei gruppi costituiti in seno all'Assemblea consiliare nella IX legislatura;

CHE, a seguito di variazioni intervenute nella composizione dei gruppi, con le deliberazioni U.P. n. 6, n. 22, n. 40 dell'anno 2011 e n. 3, n. 30, n. 60 e n. 88 dell'anno 2012 si è proceduto a modificare ed integrare la succitata deliberazione n. 2/2010;

VISTO l'art. 16 della legge n. 108 del 17 febbraio 1968 recante "Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario";

VISTO l'art. 27 dello Statuto della Regione Calabria;

VISTI gli artt. 13 e 14 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la nota, n. 3440 del 22 gennaio 2013, con la quale il Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali, comunica che l'On.le Francescoantonio Stillitani, in data 18 gennaio 2013 ha aderito al Gruppo consiliare "Gruppo Misto";

VISTA la nota, n. 5609 del 1 febbraio 2013, con la quale il Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali, comunica che l'On.le Vincenzo Antonio Ciconte, in data 1 febbraio 2013 ha aderito al Gruppo consiliare "Partito Democratico";

CONSIDERATO che a seguito delle suddette variazioni si è ulteriormente modificata la composizione dei Gruppi consiliari;

RITENUTO, pertanto, di dover ulteriormente modificare la deliberazione n. 2 del 13 maggio 2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO: CHE la legge regionale n. 13 del 15 marzo 2002 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2013, all'art. 4, comma 1, prevede che a ciascun gruppo consiliare venga corrisposto un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui importo al netto delle spese per il personale è fissato nella misura di € 5.0000,00 per anno per ciascun consigliere iscritto al gruppo, oltre ad un importo complessivo pari ad € 0,05 per abitante al fine di tenere conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nel territorio;

CHE, la normativa di cui al punto precedente al comma 7 prevede che se nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo consiliare viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo consiliare o varia la composizione numerica dei Gruppi consiliari esistenti, le conseguenti variazioni, nell'assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo consiliare è intervenuta;

CONSIDERATO:

CHE, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale, i Gruppi consiliari devono essere composti da almeno tre membri;

CHE a seguito delle modifiche de quo i consiglieri On.le Ferdinando Aiello e On.le Rosario Mirabelli, assegnati precedentemente al Partito Democratico, vengono assegnati al Gruppo Misto;

a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

— di modificare la deliberazione n. 2 del 13 maggio 2010 e s.m.i. secondo il seguente prospetto:

Popolo della Libertà	Scopelliti Presidente	Insieme per la Calabria - Scopelliti Presidente	U.D.C. Unione di Centro	Partito Democratico	Autonomia e Diritti	Italia dei Valori	Misto
CHIAPPETTA	BILARDI	SERRA	DATTOLO	PRINCIPE	LOIERO	DE MASI	BOVA
AIELLO P.	GRILLO	CHIZZONITI	BRUNI	AMATO		GIORDANO	ADAMO
CAPUTO	IMBALZANO		GALLO	BATTAGLIA		TALARICO D.	TRIPODI
CARIDI	MAGARÒ		TALARICO F.	CENSORE			STILLITANI
FEDELE	PARENTE		TREMATERRA	CICONTE			AIELLO F.
GENTILE	PUGLIANO			DE GAETANO			MIRABELLI
MAGNO				FRANCHINO			
MORRONE				GUCCIONE			
NICOLÒ				MAIOLO			
NUCERA				SCALZO			
ORSOMARSO				SULLA			
PACENZA							
SALERNO							
SCOPELLITI							
TALLINI							
VILASI							

— di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali, al Settore Risorse Umane, al Servizio Bilancio e Ragioneria ed al Servizio Provveditorato Economato e Contratti per il seguito di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario — **F.to Giovanni Fedele**

Il Presidente — **F.to Francesco Talarico**

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'11 marzo 2013 n. 9

Istituzione POLO CULTURALE del Consiglio regionale della Calabria.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO che la tutela e la conservazione dei beni culturali sono temi fondamentali della Carta Costituzionale e che la valorizzazione di detti beni e la promozione delle attività culturali sono dalla Stessa demandate alla competenza concorrente;

ATTESO che la normativa in materia - sulla base del principio generale che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura - contempla espressamente nel novero dei beni culturali gli archivi e i singoli documenti, le raccolte, le raccolte librarie e le biblioteche di appartenenza pubblica e sancisce, pertanto, la sussistenza di precisi obblighi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale in capo agli enti detentori di detti beni;

RILEVATO che il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii., nel perseguire espressamente l'obiettivo di "garantire la protezione e la conservazione dei beni culturali per fini di pubblica fruizione", dispone un rilevante appartato sanzionatorio per la violazione delle norme organizzative e procedurali in materia, intendendo per tale anche l'incuria;

CONSTATATO che l'Amministrazione consiliare dispone di un patrimonio culturale, risultato di quarant'anni di attività istituzionale e amministrativa, che presenta caratteristiche peculiari di gran pregio nel panorama delle Assemblee legislative italiane, componendosi di un fondo Documentale iniziato nel 1971, di un fondo Biblioteca, risalente al 1973 e di un fondo Emeroteca che ha preso avvio nell'anno 1971;

CONSIDERATO che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria -nell'ottica di recuperare e valorizzare il patrimonio sopradescritto e di conformare l'Amministrazione alle disposizioni normative vigenti in materia di Beni Culturali e gestione documentale - ha approvato, su proposta della competente Direzione Generale-Segretariato Generale, il progetto relativo alla realizzazione del POLO CULTURALE con Deliberazione n. 55 del 26 luglio 2012;

CONSIDERATO che, data l'importanza e la complessità del progetto, lo stesso Ufficio di Presidenza - al fine di garantire efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa con riguardo a quanto sopra esposto - con Deliberazioni n. 56 e n. 57 del 26 luglio 2012 ha promosso un partenariato istituzionale per la realizzazione del progetto;

ATTESO che, da progetto, la realizzazione del POLO CULTURALE prevede un intervento sistemico per l'accorpamento

dei tre fondi di cui dispone l'Amministrazione, il loro recupero mediante complessi interventi tecnico-scientifici atti a garantire, nel rispetto della normativa, l'adeguamento agli standard nazionali ed internazionali, nonché lavori strutturali di adeguamento/riconversione dei locali per la creazione di un unico locale deputato alla raccolta sicura e ordinata di tutte le risorse culturali e la creazione di un apposita sala studio-consultazione in cui i portatori di interessi possano soddisfare esigenze di studio e ricerca mediante la fruizione, piena, gratuita e contemporanea, di atti relativi all'intero iter legislativo e istituzionale di una data legge, proposta o tematica dibattuta durante l'attività consiliare (documentazione, resoconti), pubblicazioni a tema, dossier, articoli di stampa, eto;

RILEVATO che sino ad oggi, in assenza di un'adeguata politica programmatica di valorizzazione del patrimonio nella sua interezza, le competenze con riguardo alla gestione dei Beni Culturali all'interno del Consiglio regionale sono state fortemente frammentate, risultando riconducibili a 5 differenti strutture amministrative (Segretariato Generale; Settore Segreteria Assemblea; Area Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa; Servizio Documentazione, Studi e Biblioteca; Ufficio Stampa) e gli interventi realizzati sono stati inevitabilmente parziali e non sempre atti a garantire il rispetto delle regole e degli standard in materia, né la pubblica fruizione del patrimonio;

CONSIDERATO che il POLO CULTURALE si configura come un unicum la cui finalità generale è, oltre quella di conformare l'Amministrazione alle norme vigenti, accreditare il Consiglio regionale presso la comunità regionale offrendo un servizio di alta qualità scientifica, per garantire il diritto di accesso all'informazione ed alla conoscenza e per la promozione della cultura quale motore di sviluppo di una comunità solidale e partecipata;

PRESO ATTO della relazione presentata dal Segretario Generale;

RITENUTO:

CHE l'istituzione del POLO CULTURALE, non modificando sostanzialmente l'attuale struttura amministrativa del Consiglio regionale, possa rendere più funzionale il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, senza alcun aggravio di spesa;

CHE l'Ufficio di Presidenza, nel perseguire il più alto obiettivo di valorizzazione, ai fini di pubblica fruizione, dei Beni Culturali di pertinenza dell'Amministrazione consiliare, nonché di promuovere e garantire l'accesso alla informazione ed alla conoscenza;

SENTITA la Conferenza dei Capigruppo ai sensi dell'art. 136 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n. 8 e ss.min.ii.;

VISTA la Deliberazione U.P. n. 67 del 18 aprile 2001;

VISTA la D.C.R. n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione U.P. n. 55 del 26 luglio 2012 ed i precedenti atti di indirizzo di cui alle Deliberazioni U.P. n. 71 del 24 novembre 2010, n. 26 del 20 aprile 2011, n. 13 del 27 febbraio 2012 e relativi allegati;

VISTO il D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Su proposta della Direzione Generale-Segretariato Generale

a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di istituire nella Direzione Generale-Segretariato Generale il POLO CULTURALE del Consiglio regionale della Calabria, quale struttura deputata alla gestione ed all'incremento dell'intero patrimonio culturale di pertinenza della stessa Amministrazione, riconducendo ad un governo unitario la valorizzazione ai fini di pubblica fruizione dei Beni Culturali in modo da superare l'attuale frammentazione di competenze con riguardo alla materia facendo ricorso a professionalità qualificate in materia;

2. di affidare le competenze della gestione del POLO, nelle more della definizione della nuova struttura burocratico-amministrativa del Consiglio regionale, in via esclusiva alla Direzione generale-Segretariato Generale, che provvederà, peraltro, alla redazione del Regolamento e della Carta dei Servizi dello stesso POLO, da sottoporre a successiva approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza;

3. dare atto che dalla presente non discendono oneri economici né aggravi di spesa per l'Amministrazione;

4. di demandare ad un successivo provvedimento l'approvazione della declaratoria delle funzioni dell'istituendo POLO nonché le modalità di assegnazione del personale, in vista della complessiva rivisitazione della struttura burocratico-ainministrativa del Consiglio regionale;

5. di trasmettere il presente atto ai Dirigenti del Settore Segreteria Assemblea, dell'Area Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa, del Servizio Documentazione, Studi e Biblioteca, dell'Ufficio Stampa;

6. di trasmettere il presente atto, per competenza, alla proponente Direzione Generale-Segretariato Generale e, per dovuta conoscenza, all'Ufficio di Gabinetto, ai Dirigenti di Area Funzionale, ai Dirigenti di Settore e Servizio, all'Ufficio Stampa, al Dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di competenza in materia di relazioni sindacali.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario — **F.to Giovanni Fedele**

Il Presidente — **F.to Francesco Talarico**

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'11 marzo 2013 n. 10

Scarto materiale non documentale conservato negli archivi del Consiglio regionale della Calabria - 2° intervento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO che l'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 55 del 26 luglio 2012 - nell'ottica di recuperare e valorizzare il patrimonio culturale del Consiglio regionale della Calabria e di conformare l'Amministrazione alle disposizioni normative vigenti in materia di Beni Culturali e gestione documentale - ha approvato il progetto relativo alla realizzazione del POLO CULTURALE;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un intervento sistemico che contempla l'esecuzione di lavori strutturali sui locali per la creazione di una sala consultazione/

studio aperta al pubblico e di una sala destinata esclusivamente alla custodia dei Beni, nonché la realizzazione di una serie di operazioni tecnico-scientifiche sugli stessi Beni Culturali, prescritte dalla normativa e necessarie al fine di consentire la piena fruibilità del patrimonio;

RILEVATO che gli interventi di ordinamento e riordino archivi, recupero emeroteca e riqualificazione biblioteca attengono anche alla logistica e necessitano di adeguati spazi e attrezzature per la loro conservazione sicura e ordinata, così come prescritto dalla normativa;

CONSIDERATO che il competente Servizio Tecnico ha provveduto, su espresso incarico del Segretario Generale, a redigere uno studio di fattibilità per l'adeguamento e la riconversione dei locali agli usi di cui sopra, computando analiticamente gli spazi necessari alla ottimale conservazione dei Beni Culturali;

ATTESO che, in coerenza con quanto sopra richiamato e in esecuzione della deliberazione U.P. n. 71 del 24 novembre 2010 adottata in relazione alla procedura ispettiva disposta ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 42/2004 dalla Soprintendenza Archivistica per la Calabria, sono state realizzate una serie di iniziative atte a garantire il progressivo adeguamento dell'Amministrazione alla normativa vigente in materia di tenuta, gestione e conservazione della documentazione, ivi inclusa l'attività di scarto del materiale non documentale conservato presso gli archivi del Consiglio regionale della Calabria;

CONSIDERATO che durante le attività propedeutiche all'ordinamento e al riordino degli archivi sono state rinvenute numerose copie di materiale non documentale - composto essenzialmente da Gazzette Ufficiali e Bollettini Ufficiali - e, consequenzialmente, si è preso atto che i locali del Consiglio regionale della Calabria sono colmi di documenti, opuscoli, pubblicazioni e atti vari;

RILEVATO che con deliberazione U.P. n. 58 del 26 luglio 2012 è stato approvato il 1° intervento di scarto del precitato materiale, ritenendo conveniente proporre successivamente, in via eventuale e se indispensabile, lo scarto dei Bollettini e delle Gazzette Ufficiali rilegate in volumi;

RAVVISATA ora l'opportunità per una migliore, più razionale ed efficace organizzazione, disposizione e fruizione dei Beni Culturali, in vista della realizzazione del Polo Culturale del Consiglio regionale della Calabria, di provvedere al recupero degli spazi mediante lo scarto del materiale "eliminabile" - dettagliatamente descritto nell'elenco analitico allegato alla presente - in quanto superfluo rispetto agli ordinari bisogni dell'Ente e non necessario ai fini della ricerca storica;

CONSIDERATO che il processo di informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni ha implicato la diffusione di banche dati on line per la raccolta sistematica delle leggi e dei provvedimenti, per cui le Gazzette Ufficiali ed i BURC sono ampiamente e gratuitamente disponibili e fruibili on-line e che, quindi, le esigenze dell'utenza risultano essere abbondantemente soddisfatte;

CONSIDERATO, inoltre, che le Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana risultano - oltre che disponibili in tutte le loro edizioni sul sito www.gazzettaufficiale.it curato dall'istituto Poligrafico Zecca dello Stato S.p.A. proprio al fine di promuovere la più ampia fruibilità della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in formato digitale - anche custodite presso altri Istituti di conservazione e non nella città di Reggio Calabria, quale, ad esempio l'Archivio di Stato, come risulta da nota prot.0001001 del 28.02.2012 acquisita in atti, al protocollo generale del Consiglio regionale, al n. 0009927 in pari data;

RITENUTO quindi, alla luce di quanto sopra esposto, preminente l'interesse dell'Amministrazione a perseguire l'obiettivo di rendere pienamente fruibili i Beni Culturali risultanti dai primi quarantanni di attività istituzionale e amministrativa per garantire il diritto di accesso all'informazione ed alla conoscenza e creare le condizioni affinché la storia dell'Ente resti sempre accessibile a chiunque;

ATTESO, da ultimo, che per il materiale non documentale di che trattasi non è necessaria la preventiva autorizzazione degli organi ministeriali competenti e che, tuttavia, pare opportuno inviare il prospetto analitico allegato alla presente alla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Calabria ed alla Soprintendenza Archivistica competente per territorio alla luce del Protocollo d'intesa rep. n. 409 del 04 dicembre 2012, siglato in esecuzione della deliberazione U.P. n. 56 del 26 luglio e finalizzato ad assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza dell'Amministrazione consiliare, - sulla base del presupposto che è obiettivo comune degli stipulanti la salvaguardia e la promozione ai fini della pubblica fruizione del patrimonio culturale regionale;

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO l'articolo 35 del D.P.R. del 30 settembre 1963, n. 1409;

VISTO il D.P.R. n. 37 del 2001;

VISTO il D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii;

VISTI gli atti di indirizzo di cui alle deliberazioni U.P. n. 71 del 24 novembre 2010 e n. 26 del 20 aprile 2011;

RICHIAMATE le deliberazioni U.P. nn. 55, 56, 57 e 58 del 26 luglio 2012;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Generale-Segretariato Generale recante "Scarto materiale non documentale conservato negli archivi del Consiglio regionale della Calabria - 2° intervento";

a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di attivare la procedura di scarto del materiale non documentale giacente presso i locali del Consiglio regionale mediante la trasmissione della presente alla Soprintendenza Archivistica per la Calabria via D. Tripepi n. 59, 89125 -Reggio Calabria ed alla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Calabria, Via Scylletion - Parco Scolacium - Roccelletta di Borgia 88021 - Catanzaro;

2. di donare alla Croce Rossa Italiana o ad altra organizzazione di volontariato il materiale di cui sopra;

3. di dare atto che dalla presente deliberazione non deriva nessun impegno economico per il Consiglio regionale della Calabria poiché la Croce Rossa Italiana o altra organizzazione di volontariato provvederà al recupero dei materiali conferiti da cui otterrà il relativo compenso;

4. di trasmettere il presente atto, per competenza, alla proponente Direzione Generale-Segretariato Generale, anche per la quantificazione del peso del materiale da scartare e l'organizzazione della relativa logistica.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario — **F.to Giovanni Fedele**

Il Presidente — **F.to Francesco Talarico**

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'11 marzo 2013 n. 11

Scarto documentazione elettorale inerente alle consultazioni del 3 e 4 aprile 2005 conservata negli archivi del Consiglio regionale della Calabria.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO:

CHE il Consiglio regionale della Calabria - ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. - è stato sottoposto a procedura ispettiva da parte della Soprintendenza Archivistica per la Calabria per l'accertamento dell'esistenza e dello stato di conservazione dei Beni Culturali di pertinenza dell'Amministrazione consiliare;

CHE, nell'ambito della stessa procedura, la citata Soprintendenza con nota prot. n. 2697/34.19.00 del 21 settembre 2010 ha formulato prescrizioni in merito alle modalità di tenuta e gestione degli archivi adottate dai competenti Uffici del Consiglio regionale, evidenziando la necessità di provvedere all'adeguamento alla normativa in materia;

CHE, in ottemperanza a quanto sopra richiamato e in esecuzione della deliberazione U.P. n. 71 del 24 novembre 2010, sono state avviate e realizzate una serie di iniziative atte a garantire il progressivo adeguamento dell'Amministrazione alla normativa vigente in materia di tenuta, gestione e conservazione della documentazione;

CHE una specifica attività ha riguardato la predisposizione del Titolare e del Piano di conservazione prescritti dalla normativa, nel rispetto di quanto previsto dal DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. ed in coerenza con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., formalmente adottati dall'Amministrazione con dispositivo del Segretario Generale acquisito in atti al Prot. n. 7021/9ª Leg. del 21.12.2010;

CONSIDERATO, poi, che l'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 55 del 26 luglio 2012 - nell'ottica di recuperare e valorizzare il patrimonio culturale del Consiglio regionale della Calabria e di conformare l'Amministrazione alle disposizioni normative vigenti in materia di Beni Culturali e gestione documentale - ha approvato il progetto relativo alla realizzazione del POLO CULTURALE;

CONSIDERATO, altresì, che al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei Beni Culturali e sulla base del presupposto che è obiettivo comune della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, della Soprintendenza Archivistica e del Consiglio regionale della Calabria la valorizzazione e la promozione ai fini della pubblica fruizione del patrimonio culturale regionale, lo stesso Ufficio di Presidenza - con Deliberazione n. 56 del 26 luglio 2012 - ha approvato la proposta di Protocollo d'intesa con gli organi ministeriali competenti, alla luce del proficuo rapporto di collaborazione instaurato sin dal 2009 con la DRBCP e dei i rapporti correnti con la Soprintendenza Archivistica per la Calabria;

ATTESO che tra gli oneri a carico del Consiglio regionale derivanti dal Protocollo d'intesa, rep. n. 409 del 04/12/2012 siglato in esecuzione della Deliberazione da ultimo richiamata, compare quello di "provvedere alle attività inerenti all'ordinamento dell'archivio di deposito e al riordino di quello storico, secondo le indicazioni fornite dalla DRBCP e d'intesa con la competente Soprintendenza Archivistica ";

VISTO il verbale della visita effettuata presso l'Amministrazione consiliare dalla Soprintendenza Archivistica per la Calabria in data 25 gennaio 2013 avente ad oggetto: "Servizio elettorale, selezione e scarto materiale elezioni", acquisito in atti in pari data al prot. n. 0004284, nel quale si concorda di avviare le operazioni inerenti allo scarto del materiale risalente alle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005;

VISTO l'articolo 35 del D.P.R. del 30 settembre 1963, n. 1409;

VISTO il D.P.R. n. 37 del 2001;

VISTO il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione del 20 febbraio 1984 del Ministero dell'Interno-Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, Commissione di sorveglianza sugli archivi del Servizio Elettorale e sugli atti elettorali - di approvazione, ai sensi dell'art. 25, terzo comma, del D.P.R. del 30 settembre 1963, n. 1409, del Massimario per lo scarto degli atti elettorali;

VISTO il Piano di conservazione per il Consiglio regionale elaborato dalla Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

VISTO il Piano di conservazione degli archivi del Consiglio regionale adottato con dispositivo del Segretario Generale acquisito in atti al prot. n. 7021/9ª Leg. del 21.12.2010;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Generale-Segretariato Generale recante: "Scarto documentazione elettorale inerente alle consultazioni del 3 e 4: aprile 2005 conservata negli archivi del Consiglio regionale della Calabria";

a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante della presente e qui si intende integralmente riportata;

2. di attivare la procedura di scarto del materiale inerente alle consultazioni del 3 e 4 aprile 2005;

3. di donare alla Croce Rossa Italiana o ad altra organizzazione di volontariato il materiale di cui sopra, per il tramite della Soprintendenza precitata e senza oneri a carico dell'Amministrazione;

4. di dare atto che dalla presente deliberazione non deriva nessun impegno economico per il Consiglio regionale della Calabria poiché la Croce Rossa Italiana o altra organizzazione di volontariato provvederà al recupero dei materiali conferiti da cui otterrà il proprio compenso;

5. di trasmettere il presente atto, per competenza, alla proponente Direzione Generale-Segretariato Generale, per l'individuazione e la quantificazione della documentazione da scartare, per l'invio delle risultanze di detta attività alla Soprintendenza Archivistica per la Calabria per il seguito di cui all'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, nonché per l'organizzazione della relativa logistica;

6. di trasmettere copia della presente delibera alla Direzione regionale per i beni Culturali e Paesaggistici per la Calabria, Via Scylletion - Parco Scolacium -Roccelletta di Borgia 88021 - Catanzaro (CZ) ed alla Soprintendenza Archivistica per la Calabria via D.Tripepi n. 59, 89125 - Reggio Calabria.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario — *Il Presidente*
F.to Giovanni Fedele — **F.to Francesco Talarico**

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'11 marzo 2013 n. 12

Scarto materiale giacente presso i depositi di Palazzo Campanella.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO che l'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 55 del 26 luglio 2012 ha approvato il progetto relativo alla realizzazione del POLO CULTURALE;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un intervento sistemico che contempla l'esecuzione di lavori strutturali sui locali per la creazione di una sala consultazione/studio aperta al pubblico e di una sala destinata esclusivamente alla custodia dei Beni, nonché la realizzazione di una serie di operazioni tecnico-scientifiche sugli stessi Beni Culturali, prescritte dalla normativa e necessarie al fine di consentire la piena fruibilità del patrimonio;

RILEVATO che gli interventi di ordinamento e riordino archivi, recupero emeroteca e riqualificazione biblioteca attengono anche alla logistica e necessitano di adeguati spazi e attrezzature per la loro conservazione sicura e ordinata, così come prescritto dalla normativa;

CONSIDERATO che il Consiglio regionale della Calabria ha, sia presso gli uffici, sia presso i depositi di Palazzo Campanella ubicati ai piani seminterrati 1° e 2°, locali totalmente colmi di documenti, opuscoli, pubblicazioni e atti vari;

CONSTATATO, durante lo svolgimento delle attività propedeutiche alla realizzazione del progetto precitato, che nei depositi di Palazzo Campanella è giacente una grande quantità di materiale vario (copie di riviste, brochure, opuscoli, pubblicazioni in copia, etc.) risalente a precedenti legislature, che ha oramai esaurito le sue funzioni in quanto legato ad eventi tenutisi presso la sede del Consiglio regionale, superato da disposizioni normative e regolamentari, e comunque presente in molteplici copie;

CONSIDERATO che il materiale cui ci si riferisce, in base alle risultanze degli atti d'ufficio, ha avuto, al tempo, ampia diffusione e divulgazione, mediante il suo invio a svariati soggetti quali, tra gli altri, Enti Locali, Biblioteche, Associazioni, nonché il suo inoltro ad organi e rappresentati internazionali, come peraltro emerge dalle note acquisite in atti al prot. n 0005451 del 01/01/2013, prot. n. 0005874 del 04/02/2013;

RITENUTO necessario provvedere allo smaltimento del materiale di cui sopra, elencato in apposito allegato, anche e soprattutto per ragioni connesse al decremento del carico di incendio connaturato al materiale di che trattasi e, quindi, al rispetto della normativa specifica in materia;

CONSIDERATO che il materiale de quo ed il suo smaltimento non è sottoposto A alle procedure di autorizzazione da parte di organi ministeriali;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Generale-Segretariato Generale recante "Scarto materiale giacente presso i depositi di Palazzo Campanella";

a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di attivare la procedura di scarto del materiale di cui in parte motiva;

2. di donare alla Croce Rossa Italiana o ad altra organizzazione di volontariato il materiale di cui sopra, senza oneri a carico dell'Amministrazione;

3. di dare atto che dalla presente deliberazione non deriva nessun impegno economico per il Consiglio regionale della Calabria, poiché la Croce Rossa Italiana o altra organizzazione di volontariato provvedere al recupero dei materiali conferiti da cui otterrà il proprio compenso;

4. di trasmettere il presente atto, per competenza, alla proponente Direzione Generale - Segretariato Generale, anche per la quantificazione del peso del materiale da scartare e l'organizzazione della relativa logistica.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario — *Il Presidente*
F.to Giovanni Fedele — **F.to Francesco Talarico**

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'11 marzo 2013 n. 13

Intitolazione del Polo Culturale del Consiglio regionale della Calabria al pittore calabrese Mattia Preti in occasione del quattrocentenario dalla sua nascita.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO:

CHE con deliberazione n. 55 del 26 luglio 2012, l'Ufficio di Presidenza ha approvato il progetto relativo alla realizzazione del POLO CULTURALE all'interno di Palazzo Campanella, volto alla creazione di un sistema integrato di gestione culturale per il recupero e la valorizzazione, ai fini di pubblica fruizione, dei beni di pertinenza l'amministrazione consiliare;

CHE, infatti, il Consiglio regionale dispone di un patrimonio culturale, risultato di quarant'anni di attività istituzionale ed amministrativa, che si compone di un fondo documentale, di un fondo emeroteca e di un fondo biblioteca;

CHE, trattandosi di un'iniziativa di notevole pregio non solo per il Consiglio regionale e la cittadinanza calabrese, ma anche nel panorama delle Assemblee legislative italiane, il POLO CULTURALE è destinato ad incidere sull'immagine stessa della Regione, costituendo una grande occasione di crescita ed un sicuro esempio di buone prassi di promozione culturale a livello nazionale;

CHE con deliberazione n. 9 dell'11 marzo 2013, l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di istituire, in posizione di staff, nella Direzione Generale-Segretariato Generale il POLO CULTURALE del Consiglio regionale della Calabria, quale strattura deputata alla gestione ed all'incremento dell'intero patrimonio culturale di pertinenza della stessa Amministrazione, affidando le competenze della gestione del POLO, nelle more della definizione della nuova struttura burocratico-amministrativa del Consiglio regionale, in via esclusiva alla Direzione generale-Segretariato Generale;

CONSIDERATO:

CHE il 24 febbraio 2013 ricorre il quattrocentenario dalla nascita dell'illustre pittore Mattia Preti, icona dell'arte calabrese

nel mondo, è intenzione del Consiglio regionale rendere omaggio al famoso artista intitolandogli il POLO CULTURALE istituito all'interno di Palazzo Campanella;

CHE la intitolazione del POLO CULTURALE a Mattia Preti, artista che ha portato il nome della nostra terra in tutto il mondo, determinerà un ulteriore promozione della cultura e conoscenza;

a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

— di intitolare il POLO CULTURALE del Consiglio regionale della Calabria al pittore calabrese Mattia Preti in occasione del quattrocentenario dalla sua nascita;

— di trasmettere il presente atto, per competenza al Segretario Generale, al Dirigente dell'Area Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa, al Dirigente del Servizio Documentazione, Studi e Biblioteca.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario — **F.to Giovanni Fedele**

Il Presidente — **F.to Francesco Talarico**

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'11 marzo 2013 n. 14

Valutazione Direttore - Segretario Generale. Anno 2012.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 8;

VISTA la L.R. 19 aprile 2007, n. 8;

VESTO il vigente C.C.N.L. per l'area della dirigenza;

VISTA la deliberazione n. 112 del 28 dicembre 2011 con la quale si procedeva alla designazione del dott. Nicola Lopez quale Direttore - Segretario Generale del Consiglio regionale della Calabria;

VISTA la relazione dell' Organismo Indipendente di Valutazione sull'attività svolta dal Direttore - Segretario Generale, dott. Nicola Lopez, nell'anno 2012, trasmessa con nota prot. n. 11479 dell'8 marzo 2013 ed allegata al presente atto quale parte integrante;

DATO ATTO che dalla relazione medesima si evince che i risultati conseguiti dal Direttore - Segretario Generale nell'anno di riferimento possono considerarsi ottimi in relazione all'operato profuso in favore dell'Ente;

a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

— di prendere atto della relazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione sulla attività svolta dal Direttore - Segretario Generale nell'anno 2012 di cui in premessa;

— di riconoscere al Direttore - Segretario Generale del Consiglio regionale, dott. Nicola Lopez, la retribuzione di risultato per l'anno 2012, assumendo come parametro di base il valore economico della retribuzione di risultato nella misura massima prevista per i Dirigenti di Area incrementata di una somma pari al 100% della stessa;

— di far gravare gli oneri derivanti dal presente provvedimento sul corrispondente capitolo di bilancio che presenta sufficiente disponibilità;

— di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretariato Generale, al Settore Risorse Umane ed al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza, nonché all'Organismo Indipendente di Valutazione per opportuna conoscenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario — **F.to Giovanni Fedele**

Il Presidente — **F.to Francesco Talarico**

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – dell'11 marzo 2013 n. 15

Modalità operative per l'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO:

CHE con Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 è stato istituito e disciplinato il Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio regionale della Calabria, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174. Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, quale organo indipendente posto a supporto delle funzioni di controllo del Consiglio regionale;

CHE l'art. 2, comma 1, della predetta legge, prevede che il Collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa regionale con voto limitato a due nell'ambito di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo, abbiano presentato domanda nei termini previsti dall'avviso per la costituzione dell'elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria;

CHE l'art. 2, comma 3, della predetta legge, stabilisce i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti richiedenti per l'inserimento nell'elenco di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 stabilisce che le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco e di estrazione a sorte dei componenti dell'organo sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

RITENUTO di individuare il Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali quale struttura deputata alla gestione dell'iter procedurale necessario alla nomina dell'organo e, in particolare, alla predisposizione dell'avviso per la redazione dell'elenco, alla valutazione delle candidature, alla formazione e pubblicazione Dell'elenco dei soggetti idonei alla nomina;

STABILITO:

CHE al fine di pervenire alla formazione dell'elenco dei revisori dei conti, la struttura burocratica, individuata al punto precedente, predisponga specifico avviso nel quale dovranno essere indicati i requisiti, le modalità, i termini, le cause di esclusione, nonché la modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda;

CHE il Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali proceda all'esame delle candidature presentate al fine di valutare il possesso dei requisiti in capo ai richiedenti, nonché, l'inesistenza di cause di esclusione ed inammissibilità provvedendo, nel caso ne rilevino, a darne comunicazione all'interessato per mezzo raccomandata a.r.;

CHE, all'esito dell'espletamento delle attività sopra descritte, l'Ufficio procedente formi un elenco in ordine alfabetico dei soggetti idonei alla nomina riportante nome cognome, data e luogo di nascita, indicazione del possesso del titolo di studio e della specifica qualificazione professionale richiesta, che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

CHE la formazione del Collegio dei Revisori dei Conti avrà luogo mediante nomina dell'Assemblea legislativa regionale con voto limitato a due, previa estrazione a sorte di nove nominativi dall'elenco di cui al punto precedente nel corso di una seduta pubblica del Consiglio regionale;

CHE la definizione della procedura di estrazione a sorte dei nove nominativi venga demandata al Segretario Generale il quale, al termine della procedura, dovrà dare atto in apposito verbale delle operazioni svolte e dei nove candidati estratti, dichiarando formato l'elenco di cui alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2;

CHE, con successiva deliberazione l'Ufficio di Presidenza prenda atto dell'elenco formato a seguito della procedura di cui al punto precedente;

CHE il Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali provveda a trasmettere a tutti Consiglieri l'elenco dei nove candidati estratti ed i curricula degli stessi;

CHE in seduta pubblica del Consiglio regionale si proceda alla nomina dei tre componenti l'organo con voto limitato a due nell'ambito dell'elenco dei nove nominativi estratti a sorte;

CHE all'esito delle procedure di votazione, il Presidente del Consiglio regionale dichiari costituito il Collegio dei Revisori dei Conti;

CHE la procedura sopra descritta si applichi anche nel caso si debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti dell'organo;

a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

— di stabilire le modalità istitutive del Collegio dei Revisori dei Conti in attuazione di quanto stabilito della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 per come descritto in premessa;

— di dare mandato al Segretario Generale affinchè impartisca opportune disposizioni al fine di dare attuazione a quanto stabilito in premessa;

— di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale ed al Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali per il seguito di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario — **F.to Giovanni Fedele**

Il Presidente — **F.to Francesco Talarico**

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – del 28 marzo 2013 n. 16

Revoca deliberazione n. 43 del 23 maggio 2012 - Nuova disciplina indennità accessorie spettanti ai Consiglieri regionali.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO:

CHE con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 23 maggio 2012, n. 43 si è provveduto a disciplinare le modalità di corresponsione delle indennità accessorie ai Consiglieri Regionali, ai sensi dell'art. 2 ter, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n.7;

CHE l'Ufficio di Presidenza, nel quadro più generale della riduzione della spesa derivante dall'attuazione del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con legge 7 dicembre 2012 n. 213 ed in attuazione della legge regionale di recepimento 10 gennaio 2013, n. 1 che dispone la riduzione dell'80 per cento delle spese per il noleggio e l'esercizio delle autovetture utilizzate dai Consiglieri regionali per l'esercizio del mandato rispetto a quelle sostenute nell'anno 2009, intende procedere ad una razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate per tale tipologia di spesa;

CHE l'art. 1, comma 3 della L.R. n.3/1996, come modificato dalla L.R. n.1/2013 dispone che hanno diritto alle spese per il noleggio e l'esercizio delle autovetture utilizzate per l'esercizio delle funzioni: i Presidenti di Giunta e Consiglio regionale, i Vice-Presidenti, gli Assessori e i componenti dell'Ufficio di Presidenza;

CHE l'art. 1, comma 3 della L.R. n. 3/1996, come modificato dalla L.R. n. 1/2013 prevede, altresì, che l'Ufficio di Presidenza definisca le modalità di attuazione di quanto al punto precedente;

VALUTATO che in tale ottica si rende necessario ed opportuno revocare la deliberazione n. 43 del 23 maggio 2012 ed approvare, a seguito della riduzione dei costi della politica effettuati dalla legislazione nazionale e regionale, una nuova disciplina delle spese per il noleggio e l'esercizio delle autovetture utilizzate dai Consiglieri regionali per l'esercizio del mandato;

RITENUTO:

CHE ai soggetti aventi diritto si possano offrire le seguenti opzioni:

1. utilizzo di autovettura a noleggio fornita dal Consiglio regionale;

2. contributo per il noleggio e l'esercizio di autovettura in atto noleggiata dall'avente diritto;

3. contributo per l'esercizio di autovettura di proprietà dell'avente diritto.

CHE ai Presidenti di Giunta e Consiglio regionale, ai Vice-Presidenti, agli Assessori, purché Consiglieri regionali, e ai componenti dell'Ufficio di Presidenza il contributo riconosciuto per le spese di noleggio ed esercizio delle autovetture utilizzate per lo svolgimento delle funzioni possa essere stabilito avendo a parametro la percorrenza media mensile, anche in funzione della carica ricoperta, fino ad un massimo di 5.000 Km ed il costo per il noleggio di una autovettura inclusi tutti gli oneri correlati e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 3 della legge regionale n. 3/1996, come da ultimo modificata dalla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1;

STABILITO:

CHE i Consiglieri regionali, per motivi inerenti la carica ricoperta, possono recarsi in missione nel territorio nazionale per non più di cinque volte all'anno e per la durata massima di tre giorni, esclusi i viaggi;

CHE in casi eccezionali, strettamente correlati ad esigenze istituzionali, il Presidente è delegato a rilasciare la necessaria autorizzazione in deroga alla disposizione di cui sopra;

VISTA la L.R. n. 3/1996 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazioni U.P. n. 43 del 23 maggio 2012;

Su proposta del Settore Risorse Umane

A voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e valutazioni di cui in narrativa:

1. di revocare con effetto dalla adozione del presente atto deliberativo la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 43 del 23 maggio 2012;

2. di approvare la nuova disciplina delle spese per il noleggio e l'esercizio delle autovetture utilizzate dai Consiglieri regionali per l'esercizio del mandato, che trova applicazione, dalla data di decorrenza indicata nella legge 10 gennaio 2013, n. 1, nei seguenti termini:

— ai soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L.R. n. 3/1996, come modificato dalla L.R. n. 1/2013, si possano offrire le seguenti opzioni:

– utilizzo di autovettura a noleggio fornita dal Consiglio regionale;

– contributo per il noleggio e l'esercizio di autovettura in atto noleggiata dall'avente diritto;

– contributo per l'esercizio di autovettura di proprietà dell'avente diritto;

3. di prevedere che il contributo riconosciuto ai Presidenti di Giunta e Consiglio regionale, ai Vice-Presidenti, agli Assessori, purché Consiglieri regionali, e ai componenti dell'Ufficio di Presidenza per le spese di noleggio ed esercizio delle autovetture utilizzate per lo svolgimento delle funzioni è stabilito avendo a parametro la percorrenza media mensile, anche in funzione della carica ricoperta, fino ad un massimo di 5.000 Km ed il costo per il noleggio di una autovettura inclusi tutti gli oneri correlati e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 3 della legge regionale n. 3/1996, come da ultimo modificata dalla legge regionale 10 gennaio 2013 n. 1;

4. di demandare al Dirigente del Settore Risorse Umane la definizione di dettaglio delle modalità di erogazione e di materiale quantificazione del contributo in attuazione di quanto stabilito al punto precedente;

5. di stabilire che i Consiglieri regionali, per motivi inerenti la carica ricoperta, possono essere autorizzati a recarsi in missione nel territorio nazionale per non più di cinque volte all'anno e per la durata massima di tre giorni, esclusi i viaggi;

6. di stabilire che in casi eccezionali, strettamente correlati ad esigenze istituzionali, il Presidente è delegato a rilasciare la necessaria autorizzazione in deroga alla disposizione di cui sopra;

7. di far gravare gli oneri derivanti dall'applicazione del presente atto sui rispettivi capitoli di bilancio per l'esercizio corrente che presentano sufficiente disponibilità;

8. di trasmettere il presente atto, per competenza al Segretario Generale, al Dirigente del Settore Risorse Umane.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario — **F.to Giovanni Fedele**

Il Presidente — **F.to Francesco Talarico**

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – del 28 marzo 2013 n. 19

Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione. Art. 1 comma 7 legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO:

CHE la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, individua in ambito nazionale l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

CHE la predetta normativa prevede che le Pubbliche Amministrazioni definiscano un piano di prevenzione della corruzione nel quale vengano stabiliti gli interventi organizzativi diretti a prevenire il rischio di corruzione;

CHE all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 è previsto che l'organo di indirizzo politico individui il responsabile della prevenzione della corruzione, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio;

CHE la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013

precisa che la scelta, nelle Amministrazioni il cui ordinamento non prevede l'articolazione del ruolo in fasce, deve ricadere, prioritariamente, su un dirigente appartenente al ruolo, che sia titolare di incarico di ufficio di livello dirigenziale generale ovvero articolato al suo interno in strutture organizzative dirigenziali di secondo livello;

CONSIDERATO:

CHE la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013 indica che la scelta deve ricadere su un dirigente che non sia stato destinatario di provvedimento giudiziale di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo;

CHE la predetta circolare, nel silenzio della legge sul punto, in merito alla durata della designazione prevede che la durata della nomina, stante il suo carattere aggiuntivo, sia pari a quella dell'incarico dirigenziale a cui la stessa accede;

RILEVATO:

CHE il responsabile della prevenzione dovrà provvedere alla elaborazione del piano triennale della prevenzione ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che sarà successivamente adottato dall'organo di indirizzo politico;

CHE il responsabile della prevenzione dovrà, inoltre, verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, proporre la modifica dello stesso qualora vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, nonché espletare ogni adempimento previsto dalla normativa de qua;

PRESO ATTO dei requisiti previsti dalla normativa soprarichiamata per l'individuazione del dirigente da designare quale responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale della Calabria;

a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

— di nominare, quale responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale della Calabria, il Segretario Generale dell'Ente Dott. Nicola Lopez, a decorrere dall'adozione del presente atto deliberativo e per la durata dell'incarico dirigenziale ricoperto;

— di incaricare il Segretario Generale, nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, della predisposizione, nei termini indicati dalla legge, della proposta del piano triennale della prevenzione;

— di incaricare il Segretario Generale, nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, a realizzare tutti gli adempimenti connessi all'incarico previsti dalla normativa richiamata in premessa;

— di trasmettere copia del presente atto al Segretariato Generale ed al Dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di competenza, nonché al Capo di Gabinetto, ai Dirigenti delle Aree ed ai Dirigenti dei Settori e Servizi per opportuna conoscenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario — **F.to Giovanni Fedele**

Il Presidente — **F.to Francesco Talarico**

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – del 28 marzo 2013 n. 20

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 2 del 13 maggio 2010 e s.m.i., relativa alla costituzione dei Gruppi consiliari.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO:

CHE con la deliberazione U.P. n. 2 del 13 maggio 2010 è stata determinata la composizione dei gruppi costituiti in seno all'Assemblea consiliare nella IX legislatura;

CHE, a seguito di variazioni intervenute nella composizione dei gruppi, con le deliberazioni U.P. n. 6, n. 22, n. 40 dell'anno 2011, n. 3, n. 30, n. 60, n.88 dell'anno 2012 e n.8 dell'anno 2013 si è proceduto a modificare ed integrare la succitata deliberazione n. 2/2010;

VISTO l'art. 16 della legge n. 108 del 17 febbraio 1968 recante "Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario'''';

VISTO l'art. 27 dello Statuto della Regione Calabria;

VISTI gli artt. 13 e 14 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la legge regionale n. 13 del 15 marzo 2002 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2013;

VISTA la deliberazione consiliare n. 274 del 18 marzo 2013 recante "Surroga del consigliere regionale Demetrio Battaglia, dimissionario";

CONSIDERATO che dalla copia del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio Calabria per l'elezione del Consiglio regionale della Calabria anno 2010, nella graduatoria dei non eletti per la lista avente il contrassegno "Partito Democratico", nella quale era stato eletto il consigliere dimissionario On. Battaglia, è riportato quale primo dei non eletti il candidato Demetrio Naccari Carlizzi;

VISTA la nota n. 13790 del 22 marzo 2013, con la quale il Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali, comunica che l'On. Nicola Adamo, con comunicazione del 5 marzo 2013 ha aderito al gruppo consiliare "Partito Democratico";

RITENUTO che a seguito delle suddette variazioni si è ulteriormente modificata la composizione dei gruppi consiliari;

VALUTATO, pertanto, di dover ulteriormente modificare la deliberazione n. 2 del 13 maggio 2010 e s.m.i.;

a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

— di modificare la deliberazione n. 2 del 13 maggio 2010 e s.m.i. secondo il seguente prospetto:

Popolo della Libertà	Scopelliti Presidente	Insieme per la Calabria - Scopelliti Presidente	U.D.C. Unione di Centro	Partito Democratico	Autonomia e Diritti	Italia dei Valori	Misto
CHIAPPETTA	BILARDI	SERRA	DATTOLO	PRINCIPE	LOIERO	DE MASI	BOVA
AIELLO P.	GRILLO	CHIZZONITI	BRUNI	ADAMO		GIORDANO	AIELLO F.
CAPUTO	IMBALZANO		GALLO	AMATO		TALARICO D.	MIRABELLI
CARIDI	MAGARÒ		TALARICO F.	CENSORE			STILLITANI
FEDELE	PARENTE		TREMATERRA	CICONTE			TRIPODI
GENTILE	PUGLIANO			DE GAETANO			
MAGNO				FRANCHINO			
MORRONE				GUCCIONE			
NICOLÒ				MAIOLO			
NUCERA				NACCARI CARLIZZI			
ORSOMARSO				SCALZO			
PACENZA				SULLA			
SALERNO							
SCOPELLITI							
TALLINI							
VILASI							

— di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali, al Settore Risorse Umane, al Servizio Bilancio e Ragioneria ed al Servizio Provveditorato Economato e Contratti per il seguito di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario — **F.to Giovanni Fedele**

Il Presidente — **F.to Francesco Talarico**

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – del 7 maggio 2013 n. 26

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 2 del 13 maggio 2010 e s.m.i., relativa alla costituzione dei Gruppi consiliari.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO:

CHE con la deliberazione U.P. n. 2 del 13 maggio 2010 è stata determinata la composizione dei gruppi costituiti in seno all'Assemblea consiliare nella IX legislatura;

CHE, a seguito di variazioni intervenute nella composizione dei gruppi, con le deliberazioni U.P. n. 6, n. 22, n. 40 dell'anno 2011, n. 3, n. 30, n. 60, n. 88 dell'anno 2012 e n. 8 e n. 20 dell'anno 2013 si è proceduto a modificare ed integrare la succitata deliberazione n. 2/2010;

VISTO l'art. 16 della legge n. 108 del 17 febbraio 1968 recante "Normeper l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario";

VISTO l'art. 27 dello Statuto della Regione Calabria;

VISTI gli artt. 13 e 14 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la legge regionale n. 13 del 15 marzo 2002 come modificata dalla legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2013;

VISTA la deliberazione consiliare n. 289 dell'8 aprile 2013 recante "Surroga del consigliere regionale Pietro Aiello, dimissionario";

CONSIDERATO che dalla copia del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catanzaro per l'elezione del Consiglio regionale della Calabria anno 2010, nella graduatoria dei non eletti per la lista avente il contrassegno "Il Popolo della Libertà -Berlusconi per Scopelliti", nella quale era stato eletto il consigliere dimissionario On. Pietro Aiello, è riportato quale primo dei non eletti la candidata Gabriella Albano;

VISTA la deliberazione consiliare n. 290 dell'8 aprile 2013 recante "Surroga del consigliere regionale Antonio Stefano Caridi, dimissionario";

CONSIDERATO che dalla copia del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio Calabria per

l'elezione del Consiglio regionale della Calabria anno 2010, nella graduatoria dei non eletti per la lista avente il contrassegno "Il Popolo della Libertà", nella quale era stato eletto il consigliere dimissionario On. Caridi, è riportato quale primo dei non eletti la candidata Clotilde Minasi;

VISTA la deliberazione consiliare n. 297 del 22 aprile 2013 recante "Surroga del consigliere regionale Ferdinando Aiello, dimissionario";

CONSIDERATO:

CHE dalla copia del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Cosenza per l'elezione del Consiglio regionale della Calabria anno 2010, nella graduatoria dei non eletti per la lista avente il contrassegno "Rifondazione Comunista", nella quale era stato eletto il consigliere dimissionario On. Ferdinando Aiello, è riportato quale primo dei non eletti il candidato Damiano Guagliardi;

CHE l'On. Guagliardi, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Regolamento interno del Consiglio regionale, con comunicazione prot. n. 19114 del 24 aprile 2013 ha ricostituito il gruppo consiliare Federazione della Sinistra (FdS), dandone comunicazione al Consiglio regionale nella 62ª seduta del 29 aprile 2013;

VISTA la deliberazione consiliare n. 306 del 3 maggio 2013 recante "Surroga del consigliere regionale Bruno Censore, dimissionario";

CONSIDERATO che dalla copia del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Vibo Valentia per l'elezione del Consiglio regionale della Calabria anno 2010, nella graduatoria dei non eletti per la lista avente il contrassegno "Partito Democratico PD", nella quale era stato eletto il consigliere dimissionario On. Bruno Censore, è riportato quale primo dei non eletti il candidato Pietro Giamborino;

VISTA la deliberazione consiliare n. 307 del 3 maggio 2013 recante "Surroga del consigliere regionale Emanuele Bilardi, dimissionario";

CONSIDERATO che dalla copia del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio Calabria per l'elezione del Consiglio regionale della Calabria anno 2010, nella graduatoria dei non eletti per la lista avente il contrassegno "Scopelliti Presidente", nella quale era stato eletto il consigliere dimissionario On. Giovanni Emanuele Bilardi, è riportato quale primo dei non eletti il candidato Pietro Crinò;

VALUTATO:

CHE l'On. Ottavio Gaetano Bruni dal 1° maggio 2013, giusta comunicazione prot. n. 19842 del 30 aprile 2013, è stato nominato presidente del gruppo consiliare "U.D.C. - UNIONE DI CENTRO";

CHE l'On. Alfonsino Grillo dal 3 maggio 2013, giusta comunicazione prot. n. 20480 del 3 maggio 2013 è stato nominato presidente del gruppo consiliare "Scopelliti Presidente";

RITENUTO che a seguito delle suddette variazioni si è ulteriormente modificata la composizione dei gruppi consiliari;

VALUTATO, pertanto, di dover ulteriormente modificare la deliberazione n. 2 del 13 maggio 2010 e s.m.i.;

a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

— di modificare la deliberazione n. 2 del 13 maggio 2010 e s.m.i. secondo il seguente prospetto:

Popolo della Libertà	Scopelliti Presidente	Insieme per la Calabria - Scopelliti Presidente	U.D.C. Unione di Centro	Partito Democratico	Autonomia e Diritti	Italia dei Valori	Misto	Federazione della Sinistra
CHIAPPETTA	GRILLO	SERRA	BRUNI	PRINCIPE	LOIERO	DE MASI	BOVA	GUAGLIARDI
ALBANO	CRINÒ	CHIZZONITI	DATTOLO	ADAMO		GIORDANO	MIRABELLI	
CAPUTO	IMBALZANO		GALLO	AMATO		TALARICO D.	STILLITANI	
FEDELE	MAGARÒ		TALARICO F.	CICONTE			TRIPODI	
GENTILE	PARENTE		TREMATERRA	DE GAETANO				
MAGNO	PUGLIANO			FRANCHINO				
MINASI				GIAMBORINO				
MORRONE				GUCCIONE				
NICOLÒ				MAIOLO				
NUCERA				NACCARI CARLIZZI				
ORSOMARSO				SCALZO				
PACENZA				SULLA				
SALERNO								

Popolo della Libertà	Scopelliti Presidente	Insieme per la Calabria - Scopelliti Presidente	U.D.C. Unione di Centro	Partito Democratico	Autonomia e Diritti	Italia dei Valori	Misto	Federazione della Sinistra
SCOPELLITI								
TALLINI								
VILASI								

— di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali, al Settore Risorse Umane, al Servizio Bilancio e Ragioneria ed al Servizio Provveditorato Economato e Contratti per il seguito di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario **F.to Giovanni Fedele**

Il Presidente **F.to Francesco Talarico**

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – del 7 maggio 2013 n. 27

Approvazione "Obiettivi strategici 2013 - 2015" della struttura burocratica del Consiglio Regionale della Calabria.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante misure di "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO in particolare il titolo II relativo alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance;

CONSIDERATO che, nel disciplinare il ciclo di gestione della performance il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. prevede la redazione del Piano della performance al fine di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi che l'Ente intende perseguire nel triennio;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 16 del citato D. Lgs. 150/2009, gli ordinamenti delle Regioni devono essere adeguati ai principi contenuti negli articoli 3, 4 e 5, commi 2, 7, 9 e nell'articolo 15 comma 1, mentre vi trovano immediata applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 11, commi 1 e 3;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4 recante "Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell'amministrazione del Consiglio regionale" con la quale il Consiglio regionale della Calabria ha adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni del D. Lgs. 150/2009 prevedendo l'adozione progressiva di un sistema di misurazione e valutazione della performance;

CONSIDERATO:

CHE con deliberazione n. 113 del 28 dicembre 2012 è stato adottato il "Sistema di misurazione della performance del personale dirigenziale e del comparto" in attuazione della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4 che disciplina i presupposti e le regole del ciclo della performance individuando fasi, tempi, livelli di responsabilità e procedure operative;

CHE nel predetto atto deliberativo è stato individuato, quale indirizzo strategico dell'attività aimninistrativa dell'Ente "l'incremento del livello di efficacia e di efficienza volto ad un generale accrescimento della qualità delle attività realizzate";

CHE, in attuazione della normativa sopra richiamata e delle previsioni del sistema di misurazione della performance richiamato al punto precedente, è necessario definire gli obiettivi strategici che questo Ente intende perseguire e che costituiscono elemento imprescindibile per sviluppare in modo coerente la pianificazione strategica;

CHE con la predetta deliberazione l'Ufficio di Presidenza ha demandato al Segretario Generale l'elaborazione degli obiettivi strategici, da definire di concerto con i Dirigenti di Area, sentiti i i rispettivi Dirigenti di Settore/Servizio;

CHE gli obiettivi strategici da perseguire nel triennio 2013/2015 sono stati oggetto di confronto tra i Dirigenti di Area Funzionale nella riunione del 14 febbraio 2013, indetta dal Segretario Generale con nota prot. n. 7631 del 12 febbraio 2013;

CHE successivamente gli obiettivi strategici sono stati oggetto di confronto con l'OIV che, nella riunione tenutasi il 26 febbraio 2013, ha preso atto di quanto stabilito durante la riunione dei Dirigenti di Area Funzionale richiamata al punto precedente e, nella riunione del 4 marzo 2013, li ha validati e certificati ritenendoli attendibili sia sotto il profilo della concretezza che della verificabilità;

VALUTATO che per il triennio 2013/2015 è intenzione di questo Ufficio, anche alla luce delle indicazioni acquisite dai soggetti coinvolti, che vengano perseguiti gli obiettivi strategici riportati nell'allegato 1 "Obiettivi strategici 2013/2015" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

RITENUTO:

CHE sia necessario richiamare, quali linee guida che dovranno essere seguite per l'elaborazione degli obiettivi operativi da trasmettere all'Ufficio di Presidenza, le previsioni contenute nel sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con deliberazione di questo Ufficio n. 113 del 2012;

CHE, nello specifico gli obiettivi operativi dovranno essere strutturati secondo le indicazioni richiamate nell'allegato 1 e nell'allegato 3 del predetto sistema;

CHE, in particolare, la formulazione di ogni obiettivo operativo dovrà contenere il riferimento all'obiettivo strategico da realizzare, la descrizione dell'obiettivo proposto, la metodologia e le azioni che si intendono proporre, la descrizione delle fasi di attuazione, l'indicazione quali-quantitativa delle risorse umane

da impiegare nell'attività, l'eventuale budget necessario per la realizzazione dell'obiettivo, nonché gli indicatori di risultato e i relativi target;

PRECISATO che con successivo atto deliberativo verrà adottato il Piano della performance che dovrà individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definire, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

— di approvare gli "Obiettivi strategici 2013 - 2015" contenuti nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

— di stabilire che sulla base degli obiettivi strategici di cui al punto precedente verranno individuati dalla struttura burocratica, così come previsto dal "Sistema di misurazione della performance del personale dirigenziale e del comparto", gli obiettivi operativi per l'anno 2013 e verrà predisposto il Piano della performance che sarà approvato con successivo atto deliberativo di questo Ufficio;

— di demandare al Direttore/Segretario Generale tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione delle attività e delle procedure richiamate al punto precedente;

— di trasmettere copia del presente atto al Segretariato/Direttore Generale, ai Dirigenti delle Aree, al Dirigente del Settore Risorse Umane ed all'Organismo Indipendente di Valutazione per quanto di competenza, nonché, al Capo di Gabinetto per opportuna conoscenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario — *Il Presidente*
F.to Giovanni Fedele — **F.to Francesco Talarico**

DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE – del 7 maggio 2013 n. 28

Revoca deliberazione U.P. n. 236 del 05/11/2003 e deliberazione U.P. n. 52 del 06/09/2010.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO:

CHE il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate", ha innovato, in sostituzione della precedente normativa recata dal D.P.R. 20.04.1994 n.349, la disciplina delle procedure concernenti le cause di servizio e l'equo indennizzo;

CHE l'art.19 comma 5 del suddetto D.P.R. n.461/01 ha previsto che le Regioni provvedessero alla regolamentazione delle cause di servizio e dell'equo indennizzo, nell'ambito della propria autonomia legislativa ed organizzativa;

CHE, con deliberazione U.P. n. 236 del 5 novembre 2003, si è provveduto all'approvazione della regolamentazione relativa ai procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo afferenti i dipendenti del Consiglio regionale;

CHE l'art. 8 del regolamento sopra indicato prevede l'istituzione del Comitato di Verifica per la cause di servizio, formato da un numero di cinque componenti che devono essere scelti tra esperti della materia e, almeno, quattro medici, di cui due tra specialisti in medicina legale;

CHE, con deliberazione U.P. n. 52 del 6 settembre 2010, si è provveduto alla nomina dei componenti del Comitato di Verifica dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo per i dipendenti del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22.12.2011, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", all' art. 6, prevede l'abrogazione degli istituti relativi all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, facendo salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, nonché i procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia scaduto il termine di presentazione della domanda e quelli instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della medesima data;

RILEVATO: CHE si ravvisa la necessità di recepire quanto disposto dal succitato art. 6 del D.L. soprarichiamato;

CHE sono in corso di definizione i procedimenti presentati entro la data di entrata in vigore del decreto de quo e quelli instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della medesima data;

Su proposta della Direzione Generale-Segretariato Generale

A voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

— di revocare la deliberazione U.P. n. 236 del 5 novembre 2003, con la quale si è provveduto all'approvazione della regolamentazione relativa ai procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo afferenti i dipendenti del Consiglio regionale;

— di revocare la deliberazione U.P. n. 52 del 6 settembre 2010 avente per oggetto: "Nomina componenti Comitato di Verifica procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione equo indennizzo per i dipendenti del Consiglio regionale" a decorrere dall'1 giugno 2013;

— di trasmettere copia del presente atto al Sig. Presidente del Consiglio regionale, al Segretario Generale, al Servizio Bilancio e Ragioneria, al Settore Risorse Umane per gli aspetti di competenza, nonché ai componenti del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario — *Il Presidente*
F.to Giovanni Fedele — **F.to Francesco Talarico**

Regione Calabria
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 aprile 2012, n. 123

Legge Regionale 27/12/2012, n. 69 - Art. 36, comma 2, lettera a). Provvedimento di determinazione delle informazioni che le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, sono tenute a trasmettere.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i commi 2 e 3 dell'art. 36 della Legge Regionale 27/12/2012 n.69 e s.m.i. (L.R. n. 13/2013), che recitano come segue:

"2. Le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario:

a) trasmettono alla Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2013, le informazioni che le stesse sono tenute a fornire all'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, nonché le ulteriori informazioni economiche e trasportistiche determinate con provvedimento della Giunta regionale secondo le, modalità, anche telematiche, previste nello stesso provvedimento della Giunta Regionale;

b) utilizzano, a decorrere dall'1 maggio 2013, i sistemi telematici all'uopo predisposti dalla Regione per la gestione del rapporto contrattuale e per l'informazione al pubblico sugli orari dei servizi;

c) utilizzano, a decorrere dall'1 luglio 2013, sistemi per la localizzazione in tempo reale dei mezzi, di cui devono dotarsi in conformità alle prescrizioni tecniche determinate con provvedimento della Giunta regionale, ai fini dell'informazione in tempo reale all'utenza e della certificazione della percorrenza.

3. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non adempiono a quanto sopra previsto, secondo le modalità indicate".

Considerato:

— che ai sensi della lettera a) del comma 2 sopra riportato la Giunta regionale deve determinare con proprio provvedimento le ulteriori informazioni economiche e trasportistiche che le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale sono tenute a trasmettere;

— che è indispensabile disporre fin da subito delle informazioni di cui alla indicata norma di legge, al fine di riprogrammare i servizi per come previsto dall'art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

— che è inoltre opportuno poter disporre dei dati necessari per verificare il corretto espletamento dei servizi, valutandone anche regolarità e puntualità;

— che la legge regionale subordina l'erogazione dei contributi pubblici e dei corrispettivi dei contratti di servizio all'adempimento degli oneri di informazione specificati.

Ritenuto:

— i dovere individuare col presente provvedimento le informazioni che le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale sono tenute a trasmettere e il tempo massimo, entro il quale le società sono tenute alla risposta prima che si determini il divieto di erogazione previsto dal comma 3 dell'art. 36 della Legge Regionale 27/12/2012 n. 69;

— di demandare al Dipartimento competente la definizione delle modalità telematiche di trasmissione dei dati.

Su proposta dell'Assessore Regionale Luigi Fedele, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

1. Di individuare nelle seguenti le ulteriori informazioni economiche e trasportistiche, che le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale sono tenute a trasmettere alla Regione, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della Legge Regionale 27/12/2012 n. 69:

a) per uno o più specifici giorni, fino, a 1 anno antecedente alla richiesta, l'elenco delle corse programmate ed effettuate, con indicazioni relative al conducente e al mezzo utilizzato;

b) i dati relativi ai ricavi da traffico per ciascuna, linea o eventualmente, se richiesto dal Dipartimento, per frazione di linea (itinerario, diramazione, tratto fra due stazioni/fermate, ecc.), per. ciascun mese, con riepilogo annuale;

c) i dati di cui al punto b) per la frazione, di mese decorrente dal terzo giorno successivo alla notifica, fino al termine del mese.

d) i ricavi complessivi per ciascuna azienda per il 2012 e per il periodo già trascorso del 2013, qualora i dati di cui al punto b) non fossero disponibili per tali periodi.

2. Di prevedere che i dati richiesti debbano pervenire:

a) entro 10 giorni dalla richiesta;

b) entro 10 giorni, dopo il termine di ogni mese;

c) e) entro 10 giorni, dopo il termine del primo mese;

d) d) entro 15 giorni dalla notifica;

e che in caso di mancata trasmissione, dopo 5 giorni dalla messa in mora intervenga automaticamente il divieto di cui comma 3 dell'art. 36 della Legge Regionale 27/12/2012 n. 69, che può essere superato esclusivamente rinunciando in condizionatamente ad ogni corrispettivo dovuto per i servizi per i quali non è stato trasmesso il dato.

3. Di demandare al Dipartimento competente la definizione delle modalità telematiche di trasmissione dei dati, prevedendo comunque che in assenza di specifica definizione che il dato dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata.

4. Di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente alle società affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, ferroviario e su gomma.

5. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 06/04/2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza — *Il V. Presidente*
F.to: Zoccali — **F.to: Stasi**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 aprile 2013 n. 124

Rimodulazione del programma delle forniture di materiale rotabile da destinare ai servizi di trasporto pubblico d'interesse regionale da finanziarsi con utilizzo delle risorse di cui alla legge statale 27 dicembre 2006, nr. 296, art. 1, comma 1031, con modificazioni della deliberazione 3 marzo 2010, n. 192.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

— che al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale, la legge statale 27 dicembre 2006, nr. 296, con l'art 1, comma 1031, ulteriormente rifinanziata dalla legge statale 24 dicembre 2007, nr. 244, ha costituto apposito fondo da destinare all'acquisto di veicoli adibiti ai relativi servizi di trasporto pubblico;

— che il riparto del fondo di cui sopra, relativamente alle assegnazioni di cui al comma 1031, art. 1 della legge 296/2006, operato con decreto del Ministro dei Trasporti 3 dicembre 2007, n. 0004223, DIP 4, ha attribuito alla Calabria l'importo di € 10.587.980,00, che questa Giunta, con propria deliberazione 3 marzo 2010, n. 192, integrativa e modificativa della propria precedente deliberazione 26 maggio 2008, n. 368, ha integralmente destinato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario a scartamento ridotto (950 mm.) da destinare per i servizi di trasporto pubblico trasferiti alla competenza della Regione ai sensi del decreto. legislativo 422/1997, art. 8, in atto gestiti da Ferrovie della Calabria s.r.l.;

— che in data 5 ottobre 2010 è stato stipulato l'atto modificativo della convenzione 29 luglio 2008 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Calabria ai fini dell'erogazione delle risorse previste dall'art. 1, c. 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

— che il prima menzionato atto modificativo è stato approvato con decreto del Direttore Generale del TPL del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/12/2010, n. 4272;

— che ad oggi non è stata concretizzata alcuna parte del programma sopra indicato, programma richiedente un investimento non inferiore ad € 14.117.306,67 (di cui non meno di € 3.529.326,67 a carico del soggetto gestore), con l'acquisto di quattro convogli ferroviari a doppia cassa, ad aderenza mista, a trazione diesel-elettrica, con capacità complessiva di 200 posti (100 seduti e 100 in piedi), come meglio specificato nella propria deliberazione 192/2010, a causa delle, note difficoltà, oggi incorso di superamento ma che richiedono ulteriori complessi adempimenti, di Ferrovie della Calabria s.r.l. soggetto gestore, oggetto delle previsioni e disposizioni ex art. 16, c. 4, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83" convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

— che i complessi adempimenti richiesti dalla normativa sopra richiamata in parte sono stati attuati (Accordo di programma, acquisizione delle quote) in parte sono da attuare, in particolare sono da attuare tutte quelle azioni finalizzate ad una completa ristrutturazione tale da assicurare l'esercizio del trasporto pubblico, su gomma e su ferro, ed il mantenimento dell'infrastruttura e degli impianti in condizioni tali da assicurare un adeguato equilibrio onde scongiurare il ricrearsi di situazioni deficitarie che non potrebbero trovare ulteriori sistemazioni per cui si ritiene dover contenere l'investimento per rotabili ferroviari almeno di un terzo, con pari riduzione della quota a carico di Ferrovia della Calabria s.r.l. prevedendo che detto terzo dell'investimento sia destinato all'acquisto di autobus del tipo previsto con beneficiari le aziende che gestiscono trasporto pubblico locale d'interesse regionale e locale;

Ritenuto:

— di rideterminare l'investimento complessivo, che si riconferma in almeno € 14.117.306,67 (di cui non meno di € 3.529.326,67 a carico dei soggetti gestori):

– per € 9.411.537,78 per l'acquisto non più di quattro convogli ferroviari del tipo indicato nella propria deliberazione 192/2010, bensì, pure tenuto conto che l'originaria convenzione risale al 2008, di due (con un investimento, come prima precisato, non inferiore ad € 9.411.537,78 di cui non meno di € 2.352.884,11 a carico di FC s.r.l. ed € 7.058.653,33 a carico della quota ex comma 1031, art. 1 della legge 296/2006)

– per la rimanente quota di un terzo, cioè un investimento di almeno € 4.705.768,89 (di cui non meno di € 1.176.442,06 a carico delle aziende soggetti gestori dei servizi di Trasporto di TPL ed € 3.529.326,67 a carico della quota ex comma 1031, art. 1 della legge 296/2006) ad acquisto di autobus del tipo previsto;

– di confermare i convogli ferroviari già individuati con la deliberazione n. 192/2010, e cioè a doppia cassa, ad aderenza mista (naturale e/o cremagliera), a trazione diesel-elettrica, a scartamento ridotto (950 mm.), con capacità complessiva di 200 posti (100 seduti e 100 in piedi) come meglio specificato nella propria deliberazione 192/2010, e gli autobus quelli ad alimentazione diesel con omologazione Euro 5 o superiore, EEV, con FAP e DOBD, o con alimentazione CNG, GPL, biocarburanti;

– Dato atto che i rotabili ferroviari acquistati con le risorse di cui sopra, come già precisato nella deliberazione 192/2010, saranno di proprietà di Ferrovie della Calabria, e gli autobus delle aziende soggetti gestori di trasporto pubblico locale d'interesse regionale e locale che saranno individuate e che sugli stessi veicoli, siano essi convogli ferroviari o siano essi autobus, sarà imposto, il vincolo di reversibilità a favore della regione Calabria previo riscatto della quota residua d'investimento da parte di Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle aziende gestrici di trasporto pubblico locale, nonché che i veicoli di che trattasi devono essere utilizzati esclusivamente per servizi di trasporto pubblico ed in ambito territoriale regionale;

– Visti:

— il decreto legislativo 422/1997 e successive modificazioni;

— la legge regionale n. 23/1999 e s.m.i.;

— la legge regionale n. 18/2006;

— la convenzione 29 luglia 2008 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Calabria ai fini dell'erogazione delle risorse previste dall'art. 1, e 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art. 8 che ne prevede la rimodulazione nonché l'atto modificativo stipulato in data 5 ottobre 2010 ed approvato con decreto del Direttore Generale del TPL del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/12/2010, n. 4272;

— il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e successive modificazioni.

Su proposta dell'Assessore Regionale Luigi Fedele, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto.

DELIBERA

1. Di modificare la propria deliberazione 3 marzo 2010, n. 192, destinando l'investimento riveniente dalla legge statale 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 1, comma 1031, rifinanziata dalla legge statale 24 dicembre 2007, n. 244 (oggetto della convenzione 29 luglio 2008 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Calabria e successivo atto modificativo) riconfermato nel suo valore complessivo in almeno € 14.117.306,67:

– per 2/3, cioè € 9.411.537,78 (di cui non meno di € 2.352.884,11 a carico di FC s.r.l. ed € 7.058.653,33 a carico della quota ex comma 1031, art. 1 della legge 296/2006) all'acquisto di due convogli ferroviari del tipo indicato nella propria citata deliberazione n. 192/2010;

– per 1/3, cioè € 4.705.768,89 (di cui non meno di € 1.176.442,06 a carico delle aziende soggetti gestori dei servizi di trasporto di TPL ed € 3.529.326,67 a carico della quota ex comma 1031, art. 1 della legge 296/2006) per acquisto di autobus del tipo previsto ed idoneo per i servizi di trasporto pubblico locale ad alimentazione diesel con omologazione Euro 5 o superiore, EEV, con FAP e DOBD, o con alimentazione CNG, GPL, biocarburanti;

2. Di confermare quanto già deliberato in merito alla proprietà dei mezzi e al vincolo di reversibilità in favore della Regione, nonché del vincolo di utilizzo per i servizi di T.P.L.;

3. Di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e LL.PP, o altro Dirigente da egli delegato, a sottoscrivere atto modificativo è integrativo della convenzione stipulata in data 10/12/2008, meglio identificata nella narrativa del presente atto;

4. Di incaricare le competenti strutture del Dipartimento Infrastrutture e LL.PP, cui fa capo il Settore "Trasporto Pubblico Locale - PRT - Reti Immateriali" per l'esecuzione della presente deliberazione;

5. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 06/04/2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza
F.to: Zoccali

Il V. Presidente
F.to: Stasi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 maggio 2013 n. 159

Legge 19 ottobre 1998, n. 366. Elenco delle priorità del "Piano regionale degli interventi sulla mobilità ciclistica". Approvazione Programma Regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

— Che la legge 19 ottobre 1998, n. 366 recante "norme per finanziamento della mobilità ciclistica", finanzia e autorizza le regioni ad interventi finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo della mobilità ciclistica;

— Che con Decreto Ministeriale del 31 dicembre 2003 pubblicato in G.U. n. 100 del 20 aprile 2004, nella ripartizione dei fondi previsti dal finanziamento della legge 366/98, è stata assegnata alla Regione Calabria la somma di € 153.350,39 quale limite di impegno quindicennale a partire dall'anno 2002;

— Che il Ministero, per l'attivazione dei fondi stanziati con lo stesso decreto, invita le regioni a voler approvare apposita graduatoria degli interventi;

— Che i comuni di seguito elencati hanno presentato specifica domanda corredata con la seguente documentazione:

1. Comune di Curinga (CZ), Progetto per la realizzazione pista ciclabile Acconia - Mare. Importo complessivo progetto 6 500.000,00, con la seguente documentazione allegata:

a) progetto preliminare;

b) copia deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 27 marzo 2012, ad oggetto: "Realizzazione pista ciclabile Acconia - mare. Approvazione progetto preliminare e richiesta finanziamento";

2. Comune di Cosenza. Lavori di riqualificazione Viale Giacomo Mancini e piste ciclabili annesse. Importo progetto stralcio per il quale si chiede il finanziamento € 82.080,00, con la seguente documentazione allegata:;

a) progetto preliminare;

b) copia deliberazione Giunta Comunale n. 56 dell'11 giugno 2012, ad oggetto: "Approvazione progetti e studi di fattibilità per la formulazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2012 - art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 1021/IV del 9 giugno 2005";

3. Comune di Rombiolo (VV). Progetto per la realizzazione della pista ciclabile "Vena dei Monaci Gelso Guerrieri con collegamento antico convento dei Cappuccini nel Comune di Rombiolo". Importo € 390.000,00, con la seguente documentazione allegata;

a) progetto definitivo;

b) Copia della deliberazione della G.C. n. 95 del 02/10/2012, ad oggetto: "Riapprovazione progetto definitivo compreso progettazione per la sicurezza per i lavori di realizzazione pista ciclabile in località Vena dei Monaci - Gelso Guerrieri con collegamento Convento dei Cappuccini del comune di Rombiolo". Rimodulazione Progetto definitivo a seguito di finanziamento. Importo € 390.000,00;

Che alla data del 31 marzo del corrente anno, termine ultimo previsto per le richieste di cofinanziamento art. 5 della L. R. 16/2003, non sono pervenute ulteriori richieste oltre a quelle su elencate;

Che il Settore Trasporto Pubblico Locale, attraverso i propri uffici, ha effettuato le opportune istruttorie dei progetti su elencati.

Ritenuto:

— quindi, di dover redigere l'elenco degli interventi da ammettere a contributo da finanziare, compatibilmente, con le risorse assegnate dallo Stato e, stabilito nella misura massima del 50% dell'intervento;

— di dover evitare l'attivazione delle procedure per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie in quanto produrrebbero un inutile aggravio di spesa contrario al principio di economicità considerato che sul capitolo di competenza risultano già disponibili le somme necessarie per la quota parte di cofinanziamento.

Vista

— la L. R. 30 ottobre 2003, n. 16 "Incentivazione del trasporto ciclistico in Calabria".

— la L. R. n. 71 del 27/12/2012, mediante la quale si approva il Bilancio di Previsione 2013;

Attestato dai competenti uffici che ai sensi dell'art. 4 della LR 47/2011, per il riparto di cui trattasi, si è riscontrata la copertura della spesa per la quota prevista sul bilancio regionale, nello specifico sul cap. 23010307.

Su proposta dell'Assessore, Onde Luigi Fedele, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto, relatore il Presidente;

DELIBERA

1. Di approvare il piano di riparto di seguito specificato, che rappresenta per l'anno in corso "l'elenco degli interventi sulla mobilità ciclistica" (L. R. 16/2003), con le prescrizioni contenute nelle relative schede istruttorie;

Piano Regionale di riparto per la mobilità ciclistica - Legge 366/98						
N.	Comune beneficiario	Prov.	Descrizione intervento proposto	Importo Ammissibile - lotto funzionale in Euro	Quota a carico dell'Ente attuatore in Euro	Quota a carico della L. 366/98 in Euro
1	Curinga	CZ	Progetto per la realizzazione pista ciclabile Acconia - Mare	500.000,00	250.000,00	250.000,00
2	Cosenza	CS	Lavori di riqualificazione Viale Giacomo Mancini e piste ciclabili annesse.	82.080,00	41.040,00	41.040,00
3	Rombiolo	VV	Realizzazione della pista ciclabile "Vena dei Monaci Gelso Guerrieri con collegamento antico convento dei Cappuccini nel Comune di Rombiolo".	390.000,00	195.000,00	195.000,00

2. Di assegnare il termine di 90 giorni, dalla notifica della presente, quale termine ultimo utile, per la trasmissione della documentazione necessaria relativa al perfezionamento dell'impegno della quota parte di cofinanziamento, precisando che, in caso di inadempimento nel termine suddetto, l'ente sarà escluso, senza ulteriori adempimenti, dalla graduatoria di cui sopra;

3. Di stabilire nella misura del 50% la quota a carico dell'Ente beneficiario;

4. Di demandare al Dipartimento Infrastrutture e LL.PP. i compiti e le funzioni relative alla predisposizione delle convenzioni regolanti il rapporto tra la Regione Calabria e l'ente armatore, ivi compreso l'impegno di spesa ammontante complessivamente ad Euro 486.040,00 che graverà sul cap.23010307;

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 04 settembre 2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza *Il Presidente*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 maggio 2013 n. 173

Servizi di trasporto pubblico locale su gomma: programmazione dei servizi per l'anno 2013; approvazione schema di contratto di servizio.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso, in ordine alla programmazione dei servizi per l'anno 2013:

— che l'art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 1 c. 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

– ha istituito a decorrere dall'anno 2013 il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;

– prevede che i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e

delle Finanze e d'intesa con la Conferenza Unificata (ad oggi non ancora pubblicato sulla GURI), nonché finalizzati ad incentivare le Regioni e gli Enti Locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale

— che il comma 4 dell'art. 36 della legge regionale n. 69 del 2012 stabilisce che: "lo stanziamento, dei capitoli di spesa pertinenti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 costituisce limite inderogabile all'assunzione di obbligazioni giuridiche verso i terzi per il medesimo esercizio finanziario 2013";

— che, le risorse disponibili per i servizi nell'anno 2013 per i servizi di TPL sono state rimodulate come segue con D.G.R. n 91 del 21/03/2013:

– capitolo 23010248 con la denominazione "Quota del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale da destinare alle Aziende di trasporto, pubbliche e private, che esercitano i servizi su gomma (articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)" con stanziamento, in termini di competenza e cassa, di 86.473.867,61 Euro;

– capitolo 23010249 con la denominazione "Quota del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale da destinare al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro relativi al Settore del Trasporto Pubblico Locale (articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)" e lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di 13.727.000,00 Euro;

– capitolo 23010511 con la denominazione "Quota del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale da destinare all'attuazione dei servizi su ferro eserciti da Ferrovie della Calabria, conferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni (artìcolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)" e lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di 27.000.000,00 Euro;

– capitolo 23010512 con la denominazione "Quota del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale da destinare alla gestione dei servizi ferroviari in concessione alla Società FS SPA conferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 (articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)" e lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di 85.250.000,00 Euro;

— che sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa:

– sul capitolo 2222107 con la denominazione "Spese per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose" per Euro 15.608.040,86 Euro, con Decreto n. 621 del 18/01/2013;

– sul capitolo 23010248 con la denominazione "Quota del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale da destinare alle Aziende di trasporto, pubbliche e private, che esercitano i servizi su gomma (articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228" per Euro 15.309.205,44, con Decreto n. 5486 del 08/04/2013;

— che con Decreto Dirigenziale n. 5621 dell'11.04.2013, è stata effettuata una ricognizione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Considerato, per quanto sopra premesso:

— che, le risorse disponibili per l'anno corrente per i servizi su gomma sono pari ad Euro 102.081.908,47;

— che è opportuno apportare le seguenti modifiche ai servizi:

– incrementare a decorrere dall'1 giugno 2013 i servizi della linea regionale n. 288-B, per due coppie di corse giornaliere sul percorso Reggio Calabria Aeroporto - Villa S.G, per via dell'incertezza legata alla prosecuzione del servizio Metromare dello Stretto, di competenza statale;

– che il fabbisogno per mantenere i servizi (attuali) così come individuati nel decreto di ricognizione e modificati con quanto previsto al punto precedente, per l'intero anno è pari a non oltre Euro 129.417.510,81;

– che le risorse necessarie per effettuare i suddetti servizi fino al mese di luglio sono pari ad Euro 77.207.142,21 e che residuano Euro 24.874.766,26 per effettuare i servizi dall'1 agosto fino alla data del 31 dicembre 2013;

– che pertanto è necessario ridurre dal mese di agosto i servizi in misura di circa il 52%;

– che è comunque necessario procedere a riprogrammare i servizi per come previsto dall'art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previa pubblicazione del DPCM;

Ritenuto:

— di approvare, in applicazione delle L.R. n. 67/2012 e n. 69/2012 il programma di esercizio dei servizi di T.P.L. per l'anno 2013 (da allegare al contratto ai sensi della L.R. n. 67/2013),così determinato:

— per il periodo fino ai 31/07/2013 come risultante dalla ricognizione di cui ai sopra citato Decreto Dirigenziale n. 5621 del 11.04.2013, con la modifica dei servizi della linea regionale n. 288-B, per due coppie di corse giornaliere sul percorso Reggio Calabria Aeroporto - Villa S.G. a decorrere dall'1 giugno 2013;

— per il periodo rimanente dell'anno fino al 31/12/2013 applicando ai servizi le modifiche che verranno determinate con successivo provvedimento della Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento competente, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica della presente;

— di dover attribuire la massima priorità al raggiungimento della premialità prevista dall'art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i.;

— di impegnare a copertura dei contratti di servizio fino al 31/07/2013 la somma di Euro 46.289.895,91 e la residua somma

pari ad Euro 24.874.766,26 per garantire i servizi fino alla data del 31/12/2013, come riprogrammati dalla Giunta Regionale ai punti precedenti, imputandoli sul capitolo 23010248.

Premesso, in ordine al rapporto contrattuale con i soggetti gestori:

— che l'art. 2, comma 3, della L.R. n. 67/2012 stabilisce che i servizi da espletare debbano essere previsti in apposito atto integrativo dei contratti di servizio;

— che le associazioni di categoria, ASSTRA e ANAV, ed alcuni affidatari in varie note ed incontri hanno richiesto o proposto alcune modifiche alle clausole contrattuali;

— che conseguentemente il Dipartimento preposto ha redatto l'allegato schema di contratto di servizio, con scadenza al 31 luglio 2013;

— che in particolare il contratto di servizio, anche su richiesta dei soggetti gestori:

– introduce la compensazione delle agevolazioni tariffarie, quantificandola nel 50% degli importi a tale titolo liquidati nell'anno 2004, tenuto conto dell'intervenuta L.R. 28 dicembre 2006, n. 18 che ha ridotto il numero dei beneficiari;

– prevede l'adeguamento inflattivo dei corrispettivi dei servizi su gomma, ai sensi della Legge Regionale n. 18/2006, art. 3, comma 4, nella misura massima consentita del 1,5% (DEF 2013, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 10.04.2013), per un incremento complessivo (dal 2008 al 2013) dei valori di cui alla Legge Regionale n. 18/2006, art. 3, comma 4, dato da un coefficiente moltiplicativo 1,09559783195041;

Ritenuto di dovere approvare l'allegato schema di contratto di servizio.

Su proposta dell'Assessore Regionale Luigi Fedele, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto, ed in particolare:

— sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 43 della L.R. n. 8/2002;

— sulla copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47.

DELIBERA

1. Di approvare, in applicazione delle L.R. n. 67/2012 e n. 69/2012, il programma di esercizio dei servizi di T.P.L. per l'anno 2013 (da allegare al contratto ai sensi della L.R. n. 67/2013), così determinato:

– per il periodo fino al 31/07/2013 come risultante dalla ricognizione di cui al sopracitato Decreto Dirigenziale n. 5621 dell'11.04.2013, con le modifiche di cui nella narrativa;

– per il periodo rimanente dell'anno fino al 31/12/2013 applicando ai servizi le modifiche che verranno determinate con successivo provvedimento della Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento competente, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica della presente;

2. Di approvare l'allegato schema di contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.

3. Di impegnare a copertura dei contratti di servizio fino al 31/07/2013 la somma di Euro 46.289.895,91 e la residua somma pari ad Euro 24.874.766,26 per garantire i servizi fino alla data del 31/12/2013, come riprogrammati dalla Giunta Regionale in conformità ai punti precedenti, imputandoli sul capitolo 23010248, come da proposta d'impegno n. 09-1116 del 07-05-2013 generata telematicamente e allegata al presente atto.

4. Di disporre la liquidazione della trimestralità anticipata, nei limiti dei corrispettivi maturati fino alla notifica della presente ai soggetti gestori.

5. Di subordinare il pagamento degli ulteriori corrispettivi alla regolare stipula del contratto, secondo lo schema allegato, entro 10 giorni dalla notifica della presente, precisando che la mancata sottoscrizione da parte dei gestori attuali esonera la Regione Calabria da ogni obbligo di corresponsione dei corrispettivi.

6. Di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento competente alle società affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale e ai Comuni ove è previsto servizio di trasporto pubblico urbano.

7. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 06/04/2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza *Il Presidente*

(segue allegato)

Repertorio n. del

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Tra

La Regione Calabria in persona del Dirigente pro tempore del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, _____ nato a _____ il _____ e residente, per la carica, in Catanzaro, via _____, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta regionale _____, qui di seguito denominata **Ente affidante**

e

la Società Consortile a responsabilità limitata "_____" in persona del suo rappresentante legale, _____, nato/a a _____ il _____ e residente, per la carica, in _____, via _____, qui di seguito denominata **Gestore**

Premesso che

a) conformemente a quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 422/97, il Gestore ha regolarmente presentato domanda di prosecuzione dei servizi ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 18/2006;

b) il Gestore ha mantenuto ad oggi, senza soluzione di continuità, l'affidamento dei servizi;

c) in particolare nel 2012 i servizi sono stati programmati con D.G.R. n. 147/2012 e seguenti, e le parti prendono atto che tali provvedimenti sono stati oggetto di ricorso amministrativo da parte del Gestore (se ricorre il caso);

d) l'art. 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto che "*A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012*";

e) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, la Regione Calabria con deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 28.9.2012 ha individuato i bacini ottimali ed omogenei per i servizi di trasporto pubblico locale;

f) ~~in particolare, con la deliberazione regionale n. 419/2012 sono stati individuati~~ "*due bacini di area vasta per i servizi automobilistici, bacino nord e bacino sud, derivanti dalla suddivisione del territorio regionale rispetto alla SS 280 (allegato 2), che sono relativi a tutti i servizi su gomma non ricompresi nei bacini di area urbana*" e "*tre bacini di area urbana per i servizi automobilistici e su impianti fissi, corrispondenti agli ambiti territoriali di Catanzaro-Lamezia Terme, Cosenza e Reggio Calabria (allegato 3), che sono relativi a tutti i servizi su gomma urbani e sub-urbani e su impianti fissi, e inoltre ai servizi extraurbani completamente interni al territorio del bacino, con funzione prevalente di collegamento interno*";

g) l'art. 2, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 67, ha stabilito "*Al fine di assicurare l'organizzazione e la gestione del servizio pubblico di trasporto su gomma e ferro in conformità all'articolo 3 bis decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, e al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nonché per fronteggiare l'interruzione o pericolo imminente di interruzione del servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, par. 2 e 5 del Regolamento CEE 1370/2007, i soggetti che espletano il servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestirlo, anche oltre le scadenze, fino al subentro del nuovo gestore di ambito o bacino territoriale ottimale e comunque per un periodo complessivamente non superiore ai due anni; la Giunta regionale adotta gli atti necessari ad assicurare la continuità dei predetti servizi, ed in particolare determina per ciascun anno entro 45 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, fatte salve successive rimodulazioni, i servizi da espletare da prevedersi in apposito atto integrativo dei contratti di servizio; nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente comma*";

h) il comma 3 ed il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23 (Norme per il trasporto pubblico locale) sono stati modificati dalla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 67, e prevedono rispettivamente che: "*L'affidamento dei servizi avviene in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente nella cui cornice gli indirizzi vincolanti sulle modalità di affidamento prescelte possono essere disposti negli strumenti di pianificazione e programmazione di competenza regionale*", nonché "*i contratti di servizio sono predisposti in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. Indirizzi e schemi vincolanti in materia possono essere disposti negli strumenti di pianificazione e programmazione di competenza regionale, nel rispetto delle procedure e delle garanzie di partecipazione a tutela dei soggetti coinvolti previste dalla normativa vigente*";

i) che il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 67/2012 prevede che "*nelle more dell'approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla normativa regionale gli indirizzi*" gli schemi dei contratti di servizio sono determinati con provvedimento della Giunta regionale;

j) in ottemperanza a quanto previsto nel comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 67/2012 la Giunta regionale ha adottato la deliberazione _____ con la quale sono stati determinati per l'anno 2013, fatte salve successive rimodulazioni, i servizi da espletare nei limiti delle risorse disponibili secondo la normativa vigente;

k) le parti riconoscono che l'esercizio dei diritti di trasporto pubblico locale è disciplinato dal presente contratto di servizio, in cui vengono definiti reciprocamente impegni ed obblighi tra Ente Affidante e Gestore, ed in particolare vengono stabiliti obiettivi di miglioramento degli standard qualitativi del servizio e del livello di soddisfazione dell'utenza;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue

Art. 1
Durata

1. Il presente contratto decorre dalla data del 1 gennaio 2013 e fino al 31 luglio 2013.
2. Alla scadenza del termine il contratto s'intende risolto di diritto. Solo laddove vi sia la richiesta dell'Ente affidante, formalizzata con provvedimento della Giunta Regionale, il Gestore è obbligato a garantire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2013, conformemente ai programmi di esercizio all'uopo stabiliti dalla Giunta regionale, con una percorrenza (vett×km per fascia) aggiuntiva rispetto al monte servizi definito al comma 2 dell'art. 2.
3. In ogni caso, la durata del contratto si conforma alle disposizioni normative vigenti.
4. Alla Regione, in qualità di Ente affidante, potrà subentrare un Ente locale, mediante la stipula di un nuovo contratto avente ad oggetto la totalità o parte dei servizi di cui all'art. 2, restando impregiudicata la durata dell'affidamento e le condizioni previste nel presente contratto.

Art. 2
Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente contratto l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al [estremi del provvedimento], e alle successive modifiche che eventualmente interverranno, nei quali sono indicati, per ogni collegamento: descrizione dell'itinerario e delle fermate, lunghezza dell'itinerario, numero delle corse, periodicità e giorni di servizio, produzione in vett×km.
2. Il monte servizi di trasporto oggetto del presente contratto è pertanto costituito da _____ vett×km, tenendo conto delle variazioni intervenute dal 1 gennaio ad oggi, così suddivisi in fasce:
   - _____ bus×km ricadenti nella prima o seconda fascia extraurbana di appartenenza, così come definite ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 18/2001;
   - _____ bus×km ricadenti nella terza fascia extraurbana di appartenenza, così come definita ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 18/2001;
   - _____ bus×km ricadenti nella quarta fascia extraurbana di appartenenza, così come definita ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 18/2001;
   - _____ bus×km ricadenti nella quinta fascia extraurbana di appartenenza, così come definita ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 18/2001;
   - _____ bus×km ricadenti nella sesta fascia extraurbana di appartenenza, così come definita ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 18/2001;
   - ~~_____ bus×km ricadenti nella prima fascia urbana di appartenenza,~~ così come definita ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 18/2001;
   - _____ bus×km ricadenti nella seconda fascia urbana di appartenenza, così come definita ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 18/2001;
   - _____ bus×km ricadenti nella quarta fascia urbana di appartenenza, così come definita ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 18/2001;
   - _____ vett×km, per il servizio offerto dalla funicolare terrestre operante in Catanzaro, ai sensi della D.G.R. 23 febbraio 2008, n. 72.
3. Il monte servizi di cui al punto 2 è stato calcolato sulla base dei giorni di esercizio convenzionalmente fissati in: corse giornaliere: 365 giorni; corse feriali: 303 giorni; corse scolastiche 200 giorni; corse stagionali sulla base del periodo.
4. Le modifiche che eventualmente interverranno devono essere disposte con formale provvedimento, che potrà assumere esclusivamente la forma della Delibera di Giunta Regionale o del Decreto Dirigenziale.

Art. 3
Corrispettivi e compensazioni

1. L'Ente affidante si impegna a corrispondere al Gestore per i servizi di trasporto pubblico oggetto del presente contratto, un corrispettivo pari ad Euro _____ (_____/_____), così determinato per il 2013 ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 18 del 28/12/2006:
   - € 1,676264 per ogni bus×km, ricadente nella prima o seconda fascia extraurbana di appartenenza, così come definite ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 18/2001;
   - € 1,785824 per ogni bus×km, ricadente nella terza fascia extraurbana di appartenenza, così come definita ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 18/2001;
   - € 1,961120 per ogni bus×km, ricadente nella quarta fascia extraurbana di appartenenza, così come definita ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 18/2001;
   - € 2,026855 per ogni bus×km, ricadente nella quinta fascia extraurbana di appartenenza, così come definita ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 18/2001;
   - € 2,333623 per ogni bus×km, ricadente nella sesta fascia extraurbana di appartenenza, così come definita ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 18/2001;
   - € 2,081635 per ogni bus×km, ricadente nella prima fascia urbana di appartenenza, così come definita ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 18/2001;
   - € 2,245975 per ogni bus×km, ricadente nella seconda fascia urbana di appartenenza, così come definita ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 18/2001;
   - € 2,782818 per ogni bus×km, ricadente nella quarta fascia urbana di appartenenza, così come definita ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 18/2001;
   - € 9,948179 per ogni vett×km, per il servizio offerto dalla funicolare terrestre operante in Catanzaro, ai sensi della D.G.R. 23 febbraio 2008, n. 72.
2. Nel corrispettivo sopra indicato sono ricomprese le compensazioni economiche derivanti da ogni eventuale altro obbligo di servizio previsto nelle norme e nel contratto, imposto ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 19.11.1997, n. 422. Fanno eccezione gli obblighi di cui all'art. 22 della L.R. n. 23/1999 e s.m.i. e alla L.R. n. 14/2004 e s.m.i. Al fine di determinare la compensazione dovuta per tali obblighi, si adotta un regime forfettario che si quantifica in:
   - Euro 0,031 per ogni vett×km di servizi urbani;
   - Euro 0,0049 per ogni vett×km di servizi extraurbani.
3. L'importo del corrispettivo come sopra determinato, ai commi 1 e 2, verrà erogato in rate trimestrali costanti, ciascuna entro il trimestre di riferimento, con accredito su conto corrente bancario indicato dal Gestore, previa presentazione di corrispondente

fattura. Decorso l'intero periodo entro cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento si applicheranno gli interessi per tardivo pagamento ai sensi del D.lgs. n. 231/2002.

4. Sul corrispettivo dovuto su base annua viene trattenuta una quota pari al 2,5% che sarà erogata entro il semestre successivo al termine di ciascun anno solare, previa attestazione e verifica dell'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali. La trattenuta potrà essere incrementata qualora sia accertata o prevedibile una minore produzione rispetto ai servizi programmati, a meno di presentazione da parte del Gestore di garanzia fideiussoria in quest'ultimo caso di prevedibilità.
5. Il corrispettivo dovuto deve ritenersi al netto dei ricavi della vendita dei titoli di viaggio, di ogni entrata ricavata da ulteriori iniziative dell'azienda e di valorizzazioni commerciali che competono al Gestore.
6. In aggiunta al corrispettivo di cui sopra viene erogata l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura di legge.
7. Ai sensi dell'articolo 1, co. 5, del Regolamento Comunitario n. 1893/91, il Gestore si obbliga a tenere una contabilità separata relativa al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi.
8. Il Gestore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.
9. Le parti prendono atto che il corrispettivo di cui ai commi 1 e 2 è inderogabile nel suo massimo, fatta salva la variazione dei programmi di esercizio disposta esclusivamente nelle modalità di cui al comma 3 dell'art. 2. La presente disposizione prevale su ogni altra disposizione contrattuale.

Art. 4

Variazione dei servizi temporanee, sperimentali o per cause di forza maggiore

1. Il presente articolo regola le variazioni dei servizi temporanee, sperimentali o per cause di forza maggiore, che non comportano una modifica permanente dei programmi di esercizio. Tali variazioni, qualora rientrino nelle fattispecie e nei limiti di tolleranza specifica di cui ai successivi commi, comportano l'invarianza nell'erogazione del corrispettivo entro il limite del 2% in più o in meno.
2. Il superamento del limite del 2% in meno comporta la rideterminazione del corrispettivo, conformemente ai servizi effettivamente svolti. Nel caso in cui il limite del 2% in meno non venga superato, il corrispettivo viene comunque rideterminato in riduzione per quanto eccede i limiti di tolleranza specifica nel seguito stabiliti al comma 6, lettere b) e c).
3. Nel caso di prevedibile superamento del limite del 2% in più, il Gestore, previa trasmissione di apposita relazione in cui dimostra tale prevedibilità, propone un programma di esercizio rimodulato nei limiti dell'importo di cui all'art. 3. L'Ente Affidante si esprime entro 30 giorni, ed in caso di silenzio la proposta di programma di esercizio è vigente a decorrere dal primo lunedì successivo al 40-esimo giorno.
4. L'Ente Affidante può apportare giustificate variazioni dei servizi finalizzate alla sperimentazione del miglioramento dell'offerta all'utenza o per cause eccezionali. Le variazioni di cui al presente comma, che si protraggono oltre i tre mesi, possono essere disdettate dal Gestore con preavviso di 30 giorni.
5. Il Gestore può apportare variazioni temporanee ai servizi per le seguenti cause:
   a) modifiche a titolo temporaneo della percorribilità delle strade, da comunicarsi nell'immediatezza all'Ente affidante per l'eventuale convalida delle stesse;
   b) effettuazione di corse aggiuntive ai sensi dell'art. 9, comma 11, con limite di tolleranza specifico dello 0,50% del corrispettivo, a condizione che ciò sia comunicato all'Ente affidante, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nell'immediatezza e con riepilogo settimanale.
6. Le ulteriori modifiche contemplate dal presente articolo sono:
   a) variazione dei giorni festivi e del calendario scolastico;
   b) scioperi, con limite di tolleranza specifico dello 0,50% del corrispettivo, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia;
   c) cause di forza maggiore, anche imputabili al gestore, con limite di tolleranza specifico dello 0,20% del corrispettivo.
7. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, e le disposizioni previste negli altri articoli, inclusa l'applicazione delle sanzioni, ogni riduzione di offerta non autorizzata dall'Ente affidante comporta la riduzione proporzionale del corrispettivo.

Art. 5

Revisione del contratto

1. Si fa luogo alla revisione del presente contratto nel caso in cui si renda necessario apportare sensibili variazioni al programma di esercizio, tale da variarne il corrispettivo corrispondente in misura superiore al limite del 15%, in più o in meno, del corrispettivo previsto nel presente contratto al comma 1 dell'art. 3. Tale limite è temporaneamente ridotto al 10% fino al 30 giugno 2013.
2. Si fa luogo, altresì, alla revisione del presente contratto nel caso di variazione del sistema tariffario e ove intervengano mutamenti legislativi nella disciplina delle agevolazioni tariffarie. Verificandosi tale evenienza, l'ammontare delle compensazioni spettanti all'impresa sarà rideterminato in relazione alle modifiche intervenute.
3. Non costituisce causa di revisione del contratto l'adeguamento dei corrispettivi nei limiti dell'inflazione programmata, eventualmente disposto con Deliberazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/2008.

Art. 6

Struttura tariffaria

1. I servizi verranno eserciti con applicazione delle tariffe in vigore, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 11/08/2011.
2. Si intendono altresì vigenti le specifiche tariffe approvate dalla Giunta Regionale nei casi di integrazione tariffaria, nei limiti e con le previsioni di cui alla sopra citata D.G.R. n. 362 del 11/08/2011.

Art. 7

Orari e fermate

1. I servizi verranno assicurati rispettando le fermate previste dai programmi di esercizio di cui all'art. 2 comma 1 , e gli orari autorizzati, garantendo la regolarità delle corse, la sicurezza e gli standard minimi di qualità di cui al successivo art. 9.
2. Il Gestore, per i servizi extraurbani, garantisce l'aggiornamento del sistema informativo regionale dell'offerta di trasporto, con specifico riferimento agli orari in vigore. A tal fine l'Ente affidante potrà prevedere specifici formati di predisposizione dei quadri orari nonché specifiche modalità telematiche di trasmissione degli stessi.
3. Il Gestore, per i servizi urbani, garantisce la pubblicazione degli orari in vigore su un sito web, indicato nella carta dei servizi. L'Ente affidante inserirà un collegamento al sito web sul proprio sito, e potrà prevedere specifici formati di pubblicazione dei quadri orari.

Art. 8

Risorse umane e tecniche

1. Per soddisfare le finalità contenute nel presente contratto, il Gestore che è l'unico soggetto riconosciuto ed abilitato ad interloquire con l'Ente affidante, deve avere la disponibilità di personale aziendale qualificato e di materiale rotabile idoneo, sufficiente a garantire la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio, fermo restando che il suddetto Gestore, per l'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto, si avvale, salvo i casi di sub-affidamento, esclusivamente delle Società che la costituiscono e già affidatarie di servizi di TPL. All'esercizio dei servizi devono essere adibiti autoveicoli immatricolati ad uso di terzi in servizio di linea per il trasporto pubblico di persone, di tipo urbano, sub-urbano, interurbano, ai sensi dell'articolo 87 del C.d.S. e, secondo le norme vigenti, salvo l'applicazione dell'articolo 82, comma 6 del C.d.S.
2. Al personale in servizio il gestore è tenuto ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri e, ove esistenti, quelli integrativi aziendali di secondo livello.

Art. 9

Qualità dei servizi - obblighi del gestore

1. Il Gestore s'impegna ad implementare il livello di qualità del servizio offerto e si obbliga ad adottare, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, una propria Carta della mobilità sulla base dei "Principi generali sull'erogazione dei servizi pubblici" di cui alla ~~Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e degli elementi~~ di cui allo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti" contenuto nel DPCM del 30 dicembre 1998 e dei connessi indicatori di efficienza ed efficacia del servizio. La Carta ha validità per l'intero territorio interessato dai servizi di contratto e va sottoposta all'approvazione dell'Ente affidante, che si deve esprimere entro i successivi 30 giorni. Un estratto della carta della mobilità può essere predisposta per ogni Comune dove sono effettuati servizi urbani.
2. La Carta della mobilità dovrà contenere l'indicazione di tutti i punti vendita dei biglietti, termini e modalità di risarcimento di eventuali danni subiti dall'utenza in conseguenza dell'effettuazione del servizio di trasporto, il monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio con le relative modalità. Il Gestore si obbliga ad indicare nella propria Carta della mobilità lo standard per ogni indicatore relativo a ciascuno dei fattori di qualità previsti nel DPCM sopra richiamato 30/12/1998. I suddetti indicatori, tra gli altri, riguarderanno:
   - regolarità e puntualità del servizio;
   - pulizia;
   - confortevolezza del viaggio;
   - informazioni all'utenza;
   - raccolta, esame e riscontro di reclami e suggerimenti dell'utenza;
   - misure di salvaguardia dell'ambiente.
3. La Carta della mobilità dovrà contenere altresì una parte dedicata ai doveri del viaggiatore, con indicazioni relative all'obbligo di munirsi del titolo di viaggio, di non occupare più di un posto a sedere, di non sporcare e non danneggiare il veicolo in ogni sua parte, di rispettare il divieto di fumo, di agevolare le persone anziane ed i disabili, di non occupare posti riservati a persone disabili, di non disturbare gli altri viaggiatori, di non trasportare oggetti pericolosi e nocivi, di non usare i dispositivi di allarme e d'emergenza se non in caso di pericolo e di reale necessità, di non portare a bordo bagagli ingombranti recanti fastidio o improprie limitazioni agli altri viaggiatori ed alle condizioni di sicurezza e quant'altro. La Carta della mobilità indicherà ancora la presenza presso il Gestore del servizio custodia degli oggetti smarriti rinvenuti a bordo dei veicoli o negli impianti connessi.
4. Ogni variazione della Carta della mobilità dovrà essere approvata dall'Ente affidante entro 20 giorni dalla comunicazione. Il Gestore, autonomamente, periodicamente, comunicherà i nuovi migliori valori dello standard per ogni indicatore relativo a ciascuno dei fattori di qualità indicati al comma 1 del presente articolo.
5. Il Gestore nel caso del silenzio dell'Ente affidante entro i termini previsti per l'approvazione della Carta della mobilità, di cui ai commi 1 e 3, deve pubblicarla sul proprio sito web e darne diffusione. L'Ente affidante ha comunque la facoltà di richiedere anche in seguito le modifiche che dovessero rendersi necessarie per garantire la conformità alla legge e al presente articolo.
6. Il Gestore si obbliga a riservare alla Regione Calabria, Settore Trasporto Pubblico Locale, Ente affidante, la prima pagina interna della Carta della Mobilità. In detta pagina dovranno essere indicati recapiti postali, telefonici ed indirizzi e-mail dell'ente affidante, delle sue strutture tecnico-amministrative competenti ad esaminare indicazioni di disservizi, inadempienze riscontrate dall'utenza, proposte migliorative e quant'altro.
7. *Manutenzione dei veicoli*. I mezzi e gli impianti in uso al Gestore devono essere tenuti in costante perfetta efficienza. Il Gestore per ogni veicolo e impianto predisporrà specifica scheda, cartacea o informatica, su cui verrà annotato ogni intervento sul mezzo con indicazione del soggetto che lo ha eseguito, interno o esterno alla struttura aziendale del Gestore, con visto del Direttore o del Responsabile d'esercizio. Dette schede andranno conservate per tutta la durata del contratto e dovranno essere tenute dal

Gestore per essere esibite ad ogni eventuale verifica da parte dell'Ente affidante o da altri soggetti in caso di necessità. Non può circolare il veicolo che non sia stato sottoposto alla prevista revisione annuale o per il quale non vi sia copertura assicurativa richiesta dalle norme vigenti.

8. *Pulizia dei veicoli*. Il Gestore deve indicare il programma delle pulizie con la frequenza delle operazioni distinte tra quelle a fine corsa, quotidiane, e a periodicità diversa e riferite alla pulizia degli interni, dei finestrini e degli esterni. Nella Carta della mobilità deve essere indicato se si avvale di risorse interne o provveda con incarico a società esterne. In ogni caso ad ogni veicolo sarà intestata una specifica scheda con annotazione di ogni operazione di pulitura eseguita e firma di chi vi abbia provveduto. Con cadenza quindicinale la scheda deve essere parimenti controfirmata dal Direttore o responsabile d'esercizio, conservata per l'intera durata del contratto ed esibita ad ogni verifica.

9. *Regolarità del servizio*. Il Gestore, per ogni linea esercita, deve annotare su apposito registro, da far preventivamente vidimare in ogni sua pagina debitamente numerata dall'Ente affidante, ogni corsa non effettuata con regolarità. L'annotazione va effettuata nella stessa giornata in cui l'irregolarità si è verificata e deve essere firmata dal Direttore o Responsabile d'esercizio. Il resoconto delle irregolarità va trasmesso all'ente affidante alla scadenza di ogni trimestre. Nelle more dell'attivazione del registro, o in caso di sua temporanea indisponibilità, le corse non effettuate sono comunicate quotidianamente all'Ente affidante e riepilogate in una ulteriore comunicazione settimanale insieme alle corse non effettuata con regolarità.

10. *Indicazioni all'utenza*. Su ciascun mezzo, durante il servizio di linea, il Gestore appone nella parte anteriore una idonea indicazione riportante l'identificazione della linea. Le modalità e le caratteristiche sono stabilite dall'Ente affidante.

11. *Capacità dei veicoli*. Il Gestore è tenuto ad utilizzare mezzi con idonea capacità in relazione alla domanda prevista. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, non determinabile a priori al momento della definizione del programma di esercizio e che determini sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, il Gestore può adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, anche con più mezzi simultaneamente ma senza aver diritto ad alcun maggiore corrispettivo. Laddove il Gestore non eserciti tale facoltà e in presenza di simultaneità delle richieste, andrà comunque privilegiata la richiesta per far fronte alla quale è necessario effettuare un percorso maggiore.

Art. 10

Vigilanza e verifiche

1. Le funzioni di controllo sull'esercizio spettano all'Ente affidante che può disporre apposite verifiche che saranno effettuate dal personale preposto alla vigilanza e, a tal fine, richiedere alle imprese i dati di esercizio relativi allo svolgimento del servizio.

2. Il Gestore si dota di un sistema di certificazione della percorrenza, che sarà necessariamente ed inderogabilmente posto in funzione dal 1° luglio 2013, in grado anche di conoscere la posizione di ciascun mezzo in tempo reale.

3. L'onere necessario per quanto previsto al comma precedente è per la prima installazione a carico dell'Ente affidante in misura pari al 75% del costo standard determinato dall'Ente affidante stesso (IVA esclusa).

4. Il mancato funzionamento del sistema per una aliquota di percorrenza superiore allo 0,5% su base annua, per cause non imputabili a terzi, comporta la decurtazione del 5% sulla percorrenza non certificata oltre lo 0,5%. Il superamento dell'aliquota del 3% comporta la decurtazione del 25% sulla percorrenza non certificata oltre il 3%.

5. L'Ente affidante può richiedere, nell'ambito dei propri poteri di verifica, per uno o più specifici giorni l'elenco delle corse effettuate, con indicazioni relative all'autista e al mezzo utilizzati. Le informazioni richieste dovranno pervenire all'Ente affidante entro 10 giorni, compilate secondo le modalità previste dall'Ente affidante stesso.

Art. 11

Risoluzione del contratto

1. Fermi restando gli effetti derivanti dalla revoca e dalla decadenza dell'affidamento del servizio, l'Ente affidante può far valere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:
   a) inadempimento degli obblighi derivanti da disposizioni normative comunitarie, nazionali o regionali, ovvero delle clausole che disciplinano l'intero contratto di servizio;
   b) servizio non iniziato entro il termine previsto, oppure abbandonato o interrotto per fatto proprio, e conseguente impossibilità di ripristinare il servizio entro un congruo termine;
   c) ripetute e gravi irregolarità nell'effettuazione del servizio per cause non dipendenti da forza maggiore;
   d) assenza o mancata dimostrazione dei requisiti morali, organizzativi, tecnici e finanziari necessari per l'espletamento del servizio.

2. La risoluzione del contratto prevista nei casi anzidetti non comporta alcun indennizzo al Gestore. È fatto salvo ogni diritto e azione per danni subiti dall'Ente affidante.

Art. 12

Sanzioni

1. Per ognuna delle violazione di seguito indicate e non giustificate potrà essere applicata ~~la sospensione provvisoria del pagamento dell'importo dovuto nelle seguenti misure:~~
   a) variazione non autorizzata del programma di esercizio da cui derivi una diminuzione dell'offerta: da un importo di Euro 200,00 (duecento/00) fino ad un importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) per linea per il primo accertamento; un importo pari a 10 volte il corrispettivo della minore offerta accertata per ogni accertamento dal secondo in poi sulla stessa linea nello stesso anno solare, e comunque non meno di Euro 1.000,00 (mille/00); le sanzioni aggravate previste dal secondo accertamento in poi non si applicano nel caso attivazione del sistema di certificazione della percorrenza di cui all'art. 10;

b) mancato rispetto delle tariffe, degli orari e delle fermate: da un importo di Euro 100,00 (cento/00) fino ad un importo di Euro 250,00; (duecentocinquanta/00) per linea e per giorno;
c) mancato rispetto dei principi relativi alla carta dei servizi: da un importo di Euro 100,00 (cento/00) fino ad un importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per evento;
d) inosservanza degli obblighi di informazione all'Ente affidante: da un importo di Euro 200,00 (cento/00) fino ad un importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) per evento, con ulteriore incremento, in caso di messa in mora da parte dell'Ente affidante, pari a Euro 200 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e pari a Euro 2.000 (duemila/00) per ogni giorno oltre il trentesimo;
e) mancato rispetto delle disposizioni previste all'art. 9: un importo di Euro 200,00 (duecento/00) fino ad un importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) per evento;
f) infrazioni ad altre prescrizioni: da un importo di Euro 100,00 (cento/00) fino ad un importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per evento.

2. Decorsi trenta giorni dalla data della contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa, ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, le somme oggetto delle sospensioni di cui al comma 1 vengono definitivamente trattenute a titolo di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta al Gestore di ricorrere alla procedura arbitrale di cui all'articolo 15, in caso di rigetto da parte dell'Ente affidante delle giustificazioni addotte dal Gestore.

Art. 13
Requisiti del Gestore

1. Il Gestore e tutte le società consorziate devono rispettare i requisiti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.
2. Il Gestore deve rispettare i requisiti di cui alle normative "antimafia" (articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, articolo 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, nonché ogni altra disposizione vigente).
3. Il Gestore si attiene a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 , n. 136. Il Gestore rispetta l'obbligo di comunicazione di cui al comma 7 del sopra citato articolo, anche in nome e per conto delle società consorziate.
4. Il Gestore deve possedere ogni altro requisito previsto dalle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Art. 14
Sub-affidamento

1. Il Gestore può sub-affidare, previo assenso dell'Ente affidante, quote di servizio oggetto del presente contratto entro il limite del 10% del totale delle percorrenze, ai sensi della legge regionale n. 23/1999 e s.m.i., art.18 e successive modificazioni e integrazioni. Il sub-affidatario deve essere in possesso degli stessi requisiti richiesti per il Gestore.
2. Il Gestore, al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, può avvalersi esclusivamente delle Società consorziate, già affidatarie dei servizi di TPL.
3. Il Gestore resta comunque unico responsabile del servizio, ed in particolare il Gestore, e per esso tutte le Società consorziate, sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, dell'utenza e dei terzi in genere. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente ogni tipo di sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.

Art. 15
Controversie

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed alla esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di componimento amichevole del contrasto. Il tentativo di componimento amichevole si considererà comunque esperito qualora non intervenga il componimento entro 60 giorni dalla richiesta inoltrata da una delle parti.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del contratto stesso.
3. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione del contratto.
4. Si stabilisce che il foro competente è quello del Capoluogo regionale Catanzaro.

Art. 16
Clausole finali

1. Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico del Gestore.
2. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente.

Catanzaro, _____

Per la Società consortile a responsabilità limitata — Per l'Ente affidante

"_____"

_____ _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2013 n. 178

Espressione dell'intesa di competenza regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti facenti parte della rete di trasporto nazionale (RTN) ai sensi della DGR 376/2008 per l'opera "Autorizzazione ai sensi dell'att. 1 - sexies del decreto legge 29.08.2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.2003, n. 290 e s.m.i., alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto 150 kv in cavo interrato "Laino Rotonda". Opere site nei comuni di Laino Borgo (CS) e Rotonda (PZ) "Posizione n. EL-256.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 1 comma 26 della Legge 23 agosto 2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" che, a modifica dell'art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003 n. 239 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290, ha disposto quanto segue "... la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti..."

VISTA la DGR n. 376 del 28.05.2008 con la quale la Giunta regionale ha individuato ed approvato l'iter procedimentale per l'espressione dell'intesa di competenza regionale;

VISTO il comma 4-bis dello stesso art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003 n. 239 come modificato dall'art. 27, comma 24, lettera c) della legge 23 luglio 2009 n. 99, che stabilisce, in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate, il ricorso ad un apposito comitato interistituzionale Governo - Amministrazione regionale che provveda al rilascio della intesa stessa entro i successivi novanta giorni;

VISTO il D.M. del 23.12.2009 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito le modalità di composizione del comitato interistituzionale;

VISTA la DGR n. 322 del 06.04.2010 con la quale la Giunta regionale ha individuato i componenti del succitato comitato interistituzionale;

CONSIDERATO CHE:

la società Terna S.p.A. ha inoltrato alle competenti strutture regionali il progetto dell'opera "costruzione ed esercizio di un elettrodotto 150 kv in cavo interrato "Laino Rotonda". Opere site nei comuni di Laino Borgo (CS) e Rotonda (PZ) "Posizione n. EL-256

— l'opera è inserita nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) - anno 2010 - elaborato da TERNA S.p.A. ed approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

— il Ministero dello Sviluppo Economico ha inserito l'opera tra quelle di interesse nazionale, con conseguente assoggettamento della stessa all'iter autorizzativo di cui all'art. 1 comma 26 della Legge 23 agosto 2004 n. 239;

— il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato con nota dell'08.09.2011, l'avvio del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione dell'opera e convocato e tenuto la prima riunione della Conferenza di Servizi a Roma in data 28.11.2012;

— che tale intervento è motivato dalla necessità di migliorare la sicurezza, la continuità e la qualità dell'alimentazione dei carichi afferenti alla sezione 150 kv di Rotonda, ed incrementare l'affidabilità e favorire la diminuzione della probabilità di energia non fornita;

— che per tali motivazioni la realizzazione dell'opera è di pubblica utilità nonché da considerarsi urgente ed indifferibile;

— che tale opera riguarda: il territorio della Regione Basilicata, interessando il Comune di Rotonda (PZ), il territorio della Regione Calabria, interessando il Comune di Laino Borgo (CS);

— che la lunghezza complessiva dell'elettrodotto in cavo è di circa 3,8 km;

— che l'opera indicata sarà realizzata secondo le modalità tecniche e normative vigenti in materia (D.M. 21.03.1988 e s.m.i., legge 36 del 22.02.2001 e D.P.C.M. 08.07.2003) ed in conformità con il relativo progetto;

VISTI i verbali delle sedute della conferenza di servizi interna all'Amministrazione regionale tenutesi nei giorni 26.11.2012 e 12.12.2012 ed in particolare il dispositivo contenuto nel verbale del 12.12.2012 che di seguito si riporta: "il Presidente (...) rilevato che non è pervenuto alcun parere, considera acquisito l'assenso sull'opera specificata all'oggetto, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 24 della legge r.le n. 19/01 e, sulla base della prevalenza dei pareri positivi raccolti, dichiara conclusa la conferenza di servizi con l'approvazione del progetto relativo all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1-sexies del D.L. 239/03, convertito con modificazioni, dalla legge 27.10.2003, n. 290 e s.m.i., alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto a 150 kv in cavo interrato "Laino-Rotonda" nei comuni di Laino Borgo (CS) e Rotonda (PZ);

SU PROPOSTA del Presidente, On.le Giuseppe Scopelliti, formulata a seguito dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità espressa dai Dirigenti preposti;

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono di seguito accolte e trascritte, di:

PRENDERE ATTO del verbale della Conferenza di Servizi interna del 12.12.2012 che di seguito si riporta : "il Presidente (...) rilevato che non è pervenuto alcun parere, considera acquisito l'assenso sull'opera specificata all'oggetto, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 24 della legge r.le n. 19/01 e dichiara conclusa la conferenza di servizi con l'approvazione del progetto relativo all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1-sexies del D.L. 239/03, convertito con modificazioni, dalla legge 27.10.2003, n. 290 e s.m.i., alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto a 150 kv in cavo interrato "Laino-Rotonda" nei comuni di Laino Borgo (CS) e Rotonda (PZ).

ESPRIMERE, alla luce delle risultanze del procedimento di cui alla DGR 376/2008, l'intesa regionale sull'opera "Autorizzazione ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29.08.2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.2003, n. 290 e s.m.i., alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto 150 kw in cavo interrato "Laino Rotonda". Opere site nei comuni di Laino Borgo (CS) e Rotonda (PZ) " Posizione n. EL-256

TRASMETTERE copia del presente atto al Ministero per lo Sviluppo Economico per gli atti consequenziali;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul BURC.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza *Il Presidente*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2013 n. 184

Sostegno al reddito dei lavoratori percettori della mobilità in deroga. Continuità erogazione sussidi 2013.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

CHE è intenzione della Regione Calabria, per quanto possibile, non lasciare senza protezione sociale tutti quei lavoratori che hanno maturato il diritto ai trattamenti di mobilità in deroga a dicembre 2012, in una fase in cui l'impatto occupazionale della crisi si sta manifestando in tutta la sua criticità;

CHE con deliberazione n. 351 del 9.06.2009 la Giunta regionale ha preso atto dell'accordo del 22 aprile 2009 tra la regione Calabria e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, tra l'altro, prevedeva che la Regione potesse stipulare, senza oneri aggiuntivi, apposita convenzione con l'Inps per regolare l'erogazione del contributo relativo ai sostegni al reddito in caso di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali;

CHE tale Convenzione è stata stipulata in data 4 giugno 2009 tra regione Calabria, rappresentata dal Dirigente Generale pro - tempore del Dipartimento n. 10, e l'Inps, rappresentata dal Direttore centrale "Prestazioni a sostegno del reddito" al fine di consentire all'Inps l'erogazione tempestiva del sostegno al reddito ai lavoratori sospesi e ai lavoratori in mobilità già compresi negli accordi sottoscritti in sede regionale;

CHE l'art. 9 (Durata della Convenzione) prevede che in assenza di una nuova Convenzione, la stessa si intende applicabile anche in relazione ai trattamenti in deroga autorizzati a valere sulle risorse stanziate per gli anni successivi che dovranno essere definite;

ATTESO CHE:

— la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita", modifica il quadro di riferimento normativo e prevede un nuovo sistema di ammortizzatori sociali che sarà introdotto gradualmente ed entrerà pienamente a regime il 2017. In questo contesto, per consentire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma, l'art. 2, comma 64, della L. 92/2012 conferma, per il periodo 2013-2016, la possibilità per il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale di concerto con il Ministero dell'economia di concedere ammortizzatori sociali in deroga, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate;

— Legge di stabilità 2013 n. 228 del 24 dicembre 2012, all'art. 1, co. 15, 253, 254 e 255 che ha previsto, tra l'altro, la possibilità di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni Obiettivo Convergenza, in relazione a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione, attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione;

— L'Intesa Stato - Regioni del 22 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive 2013, conferma l'opportunità che anche in questa nuova fase la competenza autorizzativa ai trattamenti in deroga sia demandata alle Regioni;

— L'Accordo del 10 gennaio 2013 tra la Regione Calabria e il Ministero del Lavoro con il quale vengono assegnate risorse alla Calabria per un ammontare di € 29.572.719,07, comprensiva della quota dei trattamenti di integrazione e del riconoscimento della contribuzione figurativa dei lavoratori;

— Documento condiviso tra le Regioni e P.A. per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga 2013 nel corso del Coordinamento tecnico del 30 gennaio 2013 con il quale, pur tenendo conto delle specificità presenti a livello territoriale, si consente di garantire una parità di trattamento dei cittadini su tutto il territorio nazionale e in particolare è stato condiviso l'esigenza di non concedere autorizzazioni di trattamenti in mancanza di copertura contabile da parte delle Regioni e di non effettuare erogazioni da parte di Inps oltre la disponibilità finanziaria prevista dagli stanziamenti ministeriali;

— L'Accordo Istituzionale Regionale del 10 aprile 2013 tra le parti sociali e la Regione Calabria con il quale vengono regolamentate le modalità di concessione dei trattamenti in deroga per l'anno in corso ed in particolare viene concordato che relativamente alla eventuale proroga della mobilità in deroga (Percettori in mobilità al 31 dicembre 2012) nelle modalità richieste da parte sindacale, l'Accordo avrà efficacia solo dopo l'espresso assenso del Ministero del Lavoro e la conseguente assegnazione delle risorse necessarie;

— La nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Prot. n. 40/0016510 del 15 maggio 2013) con la quale viene precisato che:

– Per l'anno 2013 sono state assegnate alla Calabria risorse per gli ammortizzatori in deroga complessivamente per € 41.215.873,13;

– Possono essere conclusi accordi con le parti sociali finalizzati all'individuazione dei lavoratori e dei settori destinatari dei trattamenti in deroga, nel rispetto del limite delle risorse finanziarie assegnate e che l'Inps può erogare i relativi trattamenti esclusivamente entro il limite suddetto;

– Con espresso riferimento alla proroga dei sussidi per i lavoratori in mobilità in deroga è necessario che venga quantificata l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie al fine di evitare di superare, tenendo conto delle nuove concessioni di mobilità e di cassa integrazione in deroga, il predetto limite delle risorse assegnate;

RITENUTO che nelle more:

— Delle determinazioni della IX Commissione di regole condivise sulla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013 che, pur tenendo conto delle specificità presenti a livello territoriale, consenta di garantire una parità di trattamento dei cittadini su tutto il territorio nazionale, per come concordato dalle regioni nella riunione di Coordinamento del 30 gennaio 2013 e stabilito nell'intesa del 22 novembre 2012;

— Del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze, di assegnazione di nuove risorse alla Calabria per come stabilito nella Legge di stabilità 2013 n. 228 del 24 dicembre 2012;

— Delle determinazioni che verranno definite nel Tavolo Tecnico Regione Calabria - Ministero del Lavoro sulla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013;

è necessario garantire il sostegno al reddito ai lavoratori già percettori del sussidio di mobilità al 31 dicembre 2012, oltre che il sostegno al reddito per i percettori di cassa integrazione e di mobilità per le concessioni 2013, esclusivamente per il periodo coperto dalle risorse assegnate quantificate in € 41.215.873,13;

CHE si richiama la necessità che l'Inps ed Italia lavoro SPA verificano costantemente l'andamento della spesa (Punto 8 dell'Accordo Regione Calabria - Ministero del Lavoro), trasmettendo alla Regione reports con cadenza settimanale;

CHE non saranno possibili autorizzazioni di trattamenti a partire dal momento in cui l'Inps comunicherà l'esaurimento delle risorse stanziate;

VISTA la legge regionale 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in merito;

Su proposta dell'Assessore competente On.le Nazzareno Salerno, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante della presente:

di prendere atto dell'Accordo Istituzionale Regionale ammortizzatori in deroga 2013 del 10 aprile 2013 (allegato n. 1) e delle integrazioni apportate con verbale del 20 maggio 2013 (allegato n. 2) regolarmente concordate con le parti sociali, che ha validità sino all'esaurimento delle risorse assegnate dal Governo per il 2013 e, in ogni caso, non oltre il termine di scadenza ivi stabilito;

di prendere atto della assoluta insufficienza delle risorse sin qui attribuite dal Governo per gli ammortizzatori sociali in deroga regionali e di garantire comunque l'accesso ai trattamenti in deroga per un periodo transitorio nelle more che vengono attribuite ulteriori indispensabili risorse;

di garantire il sostegno al reddito ai lavoratori già percettori della proroga della mobilità in deroga al 31 dicembre 2012 e ai lavoratori oggetto di nuove concessioni 2013 sia di mobilità che di cassa integrazione in deroga, tenendo conto delle assegnazioni finanziarie del Ministero del Lavoro e delle P.S. già stanziate in € 41.215.873,13 e delle nuove assegnazioni finanziarie da assegnare alla Calabria per come stabilito nella Legge di stabilità 2013;

di autorizzare l'Inps a procedere all'erogazione del sostegno al reddito a favore dei percettori delle concessioni dei trattamenti in deroga anno 2013 e della proroga della mobilità in deroga per i percettori di mobilità a dicembre 2012 fino a concorrenza delle risorse disponibili, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e tenendo conto della misura dei trattamenti previsti dalla normativa vigente;

di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 04.09.2001, n. 19.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza *Il Presidente*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2013 n. 185

Potenziamento dei centri di Ascolto per donne vittime di violenza di genere presenti sul territorio - Legge Regionale n. 20/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento dell'Assemblea Generale dell'ONU "Donne 2000", con il quale si afferma l'obbligo da parte degli Stati di prevenire, indagare e punire gli atti di violenza contro le donne come reati penali e di fornire protezione alle vittime (anno 2000);

VISTA la Legge n. 66 del 15/02/96 "Norme contro la violenza sessuale" che riconosce il principio che la violenza sessuale è un reato contro la persona e non contro la pubblica morale, come in passato, disponendo misure preventive e punitive più severe;

VISTA la legge n. 154 del 2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" che ha introdotto nuove misure volte a contrastare in maniera incisiva i casi di violenza all'interno delle mura domestiche, modificando sia l'ordinamento penale che civile;

VISTA la legge n. 38 del 2009, normativa per il riconoscimento del ruolo dei centri anti violenza, in particolare gli art. 7, 11, 12;

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 21/08/2007 recante "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà;

CONSIDERATO:

CHE, la Regione Calabria, in conformità con quanto stabilito in ambito internazionale e nazionale ha inteso promuovere iniziative atte a contrastare la violenza di genere sul territorio mediante la creazione di apposite strutture;

CHE la predetta legge regionale demanda all'Amministrazione Regionale la possibilità di finanziare "progetti antiviolenza";

CHE, al fine di sperimentare forme di contrasto alla violenza di genere in Calabria, sono stati emanati due avvisi pubblici;

CHE in esito all'impulso dato in tal senso dalla Regione sono stati creati sul territorio calabrese sette centri di ascolto;

CHE le attività svolte dalle predette strutture, come risulta dalle relazioni, dalle visite in loco e dai dati in possesso dal Dipartimento 10 - Settore Politiche Sociali, si sono rivelate di grande efficacia, costituendo nei rispettivi territori un punto di riferimento stabile per le donne vittime di violenza, maltrattamento, molestie, ricatto a sfondo sessuale, in diversi ambiti sociali, a partire da quello familiare;

CHE i centri d'ascolto hanno contribuito in modo significativo all'emersione del fenomeno della violenza di genere nella Regione Calabria, riuscendo ad incidere su tutte la provincie, (circa 400 sono le donne che nel corso del 2012 si sono rivolte ai servizi svolti dai centri di ascolto, la maggioranza sono di origine calabrese);

CHE il sostegno dato alle donne, ha consentito di aiutare anche centinaia di bambini/e, in quanto oltre il 70% dei casi di donne che riferisce di aver subito maltrattamento, sono anche madri;

CONSIDERATO che il lavoro dei centri di ascolto presenti sul territorio calabrese ha incrementato in modo considerevole la rete degli attori istituzionali e del privato sociale impegnati in Calabria sul fronte della prevenzione e contrasto della violenza di genere;

CONSIDERATO che le azioni intraprese dalla Regione Calabria, in linea con il Piano Nazionale Antiviolenza, hanno consentito di migliorare la qualità dei servizi al fine di avvicinarci agli standard nazionali ed intemazionali richiesti, contribuendo in modo significativo ad infondere su tutto il territorio regionale un senso di fiducia nelle donne rispetto alla possibilità di poter superare le violenze subite;

RITENUTA la necessità di non disperdere le esperienze acquisite attraverso il sostegno dei centri di ascolto presenti sul territorio calabrese, al fine di garantire una più efficace azione di contrasto dei fenomeni di violenza sessuale, fisica, psicologica e di maltrattamento nei confronti delle donne, che stanno costituendo un grave fenomeno di emergenza sociale;

RITENUTO pertanto di dover inserire tali azioni nel contesto della programmazione regionale prevista dalla Legge Regionale di riordino delle politiche Sociali n. 23/2003 e dal Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali;

CONSIDERATO che le donne e i minori vittime di violenza sono soggetti a forte rischio di esclusione sociale;

VISTA la D.G.R. n. 78/2004 con la quale la Giunta Regionale, nelle more del completo trasferimento delle funzioni agli Enti Locali, in attuazione della legge di riordino della materia, autorizza il Dipartimento 10 - Settore Politiche Sociali a provvedere, con propri atti, al normale prosieguo delle attività socio-assistenziali, al fine di garantire la continuità dei servizi socio-assistenziali in favore degli utenti, specialmente delle categorie più deboli;

CONSIDERATO che le esigue disponibilità finanziarie non consentono la creazione ed il sostegno di ulteriori centri;

RITENUTO, per le ragioni sopraesposte di assicurare la necessaria copertura finanziaria, per dare continuità ai centri d'ascolto, visto i risultati raggiunti e il numero degli utenti contattati;

RITENUTO, pertanto di dare mandato al competente Settore Politiche Sociali di provvedere con successivi atti al finanziamento nei confronti dei centri di ascolto presenti sul territorio calabrese previa stipula di apposita convenzione;

CONSIDERATO che le spese relative ai servizi che verranno espletati nell'anno 2013, in attuazione della predetta legge, troveranno disponibilità finanziaria sull'UPB 6.2.01.02 "Fondo Regionale per le Politiche Sociali" dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2013, per un importo complessivo pari ad euro 280.000,00 cap. 4331103 - impegno, n. 281/2013 - sub. imp - 235/2013 assunto con D.D.S. n. 2260/2013;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali Nazzareno Salerno, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

DI autorizzare il Dipartimento 10 - Settore Politiche Sociali a dare corso al finanziamento per l'annualità 2013, previa stipula di apposita convenzione in favore dei centri di ascolto presenti sul territorio calabrese, imputando la relativa spesa, pari a 280.000,00 euro sul fondo Regionale per le Politiche Sociali UPB 6.2.01.02 cap. 4331103 - impegno n. 281/2013 - 235/2013 assunto con D.D.S. n. 2260/2013

DI provvedere alla pubblicazione (integrale o per estratto) del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente,

DI disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza *Il Presidente*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2013 n. 186

Presa d'atto e ratifica dell'Accordo di Valorizzazione sottoscritto in data 6 marzo 2013 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Calabria ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 42/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE rientra nei compiti istituzionali dello Stato, della Regione Calabria e delle Autonomie Locali assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale presente sul territorio della Regione Calabria e favorirne la fruizione e valorizzazione, assolvendo alle relative funzioni anche in ragione del patrimonio rispettivamente posseduto;

VISTO il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" - Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 -, che definisce l'assetto delle competenze in materia di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali in conformità con il dettato della riforma costituzionale del Titolo V;

CONSIDERATO CHE:

— le scelte strategiche operate dal D.Lgs. n. 42/2004 testimoniano una rilettura dei beni culturali secondo canoni di innovatività, giacché il Codice riscrive i concetti di tutela e di valorizzazione, nonché le ripartizioni di tali funzioni tra Stato, Regioni ed Enti Locali, aprendo anche alla gestione congiunta con i privati e ridisegnando l'assetto delle competenze alla luce dell'intervenuta modifica della Costituzione e dei nuovi criteri di riparto delle funzioni legislative ed amministrative;

— in particolare, gli artt. 3 e 6 del Codice dei Beni Culturali definiscono rispettivamente gli ambiti della tutela (attività dirette a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali) e della valorizzazione (attività dirette a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ad incrementarne la fruizione), mentre l'art. 112 definisce i confini della "valorizzazione dei beni culturali" che l'art. 117, comma 2, della Costituzione, assegna alla legislazione concorrente stato-regioni;

— l'art. 112 sopra citato pone una serie di precetti sulle modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valorizzazione da parte dei diversi livelli territoriali di governo, in particolare configurando un sistema improntato al principio di

consensualità, all'impiego di metodi e strumenti negoziali e pattizi, alla figura dell'accordo come forma di svolgimento delle attività di valorizzazione dei beni culturali;

— risponde a criteri di economicità di gestione e di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa raggiungere intese tra istituzioni pubbliche al fine di individuare i beni del patrimonio culturale esistenti in ambito regionale su cui vi sia coincidenza di interessi ad effettuare interventi conservativi e di valorizzazione;

VISTO l'Accordo di Valorizzazione sottoscritto in data 6 marzo 2013 dal Presidente della Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (allegato n. 1) avente ad oggetto la definizione delle strategie e degli obiettivi comuni per la valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio regionale suscettibili di interventi finalizzati alla fruizione ed alla gestione integrata;

CONSIDERATO CHE:

— l'Accordo di Valorizzazione sopra citato si pone l'obiettivo di:

– migliorare la conservazione dei beni oggetto dell'accordo e delle aree connesse;

– potenziare la rete delle sinergie locali e la capacità decisionale e gestionale dei soggetti pubblici, stimolando la capacità di comunicazione interistituzionale e la collaborazione tra soggetti pubblici e pubblico/privato;

– migliorare la fruibilità del patrimonio culturale attraverso interventi coordinati di recupero e valorizzazione;

– strutturare sistemi di servizi comuni di rete per la divulgazione e la promozione dell'offerta culturale;

– migliorare la fruizione integrata del patrimonio culturale e delle altre risorse presenti sul territorio attraverso l'offerta di prodotti turistici innovativi;

– promuovere eventi, culturali originali e innovativi, integrati con le azioni di valorizzazione del patrimonio culturale;

– attivare azioni volte alla formazione ed alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole;

– promuovere programmi formativi e di aggiornamento professionale rivolti alle figure professionali che operano nel settore dei beni culturali;

RITENUTO di dovere prendere atto del sopra citato Accordo di Valorizzazione e ratificarlo, giacché lo stesso si inserisce nel quadro complessivo della strategia regionale volta a valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato della Calabria, al fine di aumentare l'attrattività territoriale, la visibilità e la fruibilità del patrimonio culturale, nonché rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti;

SU CONFORME PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Prof. Mario Caligiuri, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto, relatore il Presidente;

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante della presente deliberazione;

1. di prendere atto dell'Accordo di Valorizzazione sottoscritto in data 6 marzo 2013 dal Presidente della Giunta Regionale con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (allegato n. 1) e di ratificarlo;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente;

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza *Il Presidente*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2013 n. 187

Direttive di attuazione della Linea di intervento 5.2.5.1 del POR Calabria FESR 2007/2013 approvate con D.G.R. n. 103 del 29.3.2013. Presa d'Atto del parere della II Commissione Consiliare ed approvazione del nuovo testo delle Direttive.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

— il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;

— il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8 dicembre 2006 e successiva modifica (GU dell'Unione Europea n. 4513 del 15 febbraio 2007) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

— il QSN 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione Europea CCI 2007 IT 16 1 USN 001 del 13/07/2007;

— il programma operativo della Calabria FESR 2007-2013 approvato con decisione della CEE (2007)6322 del 07/12/2007;

— la Deliberazione della Giunta Regionale n. 881 del 24 dicembre 2007 che prende atto del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.07;

— la Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 255 del 31 marzo 2008 che approva il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013, di cui alla Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6322 del 07.12.07;

— la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 28 luglio 2008, recante "POR CALABRIA FESR 2007-2013. Pareri di conformità alla normativa comunitaria e di coerenza programmatica con i contenuti del Programma Operativo";

— la deliberazione della Giunta Regionale n. 654 del 16.09.08, che definisce l'organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili degli Assi Prioritari, dei Settori e delle linee di intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, così come modificato dalle DGR n. 335 del 9 giugno 2009 e n. 24 del 28 gennaio 2010;

— la deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 23.02.09 di presa d'atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013 approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a, del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

— la deliberazione della Giunta Regionale n. 459 del 24 luglio 2009 avente ad oggetto "Por Calabria Fesr 2007-2013, modifica dgr n. 1021 del 16/12/2008 e dgr n. 163 dell'8.4.2009 descrizione dei sistemi di gestione e controllo ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999" la deliberazione della Giunta Regionale n. 8 del 13.01.2010 avente ad oggetto "Presa d'atto della descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR 2007/2013 e relativi allegati, in seguito all'accettazione da parte della Commissione Europea";

— l'art. 1 della Legge Regionale n. 40/2008;

— la Deliberazione n. 487 del 6 novembre 2012, avente ad oggetto "POR Calabria 2007/2013 - Linea di Intervento 5.2.1.1 - Approvazione dei "Piani Regionali dei Musei, delle Aree e dei Parchi Archeologici, dei Castelli e delle Fortificazioni Militari, degli Edifici Storici e di Pregio Architettonico, delle Aree e delle Strutture di Archeologia Industriale della Calabria" e dei relativi Piani Operativi Triennali. - Modifica della Deliberazione della Giunta Regionale n. 191 del 20 aprile 2009";

— l'Accordo Nazionale di Valorizzazione sottoscritto in data 6 marzo 2013, ai sensi dell'art. 112 del DLGS 42/04, da Regione Calabria e MIBAC;

VISTI, in particolare,

— TASSE V del POR FESR 2007/2013 "Risorse naturali culturali e turismo sostenibile";

— l'obiettivo specifico 5.2 "valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato della Calabria per aumentare l'attrattività territoriale, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti", Linea di Intervento 5.2.5.1 "Azioni per sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali all'interno delle filiere della valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale";

— la Deliberazione della Giunta Regionale n. 103 del 29 marzo 2013 di approvazione delle Direttive di Attuazione della Linea di Intervento 5.2.5.1 elaborate dal Dipartimento n. 11 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 40/2008;

PRECISATO che le ultime riduzioni alla dotazione finanziaria della Linea di Intervento 5.2.5.1 indicate nella D.G.R. n. 103 del 29.3.2013, pur essendo state approvate dal Comitato di Sorveglianza tramite procedura scritta e con riferimento complessivo all'Asse di riferimento, non sono ancora state oggetto di presa d'atto con delibera di Giunta Regionale;

DATO ATTO CHE le suddette Direttive di attuazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1 della L.R. n. 40/2008, sono state trasmesse alla competente Commissione Consiliare per il relativo parere vincolante;

VISTO il parere favorevole con osservazioni espresso dalla II Commissione permanente nella seduta del 16 maggio 2013 (Allegato n. 1) e ritenuto di dovere prendere atto dello stesso;

VISTE le modifiche alle Direttive di attuazione della Linea di intervento 5.2.5.1 elaborate dal Dipartimento n. 11 in conformità alle osservazioni vincolanti formulate dalla II Commissione Consiliare (Allegato n. 2);

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere all'approvazione del nuovo testo delle Direttive;

SU CONFORME PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Prof. Mario Caligiuri, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura, il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto, relatore il Presidente;

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di prendere atto del parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla II Commissione permanente nella seduta del 16 maggio 2013 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 40/2008 (Allegato n. 1);

3. approvare il nuovo testo delle Direttive di attuazione della Linea di intervento 5.2.5.1 - Azioni per sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali all'interno delle filiere della valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale (Allegato n. 2);

4. di demandare al competente Dipartimento 11 gli atti consequenziali per l'esecuzione della presente deliberazione;

5. di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza *Il Presidente*

(segue allegato)

UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR 2007/2013

(CCI N° 2007 IT 161 PO 008)

Decisione della Commissione Europea C (2007) 6322 del 7 dicembre 2007

ASSE V – RISORSE NATURALI, CULTURALI E TURISMO SOSTENIBILE

Obiettivo Specifico 5.2 – Valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato della Calabria per aumentare l'attrattività territoriale, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti

Obiettivo Operativo 5.2.5 – Sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali all'interno delle filiere della valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale

Linea di Intervento 5.2.5.1 – Azioni per sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali all'interno delle filiere della valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

(AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA L.R. N. 40/2008)

PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI ALL'INTERNO DELLE FILIERE DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLA PRODUZIONE CULTURALE

SOMMARIO

Articolo 1 – Finalità .....

Articolo 2 – Riferimenti Normativi .....

Articolo 3 – Soggetti Beneficiari e Requisiti di Ammissibilità .....

Articolo 4 – Piani Aziendali .....

Articolo 5 – Settori di Attività Ammissibili .....

Articolo 6 – Condizioni generali di ammissibilità .....

Articolo 7 –Spese Ammissibili .....

Articolo 8 – Forma e Intensità dell'Aiuto .....

Articolo 9 - Modalità di Presentazione delle Domande di Agevolazione .....

Articolo 10 – Istruttoria e Valutazione delle Domande di Agevolazione .....

Articolo 11 – Modalità di Erogazione delle Agevolazioni .....

Articolo 12 – Monitoraggio .....

Articolo 13 – Controlli .....

Articolo 14 – Conservazione della Documentazione .....

Articolo 15 – Stabilità delle Operazioni .....

Articolo 16 – Rinvio .....

Articolo 1 – Finalità

1. Le presenti Direttive definiscono la disciplina per la concessione di contributi regionali ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 12 dicembre 2008 n. 40.

2. Le stesse si inseriscono nel quadro complessivo della strategia regionale volta a valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato della Calabria, al fine di aumentare l'attrattività territoriale, la visibilità e la fruibilità del patrimonio culturale, nonché rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti. Pertanto, le presenti Direttive danno seguito alla DGR n. 487 del 06/11/2012 con cui sono stati approvati i "Piani Regionali dei Musei, delle Aree e dei Parchi Archeologici, dei Castelli e della Fortificazioni Militari, degli Edifici Storici e di Pregio Architettonico, delle Aree e delle Strutture di Archeologia Industriale della Calabria", che costituiscono lo strumento di approfondimento, analisi e attuazione individuato dalla Regione Calabria per delineare azioni coordinate ed integrate in linea con i fabbisogni e le opportunità emergenti in tema di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale presente sul territorio regionale. I Piani rappresentano un punto di svolta delle politiche regionali sul patrimonio culturale poiché offrono l'opportunità di costruire un sistema regionale dei beni culturali integrato capace di superare le criticità legate alla definizione e all'attuazione di interventi puntuali privi di una strategia unitaria.

3. Le presenti Direttive, in particolare, danno attuazione alla Linea di Intervento 5.2.5.1 – *Azioni per sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali all'interno delle filiere della valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale* dell'Asse V – Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile, Settore 5.2 – Patrimonio Culturale del POR Calabria FESR 2007-2013, e disciplinano la concessione di contributi per sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali.

4. Le attività imprenditoriali agevolabili sono riconducibili ai seguenti ambiti di intervento:
   a. Tutela e Restauro del Patrimonio Culturale Regionale;
   b. Valorizzazione e Fruizione del Patrimonio Culturale Regionale;
   c. Produzione e Diffusione di Contenuti ed Eventi Culturali.

5. Nell'ambito della Tutela e del Restauro del Patrimonio Culturale (ambito a), saranno sostenute:
   a.1. le imprese che operano nel comparto del recupero e del restauro dei beni culturali (incluso il patrimonio architettonico);
   a.2. le imprese che operano nel settore dell'artigianato artistico di qualità connesso al patrimonio culturale regionale (strumenti musicali, ceramiche, tessitura, icone, etc.).

6. Nell'ambito della Valorizzazione e della Fruizione del Patrimonio Culturale (ambito b), saranno sostenute:
   b.1 le imprese che operano nel comparto della erogazione di servizi connessi alla promozione, alla gestione e alla fruizione dei Poli e delle Reti Culturali di Eccellenza regionali, con particolare riferimento ai servizi: finalizzati ad ampliare gli orari di apertura; personalizzati per tipologia di visitatore; di assistenza e accoglienza e volti alla gestione di eventi promozionali; per sensibilizzare alla pratica culturale le popolazioni; di promozione, di produzione di materiali informativi e didattici e di natura informativa;
   b.2 le reti di imprese che operano per la promozione, il marketing e l'organizzazione dei Poli e delle Reti Culturali di Eccellenza regionali, con particolare riferimento ai servizi finalizzati a promuovere e gestire in maniera integrata sistemi culturali complessi

utilizzando modelli innovativi quali i Parchi Culturali, i Parchi Letterari, i Parchi Archeologici, etc.

L'Amministrazione regionale stabilirà i beni e gli ambiti territoriali oggetto di valorizzazione, mediante gli accordi attuativi dell'Accordo di Valorizzazione sottoscritto in data 6 marzo 2013 dalla Regione Calabria e dal MIBAC.

7. Nell'ambito della Produzione e Diffusione di Contenuti ed Eventi Culturali (ambito c), saranno sostenute:

   c.1 le imprese che operano nel comparto della produzione e della valorizzazione dei contenuti culturali;

   c.2 le imprese che operano nel comparto delle produzioni cinematografiche con lo scopo di promuovere la Calabria come location per le produzioni cinematografiche e sostenere l'industria cinematografica regionale, creando nuove opportunità d'impiego in settori innovativi e favorendo la crescita dei flussi turistici nei luoghi scelti per le riprese.

8. Gli avvisi di cui alle presenti Direttive, in particolare, prevedono il finanziamento di investimenti produttivi e/o servizi (ambiti a e b) ovvero di Piani Aziendali (PIA) (ambito c).

9. Le iniziative imprenditoriali di cui al comma 6, tipologia b.1) dovranno essere prioritariamente localizzate all'interno dei beni culturali regionali che sono stati oggetto di interventi finanziati attraverso le risorse dei fondi strutturali nel periodo 2000/2006 e nell'attuale periodo 2007/2013.

10. La modalità di attuazione delle presenti Direttive prevede il cofinanziamento delle iniziative ammissibili con fondi del POR Calabria FESR 2007-2013, attraverso aiuti concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 "de minimis" (ambiti a e b) ovvero del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 09 agosto 2008 (ambito c).

Articolo 2 – Riferimenti Normativi

1. Il quadro normativo è rappresentato dai Regolamenti, dalle Decisioni, dalle Leggi, dai Decreti e dagli Atti di programmazione di seguito indicati:

   a. Decisione n. 324 del 28 novembre 2007 della Commissione Europea "Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007/2013.

   b. POR Calabria FESR 2007/2013 (CCI n. 2007 IT 161 PO 008), Decisione della Commissione Europea C (2007) 6322 del 7 dicembre 2007.

   c. Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, pubblicato nella GUCE del 31.7.2006 l 210/25.

   d. Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato nella GUCE del 31.7.2006 l 210/1.

e. Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa.

f. Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, pubblicato nella GUCE del 15.2.2007 L 45/3.

g. Regolamento (CE) n. 1998/2006 "de minimis" (G.U.C.E. L. 379 del 28.12.06).

h. Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 09 agosto 2008.

i. Deliberazione della Giunta regionale n. 95 del 23.02.2009 recante: «Presa d'atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente commissione consiliare, per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite dall'art. 11 della L.R. n. 3/2007».

j. Deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 24.04.2009 con la quale si è proceduto a rimodulare il Piano Finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013.

k. Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 09.06.2009 avente ad oggetto «Rettifica D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente per oggetto: «Definizione e organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli Assi prioritari, dei Settori e delle Linee di intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6322 del 07.12.07», successivamente modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 24 del 28.01.2010.

l. Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 24.07.2009 che modifica la DGR n. 1021 del 16/12/2008 e la DGR n. 163 dell'8.04.2009 ed approva il documento recante Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999.

m. DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001).

n. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123.

o. DPR 3 ottobre 2008, n. 196, recante Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008).

p. Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e smi.

q. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

r. Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

s. DGR n. 487 del 06/11/2012 "POR Calabria 2007/2013 – Linea di intervento 5.2.1.1 – Approvazione dei Piani Regionali dei Musei, delle Aree e dei Parchi Archeologici, dei Castelli e della Fortificazioni Militari, degli Edifici Storici e di Pregio Architettonico, delle Aree e delle Strutture di Archeologia Industriale della Calabria, e dei Relativi Piani Operativi Triennali. Modifica della DGR n. 191 del 20 Aprile 2009".

t. Accordo di Valorizzazione sottoscritto in data 6 marzo 2013 ai sensi dell'art 112 del D. Lgs. n. 42/04.

Articolo 3 – Soggetti Beneficiari e Requisiti di Ammissibilità

1. I soggetti ammissibili alle agevolazioni sono le Piccole Imprese (PMI), così come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, in forma singola o associata (consorzi), nonché le Associazioni e Fondazioni iscritte nel registro delle imprese e rientranti nella categoria delle PMI, che abbiano sede operativa nel territorio della Regione Calabria.
2. Sono ammissibili anche le imprese di nuova costituzione, ossia le imprese non risultanti operative, non avendo né comunicato l'inizio dell'attività né effettuato operazioni commerciali nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, anche se già costituite, purché soddisfino i requisiti che verranno esplicitati nei bandi attuativi.
3. Inoltre, con riferimento all'ambito di intervento di cui all'articolo 1, comma 6 - tipologia b.2), potranno accedere alle agevolazioni solamente le imprese in rete che operano per la promozione, il marketing e l'organizzazione dei Poli e delle Reti Culturali di Eccellenza regionali, con particolare riferimento ai servizi finalizzati a promuovere e gestire in maniera integrata sistemi culturali complessi utilizzando modelli innovativi quali i Parchi Culturali, i Parchi Letterari, i Parchi Archeologici, etc.
4. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i soggetti proponenti di cui ai precedenti comma 1 e 3 devono possedere i seguenti requisiti:
   a. essere iscritti al registro delle imprese e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
   b. essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
   c. essere in regola con il pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi;
   d. aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
   e. non avere ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto

bloccato, aiuti di stato dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le imprese dovranno produrre apposita dichiarazione con le modalità indicate dal DPCM 23 maggio 2007;

f. non trovarsi nelle condizione di difficoltà per come definito dal Reg. 800/2008, art. 1, comma 7.

5. Eventuali ulteriori condizioni e/o limitazioni di ammissibilità dei soggetti beneficiari saranno specificate negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive, nel rispetto di quanto previsto dai criteri selezione del POR Calabria FESR 2007- 2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza.

Articolo 4 – Piani Aziendali

1. Gli avvisi di cui alle presenti Direttive, con riferimento all'ambito c, prevedono il finanziamento di Piani Aziendali (PIA).
2. I Piani Aziendali sono articolati nei seguenti Piani specifici:
   - A – Piano di Investimenti Produttivi;
   - B – Piano Integrato di Servizi Reali.
3. I Piani Aziendali sono ammissibili alle agevolazioni anche nel caso in cui prevedano la realizzazione di un solo Piano specifico tra quelli sopra riportati, purché risulti organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dal soggetto beneficiario.

Articolo 5 – Settori di Attività Ammissibili

1. Possono essere ammessi alle agevolazioni le iniziative riguardanti i seguenti ambiti di intervento:
   - Tutela e Restauro del Patrimonio Culturale Regionale;
   - Valorizzazione e Fruizione del Patrimonio Culturale Regionale;
   - Produzione e Diffusione di Contenuti ed Eventi Culturali;

   con le limitazioni e i divieti previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
2. In linea generale, i servizi per la valorizzazione e la fruizione del Patrimonio culturale riguardano:
   a. i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia;
   b. i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
   c. i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
   d. i servizi per l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali;
   e. la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
   f. i servizi di guida per la visita e la migliore fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico.

3. In sede di definizione delle disposizioni attuative delle presenti Direttive, in coerenza con le priorità definite nell'ambito della programmazione regionale, saranno indicate le opportune specificazioni e le eventuali restrizioni alle attività economiche ammissibili, con riferimento ai codici di cui alla classificazione ISTAT ATECO 2007.
4. Sono, comunque, escluse dalle agevolazioni:
   a. le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli; della pesca e/o dell'acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; dei trasporti; dell'industria carboniera; della costruzione navale; delle fibre sintetiche;
   b. le attività connesse all'esportazione. Non verranno concessi gli aiuti connessi direttamente ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non verranno, altresì, concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Articolo 6 – Condizioni generali di ammissibilità

1. Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, e in particolare, al Regolamento (CE) n. 1080/2006, al Regolamento (CE) n. 1083/2006, al Regolamento (CE) n. 800/2008, al Regolamento (CE) n. 1998/2006 e al Regolamento sulle condizioni di ammissibilità al cofinanziamento comunitario approvato con DPR n. 196 del 03/10/2008.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Reg. (CE) n. 800/2008, possono beneficiare dell'agevolazione solo i progetti con "avvio dei lavori" successivo alla data di presentazione della domanda di accesso da parte dei Soggetti Beneficiari.
3. Si precisa che la data di avvio dei lavori o delle attività è quella relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili relativi alla fase di esecuzione del progetto, ancorché quietanzato o pagato successivamente. Pertanto, ai fini della determinazione della data di avvio del programma, non sono considerate le eventuali spese di progettazione e quelle preliminari sostenute dall'impresa prima della data di presentazione della domanda di agevolazione, che non attengono alla fase di esecuzione dei progetti.
4. Le tipologie di spese e le condizioni e le limitazioni di ammissibilità saranno dettagliate nelle disposizioni di attuazione delle presenti Direttive.

Articolo 7 –Spese Ammissibili

1. Le spese ammissibili, relativamente all'ambito c, sono riconducibili ai Piani riportati di seguito.
2. <u>Piani degli Investimenti Produttivi</u>

   Sono ammissibili alle agevolazioni previste dalle presenti Direttive gli investimenti riguardanti la:

   a. realizzazione di nuove unità produttive;
   b. l'ampliamento/ammodernamento di unità produttive esistenti;
   c. la creazione e/o il potenziamento di forme aggregative tra imprese;

   finalizzati alla produzione e diffusione di contenuti ed eventi culturali e alle produzioni

cinematografiche.

Per unità produttiva si intende una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente. Nel caso in cui l'impresa produca nello stesso luogo beni e servizi insieme, devono poter essere individuate, ai fini delle valutazioni per la concessione delle agevolazioni, due distinte unità produttive.

Le spese ammissibili a finanziamento riguardano:

a) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche necessarie all'esercizio dell'attività;

b) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, esclusi i mezzi di trasporto targati, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni.

Negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive verranno riportate le condizioni, le limitazioni nonché le ulteriori specificazioni per l'ammissibilità delle suddette spese.

3. Piani dei Servizi Reali

I Piani dei Servizi Reali, volti a supportate lo start-up delle imprese in fase di avvio ovvero la creazione e/o il potenziamento di reti di imprese, sono costituiti da uno o più servizi coerenti tra loro, relativi alle seguenti aree di attività:

- Strategia, general management e supporto alle funzioni aziendali. Tale area comprende i servizi finalizzati: all'elaborazione di piani di sviluppo aziendale; allo sviluppo delle aree strategiche di business; all'affiancamento al management aziendale.
- Marketing. Tale area comprende i servizi finalizzati: al marketing strategico e operativo; all'assistenza all'internazionalizzazione ed all'esportazione; alla predisposizione di piani di comunicazione.
- Innovazione. Tale area comprende i servizi finalizzati a sostenere le imprese nelle fasi più direttamente legate allo sviluppo delle tecnologie, ai processi di sperimentazione ed all'applicazione produttiva dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica.
- Valorizzazione. Tale area comprende lo sviluppo dei contenuti culturali e artistici dei processi e/o dei prodotti.

Tutti i servizi possono prevedere al loro interno azioni specifiche, realizzate presso il soggetto beneficiario, di consulenza-accompagnamento per sostenere operativamente l'implementazione dei Piani Aziendali. I soggetti beneficiari potranno accedere ad uno o più servizi in relazione ai fabbisogni evidenziati.

L'impresa incaricata di fornire i servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essa non è, pertanto, consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stata incaricata.

Il Soggetto Beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

Per la realizzazione dei Piani di Servizi Reali sono ammesse le spese dirette:

- all'acquisizione di consulenze specialistiche per la fornitura dei servizi previsti dalle presenti Direttive;

- al conseguimento di certificazioni e/o attestazioni di conformità rilasciate da organismi accreditati e la realizzazione di audit ispettivi da parte di tali organismi. Non sono ammissibili i costi per il mantenimento delle certificazioni;
- nel caso di servizi relativi all'internazionalizzazione, alla locazione, all'allestimento e alla gestione dello stand, in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

Negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive verranno riportate le condizioni, le limitazioni nonché le ulteriori specificazioni per l'ammissibilità delle suddette spese.

4. Relativamente agli ambiti a e b, pur non prevedendosi la realizzazione di Piani Aziendali, le spese ammissibili sono quelle riconducibili ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 8 – Forma e Intensità dell'Aiuto

1. Gli aiuti previsti dalle presenti Direttive saranno concessi in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 (ambiti a e b) ovvero del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 09 agosto 2008 (ambito c).
2. Gli aiuti potranno essere riconosciuti nella forma di:
   a. contributo in conto capitale, concesso a copertura delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli investimenti produttivi e/o per l'acquisizione dei servizi reali;
   b. contributo in conto interesse, consesso in relazione ad un finanziamento bancario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato per la realizzazione degli investimenti produttivi e/o per l'acquisizione dei servizi reali.
3. L'importo massimo dell'agevolazione non potrà essere superiore ad € 200.000,00.
4. Nel caso di iniziative agevolabili negli ambiti a e b, l'impresa dovrà fornire informazioni complete relative a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso nel rispetto del principio del divieto di cumulo delle agevolazioni.
5. L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del Piano di Investimenti Produttivi non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque aiuto pubblico.
6. Il calcolo delle agevolazioni è effettuato in sede istruttoria a conclusione dell'esame di ammissibilità e congruità delle spese. L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato a conclusione del programma di investimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute.
7. Negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive verranno riportate le ulteriori specificazioni concernenti le modalità di concessione degli aiuti, nonché i massimali delle intensità e degli importi delle agevolazioni ammissibili.
8. Gli aiuti concessi in virtù delle presenti Direttive non possono essere cumulati con altri aiuti

esentati dal Regolamento (CE) n. 800/2008 o con gli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi – coincidenti in parte o integralmente – ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento delle intensità di aiuto o degli importi massimi di aiuto previsti in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Articolo 9 - Modalità di Presentazione delle Domande di Agevolazione

1. La procedura di selezione delle domande è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D. lgs n. 123/98.
2. La Domanda di Agevolazione deve essere presentata entro i termini fissati e secondo le modalità previste negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive.
3. La Domanda di Agevolazione deve essere sottoscritta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante del soggetto che richiede le agevolazioni o da un suo procuratore speciale e deve essere redatta esclusivamente utilizzando la modulistica allegata all'Avviso Pubblico. La Domanda deve essere compilata in ogni sua parte ed accompagnata dalla documentazione e dagli allegati previsti negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive, a pena di invalidità.
4. Il modulo di domanda, gli allegati e la documentazione dovranno essere trasmessi secondo i tempi e le procedure stabilite nell'Avviso Pubblico.

Articolo 10 – Istruttoria e Valutazione delle Domande di Agevolazione

1. Al ricevimento della Domanda di Agevolazione, l'Amministrazione Regionale (o altro Soggetto incaricato) è tenuta a verificare la completezza e regolarità della medesima e della relativa documentazione prevista a corredo. In caso di esito positivo di detta verifica, l'Amministrazione procede all'istruttoria delle proposte progettuali, riguardante:
   a. la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
   b. la valutazione della fattibilità economico-finanziaria;
   c. l'ammissibilità degli investimenti, sia per quanto attiene la pertinenza che la congruità delle spese prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni.
2. Le proposte in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno valutate mediante l'applicazione dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007-2013, ai sensi dell'art. 65, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1083/2006, riconducibili alle tre seguenti macrovoci:
   a. <u>Efficacia del Piano proposto rispetto all'Obiettivo Operativo della Linea di Intervento del POR Calabria FESR 2007-2013</u>:
      1. **Tutela e Restauro del Patrimonio Culturale**.
         - Contributo del progetto a concorrere alla tutela ed al restauro del patrimonio culturale regionale, in termini di irrobustimento e/o completamento della filiera.
         - Contributo del progetto allo sviluppo dell'artigianato artistico di qualità

connesso al patrimonio culturale regionale in termini di irrobustimento e/o completamento della filiera.

- Impatto del progetto in termini di pari opportunità di non discriminazione e di genere.

2. Valorizzazione e Fruizione del Patrimonio Culturale.

- Capacità del progetto a potenziare i servizi connessi alla promozione, gestione e fruizione dei Poli e delle Reti di Eccellenza regionali.
- Capacità dei progetti di reti di imprese di potenziare i servizi connessi alla promozione, gestione e fruizione dei Poli e delle Reti di Eccellenza regionali.
- Rilevanza della rete proponente il progetto in termini di numerosità delle imprese coinvolte.
- Impatto del progetto in termini di pari opportunità di non discriminazione e di genere (ampliare e qualificare l'offerta culturale potenziando i servizi mirati a particolari categorie di utenza (servizi gender e family friendly, per l'accesso ai diversamente abili).

3. Produzione e Diffusione di Contenuti ed Eventi Culturali.

- Capacità del progetto di incrementare e diffondere contenuti ed eventi culturali.
- Capacità del progetto di promuovere la Calabria come location per le produzioni cinematografiche.
- Capacità del progetto di sostenere l'industria cinematografica regionale.
- Capacità del progetto di aumentare i flussi turistici nei luoghi interessati dalle riprese cinematografiche.
- Capacità del progetto di produrre e diffondere nuovi contenuti culturali.
- Priorità ai progetti che prevedono formule innovative di partenariato pubblico privato.
- Impatto del progetto in termini di pari opportunità di non discriminazione e di genere [ampliare e qualificare l'offerta culturale potenziando i servizi mirati a particolari categorie di utenza (servizi gender e family friendly, per l'accesso ai diversamente abili)].

b. Efficienza attuativa

- Sostenibilità economica, finanziaria e gestionale del progetto.
- Capacità tecnica, economico-organizzativa e finanziaria dei soggetti proponenti.
- Livello di progettazione e tempi previsti per la realizzazione del progetto.
- Livello di partecipazione dei Soggetti proponenti e/o di altri soggetti privati agli investimenti previsti per la realizzazione del progetto.

c. Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi

- Qualità e sostenibilità tecnica del progetto in termini di obiettivi, risultati attesi, congruità tra criticità rilevata e soluzioni progettuali proposte, metodologie e

tecnologie utilizzate, cronoprogramma di attuazione.

- Livello di integrazione con i Piani e i Programmi territoriali e di settore.
- Livello di integrazione e coerenza interna del PIA.
- Livello di innovazione del progetto in termini di soluzioni capaci di migliorare le prestazioni ambientali e ridurre le forme di inquinamento.
- Livello di integrazione delle azioni di tutela e sostenibilità ambientale con quelle di promozione dei flussi turistici destagionalizzati.
- Integrazione con altri interventi/progetti riguardanti il sostegno dello sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio ambientale anche a valere su altri Programmi.
- Sperimentazione di soluzioni progettuali caratterizzate da alta replicabilità in altri contesti d'intervento.
- Sviluppo di soluzioni capaci di ridurre l'impatto ambientale del progetto e che minimizzano l'uso del suolo, soprattutto nelle aree soggette a vincolo di natura ambientale.
- Sviluppo di soluzioni in grado di rendere persistenti nel tempo gli effetti del progetto e di ridurre i costi operativi di gestione a regime delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi.
- Sostenibilità dei Piani di Gestione per le infrastrutture e i servizi che si intendono attivare attraverso la realizzazione del Progetto.

3. I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione e i pesi relativi tra i criteri di valutazione saranno definiti negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive.
4. L'Amministrazione Regionale, sulla base dei risultati della valutazione, predispone la graduatoria delle domande ammesse alle agevolazioni, nonché gli elenchi delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.
5. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalle domande nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente di punteggio dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
6. L'Amministrazione Regionale approva e pubblica la graduatoria delle domande di agevolazione secondo i tempi e le modalità che verranno indicate negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive.
7. Ai soggetti ammessi a finanziamento, sarà trasmessa una specifica notifica di concessione, che riporterà il programma, gli interventi e le spese ammesse a contributo, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili, l'ammontare massimo delle agevolazioni, il termine entro cui realizzare il programma, le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposta la concessione del contributo e l'Atto di Adesione ed Obbligo da sottoscrivere ad opera del legale rappresentante dell'impresa.

Articolo 11 – Modalità di Erogazione delle Agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, a richiesta dei soggetti beneficiari.

2. I Soggetti Beneficiari sono tenuti a rendicontare all'Amministrazione Regionale (o altro Soggetto incaricato) le spese effettivamente sostenute che devono corrispondere ai pagamenti eseguiti per la realizzazione del progetto e devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
3. La prima quota di contributo in conto capitale potrà essere erogata anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria a favore della Regione Calabria, secondo le modalità che verranno definite negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive.
4. La modulistica e la documentazione da predisporre e presentare all'Amministrazione Regionale (o altro Soggetto incaricato) ai fini delle erogazioni (a titolo di anticipazione, per stato di avanzamento e a saldo) verranno dettagliate negli Avvisi attuativi delle presenti Direttive.
5. A conclusione dell'intervento, a seguito dell'accertamento da parte dell'Amministrazione Regionale (o altro Soggetto incaricato) dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica, si procede alla erogazione a saldo dell'agevolazione o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.
6. I soggetti beneficiari dovranno comunicare all'Amministrazione regionale (o altro Soggetto incaricato) il conto corrente dedicato, attraverso cui incassare le quote di contributo ed effettuare i pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni. I pagamenti non potranno essere regolati per contanti.

Articolo 12 – Monitoraggio

1. Con l'accettazione del finanziamento, il soggetto beneficiario si impegna ad alimentare il flusso dei dati relativi all'attuazione dell'operazione oggetto del finanziamento.
2. Il referente del soggetto beneficiario per il monitoraggio è il rappresentante legale della stesso.
3. Il referente per il monitoraggio è responsabile del trasferimento dei dati procedurali, di avanzamento fisico e finanziari all'ufficio competente per le operazioni oltre che della correttezza e completezza dei dati che vengono trasferiti.

Articolo 13 – Controlli

1. La Regione Calabria (o altro Soggetto incaricato) effettua controlli, sia in itinere che successivamente al completamento del progetto, anche presso la sede dell'impresa beneficiaria e/o il sito dove viene realizzato il progetto. Lo scopo è quello di verificare lo stato di avanzamento del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonché il rispetto delle prescrizioni previste in capo al soggetto beneficiario anche successivamente all'ultimazione del Progetto.
2. La Regione Calabria (o altro Soggetto incaricato) disporrà controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni dell'impresa che sono alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione del contributo, e di approvazione della rendicontazione finale

delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto Beneficiario.

3. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e consentire gli audit alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti Servizi regionali, il personale autorizzato dall'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione degli Organismi intermedi, dell'Autorità di Audit e i funzionari autorizzati della Comunità Europea.
4. La Regione Calabria si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento da realizzare.
5. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
6. La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il soggetto beneficiario.
7. La Regione Calabria può svolgere controlli in merito alla stabilità dei progetti finanziati, cioè al mantenimento per cinque anni dal completamento dei progetti finanziati del vincolo di destinazione.

Articolo 14 – Conservazione della Documentazione

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 90 del Reg. 1083/2006 e dell'art. 19 del Reg. 1828/2006, il soggetto beneficiario dell'agevolazione conserva a disposizione della Regione, dello Stato centrale e delle Autorità comunitarie la documentazione delle spese sostenute - sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati (fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documenti originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico) – per i tre anni successivi alla chiusura del POR Calabria FESR 2007-2013 ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3 del Regolamento medesimo, ovvero per i tre anni successivi al 31 agosto 2017.
2. Tutti i giustificativi di spesa presentati a supporto della rendicontazione e della attestazione di spesa devono essere annullati con apposito timbro recante la dicitura "Progetto cofinanziato dalla Linea di Intervento 5.2.5.1 del POR Calabria FESR 2007/2013".
3. Il Soggetto Beneficiario deve provvedere ad una corretta gestione e tenuta del fascicolo dell'operazione, ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 e secondo i criteri e le modalità prescritte nell'Allegato C "Gestione e tenuta della documentazione" del Documento recante la Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24 luglio 2009.

Articolo 15 – Stabilità delle Operazioni

1. Il soggetto beneficiario è obbligata a rispettare le condizioni di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 ovvero:

a. nei cinque anni successivi al completamento del Progetto finanziato non può modificare la destinazione dei beni oggetto del Progetto stesso;

b. entro i cinque anni successivi all'ultimazione del Progetto, potrà cedere tali beni a terzi solo previa autorizzazione dall'Amministrazione Regionale; nel caso in cui la cessione avvenga decorso il quinquennio ne viene comunque data comunicazione all'Amministrazione Regionale.

Articolo 16 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2013 n. 188

Art. 12 e 12 bis D.Lgs. 502/92 e D.Lgs. 229/99 - Bando ricerca finalizzata e giovani ricercatori anno 2010 - Accordo Stato/Regioni del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 127/CSR) - Presa d'atto approvazione Progetti di ricerca - Approvazione schemi di convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— l'art. 12 e 12 bis del D.Lgs. 502/92, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 229/99, stabilisce la quota di finanziamento da destinare alle attività di ricerca corrente e finalizzata;

— la legge del 27 dicembre 2006 n. 296, Legge Finanziaria 2007, al comma 814 stabilisce che una quota del finanziamento deve essere destinata a finanziare progetti di ricerca presentati da giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni;

— il Ministero della Salute, in raccordo con i rappresentanti delle Regioni e province autonome predispone annualmente lo schema di bando della ricerca da inviare alla Conferenza Stato/Regioni;

— con l'Accordo del 27 luglio 2011, Rep. Atti n. 127/CSR, ha approvato, su proposta del Ministro della Salute, il Bando per la ricerca finalizzata anno 2010 nel quale insistono le procedure per la presentazione di progetti nelle aree clinico assistenziale e biomedica: della ricerca finalizzata e dei giovani ricercatori;

— il bando per la ricerca finalizzata anno 2010, pubblicato il 19 settembre 2011, prevede tre tipologie di progetti di ricerca: progetto ordinario biomedico e/o clinico assistenziale, progetto estero e progetto cofinanziato;

— il bando prevede altresì che il ricercatore propone il progetto tramite il sistema "workflow della ricerca" ed individua il "destinatario istituzionale" (D.I.) tra: Regioni, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati nonché gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

— alla realizzazione dei progetti approvati possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le Università, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private;

— i progetti possono essere presentati da ricercatori e da giovani ricercatori integrati con posizioni a tempo sia indeterminato sia determinato, anche, temporaneamente nelle strutture dei Destinatari Istituzionali sopra elencati, ovvero giovani ricercatori che al momento del bando si trovino senza alcun contratto che ritengano di poter svolgere la ricerca proposta nell'ambito di uno tra i Destinatari Istituzionali;

CONSIDERATO CHE al bando della ricerca finalizzata (RF) e giovani ricercatori (GR) 2010, sono stati proposti n. 12 progetti di ricerca finalizzata e n. 15 progetti giovani ricercatori che hanno indicato come D.I. la Regione Calabria;

CHE in data 13 settembre 2012 il Ministero della salute ha comunicato l'approvazione, da parte della Commissione Nazionale della Ricerca nella seduta del 17 maggio 2012, dei seguenti progetti di durata triennale, collegati alla Regione Calabria, quale destinatario istituzionale del finanziamento:

1. Progetto ordinario biomedico RF dal titolo: "Development and preclinical valdation of a nano-tecnological platform that targets the minimal residual disease (MRD) in Cancer", finanziamento ministeriale € 372.100,00, coordinato dal principal investigator Prof. Giuseppe Scala, Professore Ordinario presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;

2. Progetto ordinario clinico assistenziale RF dal titolo: "Salute-CKD (SALt lowering by Urine sodium self measurement Trial in Chronic Kidney DiseasE", finanziamento ministeriale € 443.340,00, principal investigator Dott. Carmine Zoccali, Direttore dell'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria;

3. Progetto biomedico estero GR dal titolo: "High Troughput analysis of cancer cells for teraphy evaluation by microfluidic platforms integrating plasmonic nanodevices", finanziamento ministeriale € 363.100,00, presentato dal giovane ricercatore Dr. Gerardo Perozziello, ricercatore a tempo indeterminato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Lab. BioNEM., Dipartimento di Medicina Sperimentale;

4. Progetto ordinario biomedico GR dal titolo: "Disentangling endogenous resident adult cardiac stem cell biology and aging for clinical protocols of myocardial regeneration without cell transplantation", finanziamento ministeriale € 317.400,00, presentato dal giovane ricercatore Dr. Daniele Torella, ricercatore a tempo indeterminato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Laboratorio di Cardiologia Molecolare e Cellulare, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche;

5. Progetto biomedico cofinanziato GR dal titolo: "Cancer biomarker detection using micro-structured/super-hydrophobic surfaces and advanced spectroscopy tecniques", finanziamento ministeriale € 181.300,00, presentato dal giovane ricercatore Dr. Francesco Gentile, ricercatore a tempo indeterminato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro - Lab. BioNEM., Dipartimento di Medicina Sperimentale;

CHE con la stessa nota il Ministero della Salute, al fine del perfezionamento del decreto della ripartizione delle risorse e delle convenzioni relative ai progetti ammessi, ha richiesto, per come prevista al punto 4 e 5 del Bando, alla Regione Calabria, D.I. del finanziamento assegnato a ciascun progetto, la seguente documentazione: rimodulazione del finanziamento e descrizione delle Unità Operative partecipanti ad ogni singolo progetto, la versione del testo in lingua italiana del progetto, la scheda del principal investigator, il cronoprogramma delle attività, la milestone degli obiettivi previsti dalla ricerca, la dichia-

razione di responsabilità, la dichiarazione di impegno da parte dell'Ente dove si realizza la ricerca a cofinanziare nella misura del 50% i progetti per i quali è previsto cofinanziamento da trasmettere in formato elettronico nell'area riservata del workflow della ricerca;

CHE le attività dei progetti di ricerca n. 1, 3, 4, e 5 su citati dovranno essere realizzate presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro, mentre l'attività del progetto di ricerca n. 2 su citato sarà coordinato dalla U.O. di Nefrologia dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria, Capofila, con le quali è necessario sottoscrivere apposite convenzioni per ogni singolo progetto, propedeutiche alla sottoscrizione delle convenzioni con il Ministero della Salute e per regolamentare lo svolgimento dei progetti e l'erogazione del finanziamento assegnato a ciascun progetto approvato;

CHE all'art. 5 del bando le procedure amministrative per la firma delle convenzioni con il Ministero della Salute, oltre alla documentazione su richiamata, prevede:

1. Una dichiarazione del rappresentante legale del D.I. in cui sia espresso l'impegno a consentire di svolgere ai giovani ricercatori l'attività di ricerca nella sede prescelta per l'intero periodo relativo all'attuazione dei progetti;

2. Copia, nel caso vi sia la necessità, della convenzione tra il D.I. e altri Enti o Imprese al fine di consentire ai ricercatori di svolgere l'attività di ricerca presso la sede prescelta;

3. Incarico formale ai giovani ricercatori per lo svolgimento del progetto di ricerca, debitamente sottoscritto dall'interessato, tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia del documento d'identità dei candidati vincitori per dimostrare il possesso dei requisiti alla data di pubblicazione del bando;

CHE al fine di poter sottoscrivere le convenzioni tra il Ministero della Salute e la Regione Calabria, Destinatario Istituzionale dei finanziamenti assegnati a ciascun progetto approvato, bisogna ottemperare a quanto stabilito al punto 5 del bando "procedure amministrative", dove viene esplicitata la documentazione da inviare al Ministero e tra questa viene richiesta copia della convenzione da sottoscrivere tra D.I. e gli Enti dove sarà realizzata la ricerca;

PRESO ATTO CHE in data 14.5.2013 e in data 15.5.2013 sono pervenute le note prot. n. 161830 e n. 163883 a firma del Magnifico Rettore dell'Università di Catanzaro con le quali ha comunicato la disponibilità alla realizzazione della ricerca presso l'Ateneo dei progetti biomedici 1, 3, 4, e 5 per i quali il bando non prevede il cofinanziamento del 50% in quanto i progetti ordinari RF e GR area biomedica;

CHE con nota del 6 marzo 2013 prot. n. 598, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria ha manifestato l'impegno ad assicurare il cofinanziamento nella misura del 50% del: progetto clinico-assistenziale RF "Salute-CKD (SALt lowering by Urine sodium self measurement Trial in Chronic Kidney DiseasE";

CHE la concreta realizzazione del progetto approvato "Development and preclinical valdation of a nano-tecnological platform that targets the minimal residual disease (MRD) in Cancer", finanziato dal Ministero della Salute per € 372.100,00, coordinato dal principal investigator Prof. Giuseppe Scala, debba essere affidata, per la specificità della materia e delle attività oggetto dello stesso, al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università Magna Graecia di Catanzaro e la responsabilità amministrativa al D.I. Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;

CHE la concreta realizzazione del progetto approvato "Salute-CKD (SALt lowering by Urine sodium self measurement Trial in Chronic Kidney DiseasE", finanziato dal Ministero della Salute per € 443.340,00, principal investigator Prof. Carmine Zoccali, debba essere affidata, per la specificità della materia e delle attività oggetto dello stesso, alle seguenti Unità Operative: l'U.O. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria, l'U.O.S. di Reggio Calabria - Istituto di Biomedicina ed Immonologia e la responsabilità amministrativa al D.I. Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;

CHE la concreta realizzazione del progetto approvato "High Troughput analysis of cancer cells for teraphy evaluation by microfluidic platforms integrating plasmonic nanodevices", finanziato dal Ministero della Salute per € 363.100,00, giovane ricercatore Dr. Gerardo Perozziello, debba essere affidata, per la specificità della materia e delle attività oggetto dello stesso, al Dipartimento di Medicina Sperimentale, Lab. BioNEM dell'Università Magna Graecia di Catanzaro e la responsabilità amministrativa al D.I. Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;

CHE la concreta realizzazione del progetto approvato "Disentangling endogenous resident adult cardiac stem cell biology and aging for clinical protocols of myocardial regeneration without cell transplantation", finanziato dal Ministero della Salute per € 317.400,00, giovane ricercatore Dr. Daniele Torella, debba essere affidata, per la specificità della materia e delle attività oggetto dello stesso, al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università Magna Graecia di Catanzaro e la responsabilità amministrativa al D.I. Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;

CHE la concreta realizzazione del progetto approvato "Cancer biomarker detection using micro-structured/superhydrophobic surfaces and advanced spectroscopy tecniques", finanziato dal Ministero della Salute per € 181.300,00, giovane ricercatore Dr. Francesco Gentile, debba essere affidata, per la specificità della materia e delle attività oggetto dello stesso, al Dipartimento di Medicina Sperimentale e clinica dell'Università Magna Graecia di Catanzaro e la responsabilità amministrativa al D.I. Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;

RITENUTO CHE, al fine di consentire ai ricercatori la realizzazione dei progetti n. 1, 3, 4 e 5 presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università Magna Graecia di

Catanzaro, occorre sottoscrivere apposite convenzioni tra il D.I. e l'Università Magna Graecia di Catanzaro, per come previsto al paragrafo 5 del bando 2010, secondo lo schema allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO CHE, al fine di consentire ai ricercatori la realizzazione del progetto n. 2 coordinato dall'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria, capofila, occorre sottoscrivere apposite convenzioni tra il D.I. e l'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria e le altre UU.OO partecipanti al progetto, per come previsto al paragrafo 5 del bando 2010, secondo lo schema allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

CHE occorre dare mandato al Dipartimento Tutela della Salute per l'adozione di successivi provvedimenti, per ciascun progetto, riguardanti il trasferimento del finanziamento assegnato, la verifica periodica delle attività di ricerca, la sottoscrizione delle convenzioni con l'Università Magna Graecia di Catanzaro, con l'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria e con le altre UU.OO. partecipanti alla realizzazione del citato progetto di ricerca n. 2, e la sottoscrizione delle convenzioni con il Ministero della Salute;

CHE, a seguito della sottoscrizione delle convenzioni tra la Regione Calabria - Dipartimento tutela della Salute e Università Magna Graecia di Catanzaro, Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria si provvederà a sottoscrivere le convenzioni con il Ministero della Salute, per il perfezionamento dell'erogazione del finanziamento assegnato a ciascun progetto;

CHE a seguito della sottoscrizione delle convenzioni con il Ministero della Salute, il Dipartimento provvederà a richiedere al Ministero delle Finanze il codice CUP per ogni singolo progetto e, con apposita nota, sarà richiesto al competente Settore del Dipartimento Bilancio di apportare al bilancio regionale 2013 le conseguenti variazioni con l'iscrizione del finanziamento ministeriale assegnato ad ogni singolo progetto, su specifico capitolo per ogni progetto, per la conseguente erogazione in favore degli Enti capofila e delle Unità Operative partecipanti ad ogni singolo progetto;

SU proposta del Presidente della Giunta Regionale, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

per quanto detto in premessa che qui si intende ripetuto e riportato

di prendere atto dell'approvazione der progetti di ricerca finalizzata (RF) e giovani ricercatori (GR) presentati al bando 2010 (Accordo Stato/Regioni del 27 luglio 2011, Rep. Atti n. l27/CSR) di seguito indicati:

1. Progetto ordinario biomedico RF dal titolo: "Development and preclinical valdation of a nano-tecnological platform that targets the minimal residual disease (MRD) in Cancer", finanziamento ministeriale € 372.100,00, coordinato dal principal investigator Prof. Giuseppe Scala, dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;

2. Progetto ordinario clinico assistenziale RF dal titolo "Salute-CKD (SALt lowering by Urine sodiumself measurement Trial in Chronic Kidney DiseasE", finanziamento ministeriale € 443.340,00, principal investigator Prof. Carmine Zoccali, Direttore dell'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria, capofila;

3. Progetto biomedico estero GR dal titolo "High Troughput analysis of cancer cells for teraphy evaluation by microfluidic platforms integrating plasmonic nanodevices", finanziamento ministeriale € 363.100,00, presentato dal giovane ricercatore Dr. Gerardo Perozziello ricercatore a tempo indeterminato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro. - Lab. BioNEM., Dipartimento di Medicina Sperimentale;

4. Progetto ordinario biomedico GR dal titolo "Disentangling endogenous resident adult cardiac stem cell biology and aging for clinical protocols of myocardial regeneration without cell transplantation", finanziamento ministeriale € 317.400,00, presentato dal giovane ricercatore Dr. Daniele Torella, ricercatore a tempo indeterminato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro - Laboratorio di Cardiologia Molecolare e Cellulare, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche;

5. Progetto biomedico cofinanziato GR dal titolo "Cancer biomarker detection using micro-structured/super-hydrophobic surfaces and advanced spectroscopy tecniques", finanziamento ministeriale € 181.300,00, presentato dal giovane ricercatore Dr. Francesco Gentile, ricercatore a tempo indeterminato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro - Lab. BioNEM., Dipartimento di Medicina Sperimentale;

di approvare gli schemi di convenzione allegato 1) e allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

di stabilire che:

a) per come previsto al paragrafo 5 del bando 2010, occorre sottoscrivere apposita convenzione tra il D.I. e l'Università Magna Graecia di Catanzaro, sede prescelta per consentire ai ricercatori la realizzazione dei progetti di ricerca approvati, e l'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria capofila del progetto di ricerca n. 2;

b) a seguito della sottoscrizione delle convenzioni tra la Regione Calabria - Dipartimento tutela della Salute e l'Università Magna Graecia di Catanzaro e l'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria capofila del progetto di ricerca n. 2 si provvederà a sottoscrivere le convenzioni con il Ministero della Salute, per il perfezionamento dell'erogazione del finanziamento assegnato a ciascun progetto;

c) a seguito della sottoscrizione delle convenzioni con il Ministero della Salute, il Dipartimento provvederà a richiedere al Ministero delle Finanze il codice CUP per ogni singolo progetto e, con apposita nota, sarà richiesto al competente Settore del Dipartimento Bilancio di apportare al bilancio regionale 2013 le conseguenti variazioni con l'iscrizione del finanziamento ministeriale assegnato ad ogni singolo progetto, su specifico capitolo per ogni progetto, per la conseguente erogazione in favore degli Enti capofila e delle Unità Operative partecipanti ad ogni singolo progetto;

d) il finanziamento assegnato a ciascun progetto, ad eccezione dell'overhead per la pura attività di gestione amministrativa del Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie, per come indicato al punto 1 comma 2 del Bando, sarà erogato all'Università Magna Graecia di Catanzaro per i progetti 1, 3, 4, 5, e all'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria capofila del progetto n. 2, con le modalità riportate al paragrafo 9 del Bando 2010;

di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute per la sottoscrizione delle convenzioni con l'Università Magna Graecia di Catanzaro, con l'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria capofila del progetto n. 2 e conseguentemente con le UU.OO. partecipanti alla realizzazione del progetto di ricerca n. 2;

di dare mandato, altresì, al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute la sottoscrizione delle convenzioni con il Ministero della Salute, l'incarico formale ai giovani ricercatori per lo svolgimento dei progetti di ricerca, debitamente sottoscritti dagli interessati e la dichiarazione prevista al paragrafo 5 del bando, in cui sia espresso l'impegno a consentire di svolgere ai giovani ricercatori l'attività di ricerca nella sede prescelta per l'intero periodo relativo all'attuazione dei progetti;

di rinunciare a qualsiasi diritto sui fondi erogati dalla vincita del Bando ad eccezione dell'overhead del finanziamento complessivo di ogni progetto per l'attività di gestione amministrativa del D.I. Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie per come indicato al punto 1, comma 2, del Bando 2010;

di demandare al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie l'adozione dei successivi provvedimenti riguardanti la realizzazione dei progetti medesimi;

di provvedere alla pubblicazione (integrale) del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 04.09.2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza *Il Presidente*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2013 n. 189

Contratti aggiuntivi di formazione specialistica presso l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro per l'anno accademico 2012-2013.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i. regolamenta la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia;

Considerato che l'art. 34 del predetto decreto legislativo individua le specializzazioni mediche, peraltro già individuate dal decreto del 31 ottobre 1991 e s.m.i., del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio Sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e la determinazione, per ciascuna tipologia di specializzazione, del numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato;

Considerato che con nota del 28 marzo 2013; n. 26578, il Ministero dell'Economia e Finanze ha reso noto che le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente stanziate per la formazione specialistica di medici per l'anno accademico 2012-2013, consentono il finanziamento di complessivi n. 4.500 contratti per il primo anno di corso, a fronte di n. 5.000 contratti finanziati per l'anno 2011;

Rilevato che il Decreto del Ministero della Salute, in corso di perfezionamento, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e con il Ministero dell'Economia e Finanze individua il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2012-2013, pari a n. 8171 unità;

Preso atto della consistente riduzione del contingente globale di contratti di formazione medica specialistica per L'anno accademico 2012/2013 e del rilevante scostamento rispetto al previsto fabbisogno;

Visto in particolare l'art. 3, comma 4, del D.M. 1 agosto 2005, che stabilisce per ciascuna scuola di specializzazione che il numero di iscrivibili non può essere inferiore a tre per anno di corso;

Considerato che l'art. 3 del Decreto 24 aprile 2013, n. 333, del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca prevede l'attivazione di contratti finanziati dalle Regioni, che si aggiungono ai contratti statali, così come deliberato nella Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogno e numero dei contratti statali;

Vista la richiesta, del Rettore dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, del 30 aprile 2013, n. 3479 e successiva rettifica del 3 maggio 2013, n. 3567;

Ritenuto pertanto di dover attivare, nell'anno accademico 2012/2013, un contratto aggiuntivo di formazione specialistica, relativamente alle seguenti scuole di specializzazione: Igiene e Medicina Preventiva, Malattie dell'Apparato Respiratorio, Medicina Fisica e Riabilitativa, Oftalmologia e Oncologia Medica, che per l'anno accademico 2012/2013 hanno ottenuto rassegnazione di solo n. 2 contratti statali;

Precisato che il finanziamento dei sopraindicati contratti viene attribuito agli aventi titolo in base alle graduatorie all'uopo formate dall'Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro per effetto delle procedure concorsuali;

Atteso che il costo annuo del relativo finanziamento per ogni singolo contratto ammonta ad € 25.000,00 per i primi due anni e ad € 26.000,00 per gli anni successivi;

Preso atto inoltre che nella nota esplicativa riportata al CAP 61050102 del Bilancio 2013, la somma di € 100.000,00 è destinata alla scuola di specializzazione di ostetricia e ginecologia, ma la stessa non è sufficiente a coprire il finanziamento relativo ad un contratto aggiuntivo per l'intera durata del corso che è pari ad € 128.000,00;

Ritenuto di provvedere con decreti del Dipartimento Tutela della Salute all'approvazione della Convenzione e all'impegno, per l'anno in corso, della somma di € 125.000,00, sul CAP 61050102 del Bilancio Regionale anno 2013, che presenta sufficiente disponibilità e pertanto non configura alcun aggravio di spesa sul Fondo Sanitario Regionale;

Tenuto conto che, per gli anni successivi, si provvederà, con la legge di assestamento del Bilancio Regionale, a stanziare sul predetto capitolo la restante somma necessaria, pari ad € 543.000,00, di cui 515.000,00 per il finanziamento relativo agli anni successivi dei corsi di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Malattie dell'Apparato Respiratorio, Medicina Fisica e Riabilitativa, Oftalmologia e Oncologia Medica ed € 28.000,00 ad integrazione della parziale somma già stanziata per un contratto aggiuntivo relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia;

Visto il D.M. 6 marzo 2006, n. 172 e successive modificazioni: "Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina"

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, formulata sulla base dll'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

Di attivare, nell'anno accademico 2012/2013, un contratto aggiuntivo di formazione specialistica, relativamente alle seguenti scuole di specializzazione: Igiene e Medicina Preventiva, Malattie dell'Apparato Respiratorio, Medicina Fisica e Riabilitativa, Oftalmologia e Oncologia Medica, che per l'anno accademico 2012/2013 hanno ottenuto solo n. 2 contratti statali;

Di prendere atto della nota esplicativa riportata al CAP 61050102 del Bilancio 2013 (legge regionale del 27 dicembre 2012, n. 70), con la quale si destina la somma di € 100.000,00 alla scuola di specializzazione di ostetricia e ginecologia, importo non sufficiente a coprire il finanziamento relativo ad un contratto aggiuntivo per l'intera durata del corso che è pari ad € 128.000,00;

Di precisare che il finanziamento dei sopraindicati contratti viene attribuito agli aventi titolo in base alle graduatorie all'uopo formate dall'Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro per effetto delle procedure concorsuali;

Di provvedere con successivi decreti del Dipartimento Tutela della Salute all'approvazione della Convenzione e all'impegno, per l'anno in corso, della somma di € 125.000,00, sul CAP 61050102 del Bilancio Regionale anno 2013, che presenta sufficiente disponibilità e pertanto non configura alcun aggravio di spesa sul Fondo Sanitario Regionale;

Di stabilire che il Dipartimento Bilancio provvederà, con la legge di assestamento del Bilancio Regionale, a stanziare sul predetto capitolo la restante somma necessaria, pari ad € 543.000,00, di cui 515.000,00 per il finanziamento relativo agli anni successivi dei corsi di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Malattie dell'Apparato Respiratorio, Medicina Fisica e Riabilitativa, Oftalmologia e Oncologia Medica ed € 28.000,00 ad integrazione della parziale somma già stanziata per un contratto aggiuntivo relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia;

Di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro e al Dipartimento Bilancio per i provvedimenti conseguenziali;

Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Tutela della Salute ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza *Il Presidente*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2013 n. 192

Dirigente dott.ssa Stefania BUONAIUTO: Rinnovo assegnazione al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" per conferimento incarico dirigenziale "ad interim".

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

— che con Deliberazione di Giunta regionale n. 507 del 02 Novembre 2011 è stato tra l'altro disposta la riassegnazione della Dr.ssa Buonaiuto Stefania al Dipartimento "Controlli" per il conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore "Controllo di Gestione - Controllo Enti e Società partecipate";

— che con la sopracitata deliberazione n. 507/2011 è altresì stato stabilito "che la Dr.ssa Buonaiuto Stefania, per le esigenze rappresentate con nota prot n. 160516 del 2.11.2011 dal Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio", è altresì assegnata per mesi sei al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" per il conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim del Servizio "Contabilità, Rendiconto e conto patrimoniale, parificazione dei conti di gestione e degli agenti contabili delle società partecipate";

— che con Deliberazione n. 257 del 24.5.2012 la Giunta regionale ha stabilito "per le esigenze rappresentate con nota prot. n. 165574 dell'11 maggio 2012 dal Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio", l'assegnazione "ad interim" della Dr.ssa Buonaiuto Stefania al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" (...) per mesi sei per il conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim del Servizio "Contabilità, Rendiconto e conto patrimoniale, parificazione dei conti di gestione e degli agenti contabili delle società partecipate", venga prorogata per un periodo non superiore a mesi dodici decorrenti dalla notifica del presente provvedimento", ovvero, dal 28 maggio 2012;

Preso atto:

— che con nota prot. n. 180179 del 28 maggio 2013, il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" ha chiesto, evidenziando "l'atavica carenza di personale che opera presso il Dipartimento Bilancio" nonché, "le impellenti esigenze derivanti dall'attuazione delle disposizioni del D.L. n. 35/2013, del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, nonché dal decreto legislativo n. 118/2011", il rinnovo dell'assegnazione ad interim, da ultimo disposta con DGR n. 257 del 24.5.2012, della dottssa Stefania Buonaiuto presso il Dipartimento di sua competenza, per la prosecuzione da parte di quest'ultima, dell'incarico di Dirigente ad interim del Servizio "Contabilità, Rendiconto e conto patrimoniale, parificazione dei conti di gestione e degli agenti contabili delle società partecipate";

— che con la sopracitata nota è stato evidenziato che il mancato rinnovo dell'assegnazione della Dr.ssa Buonaiuto e, quindi, "la mancanza di una ulteriore unità dirigenziale, potrebbe causare l'impossibilità di porre in essere, in termini dovuti, tutte le attività attribuite dalla legge";

Ritenuto, che, pertanto, pur prendendo atto delle criticità palesate con nota prot. n. 171638 del 21 maggio 2013 dal Dirigente Generale del Dipartimento "Controlli", sia necessario garantire, con il rinnovo dell'assegnazione ad interim della dott.ssa Stefania Buonaiuto al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio", la continuità delle funzioni dirigenziali del Servizio "Contabilità, Rendiconto e conto patrimoniale, parificazione dei conti di gestione e degli agenti contabili delle società partecipate" del medesimo Dipartimento "Bilancio e Patrimonio";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 99 del 29 marzo 2013, recante ad oggetto "Direttive generali per la disciplina delle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e di livello non generale";

Dato atto che la Giunta regionale è competente, ai sensi del 24 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 alla preposizione dei dirigenti alle strutture.

Vista la vigente Struttura della Giunta Regionale, approvata con deliberazione di Giunta n. 258 del 14 maggio 2007, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni di Giunta n. 439 del 7.06.2010, n. 521 del 12.07.2010, n. 680 del 19.10.2010, n. 694, n. 693 del 29.10.2010, n. 308 del 12 luglio 2011, n. 378 dell'11 agosto 2011, n. 4 del 3.1.2012, n. 314 del 28.06.2012 e n. 568 del 13 dicembre 2012;

Visto altresì:

— il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

— la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. che disciplina l'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e, in particolare, l'articolazione della dirigenza regionale;

— la Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 31;

Su proposta dell'assessore al Personale Domenico Tallini, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

1. DI DISPORRE, preso atto delle esigenze rappresentate, con nota prot. n. 180179 del 28 maggio 2013, dal Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio", la proroga dell'assegnazione ad interim della dott.ssa Stefania Buonaiuto al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" - da ultimo disposta con DGR n. 257/2012 - per un ulteriori periodo di mesi dodici, per garantire, ai sensi del paragrafo 6.1 delle direttive adottate con DGR n. 99/2013, la continuità delle funzioni dirigenziali del Servizio "Contabilità, Rendiconto e conto patrimoniale, parificazione dei conti di gestione e degli agenti contabili delle società partecipate" del medesimo Dipartimento "Bilancio e Patrimonio";

2. DI SPECIFICARE che ai sensi del paragrafo 6.2 delle direttive adottate con DGR n. 99/2013 gli incarichi "ad interim" possono essere conferiti per un anno e sono rinnovabili per eccezionali ragioni organizzative;

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art 10, comma 3 della L.r. n. 31/02 e s.m.i. "Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dai dirigenti con funzioni di livello generale ai dirigenti assegnati alle strutture di propria competenza";

4. DI DEMANDARE al Dipartimento "Organizzazione e Personale" l'adozione dei consequenziali provvedimenti gestionali di competenza;

5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente a:

— Dottssa Stefania BUONAIUTO

— Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio";

— Dirigente Generale del Dipartimento "Controlli";

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 04.09.2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza *Il Presidente*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 maggio 2013 n. 199

Avviso di selezione, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001, per il conferimento n. 8 incarichi di Dirigenti Generali di Dipartimenti della Giunta della Regione Calabria, pubblicato sul sito web istituzionale in data 10.4.2013: Nomina Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio".

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

— che, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, "ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico";

— che, ai sensi del successivo comma 1-bis dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, "L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta";

— che, ai sensi del comma 5-bis dell'art 19 del D.Lgs. n. 165/2001, "gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti";

— che, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, "gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivicomprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio";

— che, ai sensi del comma 6-bis dell'art 19 del D.Lgs. n. 165/2001, "Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque";

— che, ai sensi, del comma 6-ter dell'art 19 del D.Lgs. n. 165/2001, "Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2";

Precisato:

— che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 324 del 12 novembre 2010, nel confermare la legittimità dell'art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2009, ha ribadito che i citati commi 6 e 6 bis, in quanto norme riconducibili alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art 117, secondo comma, lettera 1), della Costituzione, sono norme imperative per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;

— che, ai sensi del comma 1 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina i "Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali", "Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo (rectius, Capo II del Titolo II); i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione";

— che, pertanto, le previsioni di cui al comma 5-bis dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 costituiscono norme di principio per l'amministrazione regionale e che, pertanto, ai fini del conferimento dei relativi incarichi le limitazioni percentuali ivi previste non sono vincolanti per le Regioni;

— che, pertanto, nell'ipotesi di conferimenti di incarichi dirigenziali da attuarsi ai sensi del precedente punto, si applica l'art. 10-bis della L.R. n. 18/2004, in base alla quale "... è consentito procedere a comandi e/o trasferimenti di personale proveniente da altri Enti Pubblici nel limite massimo del 3% delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionale (...)";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 99 del 29 marzo 2013, recante ad oggetto "Direttive generali per la disciplina delle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e di livello non generale";

Preso atto:

— che la Giunta regionale nella seduta del 29 marzo 2013 "nel prendere atto delle scadenze contrattualmente previste, molte delle quali imminenti, per gli incarichi dei Dirigenti Generali dei Dipartimento della Giunta regionale, onde evitare che si possano creare pregiudizievoli condizioni di vacatio," ha ritenuto "opportuno attivare le procedure di legge per la tempestiva individuazione dei Dirigenti, al fine di garantire la continuità amministrativa dei Dipartimenti";

— che, pertanto, la Giunta regionale, ha deciso "di procedere alla tempestiva attivazione delle procedure di legge demandando al Dipartimento "Organizzazione e Personale" la pubblicazione, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001, di appositi avvisi rivolti ai Dirigenti di ruolo della Giunta Regionale, ai Dirigenti non appartenenti al ruolo della Giunta regionale, dipendenti delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, ovvero di organi costituzionali e a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001";

— che il verbale della seduta di Giunta del 29 marzo 2013 è stato trasmesso, per estratto, con nota prot. n. 120368 del 9 aprile 2013, al Dipartimento "Organizzazione e Personale" per il seguito di competenza;

Dato atto:

— che, in adempimento di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 ed in attuazione delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale nella seduta del 29 marzo 2013, in data 10 aprile 2013 è stato pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Calabria un avviso di selezione per il conferimento di n. 8 incarichi di Dirigenti Generali di Dipartimenti della Giunta della Regione Calabria;

— che il competente Dipartimento "Organizzazione e Personale", acquisite le candidature validamente pervenute nei termini e alle condizioni previste dall'Avviso pubblicato in data 10.4.2013 sul sito web istituzionale della Regione Calabria, ha predisposto, per l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio", un prospetto riepilogativo delle candidature ammissibili, suddivise nelle tre tipologie rispettivamente previste al paragrafo 2.1 dell'Avviso, sub lettere A), B) e C);

— che, altresì, il Dipartimento "Organizzazione e Personale", ai sensi del paragrafo 5.2 delle direttive adottate dalla Giunta regionale con DGR n. 99/2013, con note prot. nn. 145847 e 145851 del 30.4.2013, recanti ad oggetto "Procedura per il conferimento di n. 8 incarichi di Dirigente Generale di Dipartimenti della Giunta della Regione Calabria - Avviso pubblicato sul sito web istituzionale in data 10.4.2013 - Richiesta parere", invitava i Dirigenti Generali dei Dipartimenti presso cui i candidati, già dipendenti di ruolo, si trovavano in servizio ad esprimere "un parere in ordine al conferimento degli incarichi oggetto di avviso ai dirigenti attualmente assegnati alla struttura di rispettiva competenza, comunicandolo, stesso mezzo entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della presente, allo scrivente Dipartimento, per la trasmissione degli atti consequenziali, da sottoporre alla Giunta Regionale per l'eventuale successivo conferimento degli incarichi" con espresso avviso "che il parere, deve essere reso obbligatoriamente nel termine perentorio di cui sopra ma non è vincolante per la Giunta regionale";

— che la soprarichiamata richiesta di parere veniva riscontrata, in riferimento ai Dirigenti candidatisi per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio", dal Dirigente Generale dell'Avvocatura Regionale (con nota prot. n. 152822 del 30.4.2013) e dal Direttore Generale della Stazione Unica Appaltante (con nota prot. n. 149964 del 6.5.2013;

— che, con nota prot. n. 170599 del 21.5.2013, recante ad oggetto "Procedura per il conferimento di n. 8 incarichi di Dirigente Generale di Dipartimenti della Giunta della Regione Calabria - Avviso pubblicato sul sito web istituzionale in data 10.4.2013 - Richiesta parere in ordine al conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio", gli esiti della suesposta istruttoria sono stati trasmessi al Presidente della Giunta regionale, titolare, ai sensi del paragrafo 5.3 delle direttive adottate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 99/2013, nei procedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali apicali, del potere d'individuazione e, per conoscenza all'Assessore al Personale;

— che, in particolare, con la sopracitata nota è stato chiesto al Presidente di esprimere, attraverso l'esame dei curricula vitae e tenendo conto degli elementi di valutazione di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché degli ulteriori criteri previsti dalle direttive adottate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 99/2013, un parere sulle candidature e l'eventuale individuazione del candidato a cui conferire l'incarico;

— che, in riscontro alla sopracitata richiesta, il Presidente ha trasmesso al Dipartimento "Organizzazione e Personale", ai sensi del paragrafo 5.4, lett. e) delle direttive di cui alla DGR n, 99/2013 e per le finalità ivi previste, il parere (con nota prot. n. 181542 del 29.05.2013) con il quale, sulla base delle valutazioni ivi rassegnate, a cui si rinvia per relationem, ha individuato il candidato a cui conferire l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" e segnatamente ha "Ritenuto (...) che il dott Pietro Manna risulta essere in possesso di quelle specifiche esperienze professionali e culturali, tali da qualificarlo figura maggiormente idonea a svolgere l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio", specie nell'attuale fase, caratterizzata dall'esigenza di assicurare il rispetto di rigorosi vincoli normativi e finanziari;

Considerato:

— che l'avv. Pietro Manna, candidato individuato dal Presidente per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio", è Dirigente dipendente, ai sensi del comma 5-bis dell'art 19 del D.Lgs. n. 165/2001, di una delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001;

— che sussistono le condizioni di cui all'art. 10-bis della L.R. n. 18/2004, per il conferimento ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del D.L.gs. n. 165/2001 dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio";

Vista la vigente Struttura della Giunta Regionale, approvata con deliberazione di Giunta n. 258 del 14 maggio 2007, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni di Giunta n. 439 del 7.06.2010, n. 521 del 12.07.2010, n. 680 del 19.10.2010, n. 694, n. 693 del 29.10.2010, n. 308 del 12 luglio 2011, n. 378 dell'11 agosto 2011, n. 4 del 3.1.2012, n. 314 del 28.06.2012 e n. 568 del 13 dicembre 2012;

Visto, altresì:

— il D.Lgs. n. 165/2001;

— la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i che disciplina l'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e, in particolare, l'articolazione della dirigenza regionale;

— la Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 31;

— La Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18;

Su proposta dell'assessore al Personale Domenico Tallini, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO del parere reso dal Presidente della Giunta Regionale con nota prot. n. 181542 del 29.05.2013, che, allegato, sotto la lettera A), al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e, per l'effetto, per le motivazioni ivi rassegnate, nominare, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, a conclusione della procedura avviata, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001, con avviso del 10.4.2013, l'avv. Pietro Manna Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio";

2. DI STABILIRE che l'incarico decorre dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro, previo adempimento degli obblighi di comunicazione preventiva previsti dall'art. 1, comma 1180 della legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007) e avrà la durata di anni tre salvo cessazione anticipata nelle ipotesi previste dalla normativa vigente;

3. DI RICONOSCERE che, in ragione della specifica qualificazione professionale posseduta dall'avv. Pietro Manna, sussistono le condizioni per l'attribuzione dell'integrazione stipendiale di cui all'art. 10, comma 5, della Legge Regionale n. 31/2002 nella misura di cui all'art 21, comma 3, della Legge regionale n. 8/2010;

4. DI DEMANDARE al Dipartimento "Organizzazione e Personale" l'adozione dei consequenziali provvedimenti gestionali di competenza;

5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, a:

— Avv. Pietro Manna, Via Veneto n. 23/D - cap. 87100 COSENZA;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 04.09.2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

7. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Novità" del portale tematico del Dipartimento "Organizzazione e Personale" al link www.regione.calabria/personale/.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza *Il Presidente*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 giugno 2013 n. 202

Comune di Rende - Università della Calabria - Progetto relativo alla costruzione di un bar, pizzeria e ristorante in piazza Molicelle del compendio universitario. Presa d'atto ai fini dell'assenso all'intesa Stato-Regione ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/1977 e dell'art. 3 del D.P.R. 383/1994.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso

Con nota n. prot. 0000399-09/01/2013 acquisita agli atti di questo Dipartimento al Prot. Gen. SIAR n. 00086792 del 10.01.2013 e successiva nota integrativa n. 0005291 del 01.03.2013 acquisita in atti di questo Dipartimento al Prot. Gen. SIAR n. 0084435 dell'11.03.2013 il Provveditorato alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria sede di Catanzaro ha trasmesso il progetto definitivo di cui all'oggetto, al fine di ottenere l'approvazione ai fini Urbanistici ed edilizi;

Vista la relazione istruttoria n. SIAR/94907 del 19.03.2013 predisposta dal Servizio n. 1 del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, con la quale viene espresso parere favorevole sulla conformità urbanistica dell'opera;

Visto che il comune di Rende è dotato di P.R.G. e che per quanto previsto all'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione di cui alla Variante al P.R.G approvata con Delibera del C.C. n. 06/03, così come certificato dal Settore Urbanistico in data del 12.02.2013 n. prot. 78, nelle aree destinate alla costruzione dell'Unical risulta ammissibile la realizzazione di edifici per la didattica, la residenza ed i servizi;

Ritenuto l'intervento meritevole di approvazione per l'importanza che esso riveste in chiave strategica, visto che le opere ed impianti previsti fanno parte di un maggior intervento relativo al potenziamento dei servizi all'interno del Campus Universitario di Arcavacata (CS);

Visto il D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il DPGR n. 354 del 24.06.1999 concernente la separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione;

Visto la legge Regionale n. 34/2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;

Su proposta dell'assessore competente all'Urbanistica e Governo del Territorio, On.le Alfonso Dattolo, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente preposto al Settore, relatore il Presidente;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all'intesa Stato - Regione ai fini urbanistici sulla localizzazione degli interventi previsti dall'Università della Calabria per come individuati nel progetto definitivo "Project Financing" per la costruzione di un bar, pizzeria e ristorante in piazza Molicelle del compendio universitario di Arcavacata;

di incaricare il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio per l'esecuzione del presente atto;

di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul a cura del Dipartimento/i proponente ai sensi della legge regionale 04.09.2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza *Il Presidente*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 giugno 2013 n. 207

DGR n. 199 del 30.5.2013 "Avviso di selezione, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001, per il conferimento n. 8 incarichi di Dirigenti Generali di Dipartimenti della Giunta della Regione Calabria, pubblicato sul sito web istituzionale in data 10.4.2013: Nomina Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" - Rettifica.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che, con Deliberazione n. 199 del 30.05.2013 la Giunta regionale, a conclusione della procedura avviata con avviso pubblicato sul sito web istituzionale in data 10.4.2013 per il conferimento ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, tra l'altro, dell'incarico di direzione del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio, ha provveduto a "prendere atto del parere reso dal Presidente della Giunta Regionale con nota prot. n. 181542 del 29.05.2013, che, allegato, sotto la lettera A), al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e, per l'effetto, per le motivazioni ivi rassegnate, nominare, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, a conclusione della procedura avviata, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001, con avviso del 10.4.2013, l'avv. Pietro Manna Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio";

Verificato:

— che con la sopracitata DGR. n. 199/2013, per mero errore materiale, al punto n. 3 del deliberato è stato riconosciuto "che, in ragione della specifica qualificazione professionale posseduta dall'Avv. Pietro Manna, sussistono le condizioni per l'attribuzione dell'integrazione stipendiale di cui all'art. 10, comma 5, della Legge Regionale n. 31/2002 nella misura di cui all'art. 21, comma 3, della Legge regionale n. 8/2010;

— che, infatti, il riconoscimento dell'integrazione salariale di cui all'art 10, comma 5, della Legge Regionale n. 31/2002 trova divieto, nella fattispecie di che trattasi, nelle disposizioni di cui all'art. 9, co. 2, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122;

Preso atto:

— che il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 9, co. 2, al fine di contenere le spese in materie di pubblico impiego, ha testualmente previsto che "All'entrata in vigore del presente Decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma";

— che nel contratto stipulato dall'Avv. Pietro Manna quale precedente titolare, giusta DGR n. 359 del 10 maggio 2010, del medesimo incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio", non era prevista l'ulteriore voce stipendiale di cui all'art 10, comma 5, della Legge Regionale n. 31/2002;

— che, pertanto, non è possibile, riconoscere all'Avv. Pietro Manna un trattamento economico complessivamente superiore a quello già riconosciutogli, quale precedente titolare del medesimo incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio";

Ritenuto che, pertanto, si debba procedere, a rettificare la Deliberazione n. 199 del 30 maggio 2013 espungendo dalla parte dispositiva il punto n. 3 con il quale è stato erroneamente riconosciuto all'Avv. Pietro Manna "l'attribuzione dell'integrazione stipendiale di cui all'art 10, comma 5, della Legge Regionale n. 31/2002";

Visto, altresì:

— il D.Lgs. n. 165/2001;

— la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i che disciplina l'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e, in particolare, l'articolazione della dirigenza regionale;

— la Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 31;

— La Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18;

Su proposta dell'assessore al Personale Domenico Tallini, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO che, per mero errore materiale, al punto n. 3 della parte dispositiva della DGR n. 199 del 30.5.2013, con la quale l'Avv. Pietro Manna è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio", ha riconosciuto sussistenti, in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 9 co. 2 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, le condizioni "per l'attribuzione dell'integrazione stipendiale di cui all'art 10, comma 5, della Legge Regionale n. 31/2002 nella misura di cui all'art. 21, comma 3, della Legge regionale n. 8/2010;

2. DI RETTIFICARE, pertanto, la Deliberazione n. 199 del 30 maggio 2013 espungendo dal relativo testo il punto n. 3 della parte dispositiva che così testualmente prevedeva "3) RICONOSCERE che, in ragione della specifica qualificazione professionale posseduta dall'Avv. Pietro Manna, sussistono le condizioni per l'attribuzione dell'integrazione stipendiale di cui all'art. 10, comma 5, della Legge Regionale n. 31/2002 nella misura di cui all'art. 21, comma 3, della Legge regionale n. 8/2010;

3. DI DEMANDARE al Dipartimento "Organizzazione e Personale" l'adozione dei consequenziali provvedimenti gestionali di competenza;

4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, a:

— Avv. Pietro Manna, Via Veneto n. 23/D - cap. 87100 COSENZA;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 04.09.2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

6. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Novità" del portale tematico del Dipartimento "Organizzazione e Personale" al link www.regione.calabria/personale/.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza *Il Presidente*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 giugno 2013 n. 208

Dirigente Ing. Francesco TARSIA: Riassegnazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

— che, con deliberazione n. 534 del 6 dicembre 2012, la Giunta regionale, al termine dell'iter procedimentale ivi descritto, ha riassegnato l'ing. Francesco Tarsia al Dipartimento "Infrastrutture, Lavori pubblici, Edilizia residenziale, politica della casa, Autorità di Bacino", per il conferimento, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.r. n. 31/02 e s.m.i., dell'incarico di direzione del Settore "Programmazione e Gestione Infrastrutture di Trasporto - Assistenza A.P.Q. Trasporti";

— che, successivamente nella seduta del 28 gennaio 2013, la Giunta Regionale ha preso atto che il procedimento, avviato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001, per l'assegnazione del Dirigente ing. Francesco Tarsia non si è svolto in conformità alle direttive adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 295/2011, rilevando, in particolare, che difformemente all'iter procedimentale ivi prescritto, in fase istruttoria non sono stati acquisiti i pareri dei Dirigenti Generali competenti;

— che, pertanto, con Deliberazione n. 74 dell'8 marzo 2013, la Giunta regionale ha annullato la deliberazione n. 534/2012 demandando al Dipartimento "Organizzazione e Personale" l'avvio delle procedure di cui all'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 per la riassegnazione del Dirigente l'ing. Francesco Tarsia;

Preso atto:

— che con nota prot. n. 88940 del 13.3.2013 il Dipartimento "Organizzazione e Personale" ha reso noto all'ing. Francesco Tarsia, ai sensi dell'art 19, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001, le unità organizzative vacanti e, quindi, disponibili per il conferimento delle relative funzioni dirigenziali;

— che con la sopracitata nota l'ing. Francesco Tarsia veniva, inoltre, invitato a formalizzare la propria candidatura per un numero massimo di tre delle succitate unità organizzative, ai sensi della DGR. 295/2011, con espresso invito a produrre il proprio curriculum vitae per le relative valutazioni;

— che l'ing. Francesco Tarsia ha manifestato la propria preferenza, con nota acquisita agli atti del Dipartimento "Organizzazione e Personale" in data 25.3.2013 al prot. n.103638, nell'ordine che segue, per:

– il Settore n. 1 "Urbanistica ed Edilizia Costiere, Demanio Marittimo L.R. 17/05, Pianificazione Integrata Zone Costiere, Strumenti Pianificazione Negoziata" del Dipartimento "Urbanistica e Governo del Territorio";

– il Settore n. 1 Settore n. 1 "Politiche del lavoro e Mercato del lavoro POR Asse III Risorse Umane - Vertenze - Ammortizzatori e Previdenza" del Dipartimento "Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato";

– il Settore n. 1 "Affari Generali - Decreti del Presidente" del Dipartimento "Presidenza";

— che, con nota prot. n. 108861 del 28.3.2013, avente ad oggetto "Ing. Francesco Tarsia: Procedura per il conferimento dell'incarico dirigenziale presso la Giunta regionale avviata, ai sensi dell'art 19 del D.Lgs. n. 165/2001, in esecuzione della DGR n. 94/2013: Richiesta pareri" il Dipartimento "Organizzazione e Personale" nel comunicare ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti competenti l'indirizzo telematico, accessibile esclusivamente mediante la rete intranet contenente il prospetto riepilogativo delle preferenze comunicate dall'Ing. Francesco Tarsia, da sottoporre alla Giunta regionale per l'assegnazione, nonché il curriculum vitae del medesimo dirigente, invitava gli stessi Dirigente Generali, "ad esprimere, per quanto di competenza, un parere sulle candidature, tenendo conto degli elementi di valutazione di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, comunicandolo, stesso mezzo, entro sette giorni dal ricevimento della presente, allo scrivente Dipartimento per la trasmissione degli atti consequenziali, da sottoporre alla Giunta Regionale per l'eventuale successivo conferimento degli incarichi" con espresso avviso;

— che la sopra richiamata richiesta di parere veniva riscontrata dal Dirigente generale del Dipartimento "Urbanistica e Governo del Territorio" (con nota prot. n. 126185 del 12.4.2013 e dal Dirigente generale del Dipartimento "Presidenza" (con nota prot. n. 110721 del 2.4.2013);

— che, altresì, il Dipartimento "Organizzazione e Personale, con nota prot. n. 120946 del 10.4.2013 recante ad oggetto "Ing. Francesco Tarsia: Procedura per il conferimento dell'incarico dirigenziale presso la Giunta regionale - Trasmissione esiti istruttoria", così come integrata con nota prot. n. 128507 del 15.4.2013, al termine dei sopradescritti adempimenti di propria competenza, trasmetteva, per le successive determinazioni, al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore al Personale e alla Segreteria della Giunta regionale, il prospetto riepilogativo delle preferenze comunicate dall'Ing. Francesco Tarsia, comunicando, contestualmente, l'indirizzo telematico presso cui consultare, ai fini dell'opportuna valutazione, il curriculum del medesimo dirigente;

Dato atto

— che nella seduta del 30 maggio 2013 la Giunta regionale valutati collegialmente gli esiti istruttori di cui sopra, nonché il curriculum vitae dell'Ing. Francesco Tarsia "decide di assegnare il predetto dirigente al Settore n. 1 del Dipartimento Urbanistica" demandando al Dipartimento "Organizzazione e Personale la formalizzazione della relativa proposta deliberativa da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

— che l'estratto del verbale della seduta di cui sopra è stato comunicato, con nota prot. n. 192361 del 6.6.2013, all'Assessorato al Personale e al Dipartimento "Organizzazione e Personale" per gli adempimenti di competenza;

Considerato che la Giunta regionale è competente, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 alla preposizione dei dirigenti alle strutture;

Vista la vigente Struttura della Giunta Regionale approvata con Deliberazione di Giunta n. 258 del 14 maggio 2007, così come modificata ed integrata dalle Deliberazioni di Giunta n. 439 del 7.06.2010, n. 521 del 12.07.2010, n. 680 del 19.10.2010, n. 694, n. 693 del 29.10.2010, n. 308 del 12 luglio 2011, n. 378 dell'11 agosto 2011, n. 4 del 3.1.2012, n. 314 del 28.06.2012 e n. 568 del 13 dicembre 2012;

Visti:

— il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

— la Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i.;

— la Legge regionale del 7 agosto 2002, n. 31 e s.m.i.;

Su conforme proposta dell'Assessore al Personale, Domenico Tallini, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

1. DI RIASSEGNARE l'Ing. Francesco Tarsia, sulla base delle valutazioni assunte nella precedente seduta del 30 maggio 2013, al Dipartimento "Urbanistica e Governo del Territorio" per il conferimento, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.r. n. 31/02 e s.m.i. dell'incarico di direzione del Settore "Urbanistica ed Edilizia Costiere, Demanio Marittimo L.R. 17/05, Pianificazione Integrata Zone Costiere, Strumenti Pianificazione Negoziata";

2. DI DEMANDARE al Dipartimento "Organizzazione e Personale" l'adozione dei consequenziali provvedimenti gestionali di competenza;

3. DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Dipartimento interessato nonché all'Ing. Francesco TARSIA in Viale G. Marconi n. 110 - 87100 Cosenza;

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 04.09.2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del dipartimento proponente.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza *Il Presidente*

Regione Calabria
DETERMINAZIONI DEI DIPARTIMENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DETERMINAZIONE n. 390 del 27 maggio 2013

Estratto Determina Dirigente del Settore Risorse Umane Reg. Particolare n. 168 del 15.05.2013 avente per oggetto: **"Consiglieri Regionali che svolgono le funzioni di cui all'art. 1, comma 3 della L.R. n. 3/96 - Esercizio Finanziario 2013 - impegno di spesa Cap. 5, Art. 2, Sub. 360".**

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE l'art. 1, comma 3 della L.R. n. 3/1996, come modificato dalla L.R. n. 1/2013 dispone che hanno diritto alle spese per il noleggio e l'esercizio delle autovetture utilizzate per l'esercizio delle funzioni: i Presidenti di Giunta e Consiglio regionale, i Vice-Presidenti, gli Assessori e i componenti dell'Ufficio di Presidenza;

CHE con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 16 del 28 marzo 2013 è stata revocata la deliberazione n. 43 del 23 maggio 2012 ed approvata una nuova disciplina delle spese per il noleggio e l'esercizio delle autovetture utilizzate dai Consiglieri regionali, che svolgono le funzioni di cui all'art. 1 comma 3 della L.R. n. 3/1996, per l'esercizio del mandato;

CHE la decorrenza del contributo è fissata dall'1 gennaio 2013;

VISTO il disciplinare formulato dal Settore Risorse Umane "Modalità erogazione del contributo per il noleggio e l'esercizio delle autovetture utilizzate per l'esercizio delle funzioni", prot. gen.le n. 18457 del 19/04/2013;

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemila/00) sul Capitolo 5, Articolo 2, Sub. 360 a titolo di contributo per il noleggio e l'esercizio delle autovetture utilizzate dai Consiglieri regionali per l'esercizio del mandato, per l'esercizio finanziario 2013;

VISTO il D.Lgs. 30 Maggio 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.C.R. n. 123 dell'1.08.2011;

VISTA la delibera dell'U.P. n. 67 del 18.04.2001;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTA la legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 e s.m.i.;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante: "Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti dell'U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa". Art. 51, 2° comma L.R. 19/2001 e s.m.i.";

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto:

1. di impegnare la somma di € 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemila/00) sul Capitolo 5, Art. 2, Sub. 360 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale relativo all'esercizio finanziario 2013, a titolo di contributo per il noleggio e l'esercizio delle autovetture per l'esercizio del mandato dai Consiglieri Regionali, che svolgono le funzioni di cui all'art. 1, comma 3 della L.R. n. 3/96 e s.m.i.;

2. di trasmettere il presente provvedimento:

— all'Area Funzionale Gestione;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 391 del 27 maggio 2013

Estratto Determina Dirigente del Settore Risorse Umane Reg. Particolare n. 155 del 13.05.2013 avente per oggetto: **"Consiglieri Regionali - liquidazione missioni dei mesi di marzo e aprile 2013".**

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE a norma dell'art. 9 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 il Consigliere regionale può essere inviato in missione di rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e della Giunta.

VISTA la delibera U.P. n. 03 del 20 gennaio 2009;

RILEVATO che le missioni effettuate dai Consiglieri regionali nei periodi riportati nel prospetto allegato sono state istruite dal competente Ufficio;

VISTO il tabulato riepilogativo predisposto dal responsabile del procedimento che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle somme a ciascuno spettanti;

VISTO il D.Lgs. 30 Maggio 2001, n. 165;

VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.C.R. n. 123 dell'1.08.2011;

VISTA la delibera dell'U.P. n. 67 del 18.04.2001;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTA la legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante: "Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti dell'U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2° comma L.R. 19/2001 e s.m.i.";

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto:

1. di liquidare le missioni effettuate dai Consiglieri Regionali nei mesi di marzo e aprile 2013, secondo quanto riportato nel prospetto allegato, per le somme a ciascuno dovute;

2. di imputare la spesa di € 12.829,21 relativa all'anno 2013 sul cap. 1 art. 2 sub 20 che ne presenta la necessaria disponibilità;

3. Trasmettere il presente provvedimento:

— Al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— Al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— All'Area Funzionale Gestione.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 392 del 28 maggio 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale - Settore risorse umane Reg. Part. n. 153 del 10.05.2013 avente per oggetto: **"Dott. Paolo ALBANO - Dipendente di ruolo del Consiglio Regionale della Calabria - Cessazione ai sensi dall'art. 13 della L.R. 34/2010 - Ricognizione dei Servizi utili al Trattamento Pensionistico."**

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Determinazione R.G. n. 69 dell'1.02.2013 si è preso atto dell'istanza di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 34/2010 e s.m.i. con decorrenza 01.04.2013 del Dott. Paolo ALBANO nato a Reggio Calabria il 14.09.1953 ed ivi residente in via Maria Ausiliatrice, 22 dipendente di ruolo del Consiglio regionale, con funzioni Esperto Amministrativo cat. D3 Pos. Econ. D6 titolare di A.P.;

CHE in data 01.03.2013 il Dott. Paolo ALBANO ha sottoscritto il relativo contratto di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 13 della L.R. 34/2010 a decorrere dall'1.04.2013;

VISTI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

— Determina R.G. n. 25 del 26.01.2004 con la quale si disponeva con decorrenza 01.01.2004 il trasferimento del dipendente della Giunta regionale Dott. Paolo ALBANO - Esperto Cat. D3 pos. Econ. D5 nella dotazione del Consiglio regionale della Calabria;

— Determinazione interdipartimentale R.G, n. 297 del 02.09.2004 con la quale veniva conferito l'incarico di Alta Professionalità al Dott. Paolo ALBANO con decorrenza 01.09.2004;

— Determinazione interdipartimentale R.G. n. 154 dell'11.03.2005 con la quale veniva prorogato l'incarico di Alta Professionalità al Dott. Paolo ALBANO fino al 31.12.2005;

— Il dispositivo del Direttore Generale prot. n. 53 del 12.01.2006 con il quale veniva prorogato l'incarico di Alta Professionalità al Dott. Paolo ALBANO fino al 31.01.2006;

— Determinazione del Dirigente del Settore Legislativo R.G. n. 449 del 12.09.2007 con la quale veniva conferito l'incarico di Posizione Organizzativa al Dott. Paolo ALBANO dal 01.09.2007 al 30.11.2007;

— Determinazione del Dirigente del Settore Legislativo R.G. n. 724 del 13.12.2007 con la quale veniva prorogato l'incarico di Posizione Organizzativa al Dott. Paolo ALBANO dal 01.12.2007 al 31.03.2008;

— Determinazione del Dirigente del Settore Legislativo R.G. n. 275 del 28.03.2008 con la quale veniva prorogato l'incarico di Posizione Organizzativa al Dott. Paolo ALBANO dal 01.04.2008 al 31.12.2008;

— Determinazione del Dirigente del Settore Legislativo R.G. n. 45 del 13.01.2009 con la quale veniva prorogato l'incarico di Posizione Organizzativa al Dott. Paolo ALBANO dall'1.01.2009 al 30.06.2009;

— Determinazione del Dirigente del Settore Legislativo R.G. n. 480 del 22.07.2009 con la quale veniva prorogato l'incarico di Posizione Organizzativa al Dott. Paolo ALBANO dal 22.07.2009 al 31.12.2009;

— Determinazione del Dirigente del Settore Legislativo R.G. n. 04 del 12.01.2010 con la quale veniva prorogato l'incarico di Posizione Organizzativa al Dott. Paolo ALBANO dall'1.01.2010 al 30.04.2010;

— Determinazione del Dirigente dell'Area Funzionale 3 Relazioni Esterne Comunicazione e Legislativa R.G. n. 744 del 17.09.2010 con la quale veniva conferito l'incarico di Alta Professionalità al Dott. Paolo ALBANO dal 10.09.2010 al 31.12.2010;

— Determinazione del Dirigente dell'Area Funzionale 3 Relazioni Esterne Comunicazione e Legislativa R.G. n. 38 del 19.01.2011 con la quale veniva prorogato l'incarico di Alta Professionalità al Dott. Paolo ALBANO dall'1.01.2011 al 31.12.2011;

— Le successive proroghe dell'incarico per l'intero anno 2012 e per il primo trimestre dell'anno 2013;

VISTA la legge regionale n. 8/1996 e s.m.i.;

VISTA la D.C.R. n. 123 dell'1.08.2011;

VISTA il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del 24.05.2001;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

VISTE le leggi nn. 537/93, 724/94, 662/96 con relative circolari INPDAP, e n. 140/97; le LL.RR. 9/75 e successive modifiche ed integrazioni, 15/80, 9/81, 34/84,14/88 e 30/90;

VISTI il CCNL del Comparto Regioni - Enti Locali - 2006/2009, biennio economico 2008/2009 ed il CCDI vigente;

VISTA la delibera UP. n. 16 del 12.07.2010;

VISTA la delibera" U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante: "Pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti dell'U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2° comma L.R. 19/2001";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 legge regionale n. 19/2001;

Assume la seguente

DETERMINAZIONE

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato:

— Prendere atto della cessazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 34/2010 e s.m.i. con decorrenza 01.04.2013 del Dott.

Paolo ALBANO nato a Reggio Calabria il 14.09.1953 ed ivi residente in via Maria Ausiliatrice, 22 dipendente di ruolo del Consiglio regionale, con funzioni Esperto Amministrativo cat. D3 Pos. Econ. D6 titolare di A.P.

— Dare atto che, ai fini del trattamento di quiescenza il Dott. Paolo ALBANO ha maturato i seguenti servizi:

ENTE	Anni	Mesi	Giorni
Estratto conto I.N.P.D.A.P. Servizio Azienda U.S.L. dal 01.04.1973 al 29.04.1973			29
Giunta Regionale (dal 30.04.1973 al 31.12.2003)	30	8	1
Consiglio Regionale della Calabria (dal 01.01.2004 al 31.03.2013)	9	3	
TOTALE	40	0	0

Di trasmettere copia della presente determinazione:

1. all'INPDAP Viale Calabria, 82 - Reggio Calabria;

2. Ai Settori Risorse Umane e Segreteria Ufficio di Presidenza al Servizio Bilancio e Ragioneria ed al dirigente dell'Area Funzionale 3 "Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa" per conoscenza;

3. all'interessato Dott. Paolo ALBANO residente a Reggio Calabria via Maria Ausiliatrice, 22, per opportuna conoscenza e norma;

Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dai Settori competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001; sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 393 del 28 maggio 2013

Estratto Determina Dirigente del Settore Risorse Umane - Reg. Part. n. 150 del 08/05/2013 avente per oggetto: **"Co.Re.Com. - liquidazione missioni mesi di aprile 2013".**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DEL SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Legge Regionale 22 gennaio 2001 n. 2 è stato istituito il Comitato Regionale per le Comunicazioni - Co.Re.Com.;

CHE l'art. 13 della stessa legge stabilisce che ai componenti Co.Re.Com. che, per ragioni attinenti al loro mandato, si recano in località diverse da quelle di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e 1'indennità di trasferta prevista per i consiglieri regionali;

CHE i commi 213, 214 e 216 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006), ai fini del contenimento della spesa, ha inciso profondamente la normativa legislativa e contrattuale in materia di indennità di trasferta, stabilendo, tra l'altro, le indennità di trasferta e tutte le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento di accordi sindacali, nonché disponendo che al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. che si reca in missione all'estero il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica;

RITENUTO che le norme recate dai commi 213 e 216 della L. 266/205, debbano trovare diretta applicazione anche per il Consiglio regionale della Calabria fino a quanto lo stesso non si determinerà nel merito ai sensi del comma 214;

TENUTO CONTO che, per gli istituti non incisi dalla Legge n. 266/2005, si continuano ad applicare le norme contenute nell'art. 41 del CCNL e nella Legge 18.12.1973 n. 836 e s.m.i.;

RILEVATO che le missioni effettuate dai Componenti Co.Re.Com. Calabria nei periodi riportati nel prospetto allegato sono state istruite dal competente Ufficio;

VISTO il tabulato riepilogativo predisposto dal responsabile del procedimento che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle somme a ciascuno spettanti;

VISTO il D.Lgs. 30 Maggio 2001, n. 165;

VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.C.R. n. 123 dell'1.08.2011;

VISTA la delibera dell'U.P. n. 67 del 18.04.2001;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTA la legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante: "Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti dell'U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2° comma L.R. 19/2001 e s.m.i.";

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto:

1. di liquidare le missioni effettuate dai Componenti Co.Re.Com - Calabria nei periodi riportati nel prospetto allegato, per le somme a ciascuno dovute;

2. di imputare la spesa di € 959,17 sul cap. 6 art. 1 sub 481 del c.e.f. che ne presenta la necessaria disponibilità;

3. Trasmettere il presente provvedimento:

— all'Area Funzionale Gestione;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 394 del 28 maggio 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale - Settore risorse umane Reg. Part. n. 149 del 07.05.2013 avente per oggetto: **"Liquidazione missioni effettuate nei mesi di Marzo e Aprile 2013 dal Personale di ruolo del Consiglio regionale".**

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE, a norma dell'art. 41 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali 14.09.2000, i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale della Calabria per esigenze correlate ai compiti istituzionali possono essere autorizzati ad effettuare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;

CHE, a norma dell'art. 35 del CCNL Area Dirigenza del comparto Regioni ed autonomie locali 23.12.1999, i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale della Calabria per esigenze correlate ai compiti istituzionali possono essere autorizzati ad effettuare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;

CHE i commi 213, 214 e 216 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), ai fini del contenimento della spesa, ha inciso profondamente la normativa legislativa e contrattuale in materia di indennità di trasferta, stabilendo, tra l'altro, la soppressione delle indennità di trasferta e di tutte le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento di accordi sindacali, nonché disponendo che al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. che si reca in missione all'estero il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica;

RITENUTO che le norme recate dai commi 213 e 216 della L. 266/2005, debbano trovare diretta applicazione anche per il Consiglio regionale della Calabria fino a quanto lo stesso non si determinerà nel merito ai sensi del comma 214;

RITENUTO che, per gli istituti non incisi dalla Legge n. 266/2005, si continuano ad applicare le norme contenute nell'art. 41 del CCNL 14/09/2000 e nella Legge 18.12,1973, n. 836 e s.m.i.;

TENUTO CONTO delle variazioni introdotte dall'art. 6 comma 12 della legge 30 luglio 2010 n. 122 sulla disciplina dell'utilizzo del mezzo proprio come ulteriormente chiarito con circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 36/2010;

PRESO ATTO della nota del Capo di Gabinetto del 06.04.2011 prot. 17423;

RILEVATO che le missioni effettuate dal personale dipendente nei mesi di marzo e aprile 2013 sono state istruite dal competente Ufficio;

VISTO il tabulato riepilogativo predisposto dal responsabile del procedimento che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle somme a ciascuno spettanti;

VISTO l'art. 9 della legge 417/78;

VISTO il D.Lgs. 30 Maggio 2001, n. 165, come modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;

VISTA la L.R. n. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.C.R. n. 123 dell'1.08.2011;

VISTA la delibera dell'U.P. n. 67 del 18.04.2001;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTA la legge 15 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 31 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante: "Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti dell'U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2° comma L.R. 19/2001 e s.m.i.";

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto:

1. Di liquidare le missioni effettuate nel corso dei mesi di marzo e aprile 2013 dai dipendenti del Consiglio regionale della Calabria per le somme a ciascuno dovute secondo il prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento;

2. di imputare la spesa complessiva di € 2.089,43 (Duemilaottantanove/43) sul cap. 4 art. 1 sub 180;

3. Trasmettere il presente provvedimento:

— Alla Segreteria Ufficio di Presidenza;

— All'Area Gestione;

— Al Servizio Bilancio e Ragioneria;

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 395 del 28 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 167 del 16-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Giovanni NICITA nato a Casignana (RC) il 12/02/1985. Conferimento incarico di "Collaboratore esperto al 50% dell'On.le Pietro CRINÒ, con decorrenza 09/05/2013".**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

1. Conferire con effetto dal 09.05.2013 al Sig. Giovanni NICITA nato a Casignana (RC) il 12/02/1985 ed ivi residente in Via Lacco Rossello n. 9, in possesso di diploma ed estraneo alla P.A., l'incarico di collaboratore esperto al 50% dell'On.le Pietro CRINÒ ai sensi della L.R. n. 25/2001, art. 3;

2. Prendere atto che l'incarico in argomento si risolve di diritto il 31.03.2015 (data di presunta fine legislatura), salvo revoca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale dell'on.le Pietro CRINÒ;

3. Stabilire che il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

4. Stipulare con il sig. Giovanni NICITA il contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'allegato schema che fa parte integrante del presente provvedimento;

5. Corrispondere al Sig. Giovanni NICITA il 50% del trattamento economico pari a € 1.558,62 lordi, erogato mensilmente, previsto dalla delibera U.P. n. 16 del 05.06.2007 per il collaboratore, di cui all'art. 1 quater, comma 4 della L.R. n. 14/2000, come modificato ed integrato dall'art. 3 della L.R. n. 25/2001;

6. Di far gravare la spesa complessiva di € 35.380,67 sul cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità;

7. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— Al Dirigente Area Istituzionale n. 1, dott. Giovanni FEDELE;

— Al dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza";

— Al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— Al dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza;

— Al dirigente del Servizio "Struttura Supporto Gruppi e Strutture Speciali" dott. Nicola LOPEZ;

— all'On.le Pietro CRINÒ;

— all'interessato, Sig. Giovanni NICITA, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
(Dott. Nicola Lopez)

DETERMINAZIONE n. 396 del 28 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 168 del 16-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Benito Domenico DI GIORGIO nato a Cinquefrondi (RC) il 19/01/1984. Conferimento incarico "Responsabile di struttura al 50% dell'on.le Pietro CRINÒ, con decorrenza 09/05/2013.**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

— Conferire dal 09.05.2013 l'incarico di "Responsabile di struttura al 50%" della struttura dell'on.le Pietro CRINÒ, al sig. Benito Domenico DI GIORGIO nato a Cinquefrondi (RC) il 19/01/1984 e residente a Rizziconi (RC) in via Giuseppe Verdi, in possesso di laurea ed estraneo alla P.A.;

— Prendere atto che il sig. Benito Domenico DI GIORGIO presterà la propria attività di Responsabile di struttura al 50% in base a rapporto di diritto privato a termine con corrispettivo mensile pari a € 1.861,36 lordi attribuito ai componenti delle Strutture speciali ai sensi e per gli effetti della deliberazione U.P. n. 16 del 05.06.2007;

— Stabilire che l'incarico in argomento si risolve il 31.03.2015 salvo revoca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di Consigliere regionale dell'On. Pietro CRINÒ;

— Stabilire che il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

— Stipulare con il sig. Benito Domenico DI GIORGIO il contratto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatto secondo lo schema approvato dall'U.P. con deliberazione n. 18 del 06.02.01;

— Di far gravare la spesa complessiva di € 42.040,95 sul cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità;

— Trasmettere copia del presente provvedimento:

– Al dirigente dell'Area istituzionale n. 1 dott. Giovanni FEDELE;

– Al dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza";

– Al Dirigente del Settore Risorse Umane;

– Al dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria;

– Al dirigente del Servizio" Struttura Supporto ai Gruppi e Strutt. Speciali", dott. Nicola LOPEZ";

– All'on.le Pietro CRINÒ;

– All'interessato, sig. Benito Domenico DI GIORGIO, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 397 del 28 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 170 del 16-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Nicola CORBINO, nato Taranto il 17/06/1979. Conferimento incarico "Autista al 100%" dell'On.le Damiano GUAGLIARDI, con decorrenza 04.05.2013".**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

1. Conferire dal 04.05.2013 l'incarico di "Autista al 100%" della struttura dell'On.le Damiano GUAGLIARDI al Sig. Nicola CORBINO, nato Taranto il 17/06/1979 e residente a Montegiordano (C.S.) in Via della Resistenza n. 6, in possesso di diploma ed estranea alla P.A;

2. Prendere atto che il Sig. Nicola CORBINO presterà la propria attività di Autista al 100% in base a rapporto di diritto privato a termine con corrispettivo mensile pari a € 2.392,24 lordi attribuito ai componenti delle Strutture speciali ai sensi e per gli effetti della deliberazione U.P. n. 16 del 05.06.2007;

3. Stabilire che l'incarico in argomento si risolve il 31.03.2015 (data presunta fine legislatura) salvo revoca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di Consigliere regionale dell'On.le Damiano GUAGLIARDI;

4. Stabilire che il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

5. Stipulare con il Sig. Nicola CORBINO il contratto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatto secondo lo schema approvato dall'U.P. con deliberazione n. 18 del 06.02.01;

6. Di far gravare la spesa complessiva di € 54.782,30 sul cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità;

7. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— Al Dirigente Area Istituzionale Avv. Giovanni FEDELE;

— Al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— Al Dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza;

— Al Dirigente del Servizio Struttura Ausiliaria di Supporto ai Gruppi ad alle Strutture Speciali;

— All' On.le Damiano GUAGLIARDI;

— All' interessato, Sig. Nicola CORBINO, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
(Dott. Nicola Lopez)

DETERMINAZIONE n. 398 del 28 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale - **Sig. RUBINO Luigi, dipendente del Consiglio regionale della Calabria. Proroga comando presso la Provincia di Reggio Calabria, a decorrere dall'1/04/2013 e fino al 30/06/2013.**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

omissis

assume la seguente

DETERMINAZIONE

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato:

Prendere atto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 40 del 25/03/2013, acquisita dal Servizio Struttura ausiliaria di supporto ai gruppi consiliari ed alle strutture speciali al Prot. gen.le n. 18104 del 17/04/2013, con la quale la Provincia di Reggio Calabria ha autorizzato, a decorrere dall'1/04/2013 al 30/06/2013, la proroga del comando in entrata dell'Avv. Luigi Rubino, nato il 09/07/1975 a Paola (CS), dipendente di ruolo del Consiglio regionale della Calabria;

Stabilire che:

a) Il comando è concesso dall'1/04/2013 al 30/06/2013, salvo ulteriore proroga e/o anticipata cessazione e che, al verificarsi della scadenza, il predetto dipendente dovrà rientrare presso il Consiglio regionale nella posizione giuridica ed economica attribuita dall'amministrazione di appartenenza, senza ulteriore provvedimento al riguardo ma con riferimento alla presente;

b) La spesa relativa al trattamento economico ivi compresi gli oneri assistenziali e previdenziali, corrisposta al dipendente dal Consiglio regionale, è a carico della Provincia di Reggio Calabria;

c) Eventuali ulteriori costi derivanti da applicazione CCNL - CCDI e spese varie, saranno a carico della Provincia di Reggio Calabria;

d) Eventuali competenze accessorie spettanti al dipendente in argomento, saranno corrisposte direttamente al dipendente dalla Provincia di Reggio Calabria e comunicate al Consiglio regionale;

e) Con successivo atto rendicontato, sarà richiesto il rimborso degli emolumenti e relativi oneri, per il periodo di comando;

Di accertare sul cap. 2 art. 22 del Bilancio del Consiglio regionale della Calabria l'importo di € 10.042,41 da chiedere a rimborso alla Provincia di Reggio Calabria per il periodo di comando a titolo di trattamento economico fondamentale, comprensivo di oneri assistenziali e previdenziali;

Di trasmettere copia della presente determinazione:

— Alla Provincia di Reggio Calabria - Settore 6 - Risorse Umane Settore Giuridico, Via Sant'Anna II Tr. Loc. Spirito Santo - 89128 Reggio Calabria;

— Al Dirigente dell'Area Istituzionale, Avv. Giovanni Fedele;

— Al Servizio Struttura ausiliaria di supporto ai Gruppi Consiliari ed alle Strutture Speciali;

— Al Settore Risorse Umane e al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

— All'interessato per opportuna conoscenza e norma, Avv. Luigi Rubino.

Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 399 del 28 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 175 del 17-05-2013 avente per oggetto: **"Sig.ra Stefania FOLINO nata a Crotone il 08/06/1982. Conferimento incarico "Responsabile di struttura al 50%" dell'on.le Emilio DE MASI, con decorrenza 08/05/2013."**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

— Conferire dall'8.05.2013 l'incarico di "Responsabile di struttura al 50%" della struttura dell'on.le Emilio DE MASI, alla sig.ra Stefania FOLINO nato a Crotone l'8/06/1982 ed ivi residente in Piazza Umberto I n. 4, in possesso di laurea ed estranea alla P.A.;

— Prendere atto che la sig.ra Stefania FOLINO presterà la propria attività di Responsabile di struttura al 50% in base a rapporto di diritto privato a termine con corrispettivo mensile pari a € 1.861,36 lordi attribuito ai componenti delle Strutture speciali ai sensi e per gli effetti della deliberazione U.P. n. 16 del 05.06.2007;

— Stabilire che l'incarico in argomento si risolve il 31.03.2015 salvo revoca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di Consigliere regionale dell'On. Emilio DE MASI;

— Stabilire che il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

— Stipulare con la sig.ra Stefania FOLINO il contratto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatto secondo lo schema approvato dall'U.P. con deliberazione n. 18 del 06.02.01;

— Di far gravare la spesa complessiva di € 42.376,96 sul cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità;

— Trasmettere copia del presente provvedimento:

– Al dirigente dell'Area istituzionale n. 1 dott. Giovanni FEDELE;

– Al dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza";

– Al Dirigente del Settore Risorse Umane;

– Al dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria;

– Al dirigente del Servizio" Struttura Supporto ai Gruppi e Strutt. Speciali", dott. Nicola LOPEZ";

– All'on.le Emilio DE MASI;

– All'interessata, sig.ra Stefania FOLINO, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 401 del 29 maggio 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale - Settore risorse umane Reg. Part. n. 143 del 29.04.2013 avente per oggetto: **"Sig. Francesco LABRINI nato il 02.11.1945 - Attribuzione quota regionale indennità premio di servizio, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2 maggio 1986, n. 19".**

AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

PREMESSO che, ai sensi della Legge regionale, 2 maggio 1986, n. 19, come modificata ed integrata dalla L.R., n. 2/1992, i dipendenti regionali ed i loro aventi causa hanno diritto ad un trattamento previdenziale (indennità di anzianità) pari ad 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda per ogni anno di servizio, calcolata secondo i criteri e le modalità applicati dall'INADEL nella determinazione dell'indennità premio di servizio;

CHE il secondo comma dell'art. 1 della L.R. n. 19/86 stabilisce che fa carico alla Regione l'eventuale maggiore somma fra l'ammontare secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o altro analogo diritto dalla regione stessa o dall'Ente presso cui si è instaurato il rapporto previdenziale;

CONSIDERATO CHE il dipendente sig. Francesco LABRINI, nato a Reggio Calabria il 02.11.1945 e residente a Reggio Calabria Quartiere Archi Cep Lotto 7,2 / dipendente di ruolo del Consiglio regionale, Categoria B1 posizione economica B6, con Determinazione Reg. Gen.le n. 568 del 17.10.2012, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età con effetto dall'1.12.2012;

CHE lo stesso dipendente, con istanza acquista in atti in data 19.10.2012 prot. n. 45547 ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dalla legge regionale n. 19/1986, art. 1 per come modificato dalla L.R. n. 2/1992;

CHE per effetto della legge regionale n. 19/86, i benefici previsti si concretizzano nella corresponsione della maggiore somma fra l'ammontare spettante secondo le modalità di calcolo INADEL (1/15° dell'80% dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio) ed 1/12° dell'80% dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio, riconosciuto dall'art. 1, comma 1;

RITENUTO dover procedere nel senso sopra esposto;

RILEVATO che il dipendente sig. Francesco LABRINI, ai fini dell'indennità premio di servizio ha maturato un'anzianità contributiva con obbligo di iscrizione agli Istituti di Previdenza di anni 12 mesi 6 e giorni 11, arrotondati a complessivi anni 13;

ACCERTATO che dai calcoli effettuati con le modalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 19./1986 (la cui scheda, allegata alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante) la dipendente sig. Francesco LABRINI ha diritto alla corresponsione della seguente somma:

Lordo Spettante € 3.632,88

Ritenute IRPEF € 493,15

Netto da corrispondere € 3.139,73

VISTE le LL.RR. nn. 5/91; 8/96; e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.C.R. n. 123 dell'1.08.2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;

VISTA la delibera dell'U.P. n. 67 del 18.04.2001;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;

VISTA la L.R. 4 febbraio 2002, n. 8;

DATO ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex capo II della L.R. n. 19/2001, ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15.05.1997, n. 127, non è soggetto a controllo

Assume la seguente

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato:

— di attribuire al dipendente sig. Francesco LABRINI, nato a Reggio Calabria il 02.11.1945 e residente a Reggio Calabria Quartiere Archi Cep Lotto 7, 2, dipendente di ruolo del Consiglio regionale, Categoria B1 posizione economica B6. cessato dal servizio con decorrenza 01.12.2012, i benefici previsti dalla legge regionale n. 19/1986, consistenti nell'applicazione, ai fini del trattamento di indennità premio di servizio, della maggiore somma derivante dalla differenza fra l'ammontare spettante secondo le modalità di calcolo dell'INADEL (1/15° dell'80% dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio) ed 1/12° dell'80% dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio, riconosciuto dall'1, comma 1 della stessa L.R. n. 19/86;

— di liquidare a favore del sig. Francesco LABRINI la seguente somma:

Lordo Spettante € 3.632,88

Ritenute IRPEF € 493,15

Netto da corrispondere € 3.139,73

— di disporre il prelievo della somma complessiva € 3.632,88 dall'apposito fondo, con le modalità previste nella Convenzione e di impegnare la corrispondente spesa sul cap. 11 art. 13 sub 651;

— di mandare al Servizio Bilancio e Ragioneria ed alla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza per i successivi adempimenti;

— di notificare il presente provvedimento all'interessato sig. Francesco LABRINI residente a Reggio Calabria Quartiere Archi Cep Lotto 7,2;

— di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul BUR della Calabria.

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 402 del 29 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 166 del 16-05-2013 avente per oggetto: **"Sig.ra Alida CARUSO nata a Reggio Calabria il 14/12/1976. Conferimento incarico di "Collaboratore esperto al 50%" dell'On.le Pietro CRINÒ, con decorrenza 09/05/2013".**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

1. Conferire con effetto dal 09.05.2013 alla Sig.ra Alida CARUSO nata a Reggio Calabria il 14/12/1976 e residente ad Ardore Marina (RC) in Via Giacomo Matteotti, in possesso di laurea ed estranea alla P.A., l'incarico di collaboratore esperto al 50% dell'On.le Pietro CRINÒ ai sensi della L.R. n. 25/2001, art. 3;

2. Prendere atto che l'incarico in argomento si risolve di diritto il 31.03.2015 (data di presunta fine legislatura), salvo revoca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale dell'on.le Pietro CRINÒ;

3. Stabilire che il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

4. Stipulare con la Sig.ra Alida CARUSO il contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'allegato schema che fa parte integrante del presente provvedimento;

5. Corrispondere alla Sig.ra Alida CARUSO il 50% del trattamento economico pari a € 1.558,62 lordi, erogato mensilmente, previsto dalla delibera U.P. n. 16 del 05.06.2007 per il collaboratore, di cui all'art. 1 quater, comma 4 della L.R. n. 14/2000, come modificato ed integrato dall'art. 3 della L.R. n. 25/2001;

6. Di far gravare la spesa complessiva di € 35.380,67 sul cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità;

7. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— Al Dirigente Area Istituzionale n. 1, dott. Giovanni FEDELE;

— Al dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza";

— Al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— Al dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza;

— Al dirigente del Servizio "Struttura Supporto Gruppi e Strutture Speciali" dott. Nicola LOPEZ;

— all'On.le Pietro CRINÒ;

— all'interessata, Sig.ra Alida CARUSO, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 403 del 29 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 169 del 16-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Domenico STRANIERI nato a Siderno (RC) il 07/03/1977. Conferimento incarico "Responsabile di struttura al 50%" dell'on.le Pietro CRINÒ, con decorrenza 09/05/2013".**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

— Conferire dal 09.05.2013 l'incarico di "Responsabile di struttura al 50%" della struttura dell'on.le Pietro CRINÒ, al sig. Domenico STRANIERI nato a Siderno (RC) il 07/03/1977 e residente a Casignana (RC) in via Lacco Rossello n. 7, in possesso di laurea ed estraneo alla P.A.;

— Prendere atto che il sig. Domenico STRANIERI presterà la propria attività di Responsabile di struttura al 50% in base a rapporto di diritto privato a termine con corrispettivo mensile pari a € 1.861,36 lordi attribuito ai componenti delle Strutture speciali ai sensi e per gli effetti della deliberazione U.P. n. 16 del 05.06.2007;

— Stabilire che l'incarico in argomento si risolve il 31.03.2015 salvo revoca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di Consigliere regionale dell'On. Pietro CRINÒ;

— Stabilire che il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

— Stipulare con il sig. Domenico STRANIERI il contratto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatto secondo lo schema approvato dall'U.P. con deliberazione n. 18 del 06.02.01;

— Di far gravare la spesa complessiva di € 42.040,95 sul cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità;

— Trasmettere copia del presente provvedimento:

– Al dirigente dell'Area istituzionale n. 1 dott. Giovanni FEDELE;

– Al dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza";

– Al Dirigente del Settore Risorse Umane;

– Al dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria;

– Al dirigente del Servizio" Struttura Supporto ai Gruppi e Strutt. Speciali", dott. Nicola LOPEZ";

– All'on.le Pietro CRINÒ;

– All'interessato, sig. Domenico STRANIERI, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 404 del 29 maggio 2013

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane n. 156 del Reg. Part.re del 14.05.2013 avente per oggetto: **Dott.ssa Stillitano Mariarosaria, dipendente della Regione Calabria - Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. Presa atto proroga comando al Consiglio regionale della Calabria per i periodi dall'1.01.2012 al 31.12.2012 e dall'1.01.2013 all'1.05.2013.**

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 "GESTIONE"
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

VISTA la nota del 20.2.2012 prot. gen. n. 8739 del Settore Risorse Umane con la quale è stato chiesto il nulla osta alla pro-

roga del comando al Consiglio regionale della Calabria della Dott.ssa Stillitano Mariarosaria, nata a San Vito sullo Jonio (Cz) il 29.06.1961 e residente a Soverato (Cz) in via San Giovanni Bosco, 12 int. 7, dipendente della Regione Calabria - Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, (Equipe Socio - Psico - Pedagocico cat. D3, posizione economica D6) dall'1.01.2012 fino al 31.12.2012;

VISTA la nota della Regione Calabria - Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro del 05.04.2012 prot. gen. n. 43543, acquisita agli atti in data 10.04.2012 prot. gen. n. 17753, con la quale è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 815/DG del 23.03.2012 che ha concesso il nulla osta alla proroga del comando presso il Consiglio regionale della Calabria della dott.ssa Stillitano Mariarosaria dall'1.01.2012 al 31.12.2012;

VISTA la nota dell'11.01.2013 prot. gen. n. 1732 con la quale il Segretario generale ha chiesto di avviare le procedure di proroga del comando della dott.ssa Stillitano Mariarosaria per ulteriori 12 mesi;

VISTA la nota dell'11.01.2013 prot. gen. n. 1811 del Settore Risorse Umane con la quale si chiede il nulla osta alla proroga della dipendente de quo per dodici mesi dall'1.01.2013 fino al 31.12.2013;

VISTA la determina n. 361 del 28.01.2013 della Regione Calabria, Azienda Sanitaria provinciale di Catanzaro, acquisita agli atti in data 05.02.2013 prot. gen. n. 6326 con la quale si concede il nulla osta alla proroga del comando per il periodo dall'1.01.2013 fino al 31.12.2013;

VISTA la nota del 12.02.2013 prot. gen. n. 7607 del Settore Risorse Umane con la quale al fine di istruire la determinazione di presa d'atto del comando è stata chiesta la certificazione analitica del trattamento economico e la relativa spesa presunta;

VISTA la certificazione di spesa presunta acquisita in data 01.03.2013 prot. Gen. n. 10204 e presa in carico in data 08.05.2013 che indica la situazione stipendiale della dipendente suddetta;

VISTA la nota del 30.04.2013, acquisita agli atti in pari data prot. gen. n. 19811 e presa in carico in data 02.05.2013 con la quale la dott.ssa Stillitano Mariarosaria ha chiesto, per motivi personali, la revoca del comando a far data dal 02.05.2013 ed il rientro alla propria struttura di appartenenza;

RITENUTO di dover quantificare l'intera spesa presunta, comprensiva di emolumenti fissi e continuativi ed oneri, per l'utilizzo per il periodo del comando della dipendente in questione dall'1.01.2012 al 31.12.2012 per mesi 12 (dodici) pari ad € 42.659,39 e per il periodo dall'1.01.2013 all'1.05.2013 per mesi 5 ed un giorno, pari ad € 14.323,48;

VISTA la D.C.R. n. 123 dell'1.08.2011;

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante: "Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti dall'U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2° comma L.R. 19/2001";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 legge regionale n. 19/2001;

DETERMINA

per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato:

— Di prendere atto dell'atto deliberativo della Regione Calabria, Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro n. 815/DG del 23.03.2012 con il quale è stato concesso il nulla osta alla proroga del comando presso il Consiglio regionale della Calabria della dott.ssa Stillitano Mariarosaria dall'1.01.2012 al 31.12.2012;

— Di prendere atto della determina n. 361 del 28.01.2013 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro con la quale è stato concesso il nulla osta alla proroga del comando presso il Consiglio regionale dall'1.01.2013 al 31.12.2013;

— Di disporre la proroga del comando della Dott.ssa Stillitano Mariarosaria nata a San Vito sullo Jonio (Cz) il 29.06.1961 e residente a Soverato (Cz) in via San Giovanni Bosco 12, int. 7 dipendente della Regione Calabria, Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (Equipe socio - psico - pedagogico cat. D3 pos. econ. D6), presso il Consiglio regionale della Calabria;

— Di prendere atto della nota del 30.04.2013, acquisita agli atti in pari data prot. gen. n. 19811 e presa in carico in data 02.05.2013 con la quale la dott.ssa Stillitano Mariarosaria ha chiesto, per motivi personali, la revoca anticipata del comando a far data dal 02.05.2013 ed il rientro alla propria struttura di appartenenza;

Di stabilire che:

a) La proroga del comando della sig.ra Stillitano Mariarosaria nata a San Vito sullo Jonio (Cz) il 29.06.1961, dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro presso il Consiglio regionale della Calabria è limitata ai periodi dal 01.01.2012 al 31.12.2012 e dal 01.01.2013 al 01.05.2013, attesa la revoca anticipata, chiesta della dipendente con nota del 30.04.2013 prot. gen. n. 19811, ed il rientro nell'Ente di Provenienza nella posizione giuridica ed economica attribuita dall'amministrazione di appartenenza a far data dal 02.05.2013, senza ulteriore provvedimento al riguardo ma con riferimento alla presente;

b) la spesa relativa al trattamento economico, corrisposto dall'amministrazione di appartenenza, è a carico del Consiglio regionale della Calabria;

c) l'allegata certificazione della spesa presunta comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali da rimborsare all'Ente di provenienza, è parte integrante della presente determinazione;

Di imputare la spesa di € 42.659,39 relativa all'utilizzo per il periodo dall'1.01.2012 al 31.12.2012 ed di € 14.323,48 per il periodo dall'1.01.2013 al 01.05.2013, per complessivi € 56.982,87 in posizione di comando, della dott.ssa Stillitano Mariarosaria al Capitolo 4, art. 1, sub 121 (Rimborso Enti personale comandato strutture burocratiche).

Di dare atto:

a) che eventuali ulteriori costi derivanti da applicazione CCNL - CCDI e spese varie, saranno impegnati con le medesime modalità;

b) che il rimborso dovuto sarà versato a seguito di rendiconto dell'Ente di appartenenza.

Di autorizzare l'ufficio Gestione Economica, per gli adempimenti conseguenti al presente atto.

Di notificare copia della presente Determinazione:

— Regione Calabria - Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Via Vinicio Cortese n. 25 - 88100 Catanzaro;

— Al Segretariato Generale;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

— all'interessata Dott.ssa Stillitano Mariarosaria Via San Giovanni Bosco, 12 int. 7, 88068 Soverato (Cz), per opportuna conoscenza e norma.

Di trasmettere copia della presente Determinazione all'Area Funzionale Gestione.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 405 del 29 maggio 2013

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane n. 154 del Reg. Part.re del 10.05.2013 avente per oggetto: **Sig. Calafiore Saverio, dipendente del Comune di Reggio Calabria. Presa atto proroga comando al Consiglio regionale per mesi 12 (dodici) dal 18.05.2013 al 17.05.2014.**

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 "GESTIONE"
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del 23.01.2013 acquisita in atti al settore Risorse Umane in pari data al prot. Gen. n. 3765 con la quale il sig. Saverio Calafiore nato a Reggio Calabria il 19.04.1956 ed ivi residente in via Boschicello n. 20, dipendente del Comune di Reggio Calabria, categoria B1, posizione economica B3, chiede la proroga del comando presso il Consiglio regionale della Calabria;

CONSIDERATO che con nota del 03.04.2013 prot. gen. 15409, presa in carico in pari data la proroga del rinnovo del comando è stato autorizzato dal Segretario Generale del Consiglio regionale, Dott. Nicola Lopez;

VISTA la nota prot. n 16801 del 10.04.2013 del Settore Risorse Umane con la quale, su disposizione del Segretario Generale, si chiede al Comune di Reggio Calabria il nulla osta alla proroga del comando della dipendente in questione presso il Consiglio regionale della Calabria, per mesi 12 (dodici), a decorrere dal 18.05.2013 al 17.05.2014;

VISTA la nota n. 62585 del 29.04.2013 acquisita al settore Risorse Umane in pari data al prot. Gen. n. 19580 con la quale il Comune di Reggio Calabria trasmette la Determinazione n. 730 del 19.01.2013 di concessione del nulla osta alla proroga del comando del dipendente sig. Calafiore Saverio presso il Consiglio regionale per mesi dodici, a decorrere dal 18.05.2013 al 17.05.2014;

VISTA la nota prot. n. 62585 del 29.04.2013 del Comune di Reggio Calabria acquisita in pari data con la quale in riferimento alla spesa presunta si rimanda a quanto già comunicato con la nota prot. n. 6831 del 15.01.2013, avente ad oggetto la richiesta di rimborso per il periodo di comando dall'1.01.2012 al 31.12.2012, atteso che ad oggi la situazione stipendiale è rimasta invariata;

RITENUTO di dover quantificare l'intera spesa presunta, comprensiva di emolumenti fissi e continuativi ed oneri, per l'utilizzo per un periodo di mesi 12 (dodici) del dipendente in questione, pari ad € 26.014,52;

VISTA la D.C.R. n. 123 dell'1.08.2011;

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante: "Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti dall'U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2° comma L.R. 19/2001";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 legge regionale n. 19/2001;

DETERMINA

per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato:

Di stabilire che:

a) La proroga del comando è disposta dal 18.05.2013 e fino al 17.05.2014, e che, alla scadenza, il predetta dipendente dovrà rientrare presso l'Ente di provenienza, nella posizione giuridica ed economica attribuita dall'amministrazione di appartenenza, senza ulteriore provvedimento al riguardo ma con riferimento alla presente;

b) il comando non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

c) la spesa relativa al trattamento economico, corrisposto dall'amministrazione di appartenenza, è a carico del Consiglio regionale della Calabria;

d) l'allegata certificazione della spesa presunta comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali da rimborsare all'Ente di provenienza, è parte integrante della presente determinazione;

Di imputare la spesa di € 26.014,52 relativa all'utilizzo per mesi dodici, in posizione di comando, del Sig. Calafiore Saverio al Capitolo 4, art. 1, sub 121 (Rimborso Enti personale comandato strutture burocratiche).

Di dare atto:

a) che eventuali ulteriori costi derivanti da applicazione CCNL - CCDI e spese varie, saranno impegnati con le medesime modalità;

b) che il rimborso dovuto sarà versato a seguito di rendiconto dell'Ente di appartenenza.

Di autorizzare l'ufficio Gestione Economica, per gli adempimenti conseguenti al presente atto.

Di notificare copia della presente Determinazione:

— Comune di Reggio Calabria, U.O. di 1° livello "Organizzazione e Risorse Umane" U.O. Gestione Economica del Personale, Via S. Anna II tronco - Pal. CEDIR - 89128 Reggio Calabria;

— Al Segretariato Generale;

— Alla Struttura Ausiliaria di supporto ai Gruppi Consiliari e alle Strutture Speciali;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

— all'interessato Sig. Calafiore Saverio, per opportuna conoscenza e norma.

Di trasmettere copia della presente Determinazione all'Area Funzionale Gestione.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 406 del 29 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale - **Sig.ra VALLONE Adele Lucia, dipendente della Giunta regionale. Comando presso la Struttura Speciale dell'On. Rosario MIRABELLI - Consiglio regionale della Calabria, a decorrere dal 18/04/2013 e fino al 17/04/2014.**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

omissis

assume la seguente

DETERMINAZIONE

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato:

Di prendere atto del Decreto del Dirigente del Settore Organizzazione e Personale della Giunta regionale n. 5558 del 10/04/2013, acquisito in atti al prot. n. 17789 del 16/04/2013, con il quale si concede il nulla osta al comando alla sig.ra Vallone Adele Lucia presso la Struttura Speciale dell'on. Rosario Mirabelli, Consiglio regionale della Calabria, per 12 mesi a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio;

Di stabilire che:

a) tale comando è disposto dal 18/04/2013 e fino al 17/04/2014, salvo proroga e/o anticipata risoluzione e che, al verificarsi della scadenza, la predetta dipendente dovrà rientrare presso l'Amministrazione di provenienza, nella posizione giuridica ed economica attribuita dall'Amministrazione di appartenenza, senza ulteriore provvedimento al riguardo ma con riferimento alla presente;

b) l'incarico in argomento si risolve in caso di revoca della nomina o di cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale dell'on. Rosario Mirabelli;

c) il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

d) la spesa relativa al trattamento economico fondamentale, corrisposto dall'Amministrazione di appartenenza, è a carico della Giunta regionale;

Di impegnare:

— la somma di € 10.989,31 relativa all'indennità di struttura sul capitolo 4 articolo 2 sub 270 che ne la necessaria disponibilità;

Di trasmettere copia della presente determinazione:

— Alla Giunta regionale - Dipart. n. 7 - Settore Giuridico e Settore Economico e Previdenziale;

— Alla Struttura Speciale dell'on. Rosario Mirabelli;

— Al Dirigente dell'Area Istituzionale, Avv. Giovanni Fedele;

— Al Servizio Struttura ausiliaria di supporto ai Gruppi Consiliari ed alle Strutture Speciali;

— Al Settore Risorse Umane e al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

— All'interessato per opportuna conoscenza e norma, sig.ra Vallone Adele Lucia.

Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 407 del 30 maggio 2013

Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Provveditorato, Economato e Contratti - **Rinnovo contratto di locazione immobile sito in Catanzaro - Via Paolo Orsi adibito a recapito dei Gruppi Consiliari e della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria.**

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE
SERVIZIO PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E CONTRATTI

L'anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di maggio alle ore 12,00;

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale n. 8/1996;

VISTA la Circolare dei Dirigenti Generali n. 233 del 05.06.1998 relativamente alle competenze dei dirigenti;

VISTA la D.C.R. n. 123 dell'1.08.2011;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 ed in particolare l'art. 14, comma 4, lett. e, l'art. 54;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 come modificato ed integrato dalla Legge 15 Luglio 2002;

VISTA la legge regionale 4 Settembre 2001, n. 19, ed in particolare l'art. 5, comma 1, lettera G;

VISTA la Deliberazione U.P. n. 119 del 28.12.2012 con la quale è stata rinnovata allo scrivente Dirigente la responsabilità del Servizio dall'1.01.2013 sino al 31.12.2015;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 120 del 28.12.2012 con la quale viene confermato l'incarico di Dirigente dell'Area Funzionale 4 - Gestione all'Avv. Carlo Pietro Calabrò sino al 31.12.2015;

Omissis

DETERMINA

Le premesse si intendono integralmente riportate e accettate;

1. dover provvedere al rinnovo del contratto di locazione fissandone la durata in anni 3 (tre), con decorrenza 01.01.2013 e sino al 31.12.2015, approvando l'allegato Schema di Contratto;

2. doversi procedere all'impegno di spesa necessario per la somma complessiva di Euro 329.322,09 IVA e 50% Imposta di Registro dovuta incluse, così per come segue:

Anno 2013 € 109.774,03 sul Cap. 5 Art. 3 Sub 420 che presenta la necessaria disponibilità;

Anno 2014 € 109.774,03 sul corrispondente Capitolo di Bilancio;

Anno 2015 € 109.774,03 sul corrispondente Capitolo di Bilancio;

3. di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale, al Dirigente del Settore Segreteria U.P. e al Dirigente dell'Area funzionale 4 - Gestione, al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Servizio provveditorato Economato e Contratti - Ufficio Contratti, per quanto di rispettiva competenza;

Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, avv. Antonella Varca, ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15/05/97 n. 127, non è soggetto a controllo e sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 408 del 30 maggio 2013

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane n. 170 del Reg. Part.re del 16.05.2013 avente per oggetto: **Sig.ra Lacava Eufemia dipendente del Comune di Condofuri. Presa d'atto rinnovo comando al Consiglio regionale Co.Re.Com./Calabria per mesi 12 dall'8.01.2013 al 07.01.2014.**

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 "GESTIONE"
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE con la Determinazione Dirigenziale del settore Risorse Umane Reg. Gen. n. 295 del 18.04.2013 è stato preso atto del rinnovo del comando dall'8.07.2012 al 07.01.2013 al Consiglio

regionale Co.Re.Com./Calabria della sig.ra Lacava Eufemia, nata a Brancaleone (RC) il 16.09.1963 e residente a Reggio Calabria in via Maria Ausiliatrice, n. 32, dipendente del Comune di Condofuri (RC), categoria B, posizione economica B4;

VISTA l'istanza acquisita in atti al settore Risorse Umane al prot. Gen. n. 31711 con la quale il Dirigente del Co.re.Com. Avv. Carnevale chiede la proroga del comando al Consiglio regionale Co.Re.Com./Calabria della dipendente de quo;

VISTA la nota prot. gen. n. 56205, con la quale il Segretario generale autorizza la proroga del comando per 12 mesi della sig.ra Lacava Eufemia;

VISTA la nota del Settore Risorse Umane del Consiglio regionale, con la quale si chiede al Comune di Condofuri, il nulla-osta al rinnovo del comando al Consiglio regionale Co.Re.Com./Calabria, per mesi 12, della dipendente sig.ra Lacava Eufemia dall'8.01.2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Condofuri n. 01 del 03.01.2013, acquisita in atti in data 04.01.2013 al prot. Gen. n. 342 del Settore Risorse Umane, con la quale si autorizza il comando temporaneo presso il Consiglio regionale Co.Re.Com./Calabria della dipendente sig.ra Lacava Eufemia Categoria "B" con posizione economica "B4", per la durata di mesi 12 a decorrere dall'8.01.2013 e fino al 07.01.2014;

VISTA la dichiarazione di assenso alla proroga del comando presso il Consiglio regionale Co.Re.Com./Calabria della sig.ra Lacava Eufemia;

VISTA la certificazione del succitato Comune di Condofuri, acquisita agli atti in data 19.11.2012 prot. gen. 50349 dove si quantifica in € 29.991,06 la spesa complessiva relativa al comando per dodici mesi della dipendente in questione;

RITENUTO di dover quantificare l'intera spesa presunta, comprensiva di emolumenti fissi e continuativi ed oneri, per l'utilizzo per un periodo di mesi 12 (dodici) della dipendente in questione secondo la rielaborazione del Settore Risorse Umane di cui all'allegato prospetto per complessivi € 28.429,98;

VISTA la D.C.R. n. 123 dell'1.08.2011;

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTE le leggi regionali n. 34/84, art. 11; n. 14/88, art. 6, commi 20 e 21, n. 8/96 - 8/97 e n. 5/91, n. 19 del 4 settembre 2001, n. 8 del 4 febbraio 2002, n. 34 del 12 agosto 2002, n. 16 del 22 novembre 2005, n. 8 del 19 aprile 2007, n. 14 del 29 giugno 2007 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001 n. 2, istitutiva del Co.Re.Com. Calabria;

VISTO il vigente Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante: "Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti dall'U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2° comma L.R. 19/2001";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 legge regionale n. 19/2001;

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

— di prendere atto della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Condofuri n. 01 del 03.01.2013, acquisita in atti in data 04.01.2013 al prot. Gen. n. 342 del Settore Risorse Umane, con la quale si autorizza il comando temporaneo presso il Consiglio regionale Co.Re.Com./Calabria della dipendente sig.ra Lacava Eufemia Categoria "B" con posizione economica "B4", per la durata di mesi 12 a decorrere dall'8.01.2013 e fino al 07.01.2014;

Di stabilire che:

a) il comando è disposto dall'8.01.2013 e fino al 07.01.2014, e che, alla scadenza, la predetta dipendente dovrà rientrare presso l'Ente di provenienza, nella posizione giuridica ed economica attribuita dall'amministrazione di appartenenza, senza ulteriore provvedimento al riguardo ma con riferimento alla presente;

b) il comando non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

c) la spesa relativa al trattamento economico, corrisposto dall'amministrazione di appartenenza è a carico del Consiglio regionale della Calabria;

d) che l'allegata certificazione di spesa che va commisurata alla durata effettiva del comando è parte integrante della presente determinazione;

Di imputare la spesa di € 28.429,98 relativa all'utilizzo di mesi 12, in posizione di comando, della sig.ra Lacava Eufemia al Capitolo 4, art. 1, sub 121 (Rimborso Enti personale comandato strutture burocratiche).

Di dare atto:

a) che eventuali ulteriori costi derivanti da applicazione CCNL - CCDI e spese varie, saranno impegnati con le medesime modalità;

b) che il rimborso dovuto sarà versato a seguito di rendiconto dell'Ente di appartenenza.

Di autorizzare l'ufficio Gestione Economica, per gli adempimenti conseguenti al presente atto.

Di notificare copia della presente determinazione:

— al Comune di Condofuri - via Croce - 89030 Condofuri (RC);

— al Co.Re.Com./Calabria - Sede;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

— all'interessata sig.ra Lacava Eufemia, per opportuna conoscenza e norma c/o il Co.Re.Com./Calabria.

Di trasmettere copia della presente determinazione all'Area Funzionale Gestione.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 409 del 31 maggio 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale - Settore risorse umane Reg. Part. n. 175 del 20.05.2013 avente per oggetto: **"Sig.ra omissi, matr. 10093, nata l'11.05.1977 e deceduta il 22.07.2012 - liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e compenso per ferie maturate e non godute".**

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE la dipendente omissis, matr. 10093, nata omissis, dipendente ex legge 25/01 del Consiglio Regionale della Calabria con funzioni di Istruttore cat. C, Pos. Ec. C5, è deceduta in data 22.07.2012;

CHE ai sensi dell'art. 39 del CCNL 1994-1997 come modificato ed integrato dall'art. 12 comma 8 del CCNL 9 maggio 2006 "In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti";

CHE ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del CCNL 9 maggio 2006 "In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;

b) tre mesi per dipendenti con anzianità dì servizio fino a dieci anni;

c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.

CHE la dipendente omissis matr. 10093, alla data del decesso, avendo maturato un'anzianità di servizio di anni 9, mesi 9 e giorni 21, aveva acquisito il diritto a n. 3 mesi di preavviso;

CHE il comma 9 del medesimo articolo, prevede che l'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c); l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5; l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22.1.2004; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art. 49 del CCNL del 14.9.2000";

ACQUISITA in data 20.05.2013 prot. n. 23313 la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà dell'erede omissis, genitore dell'ex dipendente omissis matr. 10093 in cui sono indicati i seguenti eredi legittimi:

omissis

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e corresponsione agli eredi dell'indennità di preavviso e della somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti agli eredi della Sig.ra omissis matr. 10093;

VISTA la D.C.R. n. 123 dell'1.08.2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;

VISTA la delibera dell'U.P. n. 67 del 18.04.2001;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante: "Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti dell'U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2° comma L.R. 19/2001 e s.m.i.";

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex capo II della L.R. n. 19/2001, ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15.05.1997, n. 127, non è soggetto a controllo;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto:

— Di dare atto che la Sig.ra omissis matr. 10093, nata a omissis, dipendente ex legge 25/01 del Consiglio Regionale della Calabria con funzioni di Istruttore cat. C, Pos. Ec. C5, è deceduta in data 22.07.2012, ed avendo maturato un'anzianità di servizio pari a 09 anni, 09 mesi e 21 giorni, ha diritto alla corresponsione dell'indennità di preavviso pari a mesi 3 della retribuzione di cui all'art. 39 del CCNL 1994-1997 come modificato ed integrato dall'art. 12 del CCNL 9 maggio 2006;

— Di liquidare, per effetto, agli eredi:

1. omissis

n. 3 mesi della retribuzione di cui all'art. 39 del CCNL 1994-1997 come modificato ed integrato dall'art. 12 del CCNL 9 maggio 2006, pari ad € 5.909,47 (Cinquemilanovecentonove/47) maturati dal dante causa, sig.ra omissis matr. 10093 a titolo di indennità di mancato preavviso ed € 2.826,90 (Duemilaottocentoventisei/90) corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti come da prospetti allegati 1 e 2;

— Di corrispondere l'importo complessivo di € 8.736,37 (Ottomilasettecentotrentasei/37) agli eredi nella misura di 1/3 a ciascuno di essi secondo le regole della successione legittima art. 565 e seguenti del codice civile;

— Di imputare la spesa complessiva di € 8.736,37 (Ottomilasettecentotrentasei/37) sul cap. 4, art. 1, sub 120 che ne presenta la necessaria disponibilità;

Trasmettere il presente provvedimento:

— Al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— Al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— All'Area Gestione;

— Agli eredi interessati omissis.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex capo II della L.R. n. 19/2001, ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15.05.1997, n. 127, non è soggetto a controllo e sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 410 del 31 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale - **Sig. ROPERTI Mariano, dipendente dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro. Proroga comando presso la Struttura Speciale del Presidente del Consiglio regionale della Calabria, On. Francesco Talarico a decorrere dal 06/05/2013 e fino al 05/05/2014.**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

omissis

assume la seguente

DETERMINAZIONE

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato:

Di prendere atto del Dirigente del Settore Concorsi R.U. Formazione ed Aggiornamento del Personale n. 29546 del 18/04/2013, acquisito in atti al prot n. 19832 del 30/04/2013, con il quale si concede il nulla osta alla proroga del comando del sig. Roperti Mariano presso la Struttura Speciale dell'on. Francesco Talarico, Presidente del Consiglio regionale della Calabria, per 12 mesi a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio;

Di stabilire che:

a) tale comando è disposto dal 06/05/2013 e fino al 05/05/2014, salvo proroga e/o anticipata risoluzione e che, al verificarsi della scadenza, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l'Amministrazione di provenienza, nella posizione giuridica ed economica attribuita dall'Amministrazione di appartenenza, senza ulteriore provvedimento al riguardo ma con riferimento alla presente;

b) l'incarico in argomento si risolve in caso di revoca della nomina o di cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale dell'on. Francesco Talarico;

c) il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

d) la spesa relativa al trattamento economico fondamentale, corrisposto dall'Amministrazione di appartenenza, è a carico dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro;

Di impegnare:

— la somma di € 21.993,50 relativa all'indennità di struttura sul capitolo 4 articolo 2 sub 270 che ne la necessaria disponibilità;

— la somma di € 27.621,91 relativa al rimborso degli emolumenti fissi e continuativi sul capitolo 4 articolo 2 sub 271 che ne la necessaria disponibilità;

Di trasmettere copia della presente determinazione:

— All'Amministrazione provinciale di Catanzaro - Settore Personale, Piazza Rossi - 88100 Catanzaro

— Alla Struttura Speciale dell'on. Francesco Talarico;

— Al Dirigente dell'Area Istituzionale, Avv. Giovanni Fedele;

— Al Servizio Struttura ausiliaria di supporto ai Gruppi Consiliari ed alle Strutture Speciali;

— Al Settore Risorse Umane e al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

— All'interessato per opportuna conoscenza e norma, sig. Roperti Mariano.

Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 411 del 31 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 176 del 20-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Carlo Alberto PARPIGLIA, nato a Reggio Calabria il 06/08/1958. Conferimento incarico di "Supporto tecnico interno" presso la Struttura speciale del Presidente Gruppo consiliare "UDC", on.le Ottavio Gaetano BRUNI, con decorrenza 17/05/2013".**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

Assegnare con decorrenza 17.05.2013 in qualità di "Supporto tecnico interno presso la struttura del Presidente Gruppo Consiliare UDC, on.le Ottavio Gaetano BRUNI il dipendente di ruolo del Consiglio Regionale: Sig. Carlo Alberto PARPIGLIA nato a Reggio Calabria il 06/08/1958 ed ivi residente via Pio XI Diram. Gulli n. 41;

Trasmettere copia del presente provvedimento:

— Al dirigente dell'Area istituzionale n. 1 Avv. Giovanni FEDELE;

— Al dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza";

— Al Dirigente del Settore Risorse Umane;

— Al dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria;

— Al dirigente del Servizio "Struttura Supporto Ausiliaria Gruppi e Strutture speciali" dott. LOPEZ;

— All'on.le Ottavio Gaetano BRUNI;

— All'interessato, Sig. Carlo Alberto PARPIGLIA, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art.4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 412 del 31 maggio 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale - Segretariato Generale Reg. Part. n. 182 del 20-05-2013 avente per oggetto: **"Liquidazione compenso per ferie non godute alla data di cessazione del rapporto di lavoro per caducazione automatica di n. 33 operatori informatici."**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che con determinazione R.G. n. 254 del 03.05.2012 è stata disposta, in esito a sentenza del Consiglio di Stato n. 2325/2012, la caducazione automatica del rapporto di lavoro, a causa dell'annullamento dei provvedimenti di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del concorso contraddistinto dal codice 999, tra n. 33 operatori informatici ed il Consiglio Regionale della Calabria con effetto dal 07.05.2012;

CHE gli interessati, di cui all'allegato elenco con separate note hanno chiesto la monetizzazione delle ferie non godute;

CHE l'art. 18 comma 16 del CCNL 06.07.1995 prevede che qualora, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse;

CONSIDERATO CHE:

— La mancata fruizione delle ferie non è imputabile in alcun modo ad una precisa volontà del dipendente ma ad un evento oggettivo di carattere impeditivo;

— Il diritto alla monetizzazione è maturato alla data di caducazione del rapporto di lavoro (07.05.2012) e quindi antecedentemente all'introduzione, attraverso il comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con legge 135/2012, del divieto assoluto di monetizzazione delle ferie non godute;

ACCERTATO che al momento della cessazione i dipendenti, di cui all'allegato elenco, risultano non aver usufruito delle ferie maturate nella misura indicata in corrispondenza del singolo nominativo;

VISTI i Contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni ed autonomie locali vigenti;

VISTA la D.C.R. n. 123 dell'1.08.2011;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001, pubblicato sul BUR Calabria n. 51 del 24.05.2001;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante: "Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria estratti determine dei Dirigenti Generali e Dirigenti, nonché estratti dell'U.P. comma L.R. 19/2001". Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 legge regionale 19/01;

Assume la seguente determinazione:

le premesse si intendono integralmente riportate e confermate,

— Dare atto che la somma complessiva da corrispondere a titolo di compenso per ferie non godute corrisponde ad € 1.449,10 (Millequattrocentoquarantanove/10) come risulta dall'allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; imputare la spesa € 1.449,10 (Millequattrocentoquarantanove/10) al capitolo 4 art. 1 sub 120 che presenta la necessaria disponibilità;

— di autorizzare l'ufficio trattamento economico all'emissione del relativo ordinativo di pagamento;

— Mandare all'Area Gestione, al Servizio Bilancio e Ragioneria, al Settore Segreteria dell'Ufficio di Presidenza ed al Settore Risorse Umane per il seguito di competenza;

— Notificare a termine di legge copia agli interessati per conoscenza e norma;

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001; ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 32, della L. 127/97, non è soggetto a controllo preventivo di legittimità e sarà pubblicato per estratto sul B.U.R. Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 413 del 31 maggio 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 179 del 20.05-2013 avente per oggetto: **"Sig.ra Maddalena CIRIGLIANO, nata Gernsbach (Germania) il 17/03/1969. Conferimento incarico "Responsabile amministrativo al 100%" dell'On.le Damiano GUAGLIARDI, con decorrenza 04.05.2013".**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

omissis

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

1. Conferire dal 04.05.2013 l'incarico di "Responsabile Amministrativo al 100%" della struttura dell' On.le Damiano GUAGLIARDI alla Sig.ra Maddalena CIRIGLIANO, nata Gernsbach (Germania) il 17/03/1969 e residente a Saracena (C.S.) in Via I Maggio n. 5, in possesso di diploma ed estranea alla P.A.;

2. Prendere atto che la Sig.ra Maddalena CIRIGLIANO presterà la propria attività di Responsabile di Amministrativo al 100% in base a rapporto di diritto privato a termine con corrispettivo mensile pari a € 3.722,72 lordi attribuito ai componenti delle Strutture speciali ai sensi e per gli effetti della deliberazione U.P. n. 16 del 05.06.2007;

3. Stabilire che l'incarico in argomento si risolve il 31.03.2015 (data presunta fine legislatura) salvo revoca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di Consigliere regionale dell'On.le Damiano GUAGLIARDI;

4. Stabilire che il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

5. Stipulare con la Sig.ra Maddalena CIRIGLIANO il contratto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatto secondo lo schema approvato dall'U.P. con deliberazione n. 18 del 06.02.01;

6. Di far gravare la spesa complessiva di € 85.250,29 sul cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità;

7. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— Al Dirigente Area Istituzionale Avv. Giovanni FEDELE;

— Al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— Al Dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza;

— Al Dirigente del Servizio Struttura Ausiliaria di Supporto ai Gruppi ad alle Strutture Speciali;

— All'On.le Damiano GUAGLIARDI;

— All'interessata, Sig.ra Maddalena CIRIGLIANO, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art.4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 414 del 31 maggio 2013

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane n. 173 del Reg. Part.re del 17.05.2013 avente per oggetto: **Sig. Ferrara Baldassare Antonio dipendente del Comune di Milano. Presa d'atto rinnovo comando al Consiglio regionale Co.Re.Com./Calabria dal 01.01.2013 al 30.06.2013.**

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 "GESTIONE"
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE con la Determinazione Dirigenziale del settore Risorse Umane Reg. Gen. n. 108 del 08.02.2013 è stato preso atto del rinnovo del comando dal 01.10.2012 al 31.12.2012 al Consiglio regionale Co.Re.Com./Calabria del sig. Ferrara Baldassare Antonio, nato a Reggio Calabria il 18.01.1977 ed ivi residente in Viale Aldo Moro trav. 1° Scordino, n. 33, dipendente del Comune di Milano con la qualifica di Istruttore dei servizi tecnici - Cat. C;

VISTA la nota del 10.07.2012, prot. gen. n. 31711 acquisita in atti al settore Risorse Umane in pari data, con la quale il Dirigente del Co.re.com. Avv. Rosario Carnevale chiede il rinnovo del comando al Consiglio regionale Co.Re.Com./Calabria del dipendente de quo;

VISTA l'istanza del 27.06.2012, acquisita in atti in pari data prot. gen. n. 29673, presa in carico dal Settore Risorse Umane il 28.06.2012, con la quale il sig. Ferrara Baldassare chiede il rinnovo del comando al Consiglio regionale della Calabria;

CONSIDERATO che il rinnovo del comando è stato autorizzato dal Segretario Generale del Consiglio regionale, Dott. Nicola Lopez;

VISTA la nota prot. n. 51795 del 28.11.2012 del Settore Risorse Umane del Consiglio regionale, con la quale si chiede al Comune di Milano, il nulla-osta al rinnovo del comando al Consiglio regionale Co.Re.Com./Calabria del dipendente Sig. Ferrara Baldassare Antonio dall'1.01.2013;

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 640/2012 del 30.08.2012 trasmessa con fax il 24.12.2012 ed acquisita in atti il 28.12.2012 al prot. n. 56552 del Settore Risorse Umane, con la quale il Settore Valorizzazione Risorse Umane del Comune di Milano autorizza la proroga del comando temporaneo presso il Consiglio regionale Co.Re.Com./Calabria del dipendente Sig. Ferrara Baldassare Antonio (Istruttore dei Servizi Tecnici) Categoria "C" con posizione economica "C3", per la durata di 6 (sei) mesi a decorrere dall'1.01.2013 al 30.06.2013;

VISTE le note del Settore Risorse Umane del 13.03.2013 (prot. gen. n. 12181) e del 16.04.2013 (prot. gen. n. 17790) con la quale si chiede al Comune di Milano la spesa presunta comprensiva di emolumenti ed oneri riflessi;

VISTA la nota del Comune di Milano del 22.04.2013, acquisita in data 29.04.2013 prot. gen. n. 19515, con la quale viene quantificato l'onere per il comando per il periodo dall'1.01.2013 al 30.06.2013, che è allegata alla presente determinazione;

VISTA la nota del Comune di Milano del 09.05.2013 acquisita agli atti in data 15.05.2013 prot. gen. n. 22492, con la quale nel precisare che la spesa presunta comunicata con nota del 22.04.2013, acquisita agli atti in data 29.04.2013 prot. gen. 19515, si riferisce al dipendente Ferrara Baldassare Angelo, fa presente che alla cifra precedentemente comunicata vanno aggiunte € 736,23 quale rateo 13ª mensilità (irap esclusa);

VISTA la D.C.R. n. 123 dell'1.08.2011;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTE le leggi regionali n. 34/84, art. 11; n. 14/88, art. 6, commi 20 e 21, n. 8/96 - 8/97 e n. 5/91, n. 19 del 4 settembre 2001, n. 8 del 4 febbraio 2002, n. 34 del 12 agosto 2002, n. 16 del 22 novembre 2005, n. 8 del 19 aprile 2007, n. 14 del 29 giugno 2007 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001 n. 2, istitutiva del Co.Re.Com. Calabria;

VISTO il vigente Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante: "Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti dall'U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2° comma L.R. 19/2001";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 legge regionale n. 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

— di prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 640/2012 del 30.08.2012 trasmessa con fax il 24.12.2012 ed acquisita in atti il 28.12.2012 al prot. n. 56552 del Settore Risorse Umane, con la quale il Settore Valorizzazione Risorse Umane del Comune di Milano autorizza la proroga del comando temporaneo presso il Consiglio regionale Co.Re.Com./Calabria del dipendente Sig. Ferrara Baldassare Antonio (Istruttore dei Servizi Tecnici) Categoria "C" con posizione economica "C3", per la durata di 6 (sei) mesi a decorrere dall'1.01.2013 al 30.06.2013;

— Di stabilire che:

a) il comando è disposto dall'1.01.2013 e fino al 30.06.2013, e che, alla scadenza, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l'Ente di provenienza, nella posizione giuridica ed economica attribuita dall'amministrazione di appartenenza, senza ulteriore provvedimento al riguardo ma con riferimento alla presente;

b) il comando non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

c) la spesa relativa al trattamento economico, corrisposto dall'amministrazione di appartenenza è a carico del Consiglio regionale della Calabria;

d) l'allegata certificazione del Comune di Milano è parte integrante della presente determinazione.

Di imputare la spesa di € 15.703,39 relativa all'utilizzo, in posizione di comando, del Sig. Baldassare Ferrara, al Capitolo 4, art. 1, sub 121 (Rimborso Enti personale comandato strutture burocratiche).

Di dare atto:

a) che eventuali ulteriori costi derivanti da applicazione CCNL - CCDI e spese varie, saranno impegnati con le medesime modalità;

b) che il rimborso dovuto sarà versato a seguito di rendiconto dell'Ente di appartenenza.

Di autorizzare l'ufficio Gestione Economica, per gli adempimenti conseguenti al presente atto.

Di notificare copia della presente determinazione:

— al Comune di Milano - Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione - Via Borgognone 30 - 20144 Milano;

— al Co.Re.Com./Calabria - Sede;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

— all'interessato Sig. Baldassare Antonio Ferrara, per opportuna conoscenza e norma c/o il Co.Re.Com./Calabria.

Di trasmettere copia della presente determinazione all'Area Funzionale Gestione.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 415 del 31 maggio 2013

Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico - **Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Portanova Spa, società in house del Consiglio regionale.**

AREA FUNZIONALE 4 "GESTIONE"
SERVIZIO TECNICO

L'anno duemilatredici, il giorno venti del mese di maggio alle ore 12:00

IL DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato ed accolto

— di procedere all'impegno della somma di € 63.795,96 sul Cap. 5, Art. 3, Sub. 401 del bilancio consiliare per il corrente anno, ove con determinazione n. 510 del 20/09/2012 è stata prenotata la maggiore somma di € 338.960,00;

— di procedere all'impegno della somma di € 5.153,15 sul Cap. 5, Art. 3, Sub. 400 del bilancio consiliare per il corrente anno;

— di approvare e liquidare alla Portanova S.p.A, società in house providing a capitale interamente pubblico del Consiglio regionale della Calabria, le fatture n. 07/2013 del 10/05/2013 e n. 08/2013 del 13/05/2013 relative, rispettivamente, a lavori per la realizzazione del Polo culturale e di altri interventi, singolarmente, di modesta entità dell'importo, rispettivamente, di € 52.723,93, oltre IVA, e di € 4.258,80 oltre IVA in premessa meglio specificati;

— di notificare copia del presente provvedimento alla Società in house Portanova S.p.A.;

— di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale, al Dirigente dell'Area Funzionale Gestione, al Servizio Bilancio e Ragioneria e alla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza per il rispettivo seguito di competenza;

Dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 comma 32 della L. 15/05/97 n. 127, non è soggetto a controllo e sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente
Ing. Vincenzo Romeo

DETERMINAZIONE n. 416 del 3 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale - **Sig. RACO Emanuele, dipendente del Consiglio regionale della Calabria. Comando presso il Senato della Repubblica, a decorrere dal 9/05/2013 e fino all'8/05/2014.**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

omissis

assume la seguente

DETERMINAZIONE

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato:

Prendere atto della nota del Servizio del Personale del Senato della Repubblica con Prot, 3983 del 10/05/2013, acquisita agli atti in data 21/05/2013 al prot. gen. n. 23517 dal Servizio Struttura ausiliaria di supporto ai gruppi consiliari ed alle strutture speciali, con la quale tale Ente comunica la presa di servizio del sig, Raco Emanuele in data 09/05/2013;

Stabilire che:

a) Il comando è concesso dal 9/05/2013 all'8/5/2014, salvo ulteriore proroga e/o anticipata cessazione e che, al verificarsi della scadenza, il predetto dipendente dovrà rientrare presso il Consiglio regionale nella posizione giuridica ed economica attribuita dall'amministrazione di appartenenza, senza ulteriore provvedimento al riguardo ma con riferimento alla presente;

b) La spesa relativa al trattamento economico ivi compresi gli oneri assistenziali e previdenziali, corrisposta al dipendente dal Consiglio regionale, è a carico del Senato della Repubblica;

c) Eventuali ulteriori costi derivanti da applicazione CCNL - CCDI e spese varie, saranno a carico del Senato della Repubblica;

d) Eventuali competenze accessorie spettanti al dipendente in argomento, saranno corrisposte direttamente al dipendente dal Senato della Repubblica e comunicate al Consiglio regionale;

e) Con successivo atto rendicontato, sarà richiesto il rimborso degli emolumenti e relativi oneri, per il periodo di comando;

Di accertare sul cap. 2 art, 22 del Bilancio del Consiglio regionale della Calabria l'importo di € 40.177,93 da chiedere a rimborso al Senato della Repubblica per il periodo di comando a titolo di trattamento economico fondamentale, comprensivo di oneri assistenziali e previdenziali;

Di trasmettere copia della presente determinazione:

— Al Segretario Generale del Senato della Repubblica, Piazza Madama 00186 ROMA;

— Al Dirigente dell'Area Istituzionale, Avv. Giovanni Fedele;

— Al Servizio Struttura ausiliaria di supporto ai Gruppi Consiliari ed alle Strutture Speciali;

— Al Settore Risorse Umane e al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

— All'interessato per opportuna conoscenza e norma, Sig. Raco Emanuele.

Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 417 del 3 giugno 2013

Estratto Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico - **D.Lgs. 163/2006. Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto dell'irrigazione dell'intera area a verde compreso aiuola Via Marina. Approvazione preventivo lavori. Impegno della spesa occorrente € 3.804,85. CIG: ZF809E3F2E.**

AREA FUNZIONALE 4 "GESTIONE"
SERVIZIO TECNICO

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 12:00

IL DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato ed accolto

— Di approvare il preventivo di spesa della ditta Oasi del Verde S.r.l., assunto al Prot. Gen. n. 14769 del 27/03/2013, relativo alla manutenzione straordinaria dell'impianto di irrigazione dell'intera area a verde compreso aiuola della Via Marina, dell'importo di € 3.310,00 che, al netto del ribasso contrattuale del 5%, si riduce ad 3.144,50, oltre IVA;

— Di impegnare la somma complessiva di € 3.804,85 sul cap. 5, art. 3, sub 400, del bilancio consiliare per il corrente anno che presenta la necessaria disponibilità;

— Di procedere al pagamento dei lavori di che trattasi a presentazione di regolare fattura vistata dal Servizio Tecnico per l'attestazione della regolarità tecnica dei lavori eseguiti;

— Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale, al Dirigente dell'Area Funzionale Gestione, al Servizio Bilancio e Ragioneria ed alla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza per il rispettivo seguito di competenza;

Di notificare copia del presente provvedimento alla Oasi del Verde S.r.l. - Via San Giuseppe, n. 28, 89100 Reggio Calabria.

Il Dirigente
Ing. Vincenzo Romeo

DETERMINAZIONE n. 418 del 3 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 185 del 20-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Carmelo CIAPPINA nato a Palmi (RC) il 13/11/1974. Conferimento incarico di "Collaboratore esperto al 50"% dell'On.le Clotilde MINASI, con decorrenza 21/05/2013."**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

1. Conferire con effetto dal 21.05.2013 al Sig. Carmelo CIAPPINA nata a Palmi (RC) il 13.11.1974 ed ivi residente in Via A. De Salvo n. 10, in possesso di laurea ed estraneo alla P.A., l'incarico di collaboratore esperto al 50% dell'On.le Clotilde MINASI ai sensi della L.R. n. 25/2001, art. 3;

2. Prendere atto che l'incarico in argomento si risolve di diritto il 31.03.2015 (data di presunta fine legislatura), salvo revoca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale dell'on.le Clotilde MINASI;

3. Stabilire che il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

4. Stipulare con il Sig. Carmelo CIAPPINA il contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'allegato schema che fa parte integrante del presente provvedimento;

5. Corrispondere al Sig. Carmelo CIAPPINA il 50% del trattamento economico pari a € 1.558,62 lordi, erogato mensilmente, previsto dalla delibera U.P. n. 16 del 05.06.2007 per il collaboratore, di cui all'art. 1 quater, comma 4 della L.R. n. 14/2000, come modificato ed integrato dall'art. 3 della L.R. n. 25/2001;

6. Di far gravare la spesa complessiva di € 34.809,18 sul cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità;

7. Trasmettere copia del presente provvedimento:

– Al Dirigente Area Istituzionale n. 1, dott. Giovanni FEDELE;

– Al dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza";

– Al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

– Al dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza;

– Al dirigente del Servizio "Struttura Supporto Gruppi e Strutture Speciali" dott. Nicola LOPEZ;

– all' On.le Clotilde MINASI;

– all'interessato, Sig. Carmelo CIAPPINA, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 419 del 3 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 184 del 20-05-2013 avente per oggetto: **"Sig.ra Maria Francesca SPEZZANO nata a Cosenza il 02.04.1974. Conferimento incarico di "Collaboratore esperto al 50"% dell'On.le Pietro Giamborino, con decorrenza 22/05/2013."**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

1. Conferire con effetto dal 22.05.2013 alla Sig.ra Maria Francesca SPEZZANO nata a Cosenza il 02/04/1974 e residente ad Acri (CS) in Via Paolo Borsellino n. 24, in possesso di laurea ed estranea, alla P.A., l'incarico di collaboratore esperto al 50% dell'On.le Pietro Giamborino ai sensi della L.R. n. 25/2001, art. 3;

2. Prendere atto che l'incarico in argomento si risolve di diritto il 31.03.2015 (data di presunta fine legislatura), salvo revoca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale dell'on.le Pietro Giamborino;

3. Stabilire che il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

4. Stipulare con la Sig.ra Maria Francesca SPEZZANO il contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'allegato schema che fa parte integrante del presente provvedimento;

5. Corrispondere alla Sig.ra Maria Francesca SPEZZANO il 50% del trattamento economico pari a € 1.558,62 lordi, erogato mensilmente, previsto dalla delibera U.P. n. 16 del 05.06.2007 per il collaboratore, di cui all'art. 1 quater, comma 4 della L.R. n. 14/2000, come modificato ed integrato dall'art. 3 della L.R. n. 25/2001;

6. Di far gravare la spesa complessiva di € 34.757,23 sul cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità;

7. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— Al Dirigente Area Istituzionale n. 1, dott. Giovanni FEDELE;

— Al dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza";

— Al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— Al dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza;

— Al dirigente del Servizio "Struttura Supporto Gruppi e Strutture Speciali" dott. Nicola LOPEZ;

— all'On.le Pietro Giamborino;

— all'interessata, Sig.ra Maria Francesca SPEZZANO, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 420 del 3 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 181 del 20.05-2013 avente per oggetto: **"Sig.ra Angela CALLIPO nata a Vibo Valentia il 09/07/1982. Conferimento incarico "Responsabile di struttura al 100%" dell'on.le Francescantonio STILLITANI, con decorrenza 30/04/2013".**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

— Conferire dal 30.04.2013 l'incarico di "Responsabile di struttura al 100%" della struttura dell'on.le Francescantonio STILLITANI, alla sig.ra Angela CALLIPO nata a Vibo Valentia il 09/07/1982 e residente a Pizzo Calabro (VV) in Contrada Speziale, possesso di diploma ed estranea alla P.A.;

— Prendere atto che la sig.ra Angela CALLIPO presterà la propria attività di Responsabile di struttura al 100% in base a rapporto di diritto privato a termine con corrispettivo mensile pari a € 3.722,72 lordi attribuito ai componenti delle Strutture speciali ai sensi e per gli effetti della deliberazione U.P. n. 16 del 05.06.2007;

— Stabilire che l'incarico in argomento si risolve il 31.03.2015 salvo revoca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di Consigliere regionale dell'On. Francescantonio STILLITANI;

— Stabilire che il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

— Stipulare con la sig.ra Angela CALLIPO il contratto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatto secondo lo schema approvato dall'U.P. con deliberazione n. 18 del 06.02.01;

— Di far gravare la spesa complessiva di € 85.746,65 sul cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità;

— Trasmettere copia del presente provvedimento:

– Al dirigente dell'Area istituzionale n. 1 dott. Giovanni FEDELE;

– Al dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza";

– Al Dirigente del Settore Risorse Umane;

– Al dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria;

– Al dirigente del Servizio" Struttura Supporto ai Gruppi e Strutt. Speciali", dott. Nicola LOPEZ";

– All'on.le Francescantonio STILLITANI;

– All'interessata, sig.ra Angela CALLIPO, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 421 del 3 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 183 del 20-05-2013 avente per oggetto: **"Sig.ra Stefania CATALANO, nata a Reggio Calabria il 09/07/1971. Conferimento incarico di "componente interno" presso la Struttura speciale del Presidente Gruppo "Federazione Sinistra" on.le Damiano GUAGLIARDI, con decorrenza 20/05/2013".**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

Assegnare con decorrenza 20.05.2013 in qualità di "componente interno presso la struttura del Presidente Gruppo Consiliare Federazione Sinistra, on.le Damiano GUAGLIARDI la dipendente di ruolo del Consiglio Regionale: Sig.ra Stefania CATALANO nata a Reggio Calabria il 09/07/1971 ed ivi residente via Casa Savoia Trav. Privata n. 11;

Trasmettere copia del presente provvedimento:

— Al dirigente dell'Area istituzionale n. 1 Avv. Giovanni FEDELE;

— Al dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza";

— Al Dirigente del Settore Risorse Umane;

— Al dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria;

— Al dirigente del Servizio "Struttura Supporto Ausiliaria Gruppi e Strutture speciali" dott. LOPEZ;

— All'on.le Damiano GUAGLIARDI;

— All'interessata, Sig.ra Stefania CATALANO, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 422 del 4 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 177 del 20-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Giovanni MORANO nato a Vibo Valentia il 04/06/1968. Conferimento incarico "autista al 100%" nella Struttura Speciale dell'on.le Ottavio Gaetano BRUNI, capogruppo UDC, con decorrenza 07/05/2013".**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

1. Conferire dal 07.05.2013 l'incarico di "autista al 100%" della struttura dell'on.le Ottavio Gaetano BRUNI al sig. Giovanni MORANO nato a Vibo Valentia il 04.06.1968 e residente a Ionadi (VV) in Via G. Carducci n. 7, in possesso di diploma ed estraneo alla P.A.;

2. Prendere atto che il sig. Giovanni MORANO presterà la propria attività di Componente esterno in base a rapporto di diritto privato a termine con corrispettivo mensile pari a € 2.392,24 lordi attribuito ai componenti delle Strutture speciali ai sensi e per gli effetti della deliberazione U.P. n. 16 del 05.06.2007;

3. Stabilire che l'incarico in argomento si risolve il 31.03.2015 (data presunta fine legislatura) salvo revoca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale dell'on.le Ottavio Gaetano BRUNI;

4. Stabilire che il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

5. Stipulare con il sig. Giovanni MORANO il contratto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatto secondo lo schema approvato dall'U.P. con deliberazione n. 18 del 06.02.01;

6. Di far gravare la spesa complessiva di € 54.543,07 sul cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità;

7. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— Al dirigente dell'Area istituzionale n. 1 dott. Giovanni FEDELE;

— Al dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza";

— Al Dirigente del Settore Risorse Umane;

— Al dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria;

— Al dirigente del Servizio " Struttura Supporto Ausiliaria Gruppi e Strutture speciali", dott. LOPEZ;

— all'On Ottavio Gaetano BRUNI;

— all'interessato, sig. Giovanni MORANO, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 423 del 4 giugno 2013

Estratto Determinazione del segretario Generale R.P. n. 180 del 20.05.2013 avente per oggetto: **"Sig.ra Gabriella Targoni, nata a Samo (RC) il 24/04/1970. Conferimento incarico di "supporto tecnico interno" presso la Struttura Speciale del Presidente Gruppo consiliare "UDC" on.le Ottavio Bruni, con decorrenza 14/05/2013"**

IL SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

Assegnare con decorrenza 14.05.2013 in qualità di "supporto tecnico interno" presso la struttura del Presidente Gruppo Consiliare UDC, on.le Ottavio BRUNI, la dipendente di ruolo del Consiglio Regionale: Sig.ra Gabriella TARGONI nata a Samo (RC) il 24/04/1970 e residente Reggio Calabria in Via F. Baracca Trav. De salvo;

Trasmettere copia del presente provvedimento:

— Al dirigente dell'Area istituzionale n. 1 Avv. Giovanni FEDELE;

— Al dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza";

— Al Dirigente del Settore Risorse Umane;

— Al dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria;

— Al dirigente del Servizio "Struttura Supporto Ausiliaria Gruppi e Strutture speciali" dott. LOPEZ;

— All'on.le Ottavio BRUNI;

— All'interessata, Sig.ra Gabriella TARGONI, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 424 del 4 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 186 del 22-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Giovanni FERITO nato a Vibo Valentia il 04/10/1973. Conferimento incarico "Responsabile amministrativo al 100%" dell'on.le Ottavio Gaetano BRUNI, con decorrenza 16/05/2013".**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

— Conferire dal 16.05.2013 l'incarico di "Responsabile amministrativo al 100%" della struttura dell'on.le Ottavio Gaetano BRUNI, al sig. Giovanni FERITO nato a Vibo Valentia il 04/10/1973 e residente a Sant'Onofrio (VV) in Via E. Berlinguer n. 1, possesso di laurea ed estraneo alla P.A.;

— Prendere atto che il sig. Giovanni FERITO presterà la propria attività di Responsabile amministrativo al 100% in base a rapporto di diritto privato a termine con corrispettivo mensile pari a € 3.722,72 lordi attribuito ai componenti delle Strutture speciali ai sensi e per gli effetti della deliberazione U.P. n. 16 del 05.06.2007;

— Stabilire che l'incarico in argomento si risolve il 31.03.2015 salvo revoca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di Consigliere regionale dell'On. Ottavio Gaetano BRUNI;

— Stabilire che il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

— Stipulare con il sig. Giovanni FERITO il contratto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatto secondo lo schema approvato dall'U.P. con deliberazione n. 18 del 06.02.01;

— Di far gravare la spesa complessiva di € 83.761,20 sul cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità;

— Trasmettere copia del presente provvedimento:

– Al dirigente dell'Area istituzionale n. 1 dott. Giovanni FEDELE;

– Al dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza";

– Al Dirigente del Settore Risorse Umane;

– Al dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria;

– Al dirigente del Servizio" Struttura Supporto ai Gruppi e Strutt. Speciali", dott. Nicola LOPEZ";

– All'on.le Ottavio Gaetano BRUNI;

– All'interessato, sig. Giovanni FERITO, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 425 del 4 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 187 del 22-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Antonino MORABITO nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 05/05/1982. Conferimento incarico di "Collaboratore esperto al 100"% dell'On.le Alfonso DATTOLO, con decorrenza 07/05/2013."**

IL SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

1. Conferire con effetto dal 07.05.2013 al Sig. Antonino MORABITO nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 05/05/1982 e residente a Crotone in Via dei Glicini n. 11, in possesso di laurea ed estraneo alla P.A., l'incarico di collaboratore esperto al 100% dell'On.le Alfonso DATTOLO ai sensi della L.R. n. 25/2001, art. 3;

2. Prendere atto che l'incarico in argomento si risolve di diritto il 31.03.2015 (data di presunta fine legislatura), salvo re-

voca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale dell'on.le Alfonso DATTOLO;

3. Stabilire che il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

4. Stipulare con il Sig. Antonino MORABITO il contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'allegato schema che fa parte integrante del presente provvedimento;

5. Corrispondere al Sig. Antonino MORABITO il 100% del trattamento economico pari a € 3.117,24 lordi, erogato mensilmente, previsto dalla delibera U.P. n. 16 del 05.06.2007 per il collaboratore, di cui all'art. 1 quater, comma 4 della L.R. n. 14/2000, come modificato ed integrato dall'art. 3 della L.R. n. 25/2001;

6. Di far gravare la spesa complessiva di € 71.073,07 sul cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità;

7. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— Al Dirigente Area Istituzionale n. 1, dott. Giovanni FEDELE;

— Al dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza";

— Al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— Al dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza;

— Al dirigente del Servizio "Struttura Supporto Gruppi e Strutture Speciali" dott. Nicola LOPEZ;

— all'On.le Alfonso DATTOLO;

— all'interessato, Sig. Antonino MORABITO, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 426 del 4 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale - **Sig. RASO Giovanni Antonio, dipendente del Comune di Lametia Terme. Proroga comando presso la Struttura speciale del Presidente del Consiglio regionale della Calabria, On. Francesco Talarico a decorrere dal 07/05/2013 e fino al 06/05/2014.**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

omissis

assume la seguente

DETERMINAZIONE

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato:

di prendere atto della nota del Dirigente dell'Area Org. Svil. Risorse Umane n. 239 del 05/04/2013, acquisita in atti al prot. n. 16947 del 10/04/2013, con la quale si concede il nulla osta alla proroga del comando del sig. Raso Giovanni Antonio la Struttura Speciale dell'on. Francesco Talarico, Presidente del Consiglio regionale della Calabria, per 12 mesi a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio;

Di stabilire che:

a) tale comando è disposto dal 07/05/2013 e fino al 06/05/2014, salvo proroga e/o anticipata risoluzione e che, al verificarsi della scadenza, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l'Amministrazione di provenienza, nella posizione giuridica ed economica attribuita dall'Amministrazione di appartenenza, senza ulteriore provvedimento al riguardo ma con riferimento alla presente;

b) l'incarico in argomento si risolve in caso di revoca della nomina o di cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale dell'on. Francesco Talarico; il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

c) la spesa relativa al trattamento economico fondamentale è corrisposto dall'Amministrazione di appartenenza;

Di impegnare:

— la somma di € 40.918,96, relativa all'indennità di struttura, sul capitolo 4 articolo 2 sub 270 che ne presenta la necessaria disponibilità;

— la somma di € 31.638,97 relativa al rimborso degli emolumenti fissi e continuativi sul capitolo 4 articolo 2 sub 271 che ne la necessaria disponibilità;

— Di trasmettere copia della presente determinazione:

- Al Comune di Lametia Terme;
- Alla Struttura Speciale dell'on. Francesco Talarico;

– Al Dirigente dell'Area Istituzionale, Avv. Giovanni Fedele;

– Al Servizio Struttura ausiliaria di supporto ai Gruppi Consiliari ed alle Strutture Speciali;

– Al Settore Risorse Umane e al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

– All'interessato per opportuna conoscenza e norma, il sig. Raso Giovanni Antonio.

Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 427 del 4 giugno 2013

Estratto determinazione del Segretario Generale R.P. n. 199 del 03.06.2013 avente ad oggetto: **"Immissione definitiva in ruolo nella dotazione organica del Consiglio regionale, con decorrenza 15.10.2012, n. 21 operatori informatici, concorso cod. 999 cat. B3".**

SEGRETARIATO GENERALE

OMISSIS

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato:

1. di immettere definitivamente in ruolo nella dotazione organica del Consiglio regionale della Calabria, nella categoria B3, profilo professionale Operatore Informatico a decorrere dal 15.10.2012, i signori:

ALTOMONTE Giuseppe Massimiliano, nato a Reggio Calabria il 27.12.1976

AMBROGIO Caterina nata a Reggio Calabria il 21.10.1974

CANTORE Francesca nata a Reggio Calabria il 15.12.1973

CRIACO Santoro Alessandro nato a Reggio Calabria il 05.03.1979

GATTO Alessandro nato a Reggio Calabria il 02.07.1976

GIUNTA Ilenia nata a Reggio Calabria il 31.07.1978

LARIZZA Angelo nato a Reggio Calabria il 22.01.1978

MEDURI Adele nata a Reggio Calabria il 04.12.1979

MUSOLINO Celestina nata a Melito Porto Salvo (RC) il 17.04.1973

PAPASERGIO Francesco Arcangelo nato a Reggio Calabria il 15.01.1965

PAVONE Antonino nato a Melito Porto Salvo (RC) il 05.09.1980

PONENTE Maria nata a Reggio Calabria l'11.05.1973

QUARESIMA Antonio nato a Girifalco (CZ) l'11.07.1976

ROMEO Vincenzo nato a Reggio Calabria il 09.04.1976

SCARAMOZZINO Mariangela nata Reggio Calabria il 30.08.1974

SCHIAVONE Francesco nato a Melito Porto Salvo (RC) l'01.06.1977

SPANÒ Antonino nato a Reggio Calabria il 02.05.1969

SURACE Caterina nata a Reggio Calabria il 18.07.1981

TAVERNITI Italo nato a Reggio Calabria il 14.03.1974

USLENGHI Daniela nata a Reggio Calabria il 03.06.1974

ZEMA Roberto nato a Reggio Calabria il 13.08.1976

2. di confermare in servizio dal 15.10.2012 i suddetti dipendenti con il riconoscimento dell'anzianità di servizio dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti;

3. trasmettere copia del presente provvedimento:

— Al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— Al Settore Risorse Umane;

— Al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— Ai Servizi ove i dipendenti sono assegnati e precisamente:

– All'Area Funzionale Istituzionale;

– All'Area Assistenza Commissioni;

– All'Area Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa;

– All'Area Gestione;

– Al Servizio Legale;

– Al Servizio Informatico e flussi Informativi;

– Al Servizio Seconda Commissione

– Al Servizio Commissioni Antimafia e Vigilanza;

– Al Servizio Resoconti;

– Al Servizio Relazioni Esterne;

– Al Servizio Legislativo;

– Al Servizio Tecnico;

– All'Ufficio di Gabinetto;

– All'Ufficio Stampa;

– Alla Giunta regionale della Calabria, Dipartimento n. 7 Organizzazione e Personale, via Molè n. 79, 88100 CATANZARO

— Agli interessati per conoscenza e norma.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 428 del 5 giugno 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale - Settore risorse umane Reg. Part. n. 178 del 27.05.2013 avente per oggetto: **"Contratto di manutenzione ed assistenza dell'applicativo rilevazione presenze "Golem" e dei relativi terminali di rilevazione - Società Golem software s.r.l. - Anno 2012 C.I.G. n. 51462725FF - Liquidazione fattura n. 272/2012"**

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE il Consiglio regionale, per gestire il sistema di rilevazione delle presenze del personale ha sottoscritto in data 28.02.2012 un contratto con la società "Golem Software s.r.l." P. Iva 01304630807;

CHE il contratto in questione per l'anno 2012 comporta un canone annuale di € 2.460,00 + I.V.A.;

CHE nel canone in esame è compreso anche il servizio di manutenzione dei tre terminali lettori di badge presenti nella sede del Consiglio regionale;

VISTA la fattura n. 272 del 29.06.2012 relativa alla fornitura del servizio di manutenzione ed assistenza, per l'anno 2012, del software denominato "Golem" emessa dalla Golem Software s.r.l. P. Iva 01304630807 per l'importo comprensivo di I.V.A. di € 2.976,60 (Duemilanovecentosettantasei/60) acquisita al prot. 32387 del 16.07.2012;

ACCERTATO che le prestazioni dedotte in contratto sono state regolarmente eseguite;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 8/1996;

VISTA la D.C.R. n. 123 dell'1.08.2011;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del 24.05.2001 e s.m.i., ed in particolare l'art. 14, comma 4, lett. o, e l'art. 54;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;

VISTA la Delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante: "Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti dell'U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2° comma L.R. 19/2001";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 legge regionale n. 19/2001;

Assume la seguente
DETERMINAZIONE

di prendere atto del contratto di manutenzione ed assistenza del software di rilevazione delle presenze denominato "Golem" sottoscritto in data 28.02.2012 tra la "Golem Software s.r.l." P. Iva 01304630807, ed il Consiglio regionale della Calabria in persona del Segretario Generale;

di impegnare la somma di € 2.976,60 (Duemilanovecentosettantasei/60) comprensiva di I.V.A. (21%) sul cap. 5 art. 2 sub. 340 del Bilancio del Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità;

di liquidare la fattura annuale per il servizio in questione, vistata per regolare prestazione, alla Golem Med s.r.l., per complessivi € 2.976,60 (Duemilanovecentosettantasei/60);

di imputare la spesa complessiva di € 2.976,60 (Duemilanovecentosettantasei/60) cap. 5 art. 2 sub. 340 del Bilancio del Consiglio regionale;

di autorizzare l'emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore della Golem Software s.r.l." P. Iva 01304630807, da effettuare attraverso bonifico sul C/C bancario intestato alla medesima cod. IBAN IT97R0303211400010000003340;

Trasmettere copia del presente provvedimento ai Segretari Generale ai Dirigenti del Servizio Bilancio e Ragioneria, dell'Area Gestione e del Settore Segreteria dell'U.P.;

i dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dai Settori competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 429 del 5 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale - **Sig. CORTESE Gennaro, dipendente dell'ASP di Cosenza. Comando presso la Struttura Speciale dell'On. Damiano GUAGLIARD1 - Consiglio regionale della Calabria, a decorrere dall'8/05/2013 e fino al 07/05/2014.**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

omissis

assume la seguente

DETERMINAZIONE

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato:

Di prendere atto del provvedimento del Direttore Generale n. 0099944 del 07/05/2013, acquisito in atti al prot. n. 21384 dell'8/05/2013, con il quale si concede il nulla osta al comando del sig. Gennaro Cortese presso la Struttura Speciale dell'on. Damiano Guagliardi, Consiglio regionale della Calabria, per 12 mesi a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio;

Di stabilire che:

a) tale comando è disposto dall'8/05/2013 e fino al 07/05/2014, salvo proroga e/o anticipata risoluzione e che, al verificarsi della scadenza, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l'Amministrazione di provenienza, nella posizione giuridica ed economica attribuita dall'Amministrazione di appartenenza, senza ulteriore provvedimento al riguardo ma con riferimento alla presente;

b) l'incarico in argomento si risolve in caso di revoca della nomina o di cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale dell'on. Damiano Guagliardi;

c) il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

d) la spesa relativa al trattamento economico fondamentale, corrisposto dall'Amministrazione di appartenenza, è a carico dell'ASP di Cosenza;

Di impegnare:

— la somma di € 19.713,86 relativa all'indennità di struttura sul capitolo 4 articolo 2 sub 270 che ne la necessaria disponibilità;

— la somma di € 49.309,11 relativa al rimborso degli emolumenti fissi e continuativi sul capitolo 4 articolo 2 sub 271 che ne la necessaria disponibilità;

Di trasmettere copia della presente determinazione:

— All'ASP di Cosenza - Direzione generale, Viale degli Alimena, 87100 Cosenza;

— Alla Struttura Speciale dell'on. Damiano Guagliardi;

— Al Dirigente dell'Area Istituzionale, Avv. Giovanni Fedele;

— Al Servizio Struttura ausiliaria di supporto ai Gruppi Consiliari ed alle Strutture Speciali;

— Al Settore Risorse Umane e al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

— All'interessato per opportuna conoscenza e norma, sig. Gennaro Cortese.

Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 430 del 5 giugno 2013

Estratto della Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane n. 177 del Reg. Part.re del 24.05.2013 avente per oggetto: **Dipendente Consiglio regionale ... omissis ... riconoscimento benefici art. 80, comma 3 legge 388/2000.**

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE 4 "GESTIONE"
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE l'art. 80, comma 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) prevede che a decorrere dall'anno 2002 ... agli invalidi per qualsiasi causa ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della Tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa;

ESAMINATA l'istanza del 10.05.2013 acquisita in atti in pari data prot. gen. n. 21859 con la quale ... omissis ..., nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis .... in ... omissis ..., dipendente del Consiglio regionale della Calabria ... omissis ... omissis ... in atto assegnato ... omissis ..., chiede di usufruire dei benefici di cui all'art. 80, comma 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO il verbale dell'11.04.2013 della Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, dell'Asl di Reggio Calabria con il quale viene riconosciuta ... omissis ... l'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa all'80%, ex art. 2 e 12 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88), dal 18.02.2013 per la durata di due anni, rivedibile a febbraio 2015;

ACCERTATO che ... omissis ... è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per usufruire dei benefici previsti dall'art. 80, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001);

VISTO il vigente Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la D.C.R. n. 123 dell'1.08.2011;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 51 del 24.05.2001, ed in particolare l'art. 14, comma 4, lett. o, e l'art. 54;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 67 del 18.04.2001;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante: "Pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti dell'U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2° comma L.R. 19/2001";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti,

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed confermato di:

Riconoscere ... omissis ... , nato a ... omissis ... il ... omissis e residente a ... omissis in Via ... omissis ..., dipendente del Consiglio regionale della Calabria ... omissis ..., i benefici di cui all'art. 80, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 consistenti in due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva per ogni anno di servizio, fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa;

— Dare atto che:

1. Il beneficio decorre dal 18.02.2013 per due anni;

2. Durante tale periodo saranno riconosciuti n. 4 (quattro) mesi di servizio utile ai fini del beneficio e n. 4 (quattro) mesi di contribuzione figurativa;

Trasmettere copia della presente:

1. All'Area Funzionale Gestione;

2. Al Segretario Generale;

3. Al Capo di Gabinetto;

4. ... omissis ..., ove ... omissis ... è assegnato;

5. Al Settore Risorse Umane e al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

6. Alla sede Inps, Gestione ex Inpdap di Reggio Calabria, Viale Calabria Reggio Calabria;

Notificare, a termine di legge, copia della presente ... omissis ... per opportuna conoscenza e norma presso omissis;

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 431 del 5 giugno 2013

Estratto Determina del Consiglio Regionale - Settore risorse umane Reg. Part. n. 167 del 15.05.2013 avente per oggetto: **"Sig. Corigliano Antonio, dipendente Ferrovie della Calabria S.r.l. Rimborso competenze ed oneri per il periodo 01.10.2007 - 09.03.2008."**

SEGRETARIATO GENERALE
AREA FUNZIONALE GESTIONE
SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con nota n. prot. 2340 del 02.04.2007, l'On. Antonio Borrello ha richiesto la proroga del comando con l'incarico di autista, presso la propria Struttura Speciale, del Sig. Corigliano Antonio, dipendente delle Ferrovie della Calabria S.r.l.;

CHE con nota prot. n. PCA/455 del 17.04.2007, le Ferrovie della Calabria S.r.l. hanno concesso il Nulla - osta alla proroga del comando in questione (dal 07.05.2007 al 06.05.2008);

CHE con nota acquisita in atti n. prot. 2090 del 07.03.2008 il Sig. Corigliano Antonio ha presentato richiesta di dimissioni dalla Struttura Speciale dell'On. Antonio Borrello a far data dal 10.03.2008;

VISTA la nota n. prot. AAM-RU/11686, acquisita in atti in data 17.12.2012 n. prot. 55199, con la quale le Ferrovie della Calabria S.r.l. hanno richiesto il rimborso delle competenze ed oneri relativi al periodo dall'1 Ottobre 2007 - 9 Marzo 2008 per

l'importo complessivo di € 27.400,80 (Ventisettemilaquattrocento/80) come da prospetto allegato alla presente determinazione;

RILEVATO:

— che la voce "Indennità di presenza" indicata nel prospetto delle Ferrovie della Calabria S.r.l. sopra citato non può essere oggetto di rimborso;

— che le voci "Indennità di mensa" e "Trattamento sostitutivo", rientranti nella retribuzione mensile lorda non sono oggetto di rimborso;

RITENUTO:

— di dover procedere al rimborso limitatamente alla somma di € 21.546,27 (Ventunomilacinquecentoquarantasei/27) come da prospetto allegato alla presente determinazione;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenze del responsabile del Settore Risorse Umane;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO il D.Lgs. 30 Maggio 2001, n. 165, e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8/96 e s.m.i.;

VISTE le Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza;

VISTA la delibera U.P. n. 126 del 21 maggio 2002 recante: "Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria estratti determine dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, nonché estratti dell'U.P. aventi rilievo interno ed atti di gestione amministrativa. Art. 51, 2° comma L.R. 19/2001 e s.m.i.";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 legge regionale n. 19/2001;

DETERMINA

per quanto in premessa evidenziato che qui si intende integralmente riportato e confermato:

— di stabilire che la spesa relativa al trattamento economico, corrisposto dall'amministrazione di appartenenza, per il per il periodo (01 Ottobre 2007 - 9 Marzo 2008) di comando presso le Strutture Speciali indicate in premessa del Sig. Corigliano Antonio è posto a carico del Consiglio Regionale della Calabria;

— di prendere atto della richiesta di rimborso (prot. AAMRU/11686, acquisita in atti in data 17.12.2012 n. prot. 55199) delle Ferrovie della Calabria S.r.l. relativa al comando del Sig. Corigliano Antonio per il periodo 01 Ottobre 2007 - 9 Marzo 2008;

— di escludere dal rimborso la somma di € 5.854,56 relativa alle indennità non rimborsabili (indennità di mensa, trattamento sostitutivo e indennità di presenza);

— di procedere all'impegno, in virtù di quanto suesposto, della somma di € 21.546,27 (Ventunomilacinquecentoquarantasei/27) relativa al rimborso degli emolumenti fissi e continuativi, sul Capitolo 4, art. 2, sub 271 che ne presenta la necessaria disponibilità;

— di prendere atto del prospetto contabile analitico elaborato dal Settore Risorse Umane del Consiglio Regionale allegato alla presente determinazione per un totale complessivo di € 21.546,27 (Ventunomilacinquecentoquarantasei/27);

— di rimborsare alle Ferrovie della Calabria S.r.l., in virtù di quanto suesposto, la somma complessiva di € 21.546,27 (Ventunomilacinquecentoquarantasei/27) relativa alle competenze anticipate per il periodo sopra citato dal 01 Ottobre 2007 - 9 Marzo 2008 mediante versamento sul seguente c/c presso la Banca CARIME di Catanzaro

— Codice IBAN IT37Y0306704400000000051391

— di imputare la spesa complessiva di € 21.546,27 (Ventunomilacinquecentoquarantasei/27) sul Capitolo 4, art. 2, sub 271 aventi la necessaria capienza;

— di autorizzare l'Ufficio Economico ad emettere i relativi ordinativi di pagamento;

— di trasmettere il presente provvedimento:

– All'Area Funzionale Gestione;

– Al Settore Ufficio di Presidenza;

– Al Servizio Bilancio e Ragioneria;

– Alle Ferrovie della Calabria S.r.l., via Milano, 28 - 88100 Catanzaro.

Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore
Avv. Carlo Pietro Calabrò

DETERMINAZIONE n. 432 del 5 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. ... del ... avente per oggetto: **"Sig.ra Maria Giovanna SQUILLACE, nata a Delianuova (RC) il 04/06/1958. Conferimento incarico di "componente interno" presso la Struttura speciale del Presidente III Commissione Consiliare, on.le Salvatore PACENZA, con decorrenza 17/05/2013".**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

Assegnare con decorrenza 17.05.2013 in qualità di "componente interno presso la struttura del Presidente III Commissione Consiliare, on.le Salvatore PACENZA, la dipendente di ruolo del Consiglio Regionale: Sig.ra Maria Giovanna SQUILLACE nata a Delianuova (RC) il 04/06/1958 e residente a Reggio Calabria in Via Aschenez n. 38;

Trasmettere copia del presente provvedimento:

— Al dirigente dell'Area istituzionale n. 1 Avv. Giovanni FEDELE;

— Al dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza";

— Al Dirigente del Settore Risorse Umane;

— Al dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria;

— Al dirigente del Servizio "Struttura Supporto Ausiliaria Gruppi e Strutture speciali" dott. LOPEZ;

— All'on.le Salvatore PACENZA;

— All'interessata, Sig.ra Maria Giovanna SQUILLACE, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 433 del 5 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale - **Sig. SCARPELLI Emanuele, dipendente della Provincia di Cosenza. Proroga comando la Struttura Speciale dell'On. Mario MAIOLO, Consiglio regionale della Calabria, a decorrere dal 03/05/2013 e fino al 02/05/2014.**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

omissis

assume la seguente

DETERMINAZIONE

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato:

Di prendere atto della Determinazione del Dirigente della Provincia di Cosenza Settore Ordinamento e Organizzazione Intersettoriale n. 34281 del 15/04/2013, acquisito in atti al prot. n. 19816 del 30/04/2013, con il quale si concede il nulla osta alla proroga del comando del sig. Scarpelli Emanuele presso la Struttura Speciale dell'on. Mario Maiolo, Consiglio regionale della Calabria, per 12 mesi a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio;

Di stabilire che:

a) tale comando è disposto dal 03/05/2013 e fino al 02/05/2014, salvo proroga e/o anticipata risoluzione e che, al verificarsi della scadenza, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l'Amministrazione di provenienza, nella posizione giuridica ed economica attribuita dall'Amministrazione di appartenenza, senza ulteriore provvedimento al riguardo ma con riferimento alla presente;

b) l'incarico in argomento si risolve in caso di revoca della nomina o di cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale dell'on. Mario Maiolo;

c) il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, ne titolo preferenziale a questo fine;

d) la spesa relativa al trattamento economico fondamentale è corrisposto dall'Amministrazione di appartenenza.

Di impegnare:

— la somma di € 6.187,31 relativa all'indennità di struttura sul capitolo 4 articolo 2 sub 270 che ne la necessaria disponibilità;

— la somma di € 29.523,72, relativa al rimborso degli emolumenti fissi e continuativi, sul capitolo 4 articolo 2 sub 271 che ne presenta la necessaria disponibilità.

Di trasmettere copia della presente determinazione:

— Alla Provincia di Cosenza;

— Alla Struttura Speciale dell'on. Mario Maiolo;

— Al Dirigente dell'Area Istituzionale, Avv. Giovanni Fedele;

— Al Servizio Struttura ausiliaria di supporto ai Gruppi Consiliari ed alle Strutture Speciali;

— Al Settore Risorse Umane e al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

— All'interessato per opportuna conoscenza e norma, sig. Scarpelli Emanuele.

Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 435 del 6 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 189 del 28-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Domenico CARNOVALE nato a Vibo Valentia il 01/07/1982. Conferimento incarico "Responsabile amministrativo al 100%" dell'on.le Alfonsino GRILLO con decorrenza 22/05/2013".**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

1. Conferire dal 22.05.2013 l'incarico di "Responsabile amministrativo al 100%" della struttura dell'on.le Alfonsino GRILLO, al sig. Domenico CARNOVALE nato a Vibo Valentia il 01/07/1982 e residente a Gerocarne (VV) in C.da Stramatella n. 34, in possesso di diploma ed estraneo alla P.A.;

2. Prendere atto che il sig. Domenico CARNOVALE presterà la propria attività di Responsabile amministrativo al 100% in base a rapporto di diritto privato a termine con corrispettivo mensile pari a € 3.722,72 lordi attribuito ai componenti delle Strutture speciali ai sensi e per gli effetti della deliberazione U.P. n. 16 del 05.06.2007;

3. Stabilire che l'incarico in argomento si risolve il 31.03.2015 salvo revoca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di Consigliere regionale dell'On. Alfonsino GRILLO;

4. Stabilire che il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

5. Stipulare con il sig. Domenico CARNOVALE il contratto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatto secondo lo schema approvato dall'U.P. con deliberazione n. 18 del 06.02.01;

6. Di far gravare la spesa complessiva di € 83.016,66 sul cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità;

7. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— Al dirigente dell'Area istituzionale n. 1 dott. Giovanni FEDELE;

— Al dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza";

— Al Dirigente del Settore Risorse Umane;

— Al dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria;

— Al dirigente del Servizio "Struttura Supporto ai Gruppi e Strutt. Speciali", dott. Nicola LOPEZ";

— All'on.le Alfonsino GRILLO;

— All'interessato, sig. Domenico CARNOVALE, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 436 del 6 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 190 del 28-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Pino Dell'ARMI nato a Luzzi (CS) il 04/02/1976. Conferimento incarico di "Collaboratore esperto al 50"% dell'Gianluca GALLO, con decorrenza dell'1/05/2013".**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

1. Conferire con effetto dall'1.05.2013 al Sig. Pino DELL'ARMI nato a Luzzi (CS) il 04/02/1976 ed ivi residente in Via Santa Filomena n. 8, in possesso di diploma ed estraneo alla P.A., l'incarico di collaboratore esperto al 50% dell'On.le Gianluca GALLO ai sensi della L.R. n. 25/2001, art. 3;

2. Prendere atto che l'incarico in argomento si risolve di diritto il 31.03.2015 (data di presunta fine legislatura), salvo revoca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale dell'on.le Gianluca GALLO

3. Stabilire che il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

4. Stipulare con il Sig. Pino DELL'ARMI il contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'allegato schema che fa parte integrante del presente provvedimento;

5. Corrispondere al Sig. Pino DELL'ARMI il 50% del trattamento economico pari a € 1.558,62 lordi, erogato mensilmente, previsto dalla delibera U.P. n. 16 del 05.06.2007 per il

collaboratore, di cui all'art. 1 quater, comma 4 della L.R. n. 14/2000, come modificato ed integrato dall'art. 3 della L.R. n. 25/2001;

6. Di far gravare la spesa complessiva di € 35.848,26 sul cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità;

7. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— Al Dirigente Area Istituzionale n. 1, dott. Giovanni FEDELE;

— Al dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza";

— Al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— Al dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza;

— Al dirigente del Servizio "Struttura Supporto Gruppi e Strutture Speciali" dott. Nicola LOPEZ;

— all'On.le Gianluca GALLO;

— all'interessato, Sig. Pino DELL'ARMI, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 437 del 6 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale - **Sig. MAZZEI Leonardo, dipendente della Provincia di Cosenza. Proroga comando presso la Struttura Speciale dell'On. Giulio SERRA al Consiglio regionale, a decorrere dal 03/05/2013 e fino al 02/05/2014.**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

omissis

assume la seguente

DETERMINAZIONE

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato:

Di prendere atto della Disposizione dirigenziale della Provincia di Cosenza Settore Ordinamento e Organizzazione Intersettoriale n. 34289 del 15/04/2013, acquisito in atti al prot n. 19818 del 30/04/2013, con il quale si concede il nulla osta alla proroga del comando del sig. Mazzei Leonardo presso il Consiglio regionale - Struttura Speciale dell'on. Giulio Serra, per 12 mesi a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio;

Di stabilire che:

a) tale comando è disposto dal 03/05/2013 e fino al 02/05/2014, salvo proroga e/o anticipata risoluzione e che, al verificarsi della scadenza, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l'Amministrazione di provenienza, nella posizione giuridica ed economica attribuita dall'Amministrazione di appartenenza, senza ulteriore provvedimento al riguardo ma con riferimento alla presente;

b) l'incarico in argomento si risolve in caso di revoca della nomina o di cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale dell'on. Giulio Serra;

c) il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

d) la spesa relativa al trattamento economico fondamentale, corrisposto dall'Amministrazione di appartenenza, è a carico della Provincia di Cosenza;

Di impegnare:

— la somma di € 3.222,79 relativa all'indennità di struttura sul capitolo 4 articolo 2 sub 270 che ne la necessaria disponibilità;

— la somma di € 27.898,81, relativa al rimborso degli emolumenti fissi e continuativi, sul capitolo 4 articolo 2 sub 271 che ne presenta la necessaria disponibilità

Di trasmettere copia della presente determinazione:

— Alla Provincia di Cosenza;

— Alla Struttura Speciale dell'on. Giulio Serra;

— Al Dirigente dell'Area Istituzionale, Avv. Giovanni Fedele;

— Al Servizio Struttura ausiliaria di supporto ai Gruppi Consiliari ed alle Strutture Speciali;

— Al Settore Risorse Umane e al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

— All'interessato per opportuna conoscenza e norma, sig. Mazzei Leonardo.

Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 438 del 6 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 193 del 28-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Tommaso BRUTTO, nato a Settingiano (CZ) l'8/04/1963. Conferimento incarico "Responsabile Struttura al 50%" dell'On.le Mario MAGNO, con decorrenza 01.05.2013".**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

1. Conferire dall'1.05.2013 l'incarico di "Responsabile struttura al 50%" della struttura dell'On.le Mario MAGNO al Sig. Tommaso BRUTTO, nato a Settingiano (CZ) il 08/04/1963 e residente a Catanzaro, in Via Petrcciolo n. 60, in possesso di diploma ed estraneo alla P.A.;

2. Prendere atto che il Sig. Tommaso BRUTTO presterà la propria attività di Responsabile di Struttura al 50% in base a rapporto di diritto privato a termine con corrispettivo mensile pari a € 1.861,36 lordi attribuito ai componenti delle Strutture speciali ai sensi e per gli effetti della deliberazione U.P. n. 16 del 05.06.2007;

3. Stabilire che l'incarico in argomento si risolve il 31.03.2015 (data presunta fine legislatura) salvo revoca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di Consigliere regionale dell'On.le Mario MAGNO;

4. Stabilire che il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

5. Stipulare con il Sig. Tommaso BRUTTO il contratto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatto secondo lo schema approvato dall'U.P. con deliberazione n. 18 del 06.02.01;

6. Di far gravare la spesa complessiva di € 42.811,28 sul cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità;

7. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— Al Dirigente Area Istituzionale Avv. Giovanni FEDELE;

— Al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— Al Dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza;

— Al Dirigente del Servizio Struttura Ausiliaria di Supporto ai Gruppi ad alle Strutture Speciali;

— All'On.le Mario MAGNO;

— All'interessato, Sig. Tommaso BRUTTO, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 439 del 6 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 192 del 28-05-2013 avente per oggetto: **"Sig. Bruno Alessandro GALLO, nato a Lamezia Terme (CZ) il 18/07/1978. Conferimento incarico "Responsabile Struttura al 50%" dell'On.le Mario MAGNO, con decorrenza 01.05.2013"**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

1. Conferire dall'1.05.2013 l'incarico di "Responsabile struttura al 50%" della struttura dell'On.le Mario MAGNO al Sig. Bruno Alessandro GALLO, nato a Lamezia Terme (CZ) il 18/07/1978 ed ivi residente in Via A. Petronio n. 15 in possesso di laurea ed estraneo alla P.A.;

2. Prendere atto che il Sig. Bruno Alessandro GALLO presterà la propria attività di Responsabile di Struttura al 50% in base a rapporto di diritto privato a termine con corrispettivo mensile pari a € 1.861,36 lordi attribuito ai componenti delle Strutture speciali ai sensi e per gli effetti della deliberazione U.P. n. 16 del 05.06.2007;

3. Stabilire che l'incarico in argomento si risolve il 31.03.2015 (data presunta fine legislatura) salvo revoca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di Consigliere regionale dell'On.le Mario MAGNO;

4. Stabilire che il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

5. Stipulare con il Sig. Bruno Alessandro GALLO il contratto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatto secondo lo schema approvato dall'U.P. con deliberazione n. 18 del 06.02.01;

6. Di far gravare la spesa complessiva di € 42.811,28 sul cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità;

7. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— Al Dirigente Area Istituzionale Avv. Giovanni FEDELE;

— Al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— Al Dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza;

— Al Dirigente del Servizio Struttura Ausiliaria di Supporto ai Gruppi ad alle Strutture Speciali;

— All'On.le Mario MAGNO;

— All'interessato, Sig. Bruno Alessandro GALLO, per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001 sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 440 del 6 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale R.P. n. 191 del 28-05-2013 avente per oggetto: **"Sig.ra Maria Luisa CALDIERO nata a Cetraro (CS) il 03/07/1988. Conferimento incarico di "Collaboratore esperto al 50"% dell'Giulio SERRA, con decorrenza 01/05/2013."**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti, ex capo II della Legge regionale 19/2001;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

1. Conferire con effetto dall'1.05.2013 alla Sig.ra Maria Luisa CALDIERO nata a Cetraro (CS) il 03/07/1988 ed ivi residente in Via Lampetia n. 5, in possesso di laurea ed estranea alla P.A., l'incarico di collaboratore esperto al 50% dell'On.le Giulio SERRA ai sensi della L.R. n. 25/2001, art. 3;

2. Prendere atto che l'incarico in argomento si risolve di diritto il 31.03.2015 (data di presunta fine legislatura), salvo revoca anticipata della nomina o cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale dell'on.le Giulio SERRA;

3. Stabilire che il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

4. Stipulare con la Sig.ra Maria Luisa CALDIERO il contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'allegato schema che fa parte integrante del presente provvedimento;

5. Corrispondere alla Sig.ra Maria Luisa CALDIERO il 50% del trattamento economico pari a € 1.558,62 lordi, erogato mensilmente, previsto dalla delibera U.P. n. 16 del 05.06.2007 per il collaboratore, di cui all'art. 1 quater, comma 4 della L.R. n. 14/2000, come modificato ed integrato dall'art. 3 della L.R. n. 25/2001;

6. Di far gravare la spesa complessiva di € 35.848,26 sul cap. 4 art. 2 sub 270 del bilancio del Consiglio regionale che presenta la necessaria disponibilità;

7. Trasmettere copia del presente provvedimento:

— Al Dirigente Area Istituzionale n. 1, dott. Giovanni FEDELE;

— Al dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza";

— Al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

— Al dirigente del Settore Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza;

— Al dirigente del Servizio "Struttura Supporto Gruppi e Strutture Speciali" dott. Nicola LOPEZ;

— all'On.le Giulio SERRA;

— all'interessata Sig.ra Maria Luisa CALDIERO per conoscenza e norma.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 441 del 10 giugno 2013

Estratto Determinazione del Segretario Generale - **Sig. CLAUSI Francesco, dipendente della Giunta regionale. Proroga comando presso la Struttura Speciale dell'On. Agazio LOIERO - Consiglio regionale della Calabria, a decorrere dall'1/06/2013 e fino al 31/05/2014.**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

omissis

assume la seguente

DETERMINAZIONE

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato:

Di prendere atto del Decreto del Dirigente del Settore Organizzazione e Personale della Giunta regionale n. 7678 del 20/05/2013, acquisito in atti al prot n. 24497 del 27/05/2013, con il quale si concede il nulla osta alla proroga comando del sig. Clausi Francesco presso la Struttura Speciale dell'on. Agazio Loiero, Consiglio regionale della Calabria, per 12 mesi a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio;

Di stabilire che:

a) tale comando è disposto dall'1/06/2013 e fino al 31/05/2014, salvo proroga e/o anticipata risoluzione e che, al verificarsi della scadenza, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l'Amministrazione di provenienza, nella posizione giuridica ed economica attribuita dall'Amministrazione di appartenenza, senza ulteriore provvedimento al riguardo ma con riferimento alla presente;

b) l'incarico in argomento si risolve in caso di revoca della nomina o di cessazione per qualsiasi causa sia dalla carica istituzionale ricoperta, sia dalla carica di consigliere regionale dell'on. Agazio Loiero;

c) il conferimento dell'incarico di che trattasi non costituisce immissione nella dotazione organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine;

d) la spesa relativa al trattamento economico fondamentale, corrisposto dall'Amministrazione di appartenenza, è a carico della Giunta regionale;

Di impegnare:

— la somma di € 10.989,31 relativa all'indennità di struttura sul capitolo 4 articolo 2 sub 270 che ne la necessaria disponibilità;

Di trasmettere copia della presente determinazione:

— Alla Giunta regionale - Dipart. n. 7 - Settore Giuridico e Settore Economico e Previdenziale;

— Alla Struttura Speciale dell'on. Agazio Loiero;

— Al Dirigente dell'Area Istituzionale, Avv. Giovanni Fedele;

— Al Servizio Struttura ausiliaria di supporto ai Gruppi Consiliari ed alle Strutture Speciali;

— Al Settore Risorse Umane e al Servizio Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

— All'interessato per opportuna conoscenza e norma, sig. Clausi Francesco.

Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture competenti ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Lopez

DETERMINAZIONE n. 442 del 10 giugno 2013

Estratto Determina Segretariato Generale Reg. Part. n. 201 del 06.06.2013 avente per oggetto: **Rinnovo della Commissione preposta all'esame delle richieste di interventi assistenziali e previdenziali a favore del personale del Consiglio regionale.**

SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

OMISSIS

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

1. Rinnovare la composizione della Commissione preposta all'esame delle richieste di interventi assistenziali e previdenziali a favore del personale, come di seguito riportato:

— CALABRÒ Carlo Pietro - Dirigente Area Gestione e ad interim Settore Risorse Umane - Presidente;

— FEDELE Giovanni - Dirigente Area Istituzionale e ad interim Settore Segreteria Ufficio di Presidenza - Componente;

— LOGOZZO Bruno - Medico – Esterno - Componente;

— MUSOLINO Giuseppe - Medico - Esterno - Componente;

— TORTORELLA Beatrice - dipendente del Consiglio regionale - cat. D3 - Segretario.

2. Confermare i criteri di riferimento dell'attività della prefata Commissione nei termini previsti e disciplinati dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 269 del 06.04.1994 e n. 51 del 23.02.2004, nonché dalla determinazione del Direttore Generale pro tempore del Dipartimento Gestione R.G. n. 432 del 28.06.2006;

3. Demandare al Settore Risorse Umane i correlati adempimenti di natura gestionale, in particolare della relativa posta desunta dal bilancio dell'anno di riferimento;

4. Trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di competenza:

— al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

— al Servizio Bilancio e Ragioneria;

— al Settore Risorse Umane anche perché proceda alla dovuta informativa sindacale;

— ai componenti della Commissione nonché al dott. Luigi Danilo Latella, per ogni opportuna conoscenza;

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, non è soggetto a controllo e sarà pubblicato per estratto sul B.U. della Regione Calabria.

Nicola Lopez

COMUNICATI DI ALTRE AUTORITÀ O UFFICI REGIONALI

REGIONE CALABRIA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Elenco delle deliberazioni trattate dalla Giunta

REGISTRO SEDUTE del 30 maggio 2013

Assessorato porponente: Presidenza

n. 174 - Cont. 696/13 Tribunale di Locri - Procedimento penale RGNR n. 463/12 e RGIP n. 2376/12 a carico di Romeo Giuseppe + 2. Autorizzazione alla costituzione di Parte Civile della Regione Calabria.

n. 175 - Cont. 688/13 Tribunale di Locri - Procedimento penale RGNR n. 462/12 e RGIP n. 2377/12 a carico di Versaci Antonio. Autorizzazione alla costituzione di parte civile della regione calabria.

n. 176 - Cont. 697/13 Tribunale di Locri - procedimento penale RGNR n. 603/12 e RGIP n. 2375/12 a carico di Cosmo Domenico + 3. Autorizzazione alla costituzione di parte civile della Regione Calabria.

n. 177 - Cont. 821/13 Tribunale di Catanzaro - procedimento penale RGNR n. 3888/11 e R.G.N.R. n. 1545/13 a carico di Giammusso Alberto. Avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Autorizzazione alla costituzione di parte civile della Regione Calabria.

n. 178 - Espressione dell'intesa di competenza regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti facenti parte della rete di trasporto nazionale (RTN) ai sensi della DGR 376/2008 per l'opera "autorizzazione ai sensi dell'art. 1 - sexies del decreto legge 29.08.2003, n. 239, convertito con modificazioni della legge 27.10.2003, n. 290 e s.m.i., alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto 150 kw in cavo interrato "Laino Rotonda". Opere site nei comuni di Laino Borgo (CS) e Rotonda (PZ) "posizione n. EL-256.

n. 191 - Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54, recante "legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo" - Autorizzazione alla realizzazione di azioni formative a favore di calabresi residenti all'estero.

Assessorato proponente: Bilancio Patrimonio e Programmazione

n. 179 - Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2013, al documento tecnico di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 580 del 28.12.2012, nonché al bilancio dipartimentale di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 579 del 28.12.2012. Incremento dello stanziamento del capitolo relativo a spese per consumi di energia elettrica, mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 18 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

Assessorato proponente: Lavori Pubblici e Infrastrutture

n. 180 - Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 7 del 28.06.2012 recante "procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 s.m.i." così come modificato dal regolamento regionale n. 2 del 19 marzo 2013.

n. 181 - ATERP della provincia di Vibo Valentia. DGR n. 512 del 21 novembre 2012 - Autorizzazione utilizzo economie ed integrazione finanziamento

Assessorato proponente: Personale

n. 192 - Dirigente dott.ssa Stefania Buonaiuto: Rinnovo assegnazione al dipartimento "bilancio e patrimonio" per conferimento incarico dirigenziale "ad interim".

n. 193 - Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo - Area comparto - Anno 2012.

n. 194 - Avviso di selezione, ai sensi dell'art. 19 del D.LGS. 165/2001, per il conferimento n. 8 incarichi di dirigenti generali di dipartimenti della giunta della Regione Calabria, pubblicato sul sito web istituzionale in data 10.4.2013: nomina dirigente generale del dipartimento "Agricoltura, Foreste e Forestazione"

n. 195 - Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo - Area dirigenza - Anno 2011.

n. 198 - Avviso di selezione, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001, per il conferimento n. 8 incarichi di dirigenti generali di dipartimenti della giunta della Regione Calabria, pubblicato sul sito web istituzionale in data 10.4.2013: nomina dirigente generale del dipartimento "Attività produttive"

n. 199 - Patrimonio" Avviso di selezione, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001, per il conferimento n. 8 incarichi di Dirigenti Generali di Dipartimenti della Regione Calabria, pubblicato sul sito web istituzionale in data 10.04.2013: nomina dirigente generale del dipartimento "bilancio e

Assessorato proponente: Agricoltura, Foreste e Forestazione

n. 182 - adozione della revisione del PSR Calabria 2007-2013, approvata dalla commissione europea con decisione n. C(2013) 379 final del 25.01.2013.

n. 196 - Costituzione gruppo di lavoro per la definizione delle linee guida finalizzate alla redazione dei piani di classifica dei consorzi di bonifica.

n. 197 - Legge regionale 30 aprile 2009 n. 15 art. 6 - "disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo e pescaturismo".

Assessorato proponente: Lavoro, Formazione Professionale, Famiglia, Politiche Sociali

n. 183 - POR Calabria FSE 2007-2013. Presa d'atto del programma operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013 così come modificato dalla decisione C(2012)9617 del 14 dicembre 2012 della commissione europea ed approvazione del nuovo piano finanziario per assi prioritari e obiettivi specifici comuni.

n. 184 - Sostegno al reddito dei lavoratori percettori della mobilità in deroga. Continuità erogazione sussidi 2013.

n. 185 - Potenziamento dei centri di ascolto per donne vittime di violenza di genere presenti sul territotio - legge n. 20/2007.

Assessorato proponente: Cultura

n. 186 - Presa d'atto e ratifica dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 6 marzo 2013 tra il ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Calabria ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 42/2004.

n. 187 - Direttive di attuazione della linea di intervento 5.2.5.1. del POR Calabria FESR 2007/2013 approvate con D.G.R. n. 103 del 29.3.2013. Presa d'atto del parere della II^{a} commissione consiliare ed approvazione del nuovo testo delle direttive.

Assessorato proponente: Sanità e Politiche Sanitarie

n. 188 - Art. 12 e 12 bis D.Lgs. 502/92 e D.Lgs. 229/99 - Bando ricerca finalizzata e giovani ricercatori anno 2010 - accordo stato/regioni del 27 luglio 2011 (rep. atti n. 127/CSR). Presa d'atto approvazione progetti - approvazione schemi di convenzione.

n. 189 - Contratti aggiuntivi di formazione specialistica presso l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro per l'anno accademico 2012-2013.

Assessorato proponente: Programmi Speciali UE, Politiche Euro Mediterranee, Internalizzazione e Coop. tra i Popoli

n. 190 - Catanzaro. Piano per la costruzione di infrastrutture e connessi impianti fissi e tecnologici di controllo per il sistema del trasporto pubblico locale di cui alla DGR 22 dicembre 2004, n. 1039. Istanza di ulteriore proroga e di ridefinizione dell'intervento nella città di

Assessorato proponente: Presidenza

n. 200 - L.R. n. 13/96 e s.m.i. - nomina consulenti del presidente della giunta regionale. Impegno di spesa.

n. 201 - L.R. n. 13/96 e s.m.i. - revoca DGR 529/2012 e nomina componenti Comitato di consulenza giuridica della giunta regionale della Regione Calabria. Impegno di spesa.

n. 205 - Approvazione schema di convenzione con l'istituto per l'analisi ambientale del consiglio nazionale delle ricerche. (CNR) per la collaborazione in attività di protezione civile.

Assessorato proponente: Bilancio Patrimonio e Programmazione

n. 213 - Disegno di legge recante "assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 a norma dell'art. 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8." - proposta al consiglio regionale.

Assessorato proponente: Lavori Pubblici e Infrastrutture

n. 206 - Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Incremento fondo annualità 2011.

Assessorato proponente: Urbanistica

n. 202 - Comune di Rende - Università della Calabria - progetto relativo alla costruzione di un bar, pizzeria e ristorante in piazza Molicelle del compendio universitario. Presa d'atto al fini dell'assenso all'intesa Stato-Regione ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/1977 e dell'art. 3 del D.P.R. 383/1994.

Assessorato proponente: Personale

n. 207 - DGR n. 199 del 30.5.2013 "avviso di selezione, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001, per il conferimento n. 8 incarichi di dirigenti generali di dipartimenti della Regione Calabria, pubblicato sul sito web istituzionale in data 10.04.2013: nomina dirigente generale del dipartimento "Bilancio e Patrimonio" - rettifica.

n. 208 - Dirigente ing. Francesco Tarsia: riassegnazione.

Assessorato proponente: Agricoltura, Foreste e Forestazione

n. 203 - Nomina presidente della Commissione Provinciale per l'abilitazione all'esercizio venatorio per la Provincia di Vibo Valentia.

n. 204 - Legge regionale n. 9/2007 e legge regionale n. 25/2013, art. 13, comma 4. Nomina commissario liquidatore AFOR.

n. 209 - Aggiornamento disciplinare di produzione integrata della Regione Calabria - Anno 2013.

n. 210 - Legge regionale n. 66/2012, art. 4. Nomina direttore generale dell'azienda regionale per lo sviluppo dell'aricoltura calabrese (ARSAC).

n. 211 - Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi per il periodo 2010/2012. Art. 3 legge 535/2000, approvato con D.G.R. n. 427 del 07.06.2010. Proroga validità per l'anno 2013.

n. 212 - D.G.R. n. 616 del 23/12/2011. Commissione definizione chiusure piani attuativi di forestazione consorzi di bonifica e AFOR. Risultanze accertamento consorzi di bonifica.

PARTE SECONDA

SEZIONE I

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI STATALI E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE – ROMA

Ordinanza n. 127 – Anno 2013 nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, lettera a), e 4 della legge della Regione Calabria 11 giugno 2012, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008 n. 29, recante: «Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero»).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

— Franco Gallo, Presidente

— Luigi Mazzella, Giudice

— Gaetano Silvestri, Giudice

— Sabino Cassese, Giudice

— Giuseppe Tesauro, Giudice

— Paolo Maria Napolitano, Giudice

— Giuseppe Frigo, Giudice

— Alessandro Criscuolo, Giudice

— Paolo Grossi, Giudice

— Giorgio Lattanzi, Giudice

— Aldo Carosi, Giudice

— Marta Cartabia, Giudice

— Sergio Mattarella, Giudice

— Mario Rosario Morelli, Giudice

— Giancarlo Coraggio, Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, lettera a), e 4 della legge della Regione Calabria 11 giugno 2012, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008 n. 29, recante: «Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero»), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 31 luglio 2012, depositato in cancelleria il 3 agosto 2012 ed iscritto al n. 109 del registro ricorsi 2012.

Udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 31 luglio 2012 e depositato il successivo 3 agosto (r. ric. n. 109 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), questioni di legittimità costituzionale in via principale degli articoli 2, comma 3, lettera a), e 4 della legge della Regione Calabria 11 giugno 2012, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008 n. 29, recante: «Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero»);

che il ricorrente, dopo aver premesso il contenuto delle disposizioni impugnate e delle norme modificate in virtù di dette disposizioni, assume che esse sarebbero lesive dell'evocato parametro perché contrasterebbero con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in materia;

che, infatti, nella formulazione introdotta dalla disposizione impugnata, l'art. 1, comma 4, lettera a), della legge reg. Calabria n. 29 del 2008, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera a), della legge regionale in esame, definisce «a chilometri zero» i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana che rispondano a determinate caratteristiche e che siano stati ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria;

che, dunque, la legge regionale non promuoverebbe tutte le merci caratterizzate da una limitata distanza tra il luogo di produzione e il luogo di consumo, ma esclusivamente quelle di origine calabrese: requisito, tuttavia, da un canto non rispondente agli obiettivi di tutela dell'ambiente e della salute insiti nella denominazione «a chilometro zero» e, dall'altro, contrario al principio di proporzionalità al quale, in base ai trattati istitutivi dell'Unione europea, devono rispondere le restrizioni dirette o indirette alla libera circolazione delle merci, anche se giustificate dal perseguimento di ragioni imperative di interesse pubblico;

che, in particolare, inammissibili effetti discriminatori sarebbero provocati dall'art. 3 della legge regionale calabrese n. 29 del 2008, come modificato dall'art. 1 della legge regionale impugnata, secondo il quale l'impiego di prodotti di origine regionale costituisce titolo preferenziale ai fini dell'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi di ristorazione;

che, dunque, la nuova disciplina ostacolerebbe gli scambi intracomunitari, in contrasto con le disposizioni del TFUE (artt. da 34 a 36), favorendo la commercializzazione dei prodotti regionali ed avvantaggiando le aziende agricole locali, dalle quali i gestori dei servizi di ristorazione collettiva saranno indotti a rifornirsi per conseguire l'aggiudicazione dell'appalto;

che per le medesime ragioni sarebbe illegittimo anche l'art. 4 della legge reg. Calabria n. 22 del 2012, che ha modificato l'art. 4 della legge reg. Calabria n. 29 del 2008, il quale, al fine di valorizzare i prodotti agricoli regionali, assegna alle imprese di ristorazione o di vendita al pubblico operanti sul territorio che utilizzano almeno il trenta per cento di prodotti «a chilometro zero», un contrassegno con lo stemma della Regione, da collocare all'esterno dell'esercizio, utilizzabile nell'attività promozionale;

che anche tale disposizione avrebbe l'effetto di indurre le imprese a privilegiare l'acquisto di prodotti locali, al fine di fregiarsi del citato contrassegno, da considerarsi alla stregua di un vero e proprio marchio illegittimo;

che, in definitiva, le norme impugnate sarebbero illegittime per ragioni analoghe a quelle enunciate da questa Corte nelle recenti sentenze n. 191 e n. 86 del 2012, relative a leggi istitutive di marchi regionali con finalità di promozione della produzione locale, ove si è ribadito che gli arti da 34 a 36 del TFUE vietano agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente e che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la «misura di effetto equivalente» deve essere intesa in senso ampio, tale da ricomprendere ogni normativa commerciale degli Stati che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari;

che la Regione Calabria non si è costituita.

Considerato che, con atto notificato il 25 febbraio 2013, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, giusta l'allegata e richiamata delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2012, atto di rinuncia al ricorso, in quanto «sono venute meno le motivazioni del ricorso», dal momento che la Regione Calabria, con legge 1° ottobre 2012, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 11 giugno 2012, n, 22 e alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29, in materia di consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero), ha modificato le disposizioni impugnate in modo conforme ai rilievi;

che, in mancanza di costituzione della parte resistente, ai fini dell'estinzione del giudizio non occorre l'accettazione della rinuncia ad opera di quest'ultima;

che, pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al giudizio, in mancanza della costituzione del resistente, comporta l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 302 e 283 del 2012).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013

Presidente
Franco Gallo

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annunzio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunzi debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e numero d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.

In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.

Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;
fascicolo di supplemento straordinario:
prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine;
fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;
Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Traversa Cassiodoro, 19 – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Editore: REGIONE CALABRIA
AUT. TRIBUNALE CATANZARO N. 31/1994
Direttore responsabile: LUIGI ROSARIO STANIZZI
Stampa: ABRAMO Printing & Logistics S.p.A.
Località Difesa
Zona Industriale Caraffa di Catanzaro (CZ)